



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1345-B**

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

20/05/2015 - 07:11

# Indice

1. DDL S. 1345-B - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1345-B . . . . .	5
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	13
1.3.1. Sedute . . . . .	14
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	15
1.3.2.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	16
1.3.2.1.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 144 (pom.) del 06/05/2015 . . . . .	17
1.3.2.2. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	24
1.3.2.2.1. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 07/05/2015 . . . . .	25
1.3.2.2.2. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom.) del 13/05/2015 . . . . .	28
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	37
1.4.1. Sedute . . . . .	38
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	40
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) . . . . .	41
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) - Seduta n. 100 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/05/2015 . . . . .	42
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) . . . . .	46
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 395 (pom.) del 12/05/2015 . . . . .	47
1.4.2.3. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) . . . . .	51
1.4.2.3.1. 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 144 (pom.) del 12/05/2015 . . . . .	52
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	56
1.5.1. Sedute . . . . .	57
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	58
1.5.2.1. Seduta n. 450 (ant.) del 14/05/2015 . . . . .	59
1.5.2.2. Seduta n. 452 (pom.) del 19/05/2015 . . . . .	141

## **1. DDL S. 1345-B - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1345-B  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente  
**Titolo breve:** *delitti contro l'ambiente*

---

Iter

**19 maggio 2015:** all'esame dell'assemblea

**Successione delle letture parlamentari**

[C.342](#)

T. U. con [C.957](#), [C.1814](#)

approvato in testo unificato

[S.1345](#)

assorbe [S.11](#), [S.1072](#), [S.1283](#), [S.1306](#), [S.1514](#)

approvato con modificazioni

[C.342-957-1814-B](#)

approvato con modificazioni

**S.1345-B**

**all'esame dell'assemblea**

---

Iniziativa Parlamentare

[On. Ermete Realacci](#) ( PD)

**Cofirmatari**

[On. Chiara Braga](#) ( PD) (aggiunge firma in data 4 luglio 2013)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.957 - [On. Salvatore Micillo](#) ( M5S) e altri

C.1814 - [On. Serena Pellegrino](#) ( SEL) e altri

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **5 maggio 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 442 del 5 maggio 2015.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , AMBIENTE , REATI AMBIENTALI

**Articoli**

INQUINAMENTO ATMOSFERICO (Art.1), INQUINAMENTO DEL SUOLO (Art.1),  
INQUINAMENTO DELLE ACQUE (Art.1), PENE DETENTIVE (Artt.1, 2), PENE PECUNIARIE  
(Artt.1, 2), ZONE E AREE PROTETTE (Art.1), TUTELA DELLA FAUNA (Art.1), TUTELA  
DELLA FLORA (Art.1), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Art.1), RIFIUTI E  
MATERIALE DI SCARTO (Art.1), ASSOCIAZIONE A DELINQUERE (Art.1), CIRCOSTANZE  
AGGRAVANTI (Art.1), DESISTENZA E RAVVEDIMENTO ATTIVO (Art.1), PENE

ACCESSORIE (Art.1), COLPA (Art.1), DISASTRI (Art.1), SOSTANZE RADIOATTIVE (Art.1), VIGILANZA (Art.1), CONFISCA (Art.1), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Art.1), INDAGINI GIUDIZIARIE (Art.1), CONTRAVVENZIONI (Art.1), PRESCRIZIONE DEL REATO (Art.1), MORTE (Art.1), MALATTIE (Art.1), BONIFICHE (Art.1)

#### Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2<sup>a</sup> Sen. [Gabriele Albertini \(AP\(NCD-UDC\)\)](#) (dato conto della nomina il 7 maggio 2015) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13<sup>a</sup> Sen. [Pasquale Sollo \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 7 maggio 2015) .

Relatore di maggioranza Sen. [Gabriele Albertini \(AP\(NCD-UDC\)\)](#) nominato nella seduta pom. n. 13 del 13 maggio 2015 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Pasquale Sollo \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 13 del 13 maggio 2015 .

#### Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [2<sup>a</sup> \(Giustizia\)](#) e [13<sup>a</sup> \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in **sede referente** il 5 maggio 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 442 del 5 maggio 2015.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1345-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 1345-B**

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014,  
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 342, 957 e 1814)

d'iniziativa dei deputati **REALACCI**, **ANZALDI**, **BARETTA**, **BERLINGHIERI**, **BOCCI**, **BONACCORSI**, **BORGHI**, **BRAGA**, **BURTONE**, **CARRA**, **CARRESCIA**, **COCCIA**, **COMINELLI**, **D'INCECCO**, **ERMINI**, **FAMIGLIETTI**, **FARAONE**, **FEDI**, **FIANO**, **FREGOLENT**, **GADDA**, **GASPARINI**, **GENTILONI SILVERI**, **GIACHETTI**, **GNECCHI**, **GRASSI**, **Tino IANNUZZI**, **IORI**, **KYENGE**, **LODOLINI**, **LOSACCO**, **MARCON**, **MARTELLA**, **MARTELLI**, **MATTIELLO**, **MELILLA**, **PARIS**, **PELLEGRINO**, **PES**, **RICHETTI**, **SBROLLINI**, **SENALDI**, **TARICCO**, **VALIANTE**, **VIGNALI**, **ZANIN** e **ZARDINI** (342); **MICILLO**, **DE ROSA**, **BONAFEDE**, **BUSTO**, **TURCO**, **AGOSTINELLI**, **BUSINAROLO**, **COLLETTI**, **DAGA**, **FERRARESI**, **MANNINO**, **SARTI**, **SEGONI**, **TERZONI**, **TOFALO**, **ZOLEZZI**, **ARTINI**, **BALDASSARRE**, **BARBANTI**, **BARONI**, **BASILIO**, **BATTELLI**, **BECHIS**, **BENEDETTI**, **Massimiliano BERNINI**, **Nicola BIANCHI**, **BRESCIA**, **CANCELLERI**, **CARIELLO**, **CARINELLI**, **CASO**, **CECCONI**, **CHIMIENTI**, **CIPRINI**, **COLONNESE**, **COMINARDI**, **CORDA**, **CRIPPA**, **CURRÒ**, **DALL'OSSO**, **D'AMBROSIO**, **DE LORENZIS**, **DELLA VALLE**, **DELL'ORCO**, **DI BATTISTA**, **DI BENEDETTO**, **Luigi DI MAIO**, **Manlio DI STEFANO**, **DI VITA**, **D'INCÀ**, **D'UVA**, **FICO**, **FRACCARO**, **FRUSONE**, **GAGNARLI**, **GALLINELLA**, **Luigi GALLO**, **GRILLO**, **Cristian IANNUZZI**, **L'ABBATE**, **LIUZZI**, **LUPO**, **MANTERO**, **MARZANA**, **NESCI**, **NUTI**, **PARENTELA**, **PESCO**, **PISANO**, **RIZZETTO**, **RIZZO**, **SIBILIA**, **SORIAL**, **TRIPIEDI**, **VACCA**, **Simone VALENTE**, **VIGNAROLI**, **VILLAROSA** e **ZACCAGNINI** (957); **PELLEGRINO**, **Daniele FARINA**, **ZAN** e **ZARATTI** (1814)

(V. Stampato n. 1345)

modificato dal Senato della Repubblica il 4 marzo 2015

(V. Stampato Camera n. 342-957-1814-B)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 5 maggio 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 maggio 2015*

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

**DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

**DISEGNO  
DI LEGGE**

Approvato  
dalla Camera  
dei deputati  
Art. 1.

1. *Identico:*

## «TITOLO VI-bis

## DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (*Inquinamento ambientale*). -- È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-ter. - (*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*). -- Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-quater. - (*Disastro ambientale*). -- Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. - (*Delitti colposi contro l'ambiente*). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

«TITOLO  
VI-bis  
DEI  
DELITTI  
CONTRO  
L'AMBIENT  
E

Art. 452-bis.  
-  
(*Inquinament  
o  
ambientale*).  
-- *Identico*.

Art. 452-ter.  
- (*Morte o  
lesioni come  
conseguenza  
del delitto di  
inquinament  
o  
ambientale*).  
-- *Identico*.

Art. 452-  
quater. -  
(*Disastro  
ambientale*).  
-- *Identico*.

Art. 452-  
quinquies. -  
(*Delitti  
colposi  
contro  
l'ambiente*). -  
- *Identico*.



Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-*sexies*. - (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Art. 452-*sexies*. - (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*) . -- *Identico*.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-*septies*. - (*Impedimento del controllo*). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-*septies*. - (*Impediment o del controllo*). -- *Identico*.

Art. 452-*octies*. - (*Circostanze aggravanti*). -- Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Art. 452-*octies*. - (*Circostanze aggravanti*). -- *Identico*.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-*novies*. - (*Aggravante ambientale*). -- Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452-*novies*. - (*Aggravante ambientale*). -- *Identico*.

Art. 452-*decies*. - (*Ravvedimento operoso*). -- Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*octies*, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-*undecies*. - (*Confisca*). -- Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*octies* del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-*duodecies*. - (*Ripristino dello stato dei luoghi*). -- Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-*terdecies*. - (*Omessa bonifica*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

**Art. 452-*quaterdecies*. - (*Ispezione di fondali marini*). - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».**

2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 452-*decies*. - (*Ravvedimento operoso*). -  
- *Identico*.

Art. 452-*undecies*. - (*Confisca*). --  
*Identico*.

Art. 452-*duodecies*. - (*Ripristino dello stato dei luoghi*). -  
- *Identico*.

Art. 452-*terdecies*. - (*Omessa bonifica*). --  
*Identico* ».  
*Soppresso*

2. *Identico*.

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 3. *Identico.*

«4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,» 4. *Identico.*

5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» 5. *Identico.*

6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,» 6. *Identico.*

7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia» 7. *Identico.*

8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 8. *Identico.*

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*l-bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

9. *Identico.*

«PARTE SESTA-*bis*

DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI  
IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 318-*bis*. - (*Ambito di applicazione*). -- 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-*ter*. - (*Prescrizioni*). -- 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-*quater*. - (*Verifica dell'adempimento*). -- 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-*ter*, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-*quinqies*. - (*Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore*). -- 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-*ter* e 318-*quater*.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-*sexies*. - (*Sospensione del procedimento penale*). -- 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-*quater*, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-*quinquies*, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 318-*septies*. - (*Estinzione del reato*). -- 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-*quater*, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-*quater*, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-*octies*. - (*Norme di coordinamento e transitorie*). -- 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

Art. 2.

Art. 2.  
*Identico*

1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;

d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».

3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-*bis* è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».

5. All'articolo 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila».

6. All'articolo 8-*ter* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.  
*Identico*

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1345-B  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente  
**Titolo breve:** *delitti contro l'ambiente*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N\\_144 \(pom.\)](#)

6 maggio 2015

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N\\_12 \(pom.\)](#)

7 maggio 2015

Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 11  
maggio 2015 alle  
ore 17:00

[N\\_13 \(pom.\)](#)

13 maggio 2015

Esito: **concluso  
l'esame**



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

# 1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 144 (pom.) del 06/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2015  
**144ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazioni**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-00405, facendo presente, con riferimento al progetto dell'invaso sul torrente Sessera, volto al superamento delle crisi idriche ricorrenti, al miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola e alla valorizzazione ambientale del comprensorio, che con decreto ministeriale n. 286 del 1º dicembre 2014 è stato emanato il provvedimento di compatibilità ambientale, con esito positivo e con prescrizioni, relativo alla realizzazione del progetto definitivo di rifacimento dell'invaso sul torrente Sessera. L'obiettivo specifico della procedura di valutazione di impatto ambientale è quello di identificare preventivamente gli effetti che un progetto produce sull'ambiente e, quindi, individuarne le soluzioni più idonee per la realizzazione dello stesso, nella massima tutela dell'ambiente, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della capacità rigenerativa dell'ambiente, della salvaguardia della biodiversità e del mantenimento delle specie. Tali aspetti sono stati puntualmente analizzati e valutati nell'ambito della procedura di VIA svolta dalla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per il progetto in questione. Le valutazioni espletate sono individuabili nei

pareri emessi dalla Commissione VIA e VAS sul progetto in parola, ossia il parere n. 1031 del 7 settembre 2012, successivamente integrato dai pareri n. 1297 del 19 luglio 2013, n. 1331 del 6 settembre 2013, n. 1442 del 14 febbraio 2014 e n. 1524 del 13 giugno 2014.

La senatrice [FAVERO](#) (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del Sottosegretario, facendo presente il forte sfruttamento della capacità idrica del Biellese. Fa presente inoltre le richieste formulate in appositi atti di indirizzo dalla provincia di Biella e dal Consiglio regionale del Piemonte, paventando i possibili danni ad un sito di interesse comunitario a causa della riduzione dell'invaso del Sessera e sottolineando la gravosità dei costi di realizzazione delle opere di captazione idrica.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-01759, facendo presente che il regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, all'articolo 26 dispone, dal 1° gennaio 2015, l'abrogazione del regolamento (CE) 842/2006, facendo salvo il rispetto dei requisiti di quest'ultimo conformemente al calendario ivi indicato e stabilendo altresì che i riferimenti di quest'ultimo si intendano fatti per il nuovo regolamento. In tal modo, si è voluto prevenire possibili lacune nella disciplina di settore, tenuto conto che i regolamenti dell'Unione producono effetti diretti nell'ordinamento nazionale e prevalgono sulle norme nazionali preesistenti o successive con essi incompatibili. A tal fine, è stata prevista una apposita tavola di concordanza (allegato VIII del regolamento 517/2014) che consente di individuare la corrispondenza tra le norme del precedente e del nuovo regolamento e, di conseguenza, anche con la norma applicativa e sanzionatoria contenuta nella disciplina nazionale di attuazione del regolamento (CE) 842/2006. Pertanto si devono escludere gli ipotizzati contrasti dell'ordinamento nazionale con il regolamento (UE) 517/2014. Il Ministero dell'ambiente intende avviare consultazioni con i soggetti pubblici e privati interessati, al fine di garantire anche sul piano formale, l'adeguamento al nuovo regolamento (UE) 517/2014 della normativa nazionale vigente in materia di gas fluorurati a effetto serra. Il Ministero ritiene indispensabili l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012 per ottemperare all'obbligo di acquisizione dei dati sulle emissioni in capo agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 20 del nuovo regolamento. Il Ministero fornisce altresì le principali informazioni relative alla normativa nazionale ed europea in materia di gas fluorurati tramite il proprio sito *web* nonché attraverso *link* diretti agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del regolamento e del decreto del Presidente della Repubblica, quali la Commissione europea, l'ISPRA e le Camere di commercio.

Il senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si dichiara insoddisfatto della risposta del Sottosegretario, sottolineando che la normativa nazionale vigente appare ingiustificatamente gravosa rispetto alla evoluzione della disciplina comunitaria di settore.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (n. 155)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(1676\)](#) *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto della presentazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti 9.0.9 e 42.200, presentati nella seduta del 29 aprile.

La Commissione prende atto.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) chiede chiarimenti sui tempi per la votazione delle proposte emendative.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica di aver ricevuto assicurazione da parte del Presidente della Commissione bilancio della imminente trasmissione dei pareri di competenza, condizione necessaria per procedere alla votazione delle proposte emendative.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 marzo.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1345-B*

Il presidente [MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che le Commissioni 2a e 13 a riunite sono state convocate alle ore 14 di domani, giovedì 7 maggio 2015, per l'esame del disegno di legge n. 1345-B, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. L'approvazione definitiva di tale disegno di legge dovrebbe avvenire presumibilmente entro la penultima settimana del mese in corso.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) auspica la celere approvazione del disegno di legge n. 1345-B, nel testo approvato dal Senato, come modificato dalla Camera.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

##### **9.0.9/1**

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 9.0.9, sopprimere le parole da "a tal fine" fino alla fine del periodo.*

##### **9.0.9**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis.

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio elettrico ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione a un incentivo ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto, si calcola decurtando dai quindici anni il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneo elettrico e termico».

**42.200/1**

[PICCOLI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [ZIZZA](#)

*All'emendamento 42.200, capoverso "Art. 42", apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, sostituire le parole: "presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli" con le seguenti: "presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli";
- b) al comma 1, sopprimere le parole: "e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe";
- c) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: " Alle risorse del Fondo provvede la Cassa Depositi e Prestiti. Al Fondo di garanzia possono accedere unicamente gli Enti di governo d'ambito dotati di piani d'ambito e di piani di investimento regolarmente approvati.";
- d) al comma 2, sostituire le parole: "sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione", con le seguenti: "e le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di erogazione e l'assegnazione delle risorse.";
- e) sopprimere il comma 3.

**42.200/2**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 42.200, al comma 1, dopo le parole: "un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente" inserire le seguenti: "anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico".*

**42.200/3**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

*All'emendamento 42.200, al primo comma, dopo le parole: "tariffa del servizio idrico integrato" aggiungere le seguenti: "da indicare separatamente in bolletta,".*

**42.200/4**

[DE PETRIS](#)

*All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", mediante rimodulazione delle tariffe esistenti e senza nuovi o maggiori oneri per l'utenza domestica".*

**42.200/5**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e calcolata in proporzione agli investimenti ricevuti da ciascun ambito".*

**42.200/6**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e senza oneri aggiuntivi per gli utenti a carico della tariffa".*

**42.200/7**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 42.200, al comma 2, dopo le parole: "con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili" aggiungere le seguenti: "e cofinanziati da*

parte delle Autorità di ambito, delle regioni o degli enti locali".

**42.200/8**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

*All'emendamento 42.200, al secondo comma, dopo le parole: "con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi" aggiungere le seguenti: "relativi alle situazioni maggiormente critiche dal punto di vista ambientale e idrico tra questi quelli".*

**42.200/9**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 42.200, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "I finanziamenti del Fondo sono distribuiti in modo uniforme tra le regioni del territorio nazionale".*

**42.200/10**

[SOLLO](#), [CAPACCHIONE](#)

*All'emendamento 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Nei territori dei Comuni nei quali sono vigenti ordinanze sindacali di interdizione dell'uso delle risorse idriche locali per esigenze di tutela della salute pubblica, l'allaccio alla rete idrica comunale è assicurato dai gestori a tutte le unità abitative nelle quali risiedono cittadini regolarmente registrati all'anagrafe comunale nonché a tutte le unità abitative e commerciali regolarmente censite al catasto."*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: "e misure per garantire la fornitura della risorsa idrica nelle aree a rischio igienico-sanitario".*

**42.200/11**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

*All'emendamento del relatore 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*"3-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nonché l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al precedente comma, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati."*

**42.200**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 42, con il seguente:*

#### **"Art. 42**

#### **(Fondo di garanzia delle opere idriche)**

1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica dei principi e dei criteri in esso contenuti. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela



dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2."

## **1.3.2.2. 2<sup>^</sup> (Giustizia) e 13<sup>^</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

# 1.3.2.2.1. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 07/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
2<sup>a</sup> (Giustizia)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015  
12<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
[PALMA](#)

*Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(1345-B\)](#) **Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)), relatore per la 2a Commissione, illustra il disegno di legge - recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente - che è stato inizialmente approvato dalla Camera in data 26 febbraio 2014, successivamente modificato al Senato il 4 marzo 2015 e nuovamente modificato dalla Camera il 5 maggio 2015.

La modifica da ultimo apportata dall'Assemblea della Camera consiste esclusivamente nella soppressione del capoverso 452-*quaterdecies* del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo - che puniva con la reclusione da uno a tre anni chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizzasse la

tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive.

Come risulta dai lavori preparatori (ed in particolare alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo, in sede di espressione di parere favorevole agli emendamenti soppressivi di contenuto identico 1.10, 1.13 e 1.17), la modifica recata dalla Camera è stata motivata sulla base del principio di precauzione, non essendo stato stabilito con certezza la nocività per alcune specie animali dell'utilizzo di siffatte tecniche ispettive e, in particolare, di quella denominata "*air gun*". Allo stesso tempo è stata sottolineata la sussistenza di linee guida di carattere generale e particolare - elaborate, sulla scorta di linee guida internazionali, dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) - ed indirizzate a chi deve effettuare operazioni di *air gun*, che sono state recepite come prescrizioni vincolanti dalla commissione tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA), istituita presso il Ministero dell'ambiente.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarata aperta la discussione generale, il senatore [MARTELLI](#) (M5S) osserva che il principio di precauzione si basa su presupposti e mira a conseguire finalità opposti a quelli sostenuti dal relatore Albertini. In realtà la modifica apportata dalla Camera dei deputati è volta ad esclusivo vantaggio delle attività di alcuni gruppi petroliferi.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) rileva la scorrettezza dell'Esecutivo sotto il profilo del merito, poichè il Governo si è, nei fatti, schierato a favore dell'impiego dell'*air gun* senza tener conto in modo adeguato delle possibili conseguenze ambientali, e sotto il profilo istituzionale, poichè l'impegno assunto dal ministro Galletti per la celere conclusione dell'*iter* parlamentare finisce per risultare condizionante rispetto alla deliberazione che dovrà essere assunta dal Senato in seconda lettura. Tutto ciò, al solo fine di tutelare il vantaggio economico dei petrolieri inglesi, australiani e statunitensi.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) esprime sorpresa e contrarietà per la soppressione della disposizione già approvata dal Senato, in uno spiacevole gioco delle parti che ha avuto luogo alla Camera dei deputati. Lascia inoltre perplessi che non siano state modificate alcune parti del disegno di legge che pure lo richiedevano, quali, ad esempio, quelle relative all'impiego del termine "abusivamente" o alla qualificazione della fattispecie di disastro ambientale.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che l'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale era stato introdotto al Senato nonostante il parere contrario del rappresentante del Governo, mentre alla Camera il medesimo capoverso è stato soppresso con il parere favorevole del Rappresentante del Governo.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) ribadisce l'importanza del lavoro svolto dalla Camera dei deputati e, più in generale, dei contenuti del provvedimento. Ricorda, infine, che presso l'altro ramo del Parlamento è stato approvato un ordine del giorno dell'onorevole Stella Bianchi, che impegna il Governo ad adottare tutte le misure idonee a monitorare l'impatto ambientale dell'impiego dell'*air gun* per le attività di prospezione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) sottolinea che, nel complesso, il testo approvato in prima lettura dal Senato ha fatto registrare significativi miglioramenti rispetto a quello che era stato trasmesso dopo la prima lettura della Camera. Riguardo alla soppressione del capoverso art. 452-*quaterdecies* si associa pienamente alle considerazioni testè svolte dai senatori Martelli e Paola Nugnes, osservando che gli effetti nocivi sulle specie animali prodotti dalla tecnica dell'*air gun* sono indiscutibili da un punto di vista scientifico, come anche testimoniato da una lettera di sensibilizzazione al Presidente degli Stati Uniti Obama da parte di 75 oceanografi che hanno messo in evidenza tale aspetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore per la 2a Commissione, senatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)), intervenendo in sede di replica, pone in evidenza che il principio di precauzione va letto ed interpretato in chiave più ampia di quanto è stato fatto in sede di discussione generale, anche tenendo conto del fatto che, mentre il danno economico derivante dal mantenimento di sanzioni penali a carico di chi effettua operazioni di *air gun* sarebbe certo, del correlato danno ambientale, invece, non si ha ancora allo stato una sicura evidenza scientifica. Tra l'altro occorre far presente che lo Stato italiano segue linee guida elaborate in ambito internazionale, allo stato, tali da permettere l'effettuazione delle operazioni ispettive sui fondali marini mediante le tecniche in questione, ferma restando l'adozione di tutte le cautele necessarie.

Il ministro GALLETTI rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Su proposta del presidente [PALMA](#), le Commissioni riunite convengono di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 11 maggio.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

# 1.3.2.2.2. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom.) del 13/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
2<sup>a</sup> (Giustizia)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2015  
13<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
[PALMA](#)

*Intervengono il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti e il  
sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(1345-B\)](#) *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il presidente [PALMA](#) invita i senatori che hanno presentato ordini del giorno ed emendamenti ad illustrarli.

Il senatore [COMPAGNONE](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) illustra gli emendamenti

1.7, 1.8 e 1.9, riportando le evidenze scientifiche, sostenute anche dall'ISPRA, contrarie all'impiego della tecnica dell'*air gun* per le prospezioni nei fondali marini, a causa dei conseguenti danni ambientali. Richiama l'attenzione del Ministro Galletti sul comportamento distonico del Governo che, da un lato, si impegna ad una celere attuazione della disciplina comunitaria di settore e, dall'altro, autorizza concessioni sulla base dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014, contrarie agli obiettivi comunitari di livelli più elevati di tutela ambientale.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) - in sede di illustrazione dei propri emendamenti 1.5 e 1.6 - osserva che entrambi sono volti a reintrodurre la pena detentiva da 1 a 3 anni per chiunque utilizzi la tecnica dell'*air gun* per le attività di ricerca ed ispezione dei fondali marini finalizzati alla coltivazione di idrocarburi, senza la puntuale osservanza rispettivamente delle linee guida dettate dall'ACCOBAMS (*Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area*) ovvero delle prescrizioni dei decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*) illustra gli ordini del giorno a sua firma e si associa alle considerazioni del senatore Compagnone, facendo presente che il recente episodio dello spiaggiamento dei cetacei sulla spiaggia di Vasto è imputabile all'impiego della tecnica dell'*air gun* nei fondali del Mar Adriatico. Fa poi riferimento all'appello rivolto al Presidente degli Stati Uniti da più di settanta scienziati per convincerlo a vietare l'impiego di tale tecnica. Chiede infine al Ministro Galletti il numero delle concessioni rilasciate dalla data dell'entrata in vigore dell'articolo 38 del decreto legge n. 133 del 2014.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra l'ordine del giorno G/1345-B/3/2 e 13, sottolineando che, nel corso di una recente audizione il Ministro per lo sviluppo economico ha evitato di rispondere ad una richiesta di informazione sulle istruttorie in corso, in vigenza dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014.

Si procede all'espressione dei pareri su ordini del giorno ed emendamenti.

Il presidente [PALMA](#) dichiara inammissibili gli emendamenti 1.1 e 1.2, nonché l'ordine del giorno G/1345-B/6/2 e 13 poiché non attengono alle parti modificate, in terza lettura, dalla Camera dei deputati.

Il relatore per la 13a Commissione [SOLLO](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1345-B/1/2 e 13 limitatamente al primo e al terzo impegno, mentre il parere è contrario sul secondo impegno. Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G/1345-B/2/2 e 13. E' altresì favorevole sull'ordine del giorno G/1345-B/3/2 e 13, limitatamente al secondo e terzo impegno, fino alla parola "G1.790", mentre è contrario sul primo impegno. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1345-B/4/2 e 13, limitatamente al primo impegno, mentre è contrario sul secondo impegno. Il parere è contrario sull'ordine del giorno G/1345-B/5/2 e 13. Il parere è infine contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro GALLETTI esprime parere conforme a quello del relatore Sollo su tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, dichiara la disponibilità di accogliere l'ordine del giorno G/1345-B/1/2 e 13, a condizione che il secondo impegno sia formulato quale invito al Governo a valutarne l'opportunità. Dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1345-B/2/2 e 13. Dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1345-B/3/2 e 13, nella formulazione in cui il relatore Sollo ha espresso parere favorevole. Dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1345-B/4/2 e 13, a condizione che il secondo impegno sia riformulato quale invito al Governo a valutarne l'opportunità. Il parere è

contrario sull'ordine del giorno G/1345-B/5/2 e 13.

Dopo che la senatrice [PUPPATO](#) (PD) ha acconsentito alla proposta di riformulazione presentata dal Ministro Galletti, l'ordine del giorno G/1345-B/1/2 e 13, così come riformulato, viene accolto.

Analogamente, il senatore [CASTALDI](#) (M5S) riformula l'ordine del giorno G/1345-B/4/2 e 13, che viene pertanto accolto.

Dopo che la senatrice [DE.PETRIS](#) (Misto-SEL) ha chiesto la votazione dell'ordine del giorno G/1345-B/3/2 e 13 limitatamente al primo punto del dispositivo, lo stesso posto ai voti è respinto dalle Commissioni riunite, così come viene respinto l'ordine del giorno G/1345-B/5/2 e 13.

Le Commissioni riunite, quindi, con separate votazioni respingono gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10.

Le Commissioni riunite conferiscono, infine, mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1345-B, nel testo da ultimo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1345-B](#)

### **G/1345-B/1/2 e 13**

[PUPPATO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1345-B, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, premesso che:

il disegno di legge in esame giunge al Senato per la quarta lettura, a seguito della soppressione dall'articolato, avvenuta alla Camera, della disposizione in materia di ricerca e prospezione dei fondali marini;

tale disposizione prevedeva ? tramite l'introduzione nel codice penale del nuovo articolo 452-*quaterdecies* ? la reclusione da uno a tre anni per chi utilizzasse la tecnica dell'*air gun* per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, ed era stata introdotta in Aula al Senato, in seconda lettura, con una maggioranza composita, determinata dalla preoccupazione sulle conseguenze che l'utilizzo di tale tecnica potrebbe produrre sulla sismicità delle aree interessate, sull'eco sistema marino e in particolare sulle specie ittiche;

in effetti, numerose zone di mare del Paese sono oggi interessate da attività di ricerca e prospezione di idrocarburi sufficientemente intense, e l'utilizzo dell'*air gun* produce effetti indesiderati sulla fauna marina e danni ad un'economia locale basata anche sulla pesca; in particolare, si pensi alla Puglia, alla Sicilia, all'Abruzzo e all'alto Adriatico, dove si sono verificati, ad esempio, casi di spiaggiamenti di capodogli, che con ragionevole fondatezza scientifica sono stati causati dalle tecniche di prospezione tramite *air gun* attualmente in corso al largo della Croazia; tra l'altro, il progetto croato di sfruttamento del sottosuolo marino genera ulteriori preoccupazioni relative alla sicurezza di trivellazioni in un eco sistema chiuso quale quello adriatico e agli effetti transfrontalieri in caso di incidenti, anche in aree protette di interesse europeo;

considerato che:



più in generale, l'esclusione dell'articolo sull'*air gun* dal disegno di legge sui reati ambientali rende possibile l'uso di quello strumento per le indagini e il prelievo di idrocarburi nei nostri mari; allo stesso tempo, è assolutamente necessario procedere con celerità all'approvazione definitiva del disegno di legge in materia di delitti ambientali; proprio per tale motivo, sembra necessario procedere ad una moratoria alle estrazioni, fino a quando, a seguito di ogni opportuna valutazione, non sia un apposito strumento normativo a regolare la materia e ad indicare le necessarie metodologie, a tutela di quei beni incommensurabili che sono le nostre coste e dei nostri mari, che non possono essere esposti ad alcun rischio, neppure marginale o improbabile,

impegna il Governo:

a procedere ad un attento monitoraggio circa gli impatti ambientali dell'utilizzo della tecnica dell'*air gun*, potenzialmente molto dannosi per l'ecosistema marino, e sulla base delle risultanze di tale monitoraggio a procedere con la regolamentazione e l'eventuale divieto;

a garantire una moratoria sui permessi per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini con la tecnica dell'*air-gun* in itinere, in applicazione del principio di precauzione;

ad attivarsi, nelle opportune sedi, affinché l'Unione europea proceda ad una opportuna verifica sull'impatto delle trivellazioni in Adriatico in fase di progetto da parte della Croazia, che non danno opportune garanzie né di tipo economico né ambientale, anche a tutela delle economie delle regioni costiere adriatiche del nostro Paese.

**G/1345-B/2/2 e 13**

[CALEO](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [TONINI](#), [VACCARI](#)

Il Senato,

premessi che:

le metodiche di prospezione geofisica in mare prevedono, nella maggior parte dei casi, l'utilizzo di una sorgente energetica ad aria compressa, meglio conosciuta come *air-gun*, uno strumento che produce onde elastiche attraverso un meccanismo di rilascio istantaneo di aria compressa. Attraverso questa tecnica si generano violente onde d'urto che si propagano nel fondale mostrando in questo modo la presenza e la natura di idrocarburi nel sottosuolo;

da più parti sono stati riportati alcuni dei potenziali effetti dannosi che tali emissioni acustiche producono sulla fauna marina: cambiamenti nel comportamento, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'*habitat*, perdita dell'udito, morte o danneggiamento delle larve e degli avanotti in pesci ed invertebrati marini, con potenziali gravi danni alla biodiversità, fondamentale per l'equilibrio dell'ambiente in cui viviamo;

i potenziali gravi danni che l'*air-gun* può arrecare alla fauna marina si ripercuotono negativamente anche sulle attività economiche legate alla pesca;

le preoccupazioni per l'utilizzo di tecniche invasive e potenzialmente molto dannose per l'ambiente nella ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi sono diffuse anche in altri paesi;

ad esempio negli Stati Uniti settantacinque docenti universitari, oceanografi, biologi di importanti atenei come la Cornell University, il New England Aquarium e la Duke University hanno inviato una lettera al presidente Obama chiedendogli di impedire che le coste atlantiche vengano deturpate e sottolineando gli effetti devastanti dell'*air gun* sulla vita marina,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie atte a verificare e monitorare gli impatti ambientali dell'uso della tecnica dell'*air-gun* al fine di procedere, qualora si rendesse necessario, ad una razionalizzazione e normazione del suo utilizzo ed eventualmente al suo divieto.

**G/1345-B/3/2 e 13**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [MUSSINI](#), [FUCKSIA](#)

Il Senato,

premessi che:

la tecnica di ispezione dei fondali marini e ricerca mineraria denominata «*air gun*» comporta

l'impiego ripetuto di esplosioni di onde sonore mediante aria compressa, il cui impatto sul patrimonio ittico e sull'intero ambiente sottomarino desta particolare preoccupazione nel mondo scientifico;

lo scorso mese di marzo settantacinque scienziati ed esperti di biologia marina di fama mondiale hanno firmato un comune appello per sospendere le prospezioni marine mediante *air gun*, in relazione alle ormai accertate conseguenze devastanti sulla sopravvivenza dei cetacei, sulle tartarughe marine e su molte altre specie ittiche, anche di importanza commerciale;

la tecnica di *air gun* è stata già vietata sulla costa canadese e statunitense dell'Oceano Pacifico, mentre è diffusa la preoccupazione sull'impatto che un impiego massivo di tale metodologia di ricerca mineraria potrebbe avere sul mare Adriatico, sullo Ionio e in prossimità delle coste della Sicilia, anche in relazione alle specifiche caratteristiche del nostro ambiente marino;

lo scorso 3 marzo l'assemblea del Senato ha approvato l'emendamento 1.80, con il quale è stata introdotta nell'A.S.1345 una specifica ipotesi di reato, concernente l'uso delle tecniche di *air gun* e di altre tecniche che impieghino esplosioni;

tale disposizione è stata soppressa, con il parere favorevole del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento nell'assemblea della Camera dei deputati;

nella stessa seduta del 3 marzo l'assemblea del Senato ha inoltre approvato l'ordine del giorno G1.790, con il quale si è impegnato, fra l'altro, il Governo a «non rilasciare nuove autorizzazioni relative alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi a mare e a non dare seguito ai procedimenti in corso di istruttoria ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014», nonché a «sospendere ogni procedimento in itinere non conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2013/30/UE»,

impegna il Governo:

a sospendere il rilascio di qualunque autorizzazione di ricerca mineraria marina che preveda l'utilizzazione della tecnica di *air gun* e di altre analoghe tecniche comportanti l'utilizzo di esplosioni, procedendo nel caso all'immediata revoca di titoli, eventualmente già rilasciati, comprendenti l'impiego di tali metodologie;

a sollecitare in sede di Unione europea l'immediato avvio di progetti comuni di ricerca rivolti all'approfondimento dell'impatto delle tecniche di ricerca di idrocarburi sull'ambiente marino, al fine di consentire l'adozione di decisioni comuni nel quadro di un condiviso retroterra di indagine scientifica;

a rispettare l'impegno già assunto con l'approvazione del citato ordine del giorno G1.790 in merito alla sospensione delle istruttorie autorizzative nelle more del recepimento della direttiva 2013/30/UE.

**G/1345-B/4/2 e 13**

[CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTO](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [FUCKSIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1345- B,

premessi che:

nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati è stato soppresso l'articolo 452-*quaterdedes* del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Tale fattispecie sanzionava l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi;

il Rapporto tecnico dell'Ispra, di maggio 2012, sulla «Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani» riconosce la tecnica dell'*air gun* come potenzialmente nociva per i grandi cetacei. L'Ispra, nel Rapporto citato ha dettato delle linee guida: linee guida particolari e linee guida generali. Tali linee guida ISPRA costituiscono prescrizioni di VIA;

la tecnica dell'*air gun* produce dunque degli effetti sulla fauna marina che non sono stati del tutto accertati e verificati dalla comunità scientifica. Ai fini del rispetto del principio di precauzione vi è dunque l'esigenza di promuovere un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in

funzione preventiva anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana, considerato che:

la direttiva 2013/30/UE si prefigge, tra le altre cose, l'obiettivo di aumentare la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento e di fissare le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi in mare;

la Direttiva 2013/30/UE è entrata in vigore il 18 luglio 2013 e gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, entro il 19 luglio 2015. Il Parlamento italiano, con la legge di delegazione europea 2013, ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2013/30/UE, ma il decreto legislativo di recepimento non è ancora stato adottato,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie volte a verificare gli impatti sull'ecosistema marino dell'uso della tecnica dell'*air-gun* e delle altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali, anche al fine di procedere alla fissazione di un divieto di utilizzo delle medesime tecniche;

a disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del Codice dell'ambiente, fino al completo recepimento e all'attuazione della direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

**G/1345-B/5/2 e 13**

[CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTA](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1345-B,

premessi che:

nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati è stato soppresso l'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Tale fattispecie sanzionava l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi;

*l'air gun* è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini;

allo stato attuale, le prospezioni che utilizzano *l'air gun* risultano le più diffuse. Da più parti sono stati, però, riportati alcuni dei potenziali effetti dannosi che le emissioni acustiche dell'*air gun* producono sulla fauna marina: cambiamenti nel comportamento, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'*habitat*, perdita dell'udito, morte o danneggiamento delle larve e degli avanotti in pesci ed invertebrati marini, con potenziali danni alla biodiversità;

in particolare, uno studio del WWF Abruzzo inviato nel 2011 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito di osservazioni ad un'istanza di concessione della North Petroleum, ha evidenziato che «nel caso delle perturbazioni acustiche generate dagli *air-gun*, alcuni studi riportano una diminuzione delle catture di pesci anche dopo alcuni giorni dal termine delle indagini. Gli studi del *The Norwegian Institute of Marine Research* hanno messo in evidenza una diminuzione delle catture di pescato fino al 50 per cento in un'area distante fino a 2000 m<sup>2</sup> dalla sorgente durante l'utilizzo di *air-gun*. È stata anche dimostrata una diminuzione della disponibilità di uova di pesce probabilmente causata dalla prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa frequenza. Alcuni studi condotti dal *Canadian Department of Fisheries* hanno dimostrato inoltre che l'esposizione ad *air gun* può provocare danni a lungo termine anche in invertebrati marini, come nei granchi della specie *Chionoecetes opilio*, per i quali sono stati osservati danni ai tessuti (emorragie) e agli organi riproduttivi, causando una diminuzione del successo riproduttivo e della produzione di

uova. [...] È noto infine come l'esposizione al rumore possa produrre un'ampia gamma di effetti sui mammiferi marini, ed in particolare sui cetacei. Essendo l'udito molto sviluppato in questi animali, anche un suono di bassa intensità apparentemente percepito senza produrre alcun effetto direttamente osservabile potrebbe essere correlato a significative modifiche di tipo comportamentale. Più noto è ciò che si verifica aumentando l'intensità dei suoni prodotti. In questi casi il livello di disturbo di questi animali è in genere maggiore e questo può tradursi nell'allontanamento dal sito dell'indagine, effetto molto negativo se si tratta di un sito di particolare interesse per la specie o può indurre modifiche comportamentali.»;

la tecnica dell'*air gun* produce quindi degli effetti sulla fauna marina che non sono stati del tutto accertati e verificati dalla comunità scientifica,  
considerato che:

la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l'utilizzo della tecnica *air gun* sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell'operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dalle prospezioni. È stata inoltre evidenziata, in alcuni casi, l'incompatibilità tra il programma di ricerca degli idrocarburi in mare mediante l'utilizzo della tecnica *air gun* e il principio di precauzione. Da tale principio deriva, infatti, l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana;

sono, quindi, ancora moltissime le lacune e i quesiti irrisolti circa gli effetti negativi che l'*air gun* può determinare a livello della fauna acquatica ed in particolare dei mammiferi marini. Diventa, dunque, di fondamentale importanza utilizzare tecniche metodiche meno invasive a tutela dell'ambiente, specificamente volte a minimizzarne l'impatto acustico, soprattutto in un mare come il Mediterraneo, noto per la tipica biodiversità, ma anche per l'estrema vulnerabilità all'inquinamento, incluso quello acustico,

impegna il Governo:

a favorire, nelle sedi opportune, una integrazione alla legislazione vigente volta ad introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun* e di altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, prevedendo idonee sanzioni in caso di violazione, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 38, comma 11-*quater*, del decreto legislativo 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo *shale gas* e lo *shale oil*;

a sospendere, al fine di una maggiore tutela ambientale nelle zone di confine delle aree marine protette e di tutta la linea di costa del territorio italiano, il rilascio di nuovi permessi e autorizzazioni per le prospezioni geosismiche finalizzate alle attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini per la coltivazione di idrocarburi.

**G/1345-B/6/2 e 13**

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Il Senato,

in sede d'esame dell'atto 1345-B, recante disposizioni in materia di «Delitti contro l'ambiente»,  
premessi che:

all'articolo 452-*quater* rubricato: «Disastro ambientale» - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni;

al fine della configurazione del reato di disastro ambientale, la condotta del soggetto agente è caratterizzata dalla sua «abusività»,

considerato che:

il termine «abusivamente» genera dubbi interpretativi circa l'ambito di applicazione delle condotte che causano il reato di «disastro ambientale» laddove sarebbe stata opportuna una chiarezza

lessicale maggiore al fine di tutelare al meglio l'ambiente e la salute dei cittadini,  
si impegna il governo a:

favorire iniziative legislative volte ad eliminare dall'articolato in esame il termine  
«abusivamente», utilizzando, all'uopo, il primo provvedimento utile.

#### Art. 1

##### 1.1

##### GAMBARO

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 452-decies», con il seguente: «Art. 452-decies. - (Ravvedimento operoso). ? Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

*Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.*

*Le disposizioni di cui all'articolo 452-bis non si applicano nei confronti di chi abbia avviato di propria iniziativa procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi previste da disposizioni di legge o regolamenti».*

##### 1.2

##### GAMBARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 452-decies», sopprimere le parole: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado» e «comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno» e aggiungere le seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 452-bis non si applicano nei confronti di chi abbia avviato di propria iniziativa procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi previste da disposizioni di legge o regolamenti».*

##### 1.3

##### MARTELLI, FUCKSIA

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-decies», inserire il seguente: «Art. 452-undecies. - (Ispezioni fondali marini) ? È vietato l'utilizzo di tecniche di indagine finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, mediante onde sonore di intensità superiore a 120 decibel misurate a distanza di 10 metri dal fondo di emissione».*

##### 1.4

##### MARTELLI, FUCKSIA

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-decies», inserire il seguente: «Art. 452-undecies. - (Ispezione fondali marini). ? Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».*

##### 1.5

##### STEFANI, ARRIGONI, FUCKSIA

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» inserire il seguente: «Art. 452-quaterdecies. - (Ispezione di fondali marini). ? Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun senza osservare puntualmente le linee guida dettate dall'ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area) ratificato con legge 10 febbraio 2005, n. 27, come integrate dalle prescrizioni dei decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale, è punito con la*

reclusione da uno a tre anni».

**1.6**

[ARRIGONI](#), [STEFANI](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies», inserire il seguente: «Art. 452-quaterdecies. - (Ispezione fondali marini). ? Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun senza osservare puntualmente le prescrizioni dei decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale è punito con la reclusione da uno a tre anni».*

**1.7**

[COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [D'ALÌ](#), [BARANI](#), [FUCKSIA](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies», inserire il seguente: «Art. 452-quaterdecies. - (Ispezione fondali marini). ? Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».*

**1.8**

[D'ALÌ](#), [COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [BARANI](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies», inserire il seguente: «Art. 452-quaterdecies. - (Ispezione fondali marini). ? Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun, o altre tecniche esplosive, ed è causa di pregiudizio all'ambiente marino ed altre attività produttive allo stesso connesse, è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, oltre al risarcimento dei danni causati agli operatori di altre attività economiche. A tal fine ogni richiesta autorizzativa dovrà essere corredata da idonee garanzie fideiussorie».*

**1.9**

[D'ALÌ](#), [COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [BARANI](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies», inserire il seguente: «Art. 452-quaterdecies. - (Ispezione fondati marini). ? Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun, è tenuto a risarcire i danni arrecati all'ecosistema e alle altre attività economiche coinvolte nell'evento dannoso e a tale scopo, dovrà fornire, al momento del rilascio dell'autorizzazione finale, le prove di aver la capacità tecnica e finanziaria per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare».*

**1.10**

[CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [FUCKSIA](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 6, comma 17, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti : "È vietato, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondati marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da ventimila euro a centoventimila euro"».*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1345-B  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente  
**Titolo breve:** *delitti contro l'ambiente*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)

[N. 100 \(pom.\)](#)

12 maggio 2015

**Sottocomm. pareri**

Attività

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alle Commissioni  
riunite 2<sup>a</sup>  
**(Giustizia) , 13<sup>a</sup>  
(Territorio,  
ambiente, beni  
ambientali)**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

5<sup>a</sup> (Bilancio)

[N. 395 \(pom.\)](#)

12 maggio 2015

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alle Commissioni  
riunite 2<sup>a</sup>  
**(Giustizia) , 13<sup>a</sup>  
(Territorio,  
ambiente, beni  
ambientali)**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**



10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

[N. 144 \(pom.\)](#)

12 maggio 2015

Esito: Favorevole

Parere destinato  
alle Commissioni  
riunite **2<sup>a</sup>**  
**(Giustizia) , 13<sup>a</sup>**  
**(Territorio,**  
**ambiente, beni**  
**ambientali)**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 100 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015  
**100ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
**MORRA**

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(1261 e 1620-A) Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COCIANCICH** (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) illustra il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti. Propone, quindi, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1345-B) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1802) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1879) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE***  
(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

***(1092) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS***  
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ([n.155](#))**

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> (Bilancio)**



## 1.4.2.2.1. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 395 (pom.) del 12/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015  
395<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[AZZOLLINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura**  
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra l'ulteriore emendamento 1.222 (testo 3) trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MORANDO esprime una posizione contraria sull'emendamento, riferendosi in particolare alla deroga pluriennale al patto di stabilità che esso prevede. Tale eccezione non appare, infatti, in linea con le previsioni costituzionali in materia di bilancio né con le previsioni della legge di contabilità, mancando una quantificazione complessiva dell'onere ed una sua distribuzione per anno finanziario. Inoltre, lo stanziamento a carico dei fondi speciali risulta estraneo alle finalità previste per ciò che riguarda la quota di accantonamento relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre manca la disponibilità di fondi per ciò che riguarda le quote relative ai Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole.

Il presidente [AZZOLLINI](#) conviene sulla necessità, per la Commissione, di mantenere un orientamento negativo sulla formulazione attuale.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone l'approvazione, dunque, di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva.

**(1345-B) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Fa, altresì, presente che non vi sono osservazioni sui relativi emendamenti.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1758-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il vice ministro MORANDO comunica che è in corso di preparazione, da parte degli uffici del Governo, un approfondimento completo sulle osservazioni formulate dal relatore al testo trasmesso dall'Assemblea. Ne darà conto, dunque, nel corso delle prossime sedute.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra, quindi, gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che la Commissione aveva già espresso parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in fase referente sulle proposte 1.2, 1.4 (testo corretto) e 13.0.200. Osserva che comporta maggiori oneri anche la proposta 12.0.200, che modifica la precedente 7.0.15 con l'aggiunta di una mera clausola di invarianza finanziaria. Fa presente che occorre ribadire la necessità di una clausola di invarianza finanziaria da apportarsi agli emendamenti 1.10, 4.0.5 e 7.0.200. Segnala inoltre che occorre valutare gli emendamenti 1.300, 1.301, 5.200 (e gli

analoghi 5.201, 5.202, 5.203, 5.204 e 5.209), 5.205 (ed analoghi 5.206, 5.207 e 5.210), 6.200 (specialmente in relazione al numero 1) della lettera *d*)), 6.203, 6.205 (e l'identico 6.206), 7.200 (ultimo periodo), 7.203 (lettera *b-sexies*)), 7.204 (ultimo periodo), 7.214, 8.205 (in punto di sufficienza delle fonti di copertura previste) (e gli analoghi 8.206 e 8.207), 8.0.200 (il quale riprende materia degli emendamenti 1.2 e 1.4 sui quali si è data contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), 16.0.200 (in parte analogo a 13.0.200 e 13.0.201), 17.0.300 (con particolare riguardo alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*) e *i*)) e 17.0.301 (in particolare sulle lettere *a*) e *b*)). Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire una valutazione anche rispetto agli emendamenti segnalati.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE**  
(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il relatore **BROGLIA** (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, legge uno schema di parere che tiene conto delle precisazioni già fornite da parte del Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che i decreti legislativi attuativi delle nuove funzioni attribuite all'ANAC dall'articolo unico, comma 1, lettere *f*), *i*) e *n*), ove comportino maggiori oneri saranno preceduti dai necessari stanziamenti a mezzo di apposito provvedimento legislativo; nel presupposto che le nuove attività di cui al comma 1, lettere *g*) e *r*), non comportino l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri finanziari; a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di inserire al comma 1, lettere *aa*) e *cc*), infine, le seguenti parole: ", comunque nel pieno rispetto del diritto dell'Unione Europea".

Il senatore **Stefano ESPOSITO** (PD) prende atto delle indicazioni che emergono dalla proposta di parere e coglie l'occasione per precisare che, a suo avviso, le previsioni di cui alle lettere *g*) e *r*) ivi citate non sono idonee a creare un maggior onere finanziario dal momento che presentano un intento di semplificazione degli oneri a carico delle imprese che partecipano a gare per lavori pubblici.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) preannuncia un voto di astensione, anche per sottolineare la lacunosità delle risposte fornite dal Governo ai chiarimenti richiesti.

Si associano alla dichiarazione di voto, a nome dei rispettivi Gruppi, le senatrici [BULGARELLI](#) (M5S) e [DE PIN](#) (Misto).

La proposta di parere del relatore, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale**  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il vice ministro MORANDO prende la parola per rendere alcuni chiarimenti richiesti dal relatore. In particolare, evidenzia che l'articolo 9 del provvedimento prevede già il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di testo unico. Quanto all'articolo 10, conferma che si potrà far fronte alle relative previsioni con l'attuale dotazione di personale e consistenza delle facoltà assunzionali. Rispetto alla realizzazione di nuovi strumenti informatici in ambito veterinario, conferma che lo sviluppo dei sistemi potrà avvenire tramite le ordinarie dotazioni già esistenti per il settore di riferimento. Qualora si intendesse, comunque, inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria, il Governo non sarebbe contrario. Circa le osservazioni riferite all'articolo 21, conferma che esso può essere attuato nell'ambito delle dotazioni finanziarie e strumentali già esistenti, salva la possibilità della Commissione di prescrivere un'apposita clausola di esclusione di emolumenti di qualsiasi tipo ai componenti la Commissione di vigilanza. Anche quanto all'articolo 19, conferma che esso può essere attuato senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

Il relatore [LAI](#) (PD) si riserva di proporre una bozza di parere che tenga conto dei chiarimenti resi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

### **1.4.2.3. 10<sup>^</sup> (Industria, commercio, turismo)**

# 1.4.2.3.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 144 (pom.) del 12/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015  
144ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica alla Commissione che è stato assegnato, alle Commissioni riunite 2ª e 10ª, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, (atto del Governo n. 165), il cui esame verrà avviato a partire dalla prossima settimana previo accordo con la Commissione giustizia.

La Commissione prende atto.

Propone inoltre che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame, in sede consultiva, degli atti del Governo n. 161, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, n. 162, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA, e n. 163, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, per l'espressione delle osservazioni alla 6ª Commissione, a partire dalla prossima settimana.

La Commissione concorda.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(1345-B) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **ASTORRE** (PD) illustra le modifiche al disegno di legge in titolo, già approvato da entrambi i rami del Parlamento e da ultimo modificato dalla Camera dei deputati, che la Commissione esamina per il parere alle Commissioni riunite 2a e 13a.

Il provvedimento, che si compone di 3 articoli, introduce nel codice penale un nuovo, autonomo Titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, prevedendo disposizioni di coordinamento nello stesso codice e in leggi speciali; modifica il Codice dell'ambiente, ossia il decreto legislativo n. 152, del 3 aprile 2006, in particolare individuando una specifica disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (si tratta delle violazioni che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette); inasprisce le sanzioni irrogabili per alcuni illeciti previsti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

Prima di passare all'esame dell'unica modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, peraltro su materia che ha riflessi proprio sulle competenze della 10ª Commissione, ricorda, per la loro rilevanza, le nuove fattispecie delittuose introdotte nel codice penale: il delitto di inquinamento ambientale; il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; il delitto di disastro ambientale; il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività; il delitto di impedimento del controllo; il delitto di omessa bonifica. Inoltre, rispetto alle nuove fattispecie, si è intervenuti anche in materia di confisca, di ripristino dello stato dei luoghi, di circostanze aggravanti, di ravvedimento operoso e di termini di prescrizione.

Come già anticipato, nel corso dell'esame in terza lettura da parte della Camera dei deputati è stata apportata una modifica che ha comportato la soppressione dell'articolo 452-quaterdecies del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Più nel dettaglio, tale fattispecie sanzionava l'utilizzo della tecnica dell'air gun (cannone ad aria compressa) o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi. Nello specifico, l'air gun, che rientra nell'ambito della sismica a riflessione, è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino. In estrema sintesi, si tratta di emissioni di aria compressa ad alta intensità sonora. I conseguenti segnali riflessi, registrati in superficie da appositi sensori (idrofonici) ed opportunamente elaborati, permettono di ottenere utili informazioni sull'assetto strutturale della zona interessata dalla ricerca.

Propone, in conclusione, l'espressione di un parere favorevole sulla modifica ora illustrata.

Il senatore **PETROCELLI** (M5S), nel ricordare l'iter del provvedimento in Senato, esprime la posizione contraria del suo Gruppo nei confronti della modifica apportata presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto ritiene che la tecnica dell'air gun abbia un impatto negativo sull'ecosistema marino e presenti un rapporto tra costi e benefici sbilanciato a favore dei primi.

Il presidente [MUCCHETTI](#) propone di sospendere brevemente la seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,05.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore Astorre viene posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

**(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana**

**(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space**

**(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che è stato presentato un unico subemendamento agli emendamenti dei relatori, presentati nella seduta del 6 maggio, che è pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I  
DISEGNI DI LEGGE

N. [1110, 1410, 1544](#)

Art. 3

**3.300/1**

[CASTALDI, GIROTTO](#)



*Al capoverso "2", sopprimere il secondo periodo.*

**3.300**

I RELATORI

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non più di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I., di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è individuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta."».

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1345-B  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente  
**Titolo breve:** *delitti contro l'ambiente*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 450 \(ant.\)](#)

14 maggio 2015

[N. 452 \(pom.\)](#)

19 maggio 2015

Attività (esito)

#### **Dibattito connesso**

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 14 maggio 2015  
alle ore 14:00

#### **Discussione generale**

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 450 (ant.) del 14/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 450a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,  
indi della vice presidente FEDELI  
e del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,36)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1758.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto luogo le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo e ha avuto inizio l'esame degli articoli.

Colleghi, in attesa del parere della Commissione bilancio sui restanti emendamenti da esaminare, è necessario sospendere brevemente i nostri lavori.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,52).*

**Presidenza della vice presidente FEDELI**

La seduta è ripresa.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo quindi all'esame degli articoli e degli emendamenti accantonati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**GUERRA, relatrice.** Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.300, presentato dal Governo.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti identici 8.205 (testo 2), 8.206 (testo 2) e 8.207 (testo 2), nel testo che è stato riformulato secondo la proposta avanzata nella seduta pomeridiana di ieri, ovviamente qualora riformulati come richiesto dalla 5a Commissione, con la previsione di una chiusura in termini di copertura finanziaria.

**GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE.** Senatore Mucchetti, accoglie la riformulazione dell'emendamento 8.205 (testo 2) richiesta dalla Commissione bilancio?

**MUCCHETTI (PD).** Sì, signora Presidente, anche con riferimento all'emendamento 8.207 (testo 2).

**PRESIDENTE.** Senatore Galdani, accoglie la riformulazione dell'emendamento 8.206 (testo 2) richiesta dalla Commissione bilancio?

**GUALDANI (AP (NCD-UDC)).** Sì, signora Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.300.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,54, è ripresa alle ore 9,55).*

Riprendiamo i lavori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.300, presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.205 (testo 3), identico agli emendamenti 8.206 (testo 3) e 8.207 (testo 3).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.205 (testo 3), presentato dal senatore Mucchetti e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.206 (testo 3), presentato dal senatore Gualdani e da altri senatori, e 8.207 (testo 3), presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice a pronunciarsi.

**GUERRA**, *relatrice*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.300 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.300 (testo 2), presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.301, presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.302 (testo 2), presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**CANDIANI** (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

I colleghi che vogliono allontanarsi lo facciano senza fare troppo rumore, altrimenti il senatore

Candiani ha difficoltà ad intervenire.

Inizi pure il suo intervento, senatore, così forse cessa il brusio.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, siamo giunti alla votazione finale sulla legge di delegazione europea 2014 e non ci stupisce il languore con il quale si è svolto il dibattito che ha preceduto la votazione degli emendamenti. Se si deve partire da un dato oggettivo e reale, non si può non tenere conto di come il Governo ha gestito la legge di delegazione europea, ed è questa la parte critica sulla quale il Gruppo Lega Nord non cambia la propria opinione negativa nei confronti del provvedimento.

Signora Presidente, i lavori in Commissione si svolgono in maniera ordinata e costruttiva. Ciò che tuttavia manca è la visione, da parte del Governo, del senso della nostra appartenenza all'Unione europea e, in questo caso, dell'attuazione della legge di delegazione europea. La legge di delegazione europea è stata innanzitutto divisa dalla legge comunitaria con una modalità che rende difficile vedere in modo organico il senso dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea relativamente agli obblighi imposti dalla stessa Unione europea sul recepimento delle direttive piuttosto che... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Chiedo veramente a tutte e tutti, di sinistra, di centro e di destra, la cortesia di abbassare la voce.

Prego, senatore Candiani, prosegua pure.

CANDIANI (*LN-Aut*). La ringrazio, signora Presidente, ma non importa, perché questo dà il senso e l'idea di quanto sia considerato questo provvedimento.

Come dicevo, il tutto si basa sulla legge n. 234 del 2012, secondo la quale il Governo, ai sensi dell'articolo 29, è tenuto a presentare alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, un disegno di legge di delegazione europea con l'indicazione dell'anno di riferimento e poi un secondo disegno di legge, seguito dalla dicitura «secondo semestre», entro il 31 luglio dall'anno di riferimento. Questo consente a tutta la struttura del Paese non semplicemente di soddisfare le esigenze, diciamo pure estetiche, del Governo nel recepire le direttive ma di potersi adeguare.

All'inizio il Governo Renzi poteva lamentare di avere ricevuto un'eredità di arretrati da smaltire, ma oggi, 14 maggio, ad un anno e mezzo dall'insediamento del Governo, l'unica cosa di cui possiamo prendere atto è che non esiste più il Ministro delle politiche europee (c'è un Sottosegretario). E la stessa attenzione con la quale il Governo affronta questo provvedimento ci dice che la premura non è tale, perché siamo ormai all'anno 2015 inoltrato e stiamo parlando ancora della competenza 2014.

Signora Presidente, c'è una disarticolazione tra questo stesso provvedimento e quello che avviene nel Paese, e le spiego subito. Quando è stato presentato questo provvedimento, esso prevedeva degli articoli, che poi sono stati via via tolti perché cannibalizzati da altri decreti/legge fatti dal Governo. Ora mi chiedo: qual è, in questo caso, la *ratio* nel presentare una legge e poi estrarne dei pezzetti rendendo più disomogenea anche la lettura? Diciamolo pure, è una semplice approvazione formale.

Allora vorremmo sapere dal Governo qual è oggi realmente il significato dell'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, perché i cittadini devono avere coscienza e consapevolezza di quali sono i costi sopportati dall'Italia per appartenere all'Unione europea e quali sono i benefici.

Vogliamo parlare della politica di difesa comune? L'Italia partecipa all'Europa, ha una politica di difesa comune e, quindi, dovrebbe risparmiare sui costi della difesa nazionale. Ma i risparmi vengono reinvestiti magari sulla scuola, sulla previdenza? Non è così. Sappiamo che l'Europa sostanzialmente non ha una politica di difesa comune. Quale sarà, allora, la ragione? Abbiamo oggi una politica estera europea, che dà all'Italia, come a tutti gli altri Paesi, dei vantaggi rappresentativi? Non è così e se ne deve dar pace anche il presidente Renzi, dopo tutti gli sforzi formali, e non sostanziali, che ha fatto per avere la ministra Mogherini a rappresentare la politica estera europea.

Nella realtà dei fatti - abbiamo potuto verificarlo in queste stesse ore con la gestione del problema degli sbarchi dei clandestini provenienti dalla Libia - la ministra Mogherini può essere al limite il portavoce dei *desiderata* dei più potenti e forti Paesi europei, ma non è certamente il Ministro che fa sintesi tra tutti e dà un vantaggio competitivo all'Italia nella politica estera.

Addirittura, paradossalmente, la politica estera europea ci rende più deboli. Perché? È molto semplice.



Cosa vi aspettate? Vi aspettate di ottenere dall'ONU una risoluzione per poter intervenire e bloccare dalla Libia l'afflusso di clandestini attraverso gli sbarchi organizzati dagli scafisti? Magari chiedete al Consiglio di sicurezza dell'ONU un mandato per andare ad operare in Libia e affondare i barconi quando devono partire? Magari vi rivolgete a quello stesso Consiglio in cui siede la Russia, che è stata schiaffeggiata dall'Unione europea e oggi, invece, dovrebbe acconsentire a dei vantaggi per un territorio che le è lontano, quello italiano, quando noi siamo stati così distratti nei confronti della politica estera russa quando si parlava di Ucraina?

Ci domandiamo ancora una volta quale sia il senso dell'appartenenza reale all'Unione europea. Devo dedurre, da quello che sta facendo il Governo, che il senso sia avere buone normative, pseudo normative, che normino e regolamentino. Come si diceva, in maniera molto brillante ed efficace, qualche anno fa, si regola quanto deve essere lungo il cetriolo, come devono essere fatti gli ortaggi e come deve essere vestito il capotreno sul treno. Signora Presidente, certamente non è banalizzando che si sminuisce il contenuto della legge, ma prendiamo atto di quale sia oggi la reale consistenza per il Governo: questo è un atto squisitamente di recepimento di direttive europee e normative. Punto e basta.

Non abbiamo potuto sentire e apprendere il significato che il Governo Renzi dà all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. E non lo abbiamo appreso oggi, ancor di più, a semestre europeo terminato. Non ci sono risultati da poter mettere in campo, perché il *made in Italy* - e non finirò mai di dirlo - non è stato tutelato. E anche in questo recepimento di direttive non c'è nulla che sostenga quel *made in Italy* che lei stessa, signora Presidente, come il sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, quando si è recata in visita all'Unione europea, ha cercato di promuovere.

La differenza tra noi e il Governo è che a noi non interessa una fotografia davanti alla lavagna; a noi interessa il contenuto, non interessano le parole scritte con il gessetto. E a questo proposito porto un paradosso proprio delle ultime ore: il presidente Renzi si è fatto fotografare davanti ad una lavagna mentre scriveva con il gessetto. Ma questa era la volta buona di prendere in mano un iPad e far vedere che le scuole italiane sono, invece, l'eccellenza in termini di tecnologia. Invece no: ripercorre lo stereotipo di una scuola fatta con la lavagna e il gessetto.

Lo stesso traspare da questa legge. Qual è l'idea di appartenenza all'Unione europea che il Governo trasmette con questo provvedimento? È semplicemente quella di accettare un recepimento regolamentare e normativo che aggiunge burocrazia alla burocrazia e non dà valore competitivo al Paese.

A coloro che oggi si sentono già incoronati dalla fine della recessione dico di prestare attenzione: qui non si tratta di fare i gufi, ma occorre essere consapevoli che, negli altri Paesi europei, quel piccolo vantaggio competitivo che abbiamo avuto dalla diminuzione del costo del petrolio si è già trasferito sull'economia reale in termini di vantaggi, riduzione dei costi e maggiore competitività. Noi tutto questo non lo abbiamo, signora Presidente.

Mi rivolgo al sottosegretario Gozi: occorre un impegno che non sia formale, che non attui semplicemente delle disposizioni perché devono essere fatte. Infatti, il *refrain* «ce lo chiede l'Europa, ce lo dice l'Europa» poteva andar bene alla professoressa Fornero e al professor Monti nel dire: «dovete bervi un bel bicchiere di olio di vaselina, ce lo chiede l'Europa». Oggi però il Paese ha bisogno di competitività, di essere serio, di dire che se c'è un'Europa è quella che dà la possibilità di avere un *made in Italy* protetto, non quella che svende il nostro Paese e lascia venire i cinesi a prendersi i pezzi migliori della nostra economia.

Signora Presidente, non siamo convinti del metodo con cui il Governo ha gestito il provvedimento in esame, ancor più che del contenuto del provvedimento stesso. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

**MAURO Giovanni** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MAURO Giovanni** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signora Presidente, care colleghe

e cari colleghi, assumere una posizione critica di opposizione rispetto alla legge di delegazione europea è operazione ardua, perché non si riesce a riscontrare un particolare appiglio o un'opposizione di tipo politico rispetto a una normativa che deve essere recepita, o rispetto a un'Europa alla quale partecipiamo, di cui siamo parte. Tuttavia, il fatto di non avere un atteggiamento preconcepito di opposizione rispetto al provvedimento di certo non ci esime dall'evidenziare ciò che non condividiamo profondamente e che riteniamo essere sbagliato nella politica che il Governo sta conducendo anche nel settore delle politiche comunitarie.

Quando parliamo di questi provvedimenti ci riferiamo a testi che, rispetto al sistema complessivo, hanno un atteggiamento anche subdolo. Quante volte ci siamo appassionati per ore, giornate e settimane intere di discussione in Aula a temi che riteniamo sensibili e che riguardano la salute, l'atteggiamento etico nei confronti di problemi della società, oppure della ricerca e della sperimentazione. Talvolta ci appassioniamo nel nostro realizzare l'ordinamento giuridico interno e lo facciamo con competenza e passione, ma poi arriva la legge di delegazione europea, con cui riceviamo con una certa sufficienza e leggerezza, magari senza porre particolare attenzione, provvedimenti che davvero incidono e stravolgono la quotidianità dei nostri rapporti, davvero diventano importanti e determinanti rispetto a temi che riteniamo sensibili.

La legge di delegazione europea oggi in esame introduce decine di norme nell'ordinamento giuridico italiano e lo fa nei temi più disparati (dai trapianti ai campi elettromagnetici, alla finanza), cioè in tanti campi su cui, se non considerati all'interno di una semplice legge di delegazione (con la quale in un unico provvedimento riceviamo decine e decine di disposizioni), magari avremmo posto maggiore attenzione e cautela. Però, all'indomani della sua approvazione, esse producono immediatamente effetti sul nostro corpo sociale. Dobbiamo quindi attrezzarci come Parlamento ad affrontare con maggiore attenzione e trasversalità questa tematica, perché riguarda tutti e non può essere politico-partitica, ma è politico-nazionale.

Oggi ci dobbiamo porre il problema della nazione Italia, del nostro Paese, nei confronti dell'Europa, nei confronti di questo complesso di norme e atteggiamenti per i quali dobbiamo far valere le nostre ragioni. Talvolta, infatti, l'Europa si presenta con una faccia grigia, come quella di quel Ministro inglese che ieri ha potuto dire che per i migranti del Mediterraneo non ha nessun interesse o come quell'altro esponente dei Paesi Bassi. Dobbiamo invece far valere altre facce, altri atteggiamenti, cioè i nostri, quelli degli italiani che hanno facce, modalità, atteggiamenti diversi.

Ma alla fine in questa competizione, che deve portare poi ad un'unica politica europea, chi è che vince e chi è che perde, visto che nelle scelte politiche e nell'adozione di un provvedimento c'è sempre chi vince e chi perde?

Ad esempio, signor rappresentante del Governo, in tutto questo ricevere e non far valere, in questa dicotomia dannosa, a perderci è la nostra agricoltura, il nostro sistema economico. Non è possibile che noi continuiamo ad approvare una legge di delegazione europea dopo l'altra, provvedimenti che servono a favorire il mercato interno europeo, non rilevando poi come tutto questo riesce a danneggiare la nostra economia interna.

Il Parlamento, in particolare questo suo ramo, ha più volte sollecitato il Governo a rivedere le politiche di vicinato, che stanno uccidendo la nostra agricoltura: è stato fatto in maniera trasversale da tutti i Gruppi politici. Non vogliamo essere protezionisti, non vogliamo nuovi dazi per tutelare il nostro pomodoro ciliegino, anziché le nostre produzioni in serra o il nostro latte. Non vogliamo una politica protezionistica; vogliamo però una politica comunitaria che, quando va a confrontarsi con i Paesi vicini del Mediterraneo, piuttosto che con i Paesi dell'Est o, alla luce del nuovo Trattato di libero scambio, con gli Stati d'America, possa tener conto di questo.

Non si tratta solo di una questione di prestigio internazionale, non è solo il fatto di esserci, di valere e di essere potenti, ma essere una "cenerentola politica" si riverbera direttamente sulla nostra economia, sui nostri settori di mercato, proprio quelli rispetto ai quali sulle varie lavagnette di turno si dice che l'Italia si riprenderà e riuscirà a creare di nuovo occupazione. Se i settori della produzione vengono immediatamente penalizzati ed uccisi da una politica comunitaria che non tiene conto di questa realtà,

non possiamo certo essere contenti dei contenuti della legge di delegazione europea.

Voteremo tale legge, perché essere europei fa parte della nostra politica estera ed interna: essere europei è un fatto consustanziale rispetto al nostro essere italiani. Non possiamo però non invitare il Governo, *a latere* di questo provvedimento, ad una maggiore precisione e ad un maggiore impegno affinché, nel concerto tra il Sottosegretario con delega alle politiche europee e il Ministero degli esteri, si facciano valere le esigenze del nostro sistema produttivo. Sono proprio questi i motivi per i quali ci si sente lontani dall'Europa: la si avverte come matrigna, non solo distante, ma anche pernicioso per la quotidianità dei nostri rapporti.

Che dire poi, signora Presidente, della scelta delle quote fatta dall'Unione europea per affrontare il problema dell'immigrazione? Voglio approfittare di questo momento per dire che forse un lume di saggezza che può portare ad una svolta è quello di andare a seguire il fenomeno dell'immigrazione lì dove si genera, nel continente africano: credo che andare sul posto sia l'unica scelta. L'altra scelta, quella che si lega alle quote, a parte l'utilizzo brutto e antipatico del termine «quota» riferito ad essere umani e a persone, ci tocca anche dal punto di vista dei nostri sentimenti. Il problema dell'immigrazione va sicuramente affrontato con l'idea che si debba intervenire nei Paesi d'origine.

Ciò detto, signora Presidente - e con questo concludo - dobbiamo lavorare per far sentire gli italiani, non i Governi, non i rappresentanti delle nostre Regioni, ma gli italiani, come parte di un popolo più ampio, quello europeo. Questo lo potremo ottenere facendo buone leggi, rappresentando gli interessi italiani nel palcoscenico europeo con maggiore forza e determinazione.

Su questo tema saremo sempre vicini al Governo e alle sue iniziative. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo scientifico «Primo Levi» di Montebelluna, in provincia di Treviso. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1758(ore 10,20)**

**URAS (Misto-SEL).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**URAS (Misto-SEL).** Signora Presidente, la legge di delegazione europea è una legge delega che affida al Governo il compito di recepire la normativa comunitaria onde evitare - lo abbiamo già detto - possibili sanzioni, ma soprattutto per consentire al nostro Paese - almeno questo dovrebbe essere lo spirito - di stare all'interno di un quadro normativo comune agli altri Paesi che costituiscono l'Unione europea; per omogeneizzare, in maniera sempre maggiore, l'azione del sistema economico; per regolare in modo più uniforme i rapporti sociali; per sviluppare percorsi comuni di difesa e sicurezza e soprattutto per consentire lo sviluppo civile, morale, politico, oltre che economico e sociale, all'insieme del nostro Continente.

Questo è l'obiettivo e su questo, noi che siamo impegnati a sostenere un percorso in cui vi sia "più Europa" - vale a dire più consapevolezza di appartenere ad un insieme, ad una dimensione istituzionale di tipo federalista, ancorché in fase di compiuta definizione - non vogliamo solo più Europa, ma siamo impegnati anche a chiedere un'altra Europa: un'Europa politicamente più solida, democraticamente più convinta, capace di affrontare e risolvere i grandi problemi che riguardano le popolazioni dei Paesi dell'Unione, ma che riguarda anche il destino del mondo. Quindi, un'Europa con un'attenzione all'ambiente, alla necessità di salvare il pianeta e noi stessi dalle tragedie che la sciagurata violenza nei

confronti della natura spesso determina, alla necessità di salvare la convivenza civile, la pace, non solo nell'ambito del nostro Continente ma soprattutto nelle relazioni con i Paesi di altri continenti che vivono contraddizioni difficili, condizioni di difficoltà assoluta, di precarietà della pace e che sono afflitti dalla violenza del bisogno e della guerra.

Vogliamo quindi un'altra Europa, che vada in quella direzione, e, siccome la vogliamo, non ci tiriamo indietro dalla responsabilità di stare dentro un percorso condiviso che vada in quella direzione con più decisione di quanto si sia fatto fino ad oggi.

Per questa ragione, voteremo a favore del provvedimento in esame, richiamando il Governo, la maggioranza ed il Partito Democratico a non interpretare più l'Europa come la si è interpretata fino ad oggi. «Ci ha detto l'Europa», si ripete, come fosse un organismo esterno, un potere che affligge e complica l'esistenza dei cittadini europei e di quelli della nostra comunità nazionale, un soggetto che impone regole insopportabili per diverse categorie di persone e lo fa in modo burocratico, incomprensibile e spesso anche cinico; non un'Europa delle multinazionali, per cui bisogna avvelenare tutti, al punto che nei ristoranti italiani non troviamo più una mela, ma solo ananas, né troviamo più un'arancia colta da un albero dei nostri agrumeti, ma melone proveniente da Paesi lontani. Questo perché non difendiamo la nostra cultura che è anche la nostra economia, quella agricola e quella che ne deriva, della trasformazione e della conservazione del prodotto agricolo, ma anche della valorizzazione delle nostre peculiarità, non solo gastronomiche, ma culturali.

Questo Paese, che ha grandi potenzialità, sotto questo profilo, è la patria dei beni culturali e di un ambiente che non è solo da preservare per chi lo vive quotidianamente, come cittadino italiano, ma per chi vuole viverlo anche per poco, nella storia della propria vita, come visitatore. Vogliamo l'Europa non perché deve aiutarci a contenere i flussi migratori (che non saranno arrestati né attraverso le bombe né attraverso politiche di controllo dei confini evitati, perché hanno ragioni che vanno oltre la possibilità degli Stati di impedire che si sviluppino e che abbiamo sollecitato anche noi occidentali), vogliamo l'Europa perché deve aiutarci a confrontarci con le altre realtà del mondo, soprattutto quelle più in crisi, per trovare le modalità di vita che tradizionalmente abbiamo proposto al resto del mondo: attenzione al lavoro, allo sviluppo, alla persona ed alla vita, prima di ogni altra cosa. Si tratta del messaggio del cristianesimo sociale, come della solidarietà socialista, che si è meglio sviluppato e più compiutamente registrato nel nostro Continente: è un patrimonio politico-culturale che non dobbiamo assolutamente dismettere.

Voteremo questo provvedimento, quindi, soprattutto nell'ottica di esercitare finalmente un'attiva azione di proposta - lo dico al Governo - per migliorare, e non subire, le politiche di costruzione dell'Unione europea e sfidare anche coloro che ne hanno fatto una gestione conservatrice, attraverso politiche economiche altrettanto conservatrici, che fino ad oggi non abbiamo avuto la capacità di contrastare, ma abbiamo subito.

Noi siamo contro le *troike*, cioè conto il controllo della vita da parte dei ragionieri; la politica rimuove il ragionierismo e promuove la capacità d'invenzione dell'uomo e il progresso.

Non è possibile subire meccanismi solo di natura monetarista o finanziaria. L'economia si fa trasformando in meglio le condizioni di vita dei cittadini europei, migliorando la qualità dell'intervento umano a valorizzazione delle risorse disponibili nel nostro Continente.

Quindi, dico al Governo che il punto principale dei piani Juncker non può essere la "profittabilità profittevole" (questo è il termine che si usa) o la bancabilità dei progetti, ma la capacità di quei progetti di intervenire nei processi economici per valorizzare la qualità del lavoro umano e anche la qualità delle risorse disponibili in questo Continente, e non reperibili da altre parti. Per questa ragione noi voteremo a favore, signora Presidente, sfidando il Governo ad accogliere tutte le osservazioni espresse in questa sede e in sede di discussione generale. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Caleo e Scilipoti Isgrò*).

**GUALDANI** (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevoli senatori, siamo giunti all'approvazione finale di un provvedimento estremamente rilevante, le cui disposizioni, di natura eterogenea tra loro, si rendono necessarie per adeguare l'ordinamento giuridico italiano a quello europeo. Mi preme sottolineare come grazie all'attività parlamentare questi provvedimenti siano stati migliorati e, soprattutto, come pian piano l'Italia stia normalizzando la sua attività di recepimento di obblighi comunitari, la qual cosa ha costituito negli anni passati sempre un punto debole del nostro Paese, con gravi ripercussioni in termini di procedure d'infrazione e sanzioni per l'Italia.

La pluralità di contenuti presenti in questo provvedimento deriva dalla natura eterogenea della legge di delegazione europea che prevede il recepimento addirittura di 40 direttive, dalla più datata 2010/53/UE, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, sino alla più recente direttiva 2014/86/UE, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Nel corso dell'esame in sede referente, si è arricchito il numero di direttive europee che il Governo è delegato ad adottare con propri decreti attuativi. Questi provvederanno al recepimento delle direttive sulla costruzione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, sugli OGM, sullo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Le altre direttive affrontano una estrema varietà di temi, tra i quali la gestione collettiva dei diritti d'autore, i prodotti del tabacco, l'ordine europeo di indagine penale, la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, e la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

Un passaggio estremamente importante del presente provvedimento è l'inserimento di una delega biennale al Governo per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore di questa legge. La necessità di questa delega discende dal fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari, deve essere sempre prevista una fonte normativa interna di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale, ove si ravvisi l'esigenza di reprimere eventuali trasgressioni dei precetti contenuti nei sopra richiamati atti normativi.

L'introduzione di un apparato sanzionatorio ben definito permette la reale implementazione delle disposizioni europee, in quanto molto spesso l'Italia non era carente nel semplice recepimento di una normativa comunitaria ma soprattutto nella reale capacità di darne attuazione, a causa di un sistema repressivo carente o del tutto inesistente.

Passando al merito del provvedimento, vorrei sottolineare alcuni punti cruciali. L'articolo 5 dispone la delega al Governo per l'attuazione della direttiva volta al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Con tali principi e criteri direttivi specifici previsti per l'attuazione della direttiva si prevede il perseguimento dell'obiettivo, tenuto conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori; la scelta dell'avvertenza generale sui rischi potenziali derivanti dal fumo, in modo da assicurare un ampio livello di protezione della salute; l'applicazione, per i tabacchi da inalazione senza combustione, con riferimento ai produttori che ne facciano richiesta, di una normativa coerente con la disciplina della direttiva sui prodotti del tabacco di nuova generazione, in modo da riconoscere il potenziale rischio ridotto di questi ultimi. Si prevedono tempi certi per l'adeguamento della filiera alle disposizioni della nuova normativa per evitare che la stessa possa subire delle conseguenze economiche negative dal cambio di regime.

Vorrei ora parlare dell'articolo 7, che è stato modificato durante i lavori della Commissione politiche dell'Unione europea (alla quale va il mio sentito ringraziamento per il proficuo lavoro svolto in sede referente). In esso è inserita la norma di delega finalizzata al recepimento nell'ordinamento interno della nuova disciplina del risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari. Si prevede, in particolare, che si applichino, a partire dal 2016, le nuove norme e regole sul

*bail-in*, ovvero il meccanismo per l'esercizio, da parte di un'autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente creditizio soggetto a risoluzione. Si è precisato che l'attuazione della delega, dal 2016, dovrà identificare anche le specifiche modalità *ad hoc* di attuazione del *bail-in* con riferimento alle forme societarie cooperative. È stata prevista la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, con l'obbligatorio e tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, che deve dare il suo *placet* prima dell'attuazione di decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio, oppure implicazioni sistemiche.

Vorrei parlare, infine, dell'articolo 13. Secondo me, in questo momento l'Italia ha avuto grandi problemi sul versante dell'impatto ambientale. Modificato in sede referente, l'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione, nell'ordinamento nazionale, della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si cercano di inserire nell'ordinamento principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con alcune procedure volte al rilascio di pareri ed autorizzazioni a carattere ambientale. Al tempo stesso, si punta al rafforzamento della qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*), della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali. L'obiettivo appena enunciato si persegue anche attraverso la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni.

Come si evince da questa breve illustrazione delle principali disposizioni presenti nel provvedimento, sono tutte norme che vanno ad incidere profondamente nel tessuto economico e sociale, nonché nella vita quotidiana dei cittadini. Si tratta, per lo più, di misure di carattere economico. Questo elemento non è da sottovalutare. La Comunità europea è sorta agli albori del dopoguerra, con gli obiettivi di creare un mercato unico e garantire la circolazione dei beni, dei servizi, delle merci e dei lavoratori. L'aspetto economico deve però essere interpretato come la base su cui costruire qualcosa di più profondo. L'armonizzazione delle normative che incidono in settori estremamente rilevanti della vita quotidiana dei cittadini non può, in poche parole, essere fine a se stessa.

Dovrà infine svilupparsi in qualcosa di più profondo: dall'unione economica e monetaria si dovrà passare gradualmente ad un'unione di carattere politico; la famosa unione dei popoli europei, che nella visione di Altiero Spinelli avrebbe garantito pace, prosperità, ma soprattutto un ruolo da protagonista dell'Europa, o meglio dell'Unione europea, nel mondo. Soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, gli Stati uniti d'Europa rappresentano l'obiettivo a cui tendere, non senza pochi problemi e grandi sforzi di mediazione, per dare ai popoli europei una politica comune sia nel campo estero sia nelle politiche di difesa. Il raggiungimento di questo obiettivo, da perseguire attraverso piccoli *step*, passa di sicuro attraverso l'armonizzazione delle normative, che garantiranno nel lungo periodo un'interconnessione del tessuto economico e sociale a livello europeo talmente sviluppata da ritenere il passaggio all'unione politica un passaggio obbligato.

Pertanto, da convinti europeisti, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

[PETROCELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PETROCELLI \(M5S\)](#). Signora Presidente, oltre ad aver visto in questa circostanza come ogni pretesto è buono per farsi gli affari propri e per accontentare i propri gruppi di potere in maniera assolutamente trasversale (cosa dimostrata oggi dal voler spingere ancora una volta la produzione degli OGM in Italia), la maggiore delle preoccupazioni del Gruppo Movimento 5 Stelle su questo provvedimento concerne l'asservimento all'Unione europea in maniera assolutamente strumentale. Come sempre, il «ce lo chiede l'Europa» viene utilizzato per strumentalizzare i decreti di questo Governo, mentre, quando si tratta di normative del tutto afferenti alle esigenze e ai bisogni dei cittadini e del popolo

italiano tutto, in questa sede si latita.

Anche questa volta, come nelle precedenti leggi di delegazione europea (che hanno anche visto lo scorso anno per la prima volta un testo *bis*), non è tanto la delega che viene concessa al Governo a preoccuparci, quanto l'incapacità del Governo di ottemperare al recepimento in tempi che consentano a tali direttive di essere efficaci. Infatti, tendenzialmente, quando ratifichiamo è già in discussione una direttiva che modifica la precedente o addirittura la società ha subito tali e tante evoluzioni che normare diventa praticamente inutile. Essendo atti provenienti dall'Unione europea, non siamo nemmeno eccessivamente critici rispetto al tipo di delega, visto che i criteri sostanziali sono quasi tutti imposti, per cui il Governo non può fare come gli pare, come in altre occasioni.

Quindi, più che una dichiarazione di voto, il mio e il nostro è un appello, volto ad un recepimento che, da un lato, sia equo per i cittadini e, dall'altro, sia realmente a tutela del nostro Paese, attraverso norme che ci appaiono fortemente germanocentriche. Dico questo perché la legge di delegazione europea di quest'anno riguarda per il 60 per cento i mercati finanziari, la loro regolamentazione e i rapporti all'interno del sistema bancario. È a questo che si chiede di dare attuazione, con un occhio specifico ad una sistemizzazione che faccia degli aiuti alle piccole medie e imprese un *quid* da difendere di fronte allo strapotere economico di note forze europee.

Per quanto attiene invece alle altre disposizioni, chiediamo che, anziché andare ad impoverire ed alleggerire la responsabilità, com'è avvenuto nel decreto sulla pubblica amministrazione e nello "sblocca-sfascia-distuggi Italia", i riferimenti legati alle concessioni ed autorizzazioni siano realmente uno strumento di controllo contro il degrado del territorio o della sanità pubblica. Mi riferisco ovviamente a quelle norme ambientali che l'Europa ci impone e ci chiede, ma che, oggi come ieri, in Italia troviamo sempre il modo di aggirare.

Il nostro voto sul provvedimento in oggetto sarà quindi di astensione, sperando che il Governo accolga anche i suggerimenti che sono venuti da altre forze, che pure voteranno a favore. Sui decreti attuativi il Governo dovrà porre particolare attenzione e non fare il teatrino che è stato fatto purtroppo in quest'Aula sulle questioni riguardanti gli OGM. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**FLORIS** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FLORIS** (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, la legge di delegazione europea, congiuntamente alla legge europea, rappresenta lo strumento attraverso cui l'Italia, in qualità di Stato membro dell'Unione europea, recepisce e adatta all'ordinamento interno gli atti emanati dagli organi dell'Unione, nel rispetto della cosiddetta fase discendente. Nello specifico, giova ricordare che la legge di delegazione europea è costituita da un insieme di deleghe legislative che il Parlamento conferisce al Governo, al fine di modificare la legislazione interna in conformità con gli atti europei.

La legge in approvazione consta di 17 articoli e degli allegati A e B, che contengono 57 tra regolamenti, direttive e decisioni quadro, riferiti a fattispecie diverse. Si tratta di molti settori, che vanno dal mondo bancario, all'agricoltura, alla giustizia, alla salute. Nella discussione di ieri abbiamo trattato alcuni punti, su cui si è aperta un'accesa discussione: mi riferisco, ad esempio, al tema degli OGM, su cui sarà opportuno approfondire ulteriormente il dibattito nel breve termine, come promesso dal Governo. Da ciò la complessità insita nell'argomento di cui si tratta e la necessità di trasferire al Governo la delega, per una più rapida attuazione della legge in esame.

Devo sottolineare, comunque, che talvolta il Governo, nell'apportare le modifiche richieste, non si attiene ai limiti e alle prescrizioni contenute nelle specifiche direttive o negli altri atti comunitari, ma va oltre. Ne consegue che le norme iscritte nel nostro ordinamento risultano talvolta più restrittive e stringenti rispetto a quanto deliberato in sede europea. Si tratta del fenomeno noto come *gold-plating*, ovvero l'introduzione di adempimenti e oneri ulteriori e supplementari rispetto a quelli definiti in sede europea. Ciò, come ben si immagina, si traduce in uno svantaggio che danneggia i destinatari delle norme, ovvero i nostri cittadini, le nostre famiglie, i nostri imprenditori e le nostre aziende.

A tal proposito, giova ricordare che la Commissione competente ha accolto alcuni emendamenti, anche di Forza Italia, che vanno in questa direzione e che rappresentano norme di buon senso, mirate ad ottenere una traduzione conforme alla volontà e ai parametri del legislatore europeo e finalizzate a non stravolgere il quadro normativo con direttive più restrittive rispetto a quelle europee.

In riferimento al lavoro svolto in Commissione, esprimo grande apprezzamento per l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato da Forza Italia, che impegna il Governo ad indicare nel Documento di economia e finanza le somme che l'Italia è condannata a pagare ogni anno, con annesse motivazioni, per la mancata attuazione o per la violazione di disposizioni dell'Unione europea. Anche per questo, annuncio il voto responsabilmente favorevole di Forza Italia, con il preciso intento di velocizzare l'*iter* parlamentare e di ridurre il numero delle sanzioni, che attualmente - lo ricordo - sono 92 - troppe! - di cui il 30 per cento riguarda settori delicati per la nostra economia, come ambiente e trasporti. A nome del Gruppo di Forza Italia, esplicito dunque l'invito al Governo a presentare ulteriori disegni di legge che eliminino quelle residue.

Auspico altresì che gli stessi obblighi che esistono per l'Italia nella fase discendente, vengano corrisposti dall'Europa per la fase ascendente, ovvero: rivedere ciò che concerne la politica sull'immigrazione, a partire dal regolamento di Dublino III e mantenere gli impegni presi a suo tempo nei riguardi degli Stati membri - Italia compresa - sulla flessibilità dei bilanci interni, facendo in modo che l'aggiustamento dei conti, eventualmente necessario, derivante dalla sentenza della Corte costituzionale, non provochi un'inversione di tendenza rispetto agli impegni concordati, vanificando così il timido - molto timido - segnale di ripresa della nostra economia e dell'occupazione. Questo però è un discorso a parte, che vedremo a breve in questa Assemblea. Per oggi, ribadisco il voto responsabile del nostro Gruppo a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[COCIANCICH \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COCIANCICH \(PD\)](#). Signora Presidente, è mia intenzione fare un intervento breve, quindi annuncio fin da subito il voto favorevole del Partito Democratico.

Colgo l'occasione per ringraziare la Commissione, il suo presidente Vannino Chiti e la relattrice Cecilia Guerra, che mi sembra abbiano creato un clima complessivamente favorevole al dialogo e al confronto, e lo si è visto anche dal fatto che su questo provvedimento sono giunti consensi convergenti anche di forze politiche che non appartengono alla maggioranza.

Mi sembra importante sottolineare il grande lavoro fatto dal Governo, che ha ridotto del 25 per cento il contenzioso in essere con l'Unione europea. Questa legge delegazione, infatti, come è già stato ricordato, recepisce ben 56 direttive e 9 decisioni quadro: si tratta di un punto importante perché la riduzione del contenzioso fa acquistare credibilità al nostro Paese.

Molti oggi hanno lamentato il fatto che noi dovremmo andare in Europa a testa alta ed essere più incisivi, ma se non riconquistiamo una forte credibilità - che passa proprio attraverso la riduzione del contenzioso - non saremo mai in grado di ottenere quei risultati che tanti auspicano a voce. Questi sono fatti concreti, e i fatti hanno la testa dura. Sono i mattoni sui quali, dopo decenni di mancanza di peso e di credibilità in Europa, ricostruiamo oggi un peso significativo del nostro Paese.

Vorrei fare solo un'osservazione, perché credo che ieri l'intervento nel merito della senatrice Ginetti sia stato molto ampio ed acuto su tanti punti che caratterizzano questa legge di delegazione. Il punto sul quale vorrei attrarre la sua attenzione, Presidente, riguarda semplicemente i rapporti tra la Commissione 14a e la Commissione 5a, nel momento in cui noi abbiamo norme di riferimento che secondo me rischiano di non avere un coordinamento preciso. Mi riferisco a norme di natura costituzionale. La legge di delegazione, infatti, rientra tra gli adempimenti che il nostro Paese è tenuto a rispettare in ossequio agli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione.

Gli articoli 10 e 11, per di più, fanno parte di quelli che sono i principi fondamentali del nostro ordinamento, quindi hanno un valore assoluto. Ricordo a me stesso cosa dice il primo comma



dell'articolo 10: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». L'articolo 11 riconosce che ci possano essere limitazioni di sovranità in condizione di parità con gli altri Stati, e questo è ciò che avviene nell'ambito dei trattati con l'Unione europea. L'articolo 117 ricorda che la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni e dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dalle norme internazionali. Quindi, l'attività di recepimento delle direttive è costituzionalmente rilevante e garantita.

Oggi, in alcune situazioni, si presenta una sorta di dialettica, che non è sempre serena, tra il nostro ordinamento (articoli 10, 11 e 117 della Costituzione) e i vincoli derivanti dall'articolo 81 della stessa Costituzione che obbligano ad avere una copertura finanziaria delle nostre disposizioni. Mi domando se questi obblighi di copertura finanziaria possano arrivare al punto da limitare, condizionare o addirittura escludere il recepimento di direttive che il nostro Paese, sulla base di questi principi fondamentali, è obbligato a recepire. Diverso sarebbe il discorso se l'obbligo di recepimento venisse valutato, ai sensi dell'articolo 81, nel momento in cui vengono emessi i decreti attuativi, cioè i decreti legislativi di attuazione. In quel caso sì che ci sono obblighi di spesa che possono essere valutati, vagliati ed eventualmente migliorati o emendati, ma che la stessa ricezione, la stessa attuazione delle direttive possa essere subordinata ad un sindacato da parte della Commissione bilancio a me sembra un punto che meriterebbe quantomeno un maggiore approfondimento.

Auspicando questa riflessione, concludo e ribadisco il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**PRESIDENTE.** Avverto che da parte della relatrice è stata presentata la proposta di coordinamento C2, che è stata già distribuita e che si intende illustrata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, la metto ai voti.

**È approvata.**

Procediamo dunque alla votazione finale.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Romano).*

**CHITI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CHITI (PD).** Signora Presidente, vorrei fare sole due considerazioni, entrambi non formali. La prima è un ringraziamento alla senatrice Guerra per come ha svolto il suo ruolo di relatrice; ai senatori della Commissione, e ricordava ora il senatore Cociancich come nella Commissione ci sia un clima di collaborazione e di confronto che guarda al merito e non soltanto alle legittime collocazioni politiche; al Governo con cui abbiamo un'interlocuzione positiva, e ringrazio in particolare il sottosegretario Gozi; a tutti i collaboratori e alla segreteria della Commissione.

La seconda questione riguarda un tema che ieri è stato risolto per un aspetto, ma che vorrei porre alla nostra attenzione. In questa occasione ci siamo trovati in modo più esplicito di fronte a un problema che può insorgere tra legislazione europea e legislazione nazionale, per quanto riguarda il recepimento delle direttive europee. È del tutto evidente che non recepire le direttive europee rappresenta un *vulnus* oltre che un costo per il nostro Paese, visto che si determinerebbe un procedimento di infrazione.

Al tempo stesso, ci sono problemi di garanzia di copertura. Ieri, la 5a Commissione, applicando alcune direttive che devono essere recepite e il comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, ha stabilito un punto che, per quanto riguarda il recepimento delle direttive dal punto di vista del Parlamento, va reso costante: considerato che non di tutti i decreti attuativi in via di recepimento si può avere chiaro il costo, qualora il Fondo di rotazione a disposizione per il recepimento non fosse sufficiente, nel momento di attuare i decreti il Governo deve fare un procedimento legislativo che garantisca la copertura maggiore. Questo consentirà che le direttive si potranno recepire sempre; si valuterà in seguito la compatibilità, ma le direttive potranno essere recepite.

Questo risolve un problema, ma non ne risolve un altro che dobbiamo precisare e chiedere anche al Governo. Siccome le normative europee hanno una priorità rispetto alla legislazione nazionale, il Governo e il Parlamento non possono esservi indifferenti e devono essere sempre in grado di avere una dotazione finanziaria del fondo sufficiente ad attuarle o comunque devono provvedere a renderla sufficiente qualora si manifestasse una carenza. Questo è importante e il Sottosegretario mi può smentire, ma credo che i dati siano precisi.

In questo momento - lo ricordava il senatore Cociancich - abbiamo fatto uno sforzo nel recepimento di tutte le direttive arretrate. I nostri problemi non sono nel recepimento delle direttive, ma derivano oggi principalmente dalla loro attuazione, perché le recepiamo (e le recepiremo ancora più velocemente), ma il problema è che vanno attuate. E il tema che blocca l'attuazione a volte è nazionale (le risorse o i tempi a disposizione per i decreti), a volte è delle Regioni, in particolare per quanto si riferisce all'ambiente. Sono due carenze che dobbiamo impegnarci a superare.

Signora Presidente, le chiedo che tutto questo, che è compatibile e coerente con le disposizioni legislative esistenti, diventi prassi; quindi non più confronto fra Commissione, ma prassi ordinaria del nostro modo di lavorare. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Anitori, Mauro Giovanni e Romano).*

**PRESIDENTE.** I rilievi formulati dal senatore Chiti sono senza dubbio meritevoli di approfondimento.

Solo in via preliminare, la Presidenza osserva che è possibile interpretare le norme di cui, rispettivamente, agli articoli 81 e 117, comma primo, della Costituzione, in chiave sistematica e non confliggente, sulla scorta di due considerazioni di portata generale.

La prima: il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario -formulazione che comprende e non si esaurisce nella attuazione delle direttive - di cui al richiamato articolo 117, comma primo, della Costituzione, può e deve declinarsi secondo i criteri fissati dall'articolo 81 ed è quindi compito e responsabilità di Governo e Parlamento ricercare e individuare le soluzioni coerenti con il sistema costituzionale nel suo complesso.

La seconda: è da tempo acquisita alla consapevolezza delle istituzioni la necessità di intendere la portata normativa dell'articolo 81 della Costituzione come elemento di orientamento e limite all'azione dei pubblici poteri proprio in vista di una valutazione di compatibilità rispetto agli stessi vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Il tema sollevato si pone conseguentemente come questione non solo di segno normativo in senso stretto, ma anche di carattere interpretativo e sistematico ed in quanto tale impone ad ogni istituzione ed anche a ciascuno di noi una chiara responsabilità in termini di coerenza e ragionevolezza costituzionale.

Sui lavori del Senato Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

**PRESIDENTE.** Senatrici e senatori, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 18 giugno.

Nella seduta pomeridiana di martedì 19 maggio sarà esaminato il disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente, modificato dalla Camera dei deputati. Il termine di presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14 di oggi. Il calendario prevede inoltre l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi e la discussione delle relazioni delle Commissioni di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Nel pomeriggio di giovedì 21 maggio avrà luogo il *question time* con la Ministra della difesa.

L'Assemblea non terrà sedute nella settimana antecedente le elezioni regionali ed amministrative del 31 maggio e 1° giugno. Le Commissioni permanenti potranno convocarsi in base a esigenze dei

rispettivi calendari dei lavori.

L'Aula tornerà a riunirsi mercoledì 3 giugno, alle ore 11.

Il calendario dei lavori prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, l'Accordo Italia-USA sullo scambio di informazioni fiscali, altre ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri, nonché i disegni di legge recanti modifiche al reato di vilipendio del Presidente della Repubblica.

Nella settimana dal 9 all'11 giugno saranno esaminati il disegno di legge sulla responsabilità disciplinare dei magistrati; la delega per la riforma dei confidi e i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 11 giugno avrà luogo il *question time*.

Il calendario della settimana dal 16 al 18 giugno prevede: il decreto-legge sul rilancio del settore agricolo, ove approvato dalla Camera dei deputati; i disegni di legge costituzionale di modifica allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali; i disegni di legge sull'agricoltura sociale. Saranno inoltre discusse le mozioni sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram, e sulle tariffe assicurative RC auto.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi aprile, maggio e giugno 2015:

- Disegno di legge n. 1345-B - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1259 - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (*Prima deliberazione del Senato*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1568 e connesso - Disposizioni in materia di agricoltura sociale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 18 giugno:

Giovedì	14	maggio	ant.	h. 9,30-14	- Seguito disegno di legge n. 1758 - Legge di delegazione europea 2014 ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )
Giovedì	14	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

- Disegno di legge n. 1345-B - Delitti contro l'ambiente (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
  - Eventuale seguito argomenti non conclusi
  - Doc. XXII-bis, n. 1 - Relazione conclusiva della
- Martedì 19 maggio pom h. 16,30-20

Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30-13	Commissione di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- <i>Doc. XXII-bis</i> , n. 2 - Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	21	Maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro della difesa

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1345-B (Delitti contro l'ambiente) dovranno essere presentati entro le ore 14 di giovedì 14 maggio.

**L'Assemblea non terrà seduta nella settimana antecedente le elezioni regionali ed amministrative del 31 maggio e 1° giugno. Le Commissioni permanenti potranno convocarsi in base a esigenze dei rispettivi calendari dei lavori.**

Mercoledì	3	giugno	ant.	h. 11-13,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1719 - Accordo Italia-USA sullo
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	scambio automatico di informazioni fiscali ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30-14	Commissione affari esteri - Disegno di legge n. 667 e connesso - Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica
Giovedì	4	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1719 (Accordo Italia-USA sullo scambio automatico di informazioni fiscali) e 667 e connesso (Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 21 maggio.

Martedì	9	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	10	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 112 - Responsabilità disciplinare dei magistrati
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1259 - Delega per la riforma dei confidi ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )
Giovedì	11	"	ant.	h. 9.30-14	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì	11	giugno	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 112 (Responsabilità disciplinare dei magistrati) e 1259 (Delega per la riforma dei confidi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 4 giugno.

Martedì	16	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo ( <i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Scade il 5 luglio</i> ) - Disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso - Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali ( <i>Prima deliberazione del Senato</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> ) - Disegno di legge n. 1568 e connesso - Agricoltura sociale ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) - Mozione n. 379, Di Biagio, sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram
---------	----	--------	------	-------------	---

Mercoledì	17	"	ant.	h. 9,30-13	- Mozione n. 245, Romano, sulle tariffe assicurative RC auto
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	18	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	18	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso (Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali) e al disegno di legge n. 1568 e connesso (Agricoltura sociale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 giugno.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, intervengo per illustrare una proposta di modifica del calendario.

Nella settimana dal 16 al 18 giugno noi proponiamo che finalmente anche in Aula possano arrivare in discussione i disegni di legge riguardanti il reddito minimo garantito e il reddito di cittadinanza. La questione, che peraltro è stata varie volte sollevata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle e dal nostro, è stata in più occasioni rimandata alle successive riunioni della Conferenza dei Capigruppo. Per la verità, avevamo anche chiesto un impegno specifico al Presidente Grasso a sollecitare un'accelerazione dei lavori all'interno della 11a Commissione, per fare in modo che questa tematica che, come si è visto, interessa moltissimo non solo tutti i cittadini, ma anche l'Assemblea, possa finalmente arrivare alla discussione.

Non è una questione marginale, tutt'altro; è un tema che finalmente potrebbe riguardare moltissime persone. Vorrei infatti ricordare che contiamo nove milioni di persone che sono sotto o al limite della soglia di povertà e pensiamo che sarebbe davvero una risposta importante da parte del Senato, per un reddito che potrebbe essere definito, come giustamente dice l'associazione Libera, di dignità. Propongo dunque di inserire questa modifica nella settimana che va dal 16 al 18 giugno.

L'altra questione - vedo in Aula il Presidente della 7a Commissione - è che lei ha appena annunciato che l'Aula del Senato non terrà seduta nella settimana antecedente le elezioni regionali e amministrative (lo farà anche la Camera per prassi, visto che ci sono elezioni molto importanti in sette Regioni), quindi per dare la possibilità ai senatori di dare il proprio contributo alla campagna elettorale.

Sono qui a segnalarle, con una nota abbastanza polemica, il fatto che si prevede (così almeno è emerso dalla riunione della Conferenza dei Capigruppo) che invece la 7a Commissione possa convocarsi. Sembra che la Camera approverà il disegno di legge sulla scuola forse il 20 maggio, quindi onestamente non riesco a comprendere questa fretta. Trattandosi di un argomento così importante, che coinvolge non soltanto i membri della Commissione, dovremmo dare la possibilità a tutti coloro che sono interessati di partecipare alla discussione in 7a Commissione; invece ancora una volta si vogliono fare sempre delle forzature e delle accelerazioni, di cui onestamente non si sente proprio la necessità, perché ciò non crea certamente un clima sereno di discussione e di approfondimento su un tema che, come lei sa, sta interessando tantissime famiglie, insegnanti e tutto il mondo della scuola e non solo perché la scuola è una questione che riguarda strutturalmente il futuro del nostro Paese.

Pongo quindi di nuovo la questione anche qui in Aula perché chiedo, come abbiamo già detto in Ufficio di Presidenza della 7a Commissione, che anche quella Commissione osservi la pausa prevista per tutti i lavori dell'Assemblea.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, anche io vorrei proporre una modifica al calendario dei lavori. Ho visto che è prevista la discussione della relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e della relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro; al posto di quei due argomenti, chiedo che vengano inserite in calendario mercoledì 20 maggio la mozione di sfiducia al ministro Alfano e giovedì 21 la mozione di sfiducia al ministro Giannini.

Chiedo inoltre che nella seduta di sindacato ispettivo di giovedì 21 maggio venga inserita, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, l'interpellanza n. 267 sul caso Indesit.

Chiedo anche che nella settimana che va dal 16 al 18 giugno - quindi tra più di un mese - venga inserita nel calendario dei lavori la trattazione del disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Come abbiamo già detto in Conferenza dei Capigruppo, siamo disponibili a ritirare tutte le richieste di audizione al presidente Sacconi, al fine di accelerare i tempi. Abbiamo più di un mese, per cui non mi sembra che si stia chiedendo la luna: in un mese si può fissare il termine per gli emendamenti e portare in Aula questo provvedimento, che è oggettivamente quanto di più importante ed indispensabile vi sia per i cittadini in questo momento.

Infine, Presidente, mi permetta di fare una lamentela a titolo personale. Stavo per perdere la riunione della Conferenza dei Capigruppo perché, quando mi sono presentato alle ore 10, era ancora in corso il Collegio dei senatori Questori. Mi aspettavo che la Presidenza interrompesse la seduta dell'Assemblea, come da prassi, per consentire lo svolgimento della Conferenza dei Capigruppo. Oggi sono arrivato in ritardo. Mi auguro che in futuro quantomeno venga detto quando è prevista la Conferenza dei Capigruppo e che venga sospesa la seduta dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Prendo atto di quest'ultima osservazione e capisco.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (M5S). Vorrei intervenire molto rapidamente sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore, siamo già sull'ordine dei lavori: stiamo valutando le proposte di modifica del calendario. Vuole fare un'altra proposta in questo senso?

[AIROLA](#) (M5S). Voglio solo ricordare a lei e all' Aula che le opposizioni hanno diritto a veder calendarizzata ogni due mesi la discussione di un proprio disegno di legge. Questo in due anni non è mai accaduto.

Ricordo che come Capogruppo avevo ottenuto la calendarizzazione del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, dopo due anni di sfregio a qualsiasi diritto delle opposizioni di fare semplicemente il loro lavoro. Esigo, quindi, che voi teniate fede alle parole e rispettiate il Regolamento del Senato.

Ha registrato, vero, Presidente?

PRESIDENTE. Sì, non si preoccupi.

[AIROLA](#) (M5S). Mi preoccupo molto invece.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice De Petris, che è identica ad una delle questioni di cui alla proposta di modifica avanzata dal senatore Marton.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Marton, riguardante specificamente la calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano e della ministra Giannini, nonché dell'interpellanza sul caso Indesit.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

### **Discussione dei disegni di legge:**

[\(1261\)](#) [FERRARA Elena ed altri.](#) - *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto*

***del fenomeno del cyberbullismo***

**(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori (ore 11,14)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620.

La relazione è stata già stampata e distribuita. La presidente della 1a Commissione, senatrice Finocchiaro, ha chiesto di intervenire per integrarla, in sostituzione del relatore, senatore Palermo.

**FINOCCHIARO, f. f. relatrice.** Signora Presidente onorevoli colleghi, il testo del provvedimento di cui iniziamo ora la discussione in Aula è figlio, da una parte, di un lavoro istruttorio molto puntuale che è stato svolto dalla Commissione a partire da due disegni di legge, il n. 1261, di iniziativa della senatrice Ferrara Elena ed altri senatori, e il n. 1620, di iniziativa del senatore Mazzoni.

Vorrei ancora ricordare che il tema è stato al centro del lavoro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. (*Brusio*).

**PRESIDENTE.** Mi scusi un attimo, senatrice Finocchiaro.

Chiederei ai colleghi presenti in Aula di abbassare il tono della voce.

Prego senatrice.

**FINOCCHIARO, f. f. relatrice.** L'interesse così manifestato dal Senato, che è interesse dei singoli senatori che hanno firmato il disegno di legge e della stessa Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nasce da un'attenzione molto alta nel nostro Paese nei confronti del cyberbullismo, anche in ragione di alcuni fatti tragici che si sono consumati.

Per questo motivo si è ritenuto di realizzare, pur partendo da esperienze già in atto ma fra loro scollegate, un intervento normativo specifico soltanto sul fenomeno del cyberbullismo e non anche del bullismo, che può essere ed è fronteggiato in altro modo, con altre misure previste dall'ordinamento e di carattere penalistico.

L'intervento normativo posto all'attenzione dell'Aula è innanzitutto esclusivamente rivolto all'interesse dei minori e, in secondo luogo, rigorosamente fuori dall'area del diritto penale. Sottolineo questo dato perché, come voi sapete, la politica, mossa da un'ondata emotiva che si accende nel Paese quando si verifica qualche fenomeno, è spesso tentata di rifugiarsi nello strumento penale, più impressivo sul piano simbolico ma che sovente non riesce a cogliere la complessità e la qualità del fenomeno e a fronteggiarlo pienamente e compiutamente.

Il primo dato presente nella proposta di legge, scaturito da questo approfondimento, è una definizione del cyberbullismo, che si identifica con quelle azioni aggressive e intenzionali eseguite con un uso distorto delle nuove tecnologie o da una persona singola ovvero, come sempre più spesso avviene, da un gruppo e che mirano a colpire e a danneggiare un coetaneo che sia incapace di difendersi.

Queste azioni, tra l'altro, hanno la caratteristica della reiterazione, quindi si prolungano nel tempo, amplificando così non soltanto i meccanismi propri del bullismo ma anche quella condizione di emarginazione e di vittimizzazione tipica di questo fenomeno.

Vorrei informare brevemente i colleghi sulle dimensioni e sulla qualità del fenomeno. Oggi, nel nostro Paese, attori protagonisti dei fenomeni di cyberbullismo sono ragazzi con un'età compresa fra i 10 e i 16 anni, che hanno una competenza informatica superiore alla media e che, soprattutto, mostrano una chiara incapacità di rendersi conto della gravità dei fatti commessi e specialmente della capacità offensiva del messaggio bullistico.

Secondo una recente inchiesta svolta da IPSOS per Save the Children il 23 per cento dei minori di anni 18 passa dalle cinque alle dieci ore al giorno su Internet, l'8 per cento è addirittura connesso ventiquattr'ore su ventiquattro, il 44 per cento non si serve di una postazione fissa ma di strumenti diversi che sono nella disponibilità dell'85 per cento degli *under 18*. Tutto questo avviene normalmente in assenza di una supervisione da parte di un adulto ed anche in assenza della consapevolezza circa lo strumento utilizzato. Il 72 per cento dei ragazzi compresi in questa fascia di età a sua volta avverte la minaccia del cyberbullismo. Pertanto, stando ai dati forniti da IPSOS, almeno

quattro ragazzi intervistati su dieci sono coinvolti da questo fenomeno e il 5 per cento ne parla come di un'esperienza consueta e regolare.

È chiaro che bisogna entrare nel fenomeno, perché il cyberbullismo rende innanzitutto reale ciò che appare ed esiste solo virtualmente. Rende quindi reale, nella percezione delle vittime e dei soggetti passivi, una minaccia incombente e una demolizione della personalità, che molto spesso si appunta su differenze che possono essere etniche, di sesso, di orientamento sessuale, di provenienza geografica, di minorità o disabilità fisiche.

Tutto questo, che un adulto consapevole percepisce esclusivamente nel suo essere virtuale, per chi frequenta la Rete ed è vittima del cyberbullismo si traduce in una minaccia concreta ed in una riduzione concreta della propria personalità, identità ed equilibrio psicologico.

A tutto questo corrisponde ovviamente anche una certa difficoltà dei ragazzi a svelare di essere stati vittimizzati attraverso il cyberbullismo, un po' per mancanza di fiducia, un po' per ignoranza degli strumenti che si possono attivare, un po' per il silenzio omertoso che lega i frequentatori della Rete e inoltre, come spesso avviene nei casi di attentati alla personalità, per vergogna, per cui non ne parlano né con gli insegnanti, né con gli adulti, né con i genitori.

Appare chiaro che, di fronte ad un fenomeno di tale complessità, il merito del disegno di legge è quello di aver pretermesso il ricorso alla sanzione penale, per spingersi invece ad ideare una strategia complessiva di contrasto al cyberbullismo, che comprende un'attività educativa tramite il confronto diretto con i minori, innanzitutto nelle scuole, e la valorizzazione dell'uso positivo della Rete, che è certamente uno strumento importante per la crescita dei minori e le cui potenzialità vanno utilizzate conoscendo, però - lasciatemi usare quest'espressione - le istruzioni per il loro uso corretto.

Dopodiché, bisogna offrire anche alle famiglie gli strumenti per essere in grado d'intercettare il disagio causato da questo fenomeno e di farsi aiutare a sostenere il minore nell'attività di denuncia, disponendo anche di interlocutori competenti ad operare nei confronti sia della vittima sia dei ragazzi che mettono in atto episodi di cyberbullismo.

Ugualmente, occorre che la scuola fornisca ai ragazzi le competenze necessarie per un uso corretto della Rete, creando linee guida e buone pratiche all'interno di un sistema strutturato. Se quindi gli insegnanti, da una parte, sono sentinelle per intercettare il fenomeno, dall'altra sono anche un punto di riferimento indispensabile, cui i ragazzi devono sapere di potersi rivolgere per ottenere aiuto.

Come sappiamo e come dicevo anche prima, il nostro sistema non è assolutamente privo né di esperienze né di strumenti. Vorrei soltanto ricordare che nel 2007 il Ministro della pubblica istruzione istituì un numero verde ed osservatori a livello di uffici scolastici regionali; esiste un sito all'interno della campagna nazionale contro il bullismo; la polizia postale è sempre stata particolarmente impegnata su questo versante; il Governo ha accolto un ordine del giorno promosso dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani su questo tema, che individuava nella scuola uno dei punti di forza dai quali muovere; è stata annunciata dal Ministero della pubblica istruzione l'adozione di un piano di educazione all'uso della Rete; si stanno attivando attività formative per gli insegnanti. L'importante, però, che è tutte queste iniziative e volontà vengano ricondotte all'interno di un quadro strategico complessivo, che consenta di monitorare gli effetti delle politiche complessivamente adottate.

Il testo base adottato è quello del disegno di legge a prima firma della collega Elena Ferrara e consiste nel delineare una strategia d'azione integrata volta a proteggere le vittime, creando procedure ed istituti nuovi e specifici, per elevare il livello di tutela dei bambini e dei ragazzi. Parliamo, infatti, anche di bambini, e non solo di adolescenti. Il punto di partenza, come dicevo in apertura, è una definizione di cyberbullismo che ha come suo scopo intenzionale naturalmente e predominante quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un abuso, un attacco dannoso e la loro messa in ridicolo.

All'articolo 2 si istituisce una specifica procedura semplificata dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente a ciascun minore ultraquindicenne o ai genitori della vittima minorenni, di



ottenere una tutela rafforzata da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi, che garantiscano la dignità del minore e la sua difesa rispetto a qualsiasi forma di violenza. All'articolo 3 si istituisce una sorta di cabina di regia o tavolo tecnico, - con l'obiettivo di predisporre il piano d'azione integrato per la prevenzione e il contrasto - che vede coinvolte più autorità; il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), il Garante per la protezione dei dati personali, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione dei *media* e minori e di organizzazioni non governative, nonché di rappresentanze delle associazioni studentesche e dei genitori.

L'istituzione del Comitato di monitoraggio a me pare importante perché gli viene assegnato il compito di identificare le procedure e i formati *standard* per queste segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità per quei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque dei produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dai tavoli tecnici.

Con l'articolo 4 si prevede l'emanazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Tali linee di orientamento includono innanzitutto la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti e di un efficace sistema di *governance*.

Si specifica che da questo orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, nel corso dei nostri lavori abbiamo più volte interpellato il Ministro dell'istruzione, il quale ha garantito l'esistenza e la possibilità di utilizzare risorse che siano specificatamente destinate a questo senza infrangere i limiti di vincolo di bilancio.

Inoltre, si prevede la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse, nonché la promozione di attività con la stessa finalità sul territorio.

L'articolo 5 reca misure per incentivare e sostenere l'attività della Polizia postale. Infine, all'articolo 6 si prevede che il questore - fino a quando non sia stata proposta la querela o presentata la denuncia da parte del vittime - possa rivolgere al minorenne ultraquattordicenne, responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne, un ammonimento verbale al fine di renderlo consapevole del disvalore del proprio atto e del carattere lesivo dei propri gesti, al fine di evitare il ricorso alla sanzione penale. L'ammonimento cessa di avere effetto al compimento della maggiore età.

Colleghi, questo provvedimento, che ha ottenuto in Commissione una approvazione all'unanimità, è di particolare interesse, non soltanto perché coglie un fenomeno molto grave e molto serio connesso all'uso dello strumento informatico ma anche perché coinvolge due questioni: la prima è quella di salvaguardare l'uso corretto dello strumento informatico come strumento di formazione e di crescita delle nuove generazioni; l'altra è quella di operare in questo senso, anche attraverso il ripudio della sanzione penale come salvezza per ogni male e la più faticosa ricerca di un complesso di strategie che agiscano su un terreno così fragile, come quello dei minori e della loro psicologia e crescita emotiva, sia che essi siano vittime sia che essi siano autori del fatto. Questo registra, ad avviso della Commissione, un importante, concreto ed efficace passo in avanti nel contrasto a fenomeni sociali, a cui, per tradizione e talvolta, addirittura, per pigrizia culturale, viene invece affidata la soluzione, ricorrendo all'uso dello strumento penale, che è uno dello strumento invasivo e, peraltro, una risorsa preziosa e limitata da utilizzare esclusivamente nei casi limite. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mazzoni)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

**FAVERO (PD).** Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, abbiamo sentito la relazione e la presentazione del testo unificato dei disegni di legge n. 1260 e 1261.

È molto importante per noi parlamentari; molto importante per i ragazzi (questa mattina abbiamo nelle

nostre tribune una folta rappresentanza di giovani); importante per i docenti, ma importante soprattutto per noi che siamo adulti. Infatti, il *welfare* passa anche dalla tutela dei minori davanti al bullismo. Il tema non è nuovo e si sta presentando sempre più devastante attraverso i cybercanali, con l'utilizzo dei *social*, delle tecnologie informatiche e degli attuali mezzi per una sempre e più rapida comunicazione virtuale. Tuttavia, attraverso il virtuale, la comunicazione, quando è deviata, ha la capacità devastante di trasformare il reale e di entrare prepotentemente negli strati profondi dell'essere, di quell'essere persona che si sta via via costruendo, *step* dopo *step*, gradino dopo gradino, durante quella fase delicatissima dell'adolescenza. La tragedia potrà allora maturarsi attraverso quello che parte come un gioco, un *game*: un *game* che è terribile, dove non ci sono vincitori, ma solo dei vinti. Chi sono i vinti? La vittima, il bullo, gli spettatori, le famiglie dei ragazzi, gli educatori e, infine, la società: tutta la società. Anche se non tutti i casi di aggressività e prevaricazione sono riconducibili, anche nel cyberbullismo, ad atti veri e propri di bullismo, ci sentiamo noi chiamati in causa, anche in direzione preventiva, promuovendo quella cultura che educa al dialogo per la risoluzione di conflitti e non all'utilizzo della forza fisica e della prepotenza.

Dentro questo disegno di legge c'è tutto ciò. Sicuramente non esiste un'unica soluzione assoluta e neanche una soluzione vincente per questo, che è un male profondo che porta i nostri ragazzi, purtroppo, a dei gesti anche estremi. Certamente è un'azione congiunta di sensibilizzazione che vede interagire ragazzi, scuole, famiglie e gruppi sociali. Tutto questo può dare degli esiti che sono positivi. Allora c'è la comunità, vista come comunità scolastica, con le famiglie e le reti di cui si è parlato ampiamente (le reti territoriali di servizi, che sono punti cardine attraverso cui affrontare il problema). Non siamo all'anno zero, l'abbiamo sentito. Abbiamo delle circolari. Già nel 2007 Gentiloni ha parlato chiaramente dei problemi del bullismo, anche se non dei *cyber*. Ci sono state politiche positive: il sito, convegni, conferenze in tutti i territori e un piano per l'uso consapevole della Rete. Tutte queste politiche sono ricondotte, comunque, ad un quadro specifico che viene recepito in questo disegno di legge. Attenzione, però, perché dopo questo disegno di legge ci vogliono i passaggi dell'entrata in vigore, ma anche quelli del monitoraggio di tutte le azioni e, soprattutto, della verifica. Noi infatti siamo abituati a fare delle ottime leggi, magari a fare dei monitoraggi a volte meno avvincenti, ma poi la verifica molto spesso manca; questa è una delle cose su cui noi qui dentro dobbiamo assolutamente prendere un impegno.

Vorrei citare uno studioso - ne potrei citare molti altri e voi lo farete certamente - Gustavo Pietropolli Charmet, che è uno dei massimi esperti di bullismo e quindi anche di questo nuovo fenomeno, che riguarda tutti i mezzi con i quali interagiamo continuamente (*smartphone*, iPad e così via). Tale studioso ritiene che esistano ragioni precise per le quali il gruppo di amici si trasforma in una banda e suggerisce alcuni punti chiave per difendersi da questo; li voglio citare, perché sono importanti. In primo luogo, suggerisce di parlare con qualcuno (un amico, la mamma, un familiare, uno zio) di quel che succede e tener ferma la propria posizione, cioè non assentarsi in classe, non isolarsi e non lasciarsi mettere quindi nell'angolo. Mai cedere al ricatto dei bulli e segnalare la propria sofferenza, soprattutto alle mamme, soprattutto alle vostre mamme; segnalare il disagio ad un adulto, mandando il proprio grido e il proprio SOS ad un docente o ad uno psicologo. Io sono un'insegnante, sono una maestra di scuola elementare: noi siamo pronti, sempre pronti, sempre, sempre, ad ascoltare. Siamo sempre disponibili, non dimenticatelo mai; non dimenticate i vostri professori, le vostre guide. Bisogna inoltre individuare il bullo più buono, quello che nel gruppo è il più avvicinabile, e comunicargli il proprio disagio, dicendogli: «guarda che io non sono proprio così d'accordo, c'è qualcosa che non funziona». Bisogna poi mandare al preside magari anche una lettera, una lettera anonima, e far parlare i genitori per risolvere il caso.

Ecco, c'è un contagio nei nostri adolescenti. È goliardia? No, direi che non è goliardia, direi che è un malcostume, che secondo alcuni è fatto di cattiveria, mentre secondo altri, che difendono, è solo ingenuità. Invece non è così: è un malcostume - lo voglio ripetere - è un malcostume condiviso attraverso la Rete, con i telefoni, con i *social*. È un fenomeno che allarma tantissimo. Il presidente del tribunale per i minorenni di Bologna, Giuseppe Spadaro, dice che non sono ragazzate i ricatti sessuali

tra i minori in Internet. La nostra polizia postale - che ringrazio per tutta l'azione di prevenzione e di diffusione che fa nelle scuole, oltre che di vigilanza e di controllo - parla di un'emergenza sociale: due adolescenti su tre - come è già stato detto - sono coinvolti. Si tratta di un vuoto interiore? Si tratta di una crisi di valori? Sì, ma si tratta soprattutto di una mancanza: la mancanza di educazione, la mancanza di rispetto di sé, la mancanza di rispetto degli altri. Si tratta di una mancanza di educazione nei confronti di qualcosa di nuovo, che prima non c'era. Quando io ero ragazza non c'era l'educazione digitale; quindi bisogna introdurre anche questo, perché c'è una mancanza di educazione alle relazioni digitali.

Noi adulti siamo tutti chiamati in causa, mica solo i parlamentari, anche gli educatori e i genitori. Come controllare, come negare o proibire l'uso dei *social*? I dati che sono stati citati ci dicono delle cose veramente allucinanti: ci dicono che gli *under 30* iscritti a Facebook, uno dei *social* più famosi, sono il 77,4 per cento. Ma dagli Stati Uniti ci dicono che già ad un anno i bambini interagiscono con dei giochi che hanno a che vedere con Internet e che entro i due anni il 36 per cento è capace di fruire delle *app*. Capite che questa è una cosa che veramente apre degli orizzonti che noi non avevamo presenti.

Ci sono dei nuovi strumenti: che cosa diventano dunque l'iPad e l'iPhone, se non una protesi, che ti mette in collegamento? Essi diventano dunque uno strumento di crescita, che cresce con la stessa evoluzione di questi nuovi apparati.

Dunque dobbiamo svolgere il nostro compito, anche tramite il disegno di legge in esame, che è ben congegnato e ben studiato e che poggia sulle linee guida programmatiche già vigenti: è la prima volta che un disegno di legge si affianca e corre su quegli stessi binari. Il nostro compito è dunque quello di consentire ai ragazzi di avere una vita pubblica, che rispetti la propria e l'altrui dignità. I nostri ragazzi vengono chiamati nativi digitali, ma sono comunque molto vulnerabili: solo perché interagiscono rapidamente con questi nuovi strumenti non dobbiamo pensare che non lo siano. Lo sono anzi maggiormente, perché non hanno avuto l'opportunità di interagire con la vita reale, dal momento che molto spesso crescono interagendo, solo o in parte - per molte ore, anche 10 al giorno - con la vita virtuale. Io ho avuto la fortuna di interagire con i miei vicini e i miei compagni, attraverso tutti e cinque i sensi, mentre in questi casi si interagisce solo con la vista e, a volte, con l'udito.

Ben venga quindi il disegno di legge in esame, su cui si è registrata chiaramente un'unanimità, perché il Parlamento in questo caso è stato molto veloce e ha ben approfondito tutti gli argomenti.

PRESIDENTE. Senatrice Favero, la invito a concludere.

FAVERO (PD). La ringrazio signora Presidente.

Voglio solo ricordare che all'interno del provvedimento sulla buona scuola si fa riferimento ai *coding* - dunque i provvedimenti viaggiano insieme - e c'è il lancio della piattaforma *italia.code.org* e del programma *digital makers*, per acquisire consapevolezza digitale, che è utile ai docenti, per un'esperienza che si farà poi all'interno di un circuito.

Voglio fare un ultimo accenno - ma non certo ultimo per importanza - al fatto che sono state stanziare delle risorse: è importante che su questa partita sia già previsto l'impegno di due milioni di euro, perché sappiamo che ogni buon disegno di legge - come anche in questo caso - ha poi bisogno di poggiare sullo stanziamento di risorse. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Giovanni XXIII» di Isernia. Benvenute e benvenuti al Senato. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620 (ore 11,43)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Giorgi . Ne ha facoltà.

**DI GIORGI (PD).** Signora Presidente, guardando i ragazzi della scolaresca di Isernia, presenti nelle tribune, ho pensato che non sempre ai ragazzi capita di essere presenti in Assemblea e di assistere a un dibattito che interessa proprio loro. Credo dunque che gli insegnanti, quando saranno tornati nelle loro classi, potranno utilizzare questa occasione, perché nel dibattito odierno si parla proprio dei ragazzi, della violenza esercitata su di loro e di un fenomeno che è effettivamente diventato di portata enorme. La presidente Finocchiaro ci ha comunicato un po' di cifre e ci ha fatto capire quanto il fenomeno sia devastante, quanto sia ancora nascosto e con quanta difficoltà i ragazzi lo portino a conoscenza delle famiglie e delle scuole.

Definirei il disegno di legge in esame un provvedimento di civiltà, che l'Italia deve approvare per dare una spinta in questo senso e mettersi nella scia delle indicazioni già esistenti a livello internazionale, delle direttive europee e anche di una serie di informazioni che arrivano dal mondo del *web*; quel mondo che vorrebbe che il *web* fosse un grande strumento e una grande opportunità per tutti e non come qualche volta accade, uno strumento di prevaricazione e di enorme violenza, come nel caso del cyberbullismo. Credo che sia necessario partire proprio dal presupposto di quanto sia utile e bella la Rete, di quanto possa condurre ad esperienze interessanti e di quanto costituisca un elemento di conoscenza per tutti. Quindi, da una parte, vi è l'idea che attraverso la Rete, purtroppo, si verificano tanti crimini (in questo caso parliamo solo del cyberbullismo, ma sono ben altri i crimini che nella Rete hanno terreno molto fertile); dall'altra, la convinzione di quanto invece sia un'opportunità persa il fatto che la Rete non possa essere sicura, in particolare per i nostri giovani.

La collega prima parlava dei nativi digitali: sono tutti bambini e ragazzi che nascono con gli strumenti elettronici in mano; bambini e ragazzi per i quali la Rete è parte di sé, non ne possono fare a meno. Quindi, è chiaro che una parte importante dell'educazione dei nostri giovani di oggi è l'educazione all'uso consapevole della Rete.

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,45)**

(Segue DI GIORGI). In questo inizio di intervento la voglio mettere come elemento molto positivo: l'uso consapevole della Rete è un obbligo, una parte importantissima dell'insegnamento all'interno della scuola e non è un caso - come bene veniva detto - che all'interno del provvedimento sulla buona scuola di questo si tratti, sia per i ragazzi, sia naturalmente nell'ambito della formazione degli insegnanti. È chiaro infatti che saranno gli insegnanti *in primis* a dover raccontare questo nuovo mondo virtuale e far sì che i ragazzi possano interagire con esso. Ciò detto, però, è chiaro che questo è solo il punto di partenza: la Rete dovrebbe essere uno strumento che garantisca conoscenza e che trasformi quella serie di informazioni che vengono acquisite, anche in modo molto puntuale, in un contesto invece di vera conoscenza. La conoscenza si forma soltanto quando quelle informazioni hanno una rete al loro interno nella testa delle persone, quindi quando quelle informazioni, tante, anche troppe a volte, possono diventare uno strumento vero di conoscenza e patrimonio della persona, ed entrare così nella mente e nelle coscienze delle persone. Quindi, la Rete come strumento eccezionale di progresso e di civiltà.

La Rete è anche quella da cui bisogna proteggere coloro che non sono in grado di farlo da soli: deve essere un lavoro, come bene nel provvedimento viene detto fatto da coloro che hanno potere di intervenire anche all'interno di quelle che sono le infrastrutture: quindi la polizia postale sicuramente, attraverso un controllo, e anche strumenti economici e risorse che devono essere messi a disposizione perché si possa contrastare questo fenomeno. E naturalmente, è necessaria grande disponibilità: da parte di insegnanti preparati e - per questo c'è bisogno di un passaggio culturale nelle famiglie - disponibilità e attenzione da parte delle persone. Quante volte abbiamo detto (in mille occasioni) che i ragazzi da soli per tanto tempo in Rete non ci devono stare; certamente i genitori lavorano, certamente è quasi impossibile proteggerli, ma ci sono strumenti - e devo dire che in passate esperienze li ho finanziati e messi a punto anche con esperti del settore - che anche quando il bambino è solo in casa

permettono di oscurare una quantità di altri siti mettendo a disposizione del bambino e del ragazzo soltanto alcuni siti. Ciò è tecnologicamente possibile. Dunque ai genitori diciamo che questo nelle case può essere fatto, e in alcune Regioni ci sono politiche che puntano, anche con investimenti mirati, proprio a questo.

Ecco allora da dove nasce questo provvedimento, di cui mi onoro di essere firmataria? Devo dare atto alla senatrice Ferrara che ha voluto portare avanti questo disegno di legge con grande passione e con grande forza, coinvolgendo tutti noi e chi ha avuto e ha esperienze - un po' tutti abbiamo famiglia e figli - ma anche coloro che avevano avuto responsabilità politiche in questo ambito.

Ribadisco che si tratta di un provvedimento di civiltà che risponde alle esigenze di tanti poveri ragazzi silenziosi che hanno paura dei loro compagni, soprattutto dei loro compagni di scuola, perché è da lì che vengono i dati più preoccupanti; quelli europei ci fanno rabbrivire: si parla addirittura del 48 per cento e del 23 per cento che riguarda studenti della stessa scuola. Sono dati che, come è stato ben sottolineato, riguardano ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Parliamo di diffusione di informazioni false, di video, di tutto quello che fa violenza alle coscienze e che viene usato per devastare e distruggere un'altra persona. Noi sappiamo che ci sono stati casi di suicidio e non possiamo fare finta di niente.

È chiaro che come parlamentare - siamo anche orgogliosi che sia il Parlamento a proporlo - dobbiamo porci in un'ottica di apertura e soprattutto trovare gli strumenti adeguati. Lo diceva bene la presidente Finocchiaro: qui non si tratta nemmeno di inasprimento delle pene, poiché le pene per tutti i crimini in Rete ci sono; qui si tratta di avere attenzione ai minori. È per questo che io giudico il provvedimento al nostro esame come molto innovativo, che spinge in una certa direzione cercando di creare gli strumenti perché ci si possa opporre a tutto questo.

Credo che sia un passaggio che in qualche modo ci onora; e ritengo che anche l'unanimità che si è avuta in tutti i vari passaggi istituzionali - e auspico, anzi sono certa, che vi sarà anche in Aula - diano la misura del fatto che il Parlamento italiano è attento a questi nuovi problemi che il mondo nuovo ci propone, e che si pone a tutela ancora una volta dei più deboli. Questo ci dice la nostra Costituzione e questo siamo tenuti a fare quotidianamente, soprattutto in considerazione del fatto che, in qualità di parlamentari, abbiamo queste responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Comunico che, in relazione al numero di richieste di interventi che sono pervenute e che la Presidenza intende accogliere, la discussione generale si svolgerà fino alle ore 12,30, con l'ultimo intervento della senatrice Albano, per poi proseguire la settimana prossima.

È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

**SERRA (M5S).** Signor Presidente, questo disegno di legge rappresenta sicuramente un importante lavoro per l'istituzione di un tavolo tecnico sulla prevenzione del fenomeno del bullismo. Si tratta di un fenomeno socioculturale che affonda le sue radici all'interno della nostra società da tempo immemorabile.

Il fenomeno del bullismo è un problema serio e quotidiano durante le ore scolastiche. Troppo spesso la scuola non riesce a proteggere le vittime perché le stesse nascondono l'atto che hanno subito, anche perché temono ulteriori ritorsioni. Pertanto, come un cane che si morde la coda, si continua in un sistema di sofferenze senza fine, nel silenzio. La scuola è tuttavia la prima vera istituzione sociale dove gli studenti devono essere incoraggiati a denunciare atti di bullismo ed è per questo che il fenomeno deve essere soprattutto in linea con la formazione dei docenti; in altri termini i docenti devono sapere come agire aiutando i ragazzi.

Da un'indagine europea e del Telefono azzurro, emerge che il 92 per cento dei bambini, dai 7 ai 14 anni circa, possiede un *computer* in casa e la maggior parte lo ha collocato nella propria camera; il 42 per cento utilizza Internet a casa. Le percentuali di chi usa il *computer* a scuola, negli Internet point o da amici sono veramente esigue e ben il 33 per cento dei bambini si connette alla Rete da solo, in totale assenza di controlli, con mancanza di ispezione da parte dei genitori. Questo è un dato profondamente preoccupante, perché ci presenta la solitudine dei ragazzi davanti a un *computer*, dove si ha la libertà di navigare su Internet e si ha libertà di agire, per cui si formano vittime e carnefici in

un stesso personaggio.

È poi allarmante il dato che descrive l'incidenza del cyberbullismo nei confronti dei ragazzi disabili. Nel 31 per cento dei casi, la disabilità costituisce il primo motivo per avviare un'attività persecutoria. Gli autori delle condotte vessatorie, con l'evolversi di mezzi di comunicazione come *e-mail*, sms, *social network* e grazie ai sempre maggiori spazi nel *web*, hanno potenziato il fenomeno del bullismo tradizionale attraverso espedienti particolarmente subdoli.

Il fenomeno assume diverse forme, dalla creazione di una pagina o di un gruppo sui *social network*, finalizzate alla denigrazione della vittima, fino alla pubblicazione in Rete di foto intime che difficilmente la polizia postale riesce ad eliminare. Si incrementa così involontariamente anche il fenomeno della pedopornografia in rete. Tutto ciò crea enorme disagio, grave tormento nella vittima, che si riverbera sulle capacità relazionali, sull'autostima e sulle capacità di socializzare, fino a degenerare nella nascita di idee suicide.

Se è vero, come emerge dalle ricerche, che la scuola costituisce il veicolo privilegiato per la nascita e la diffusione di questi comportamenti, occorre chiedersi prioritariamente perché nel nostro Paese il problema sia diventato così allarmante. Dobbiamo indagare sul perché i giovani - e spesso i giovanissimi - adottino comportamenti così deleteri.

Non si può negare che in Italia sia in atto un processo di decadimento socio-culturale. Si continua incessantemente ad abbassare l'asticella dei valori fondanti dell'etica: onestà, solidarietà, termini che ormai hanno perso completamente senso e significato. I giovani, i ragazzi, gli studenti e le nuove generazioni in generale apprendono e si formano in questa cultura e idea di società, in cui il messaggio che viene trasmesso deve essere quello del più forte, del più furbo, ma soprattutto del più spregiudicato e vincente.

La soluzione al bullismo non può essere ricercata solo in strumenti tecnici o attraverso politiche più o meno repressive: ce ne dobbiamo occupare noi, come persone, educatori, insegnanti.

La scuola statale italiana sta subendo da anni gli effetti deprimenti di un riformismo che pensa a tutto tranne che alla qualità dell'apprendimento, dell'educazione e della formazione. Una politica ottusa, come quella recente, risulta miope in quanto non si può guardare alla scuola come costo: essa deve essere e divenire un luogo di investimento sulla cultura e sulla formazione educativa.

Se non si inverte questa rotta, i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo continueranno a crescere, sotto lo sguardo impotente anche di insegnanti, come noi, che, anche se animati da ottimi intenti, non possediamo gli strumenti adatti per affrontare con i giusti mezzi il problema. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ranucci. Ne ha facoltà.

**RANUCCI (PD)**. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la senatrice Ferrara prima firmataria del disegno di legge n. 1261 - che, se mi permette, vorrei sottoscrivere - e la senatrice Finocchiaro per la sensibilità. Quello del cyberbullismo e del bullismo tra i nostri ragazzi è un tema di grande delicatezza. Il *web*, come è stato detto, è una grande opportunità: chi ha un figlio sa meglio di me che il *web* è uno strumento straordinario per studiare. Se diciamo loro di prendere un'enciclopedia non sanno nemmeno cosa sia, mentre l'apertura della conoscenza per lo studio e l'apertura culturale (mia figlia ha finito ora di fare l'IB) viene cercata nel *web*. Il *web*, quindi, è una grandissima opportunità, che però, come è stato detto, deve essere maneggiata con grande cura.

Credo che il disegno di legge sul bullismo e sul cyberbullismo sia importante per i nostri ragazzi e per questo voglio ringraziare le colleghe.

Parlo anche di bullismo in generale perché mi voglio collegare al bullismo psicologico che chiaramente fa entrare e uscire i ragazzi da un branco e li fa sentire parte di un branco, inteso nel senso sbagliato del termine.

A questo proposito, voglio evidenziare la problematica - che nel disegno di legge non c'è, ma che spero possa essere presa in considerazione anche in futuro, se non in questo momento - del *binge drinking*, letteralmente «abbuffata alcolica»: è il termine usato oggi per definire oggettivamente il bere

eccessivo e a rischio, convenzionalmente indicato come cinque o più unità alcoliche bevute in un'occasione.

Mi chiederete cosa c'entra con il cyberbullismo: il *binge drinking* è un fenomeno di bullismo che avviene esattamente sulla Rete. Invito chi non l'ha mai fatto a vedere i *video* postati sul *web*, che sono spaventosi: ragazzini di quattordici, tredici, quindici anni che si confrontano e bevono, ad esempio, cinque bicchierini di vodka uno dopo l'altro. È impressionante vedere questi ragazzi con gli occhi che si rivoltano e che, prima di svenire, nominano un altro sul *web* e lo sfidano; il nominato, per non sentirsi fuori dal branco (e qui c'è il bullismo), è costretto a farlo. E via, via così.

Non occorre dire il danno che l'alcol crea ai ragazzi. Tale fenomeno si sta diffondendo sempre di più fra i giovani, a partire già dall'adolescenza. Sono state realizzate due indagini qualitative dalla società Ecletica in tre città (Torino, Roma e Salerno) e sul *web*, che hanno dato voce a un campione di 134 adolescenti (15-17 anni) e giovani (22-24 anni) che praticano abitualmente il *binge drinking*. Dai risultati di tali indagini emerge la differenza in Italia, in base ai dati disponibili, tra le dichiarazioni sugli episodi di ubriacatura (13 per cento dei casi) e quelle relative al *binge drinking* (35,5 per cento dei casi). Infatti, la maggioranza degli intervistati considera in modo significativamente differente l'ubriacarsi dall'essere brilli e sostiene che bere 5 o più bevande in un'unica occasione non rende ubriachi, ma solo brilli. I risultati della ricerca sono significativi in quanto emancipano la nozione di *binge drinking* da una caratterizzazione strettamente quantitativa ad una più fenomenologica: il *binge drinking* rappresenta un momento di passaggio dell'identità collettiva giovanile legata al divertimento con relativa diffusione nei *social network*, nonché una pericolosa abitudine che può causare gravi danni, come sappiamo, alla salute.

Credo quindi che dovremo intervenire su questo punto; non so se ci sarà lo spazio (lo chiedo alla relatrice), ma credo che dovremo discutere di un tema molto più ampio qual è quello dell'alcolismo dei giovani, perché finalmente dovremo prevedere sanzioni più gravi in tema di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di 18 anni: le regole esistono, ma nessuno le rispetta. Ritengo pertanto che questo Parlamento si debba fare carico di un fenomeno che sta distruggendo i nostri ragazzi. Quando andiamo nelle piazze, quante volte vediamo questi ragazzi che non camminano dritti, che stanno male, che a volte vanno in coma etilico! Ragazzi che hanno il fegato spappolato a 16 o 17 anni solo per moda.

Credo che noi dovremo coinvolgere tutti i soggetti: dal commercio, alla politica, alla scuola, alle famiglie, tutti devono fare la loro parte. Troppo spesso, infatti, sento fare affermazioni del tipo: «Un bicchierino cosa fa?» Ebbene, un bicchierino a 14 o 15 anni provoca degli effetti. Non sono un medico, ma in quest'Aula ci sono medici che sicuramente potranno darmi ragione su questa problematica.

Io volevo soltanto fare il punto su questa fenomenologia del bullismo e del cyberbullismo, che riguarda il *web*, augurandomi che quest'Assemblea, se possibile in questa occasione ma comunque in futuro, prenda realmente in considerazione la problematica dell'alcolismo tra i giovani. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

**CONSIGLIO** (*LN-Aut*). Signor Presidente, il disegno di legge in esame è composto da sei articoli e si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue forme e per tutti gli attori coinvolti, siano le vittime o i responsabili di illeciti. Si tratta di un intervento normativo a tutela dei minori, ma fuori dall'ambito penale, come era stato già ribadito prima dalla senatrice che ha relazionato sul disegno di legge.

Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi, ma l'altra faccia della medaglia è rappresentata dai rischi legati ad un uso improprio di questo strumento; rischi tra i quali vi è quello del cyberbullismo. Bullismo e cyberbullismo sono due facce della stessa medaglia, chiaramente portate alla luce dai *mass media*, che ne parlano sempre più per questioni legate alle nuove tecnologie.

Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi, oltre che per i giovani, ma può rappresentare anche un

rischio grave per le nuove generazioni nei casi di uso improprio, come può essere, appunto, il cyberbullismo, termine adattato dall'inglese per indicare una forma di bullismo *on line*, che mette in condizione i nostri ragazzi di essere gravemente colpiti.

Per i giovani che stanno crescendo a contatto con le nuove tecnologie la distinzione tra la vita *on line* *off line* è davvero minima; le attività che i giovani ragazzi svolgono *on line* attraverso i *media* tecnologici hanno spesso conseguenze anche nella loro vita reale. Allo stesso modo, le vite *on line* influenzano anche il modo di comportarsi dei ragazzi *off line*, con diverse ricadute che è necessario prendere in considerazione per comprendere a fondo il cyberbullismo.

Si tratta di un fenomeno molto grave perché, in pochissimo tempo, le vittime possono vedere la loro reputazione danneggiata all'interno di una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi completamente diversi: in un centesimo di secondo, magari dall'altra parte del mondo.

Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, visto che non è facile neppure per i ragazzi confrontarsi con gli adulti, che tante volte non hanno neppure accesso alla comunicazione, mentre sappiamo quanto gli adolescenti ultimamente sono bravi con le nuove tecnologie. Può essere dunque necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Il cyberbullismo, ossia il bullismo *on line*, è una forma di disagio relazionale, di prevaricazione e di sopruso perpetrata tramite i nuovi mezzi (sms, *e-mail*, *blog*, *web*). Tra le ragazze, poi, le vittime sono spesso più numerose che tra i ragazzi, spesso con messaggi a contenuto o con allusioni sessuali. Anche se questo non comporta violenze e coercizioni fisiche, chiaramente ci sono però dei risvolti molto gravi.

Le conseguenze legate al cyberbullismo sono comunque simili a quelle degli atti di bullismo tradizionali. C'è innanzitutto l'aspetto psicologico, con un intenso livello soggettivo di sofferenza, con un interessamento grave dell'autostima, oltre agli effetti sulle capacità socio-affettive e sull'identità personale. Si sono riscontrate anche difficoltà scolastiche, ansie, depressioni e, nei casi estremi, idee suicidarie.

Negli ultimi anni il cyberbullismo è diventato un problema di salute a livello internazionale. Ciò nonostante e nonostante gli allarmi lanciati dai *mass media*, molti genitori ed insegnanti continuano a percepirlo come qualcosa che non riguarda i loro figli o i loro studenti, come se fosse qualcosa che capita sempre al vicino di casa.

Ci si è chiesti se di cyberbullismo si può morire: pare proprio di sì. Penso al Nord Europa, per esempio, dove in alcuni casi molto gravi dei giovani ragazzini sono arrivati al suicidio. Parliamo di ragazzi normali, studiosi ed educati che però finiscono per essere vittime, loro malgrado di grandi giochi crudeli che, in un primo momento, sembrano solamente scherzi tra ragazzi. Sono invece ricatti quotidiani sui *social network*. Sono ormai decine le vittime di queste angherie che hanno portato poi al gesto estremo del suicidio.

Si è chiesto alle aziende produttrici di *computer* e di programmi - tra le altre cose - di impegnarsi per un confronto con le istituzioni nazionali, nonché ad elaborare nuove soluzioni tecnologiche per migliorare la sicurezza dei bambini e degli adolescenti quando sono *on line*.

L'utilizzo sicuro del *web* non riguarda solo i ragazzi. Molte volte anche gli adulti sono coinvolti in questo utilizzo non corretto. A volte si parte per scherzo e poi si finisce molto male. Gli stessi adulti non sempre si pongono delle domande al riguardo e non sempre hanno la conoscenza dei nuovi mezzi, che demandano spesso il controllo ad alcuni sistemi - penso, ad esempio, al *parental control* - di cui le stesse macchine sono dotate, che possono però essere facilmente aggirati dai ragazzi, che sono ormai diventati assolutamente grandi esperti.

Ci chiediamo cosa fare. La legge va certamente nel senso giusto. Si parlava poc'anzi della capacità del Senato di votarla all'unanimità. Forse si poteva fare qualcosa di più. Probabilmente si potevano stanziare maggiori risorse a favore della prevenzione, ma l'importante è cominciare. Credo vi siano anche i presupposti per rettificarla in corso di approvazione e magari rimpinguare un capitolo di spesa,



rispetto al quale non chiamerei in causa l'articolo 81 della Costituzione, perché quando si parla di questi problemi credo si possa anche ovviare. Del resto, se su tali questioni aumentassimo il debito pubblico, che tanto cresce comunque, non sarebbe su una cattiva voce di spesa.

Signor Presidente, quella attuale è, a tutti gli effetti, la prima generazione di adolescenti cresciuti in una società in cui l'essere connessi rappresenta un dato di fatto, un'esperienza connaturata alla quotidianità. I ragazzi sono nati con il computer. È la prima generazione nella quale il computer ha assorbito al 100 per cento la vita di questi ragazzini. Per loro è normale, mentre non lo è a volte per i genitori che hanno enormi difficoltà anche a limitarne e soprattutto a controllarne l'utilizzo. Non sempre è facile mettere in serio contatto padre e figli e cercare di capire quale può essere il malessere dei ragazzi, siano essi le vittime oppure i carnefici.

La letteratura sul cyberbullismo, e quindi gli studi e le ricerche, in questi ultimi anni hanno permesso di identificare alcune caratteristiche che contraddistinguono un fenomeno ormai molto vasto, che presenta criteri come l'intenzionalità, la ripetitività, lo squilibrio di potere, l'anonimato e la diffusione pubblica delle informazioni.

Concludo, signor Presidente, augurando a questa legge un percorso serio in fase di attuazione. Spero vi sia la capacità di intervenire, sia da parte delle famiglie, che - come dicevo prima - non sempre sono in grado di controllare i nuovi mezzi messi a disposizione dei figli, e non capiscono bene se l'utilizzo di queste nuove e sofisticate tecnologie, in particolare Internet, abbia uno scopo positivo finalizzato allo studio o a qualcos'altro, sia da parte della scuola. Le famiglie a volte non sono in grado e io credo che la scuola, invece, possa avere un ruolo interessante, molto importante al riguardo. Anzi, direi che dovremmo addirittura obbligare la scuola - anche se il termine «obbligare» è molto forte - ad interconnettersi con famiglie e ragazzini perché tale intromissione nei loro fatti è necessaria.

Signor Presidente, nella prossima legge di stabilità prevediamo qualche risorsa in più su questo capitolo di spesa. È in gioco il benessere sociale e psicologico dei ragazzi che, a volte, per le angherie subite da piccoli si portano dietro in età adulta conseguenze squisitamente personali, che si possono anche trasferire nella loro futura vita familiare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Berger, Finocchiaro, Elena Ferrara e Mussini).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo di Buccino e Palomonte, in provincia di Salerno, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620 (ore 12,15)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

**ALBANO (PD).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono sempre state sottovalutate le implicazioni giuridiche e sociali determinate dalla dilagante diffusione dei *social network*: molti fatti che avvengono in Rete e si risolvono in una violazione dei diritti delle persone aspettano ancora di essere disciplinati da un'apposita normativa.

Questo disegno di legge in tema di cyberbullismo si occupa in modo specifico di tutelare quegli spazi lasciati scoperti dalla mancanza di una normativa che reprima gli atti di bullismo che avvengono sul *web*. L'avvento di Internet ha modificato il luogo in cui il bullismo si manifesta, spostandolo da una piazza reale - in cui avviene l'incontro fisico tra le persone - ad una virtuale, più grande, che può contenere molti più soggetti, il più delle volte anonimi, ed essere quindi molto più pericolosa. Il bullo che agisce attraverso la Rete indirizza la sua attività criminosa compiendo atti persecutori e

discriminando la vittima per il suo aspetto estetico, il suo orientamento sessuale, il suo aspetto non convenzionale e per tutto ciò che può essere considerato diverso e, quindi, sbagliato.

Come emerge dai dati forniti dalla polizia postale, mentre il bullo di un tempo portava avanti il suo disegno criminoso nei corridoi della scuola, il bullo di oggi, invece, è un ragazzo apparentemente educato, il più delle volte timido, che sfrutta l'anonimato del *web* per rivolgere accuse e umiliazioni. Si va dalle semplici offese alla creazione di veri e propri gruppi contro una certa persona. Si tratta di soggetti che non osano offendere le vittime guardandole negli occhi, ma che lo fanno attraverso la Rete, protetti da uno schermo. La Rete, infatti, lo permette e lo rende più agevole, anche perché è possibile collegarsi ai *social network* in perfetto anonimato.

Vorrei inoltre sottolineare come il fenomeno del bullismo - telematico, e non solo - stia aumentando oggi fra le giovani ragazze, che alle azioni di aggressione tradizionale ne affiancano una mediatica. Come fanno notare alcuni esperti, le donne, che a quell'età spesso hanno una personalità più forte dei coetanei maschi, trovano *on line* un mezzo per diffondere filmati e foto e dar seguito a pettegolezzi, calunnie e umiliazioni, che possono lasciare ferite anche gravi nei soggetti più deboli. La Rete poi amplifica questi comportamenti violenti, suscitando commenti ed incitazioni a valanga da parte di altri adolescenti, provocando alle vittime danni psicologici spesso ancora più gravi di quelli fisici. Il 23 per cento delle ragazze italiane è stato almeno una volta vittima di provocazioni e prevaricazioni da parte delle compagne di scuola.

Le conseguenze del bullismo in Rete sono devastanti: si va dal crollo dell'autostima all'abbassamento del rendimento scolastico, dalla depressione fino al suicidio nei casi più radicali. Ricordiamo la storia di Carolina Picchio, 14 anni, che si è uccisa lanciandosi dal balcone perché tartassata sui *social network* dai cyberbulli, o di quell'altro giovane che, a causa del suo orientamento sessuale, era stato preso di mira dai bulli del *web* e portato al suicidio, dopo vessazioni, umiliazioni e violenze verbali (lo chiamavano «il ragazzo dai pantaloni rosa», con il chiaro intento di umiliarlo).

Sono ormai alcuni anni che Antonello Soro, Garante della *privacy*, ha puntato i fari della sua azione verso un utilizzo più consapevole di Internet e dei *social network* e verso una maggiore tutela delle vittime. Il Garante infatti, oltre ad essersi impegnato per rafforzare la cultura del rispetto e far capire ai nostri ragazzi che la violenza in Rete è pari a quella portata per strada, anche se compiuta nascondendosi dietro l'anonimato, ha suggerito in più occasioni di mettere in pratica soluzioni concrete, a partire da una tutela rafforzata a favore delle vittime, che preveda una procedura accelerata per rimuovere il contenuto lesivo in tempi brevi.

Nel nostro ordinamento in effetti, al di là dei singoli atti dei bulli, puniti separatamente - come, ad esempio, le molestie o le percosse - non esiste un'autonoma figura di reato per questi fatti. A livello europeo non abbiamo alcun atto specifico sul tema del cyberbullismo, ma - così come spiega bene la relazione introduttiva a questo disegno di legge - esistono varie manifestazioni della volontà di tutelare i giovani sul *web*: si pensi alla comunicazione della Commissione europea «Strategia europea per un Internet migliore per i ragazzi», del 2 maggio 2012; alla proposta della stessa Commissione di sviluppare, da parte di tutte le società che operano sul *web*, metodi di autoregolamentazione; e, infine, all'invito agli Stati membri ad adottare una disciplina normativa che crei un «ecosistema informatico nuovo e sicuro».

Esiste, poi, una dichiarazione scritta con cui 238 parlamentari europei hanno chiesto di sostenere la giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle scuole.

Per questo siamo oggi qui: tenere fede ad un impegno. La violenza che esprimono i bulli attraverso la Rete è sintomatica di una situazione negativa che, il più delle volte, arriva dalla famiglia, per poi riversarsi nella scuola e nei contesti sociali con cui ha a che fare l'autore delle offese. Non dobbiamo, quindi, dimenticarci delle famiglie dei bulli.

Sappiamo benissimo che nella nostra società è sempre più difficile per le famiglie stare accanto ai figli durante il loro percorso di crescita. Spesso entrambi i genitori lavorano, mentre la tradizionale rete familiare, composta da nonni, zii e altri parenti è ormai sempre più disgregata. Così ai nostri giovani non resta che il mondo virtuale, un mondo nel quale si perde il significato concreto dei propri pensieri

e delle proprie azioni, dove tutto sembra concesso e consentito e dove l'insulto, la presa in giro e lo sfottò troppo facilmente si trasformano in persecuzioni a danno dei più deboli.

È per questo motivo che guardo con grande favore all'articolo 3 del disegno di legge, che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico che si occuperà di tutti gli aspetti connessi al fenomeno del bullismo *on line*. Questo perché ritengo che, ancor prima di introdurre nuove e più specifiche fattispecie di reato, dovremmo aiutare i genitori e le famiglie a comprendere la realtà di Internet e dei *social network*, attraverso un grande piano di informazione e sensibilizzazione su come monitorare le attività *on line* dei nostri figli. Non è proibendo che si risolvono i problemi ma, se non aiutiamo le famiglie, se non offriamo loro gli strumenti necessari a capire come comunicano i ragazzi di oggi, non potremo mai, da soli, arginare e sconfiggere questo fenomeno.

Anni fa, quando era la televisione ad essere additata come causa di tanti fenomeni di violenza tra i più giovani, furono introdotte delle regole su orari, fasce protette, divieto di talune pubblicità, che hanno permesso di eliminare il rischio che un bambino potesse trovarsi di fronte a programmi sconvenienti. Su Internet, invece, tutto è permesso, tutto è consentito e tutto è disponibile, nella più totale assenza di controllo su chi immette i contenuti, chi li scambia e chi ne usufruisce. L'anonimato ha sostituito il concetto di gruppo, di branco, poiché, celando la propria identità, il giovane bullo sa di non poter essere rintracciato, o giudicato, e i comportamenti che ne derivano sono gli stessi che abbiamo visto nei fenomeni di bullismo tradizionale.

Inoltre, non dobbiamo dimenticarci degli insegnanti e del loro ruolo essenziale nella crescita dei nostri figli. Dobbiamo, purtroppo, riscontrare la perdita di autorità della scuola e dei professori, i quali non riescono più ad incutere quel sano rispetto tra i loro studenti. Troppe volte leggiamo sui giornali notizie di insegnanti aggrediti dagli stessi genitori, quando hanno "osato" rimproverare i figli a causa di comportamenti poco edificanti. Se siamo noi genitori per primi a non rispettare gli educatori, come possiamo pensare che i nostri figli lo facciano?

Mi auguro, dunque, che durante le attività di questo tavolo tecnico, ma anche grazie alla nuova riforma della scuola, venga risaltato e ristabilito il ruolo fondamentale che la scuola debba avere nella nostra società.

Volevo, altresì, evidenziare anche l'importante inserimento dell'articolo 6, disposizione con cui sarà possibile applicare la procedura di ammonimento prevista per il reato di *stalking* anche a questa fattispecie di reato: «La persona offesa potrà esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta». Tale procedura di prevenzione, finora sconosciuta in questo contesto, è essenziale per evitare di intervenire troppo tardi, quando la vittima ormai ha già subito l'abuso.

Il nostro sforzo, tuttavia, non si ferma qui: tali condotte non solo vanno giudicate negativamente con l'introduzione di un titolo autonomo di reato, ma vanno anche prevenute grazie agli strumenti che lo Stato ha a disposizione. Mi riferisco al ruolo della Polizia di Stato che, grazie ai suoi uomini della postale, è capace di reprimere il crimine *on line* e, in particolare, il cyberbullismo.

La prevenzione di tali fatti è svolta per lo più tramite l'azione insostituibile della polizia postale che ha delle competenze che altri corpi della polizia non hanno. Diminuire l'organico per una presunta necessità di risparmio non ha senso, se questo risparmio incide sui diritti dei cittadini che questo Stato è tenuto a proteggere.

Infine, non posso non ribadire che all'introduzione di nuove e più efficaci norme deve accompagnarsi un'attività di formazione e sensibilizzazione che coinvolga la scuola e le famiglie. Dobbiamo, attraverso uno straordinario impegno culturale ed una mobilitazione a 360 gradi, attivare quegli anticorpi nella società, attraverso la raccolta di conoscenze e la diffusione di buone pratiche, con il fine di proteggere i nostri figli e aiutare le famiglie a capire, comprendere e controllare i fenomeni che ruotano intorno al mondo di Internet.

Dobbiamo spiegare ai nostri figli che siamo noi stessi i nostri migliori difensori. Questo perché i ragazzi non si rendono conto che, quando scrivono o mettono immagini in rete, mettono questi

contenuti a disposizione di chiunque e, soprattutto, non pensano che quello che mettono in rete oggi sarà visibile per sempre. I comportamenti di oggi rischiano di cambiare il loro domani.

Concludo ringraziando la senatrice Ferrara per aver proposto un testo estremamente attuale, ma con un approccio innovativo, cioè non repressivo, né punitivo, ma di crescita culturale e civile. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE.** Come concordato, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

**PUPPATO (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PUPPATO (PD).** Signor Presidente, ancora una volta - è la terza in ordine - intervengo sul tema, sempre più pesante, dei decreti attuativi relativi all'emanazione di disposizioni legislative che non vedono la luce fintanto che, appunto, non si provvede ad emanare il conseguente decreto.

In questo caso, dopo la richiesta di accelerazione, che non ha ancora avuto per la verità un esito completamente positivo, relativa al cosiddetto decreto *art bonus*, in particolare quello previsto per l'efficientamento e la qualificazione del sistema alberghiero italiano, arrivano richieste davvero molto pesanti a livello di Confederazione artigiano, piuttosto che delle stesse istituzioni di ricerca, per quanto attiene ad una disposizione legislativa estremamente importante per lo sviluppo che può fornire al sistema azienda Italia, ma anche alle istituzioni e agli organismi di ricerca. Mi riferisco alla legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, in cui, appunto, vi erano disposizioni applicative funzionali ad ottenere il 25 per cento di credito di imposta relativamente alle spese sostenute, e non solo, per l'attività di ricerca e sviluppo nell'ambito aziendale.

Va detta una cosa, che tra l'altro assume una gravità su cui non posso più tacere. E, mi esprimo in questo modo nell'Aula dopo aver, ovviamente, già fatto richiesta ai Ministeri competenti per sollecitare le questioni e capire a che punto sono le procedure. Proprio stamattina mi è giunta informazione che la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto ulteriori informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze relativamente al decreto attuativo della legge di stabilità citata (mi riferisco, esattamente, all'articolo 35).

Dicevo che la cosa presenta una ancora maggiore gravità se consideriamo che il provvedimento di riferimento risale, in realtà, al 2013 - mi riferisco al decreto-legge n. 145 - in cui, all'articolo 3, si parlava di nuovo, per l'appunto, di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Questa modifica, effettuata alla fine del 2014, non ha mai visto decretazioni attuative relative alla stessa legge. Quindi, siamo, in realtà, a distanza di due anni dal primo decreto-legge n. 145. Credo che i tempi non siano assolutamente accettabili. Non leggo, anche se mi piacerebbe farlo, le annotazioni che mi sono pervenute: si parla di chiusura di azienda e, dall'altra parte, di organismi di ricerca che non hanno esattamente idea delle modalità con cui potranno addivenire a chiedere questo credito di imposta.

Quindi, rivolgo davvero un sollecito pesante ai Ministeri competenti, che sono il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico (MISE). Non credo che possiamo stare qui, a Ferragosto e a Natale, a tentare di modificare il sistema legislativo italiano, attuando delle leggi estremamente innovative, per poi, in realtà, ritrovarci privi degli strumenti necessari. Sembra una beffa per gli italiani che stanno aspettando che questo avvenga per riuscire a sviluppare - guarda un po' - innovazione e lavoro nel Paese.

**PAGLINI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, dal 2008 al 2012 sono 437 le aziende italiane passate in mani di multinazionali straniere, molte spolpate e lasciate al loro destino. La Toscana in questo va a nozze: si vedano i casi della Eaton, della Smith International e della Severstal.

Si moltiplicano i casi di aziende italiane che, dopo aver ottenuto finanziamenti pubblici, incentivi e sgravi, vengono svendute ad acquirenti che finiscono col portarsi via i nostri brevetti, i progetti e il *know-how*.

Oggi vorrei rendere noto a quest'Aula il caso Ansaldo Breda, una delle più importanti aziende metalmeccaniche europee per la costruzione di mezzi per la mobilità su rotaia, gioiello e vanto nazionale, in grado di produrre treni di altissimo valore come l'FR1000, definito il treno più bello del mondo e addirittura tenuto a battesimo pochi giorni fa dal presidente della Repubblica Mattarella. Si tratta di una società che conta quattro stabilimenti in Italia (Pistoia, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), con 2.300 dipendenti, più altre migliaia e migliaia dell'indotto.

Il 24 febbraio 2015 l'amministratore delegato di Finmeccanica Mauro Moretti ha ceduto Ansaldo Breda e Ansaldo Sts al gruppo giapponese Hitachi Rail, per 36 milioni di euro. Ripeto: 36 milioni di euro, il costo di un paio di giocatori di serie A. Finmeccanica divide in due i rami d'azienda, una *new company* e una *old company* che non viene venduta, in cui figura lo stabilimento di Palermo, dove il destino di più di 150 lavoratori non è chiaro.

Durante la firma di cessione assistiamo alla commovente dichiarazione di Moretti: «Non vi sono rischi sul piano occupazionale dall'operazione di dismissione, in quanto ci sono garanzie previste per i prossimi anni». Salvo poi arrivare ad oggi e prendere atto che la nuova multinazionale, prima ancora di consegnare un piano di sviluppo industriale, va chiedendo la testa di 138 lavoratori considerati in esubero.

Personalmente l'11 maggio ho incontrato i rappresentanti sindacali e i lavoratori dell'Ansaldo Breda di Pistoia, preoccupati, molto preoccupati, per il futuro dell'azienda e per i riflessi occupazionali, nonché per la loro salute, visti i troppi casi di morti da amianto. È notizia di ieri il ritrovamento di altri metalli interrati nel suolo aziendale. Ho presentato per questo un'interrogazione al Ministro dello sviluppo economico, affinché si diano garanzie certe sul mantenimento dell'occupazione e sul futuro produttivo dell'Ansaldo Breda e Ansaldo Sts. La nuova proprietà nipponica intende ridurre in maniera significativa l'organico di ben 69 unità nello stabilimento di Pistoia. Insomma, la Toscana si sta spolpando, come tutto il resto d'Italia.

In tutto questo, assistiamo ad atti di alta comicità da parte del governatore PD della Regione Toscana, Enrico Rossi - altro che Beppe Grillo! - che passa da dichiarazioni del tipo: «Dovranno passare sopra di noi se intendono smantellare la Breda e il sistema ferroviario toscano», a dichiarazioni recenti (dopo la metamorfosi renziana) in cui, abbassando il capo, si flette con frasi come «Che possano entrare anche altri capitali non la trovo un'offesa». È un Presidente che tiene così tanto alla sua terra, al punto di andare a tagliare nastri ed inaugurare stabilimenti della Piaggio in Vietnam, con un tale senso dell'umorismo da arrivare a dichiarare che «Renzi è di sinistra».

Attendiamo con ansia la dichiarazione del presidente Enrico Rossi: «Lavoratori, state sereni». (Applausi dal Gruppo M5S).

ALBANO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signor Presidente, vorrei far soffermare i gentili colleghi senatori su una notizia uscita oggi sul quotidiano «la Repubblica», in cui viene data informazione della necessaria assegnazione della scorta ad un bambino di soli 9 anni, figlio di un pubblico ministero di una direzione distrettuale antimafia in Sicilia, in quanto vittima di minacce di morte da parte di uno dei più sanguinari boss mafiosi. Il boss è stato ascoltato, tramite intercettazioni ambientali, pronunciare con inaudita ferocia le seguenti parole: «*Mancu a semenza ave a ristari*», cioè neanche il seme deve restare.

Questo boss, che ha già ordinato dalla cella l'uccisione del padre magistrato, il quale ha avuto il merito

di sventare il diabolico piano del boss di diventare un falso pentito, ha manifestato ancora una volta come la mafia si spinga ad utilizzare una ferocia ed una violenza inaudita anche nei confronti dei bambini, bambini che una volta erano tutelati dal codice d'onore dei mafiosi stessi. L'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, avvenuto per ordine di Giovanni Brusca nel 1996, il cui corpo fu sciolto nell'acido, ci gettò allora nello sgomento e rivelò la necessità di studiare nuovi strumenti per aumentare la protezione dei bambini e degli adolescenti, entrati anche loro nel mirino della violenza della mafia. A distanza di oltre vent'anni, invito pertanto il Governo a non abbassare la guardia e ad adottare misure di contrasto ad una mafia in continua evoluzione, ma comunque presente.

Onorevoli colleghi, vi chiedo di impegnarvi, di impegnarci tutti, perché bambini come il piccolo Lucio, così viene chiamato su «la Repubblica», non debbano più vivere nella paura e affinché le nuove generazioni acquisiscano una cultura civica di lotta alla criminalità organizzata. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e dai banchi del Governo)*.

**PUGLIA** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PUGLIA** (M5S). Signor Presidente, sto per fare questa mia dichiarazione spontanea in Senato per denunciare un fatto veramente grottesco.

Il tutto si svolge nel Comune di Casavatore, in provincia di Napoli. In seguito ad un temporale, con forti raffiche di vento e grandinate, nella prima settimana di dicembre dell'anno 2013, la centralina da cui dipendevano alcuni semafori in un incrocio è crollata, ma ciononostante i semafori hanno continuato a funzionare. Essi erano molto preziosi per la popolazione in quanto, negli ultimi quarant'anni, hanno consentito ai pedoni di attraversare quell'incrocio. Che cosa è successo poi? Da un po' di tempo sono stati tolti i semafori, l'incrocio è stato chiuso e sono state messe delle barriere per non far passare i pedoni. Praticamente la città adesso è divisa in due perché, se i pedoni la vogliono attraversare, magari per andare dal panettiere o in Comune, per fare tutto ciò che normalmente si fa nel centro della città, sono obbligati a prendere l'automobile. È grottesco, ma è così. Quindi, non si può più camminare a piedi e, chi non ha l'automobile, deve chiedere il favore a qualche parente o a qualche persona amica di farsi accompagnare dall'altra parte della città.

Nessuno sta facendo niente e io reputo ciò assurdo e ritengo che la Presidenza debba farsene carico. Da parte mia verrà posta un'interrogazione parlamentare e spero che il Governo almeno a questa risponda e metta finalmente un punto alla vicenda. Ovviamente, questa interrogazione verrà trasmessa anche al sindaco di Napoli, in particolare, perché è il responsabile della Città metropolitana. A tal proposito voglio ricordare a noi stessi che le Province non sono state abolite, ma è stato abolito il voto dei cittadini alle Province: esse continuano ad esistere, ma è solo cambiato il nome. Quindi, essendo il sindaco il responsabile di questa strada, faremo la nostra comunicazione anche al Comune di Casavatore.

Non so cos'altro dire, Presidente, perché questa è una situazione grottesca: non è possibile che una città venga divisa in due. Peraltro, ho citato alcuni casi, ma possiamo immaginare come il cittadino invalido possa vivere una situazione del genere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**DONNO** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DONNO** (M5S). Signor Presidente, approfitto della possibilità di intervenire in Aula per rispondere ad una missiva che ho ricevuto da parte e per conto del Vice Presidente della BAT (British American Tobacco).

Comunico che apprezzo la buona volontà da parte del Vice Presidente a volermi incontrare e chiedo in questa sede allo stesso Vice Presidente di aggiungere all'incontro una piccola delegazione di uditori: si tratta dei lavoratori delle sedi BAT di Lecce e di Bologna.

Mi aspetto una risposta perlopiù affermativa proprio nell'ottica di poter chiarire questa faccenda nella migliore trasparenza e per continuare - leggo le parole del Vice Presidente - ad avere non solo approfondimenti, ma un confronto costruttivo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

[MORONESE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, intervengo per denunciare quanto accade in questa Assemblea e, sinceramente, per evidenziare l'ipocrisia della maggioranza.

Abbiamo parlato della questione Indesit-Whirlpool, che è ormai risaputa e all'attenzione di tutti. Sono a rischio 1.350 posti di lavoro e 400 posti nell'indotto. Ci siamo riempiti tutti la bocca di belle parole di solidarietà, e ci siamo impegnati a porre il tema del lavoro all'attenzione della discussione parlamentare, ma poi, nei fatti, ciò non avviene mai. In queste ultime due settimane ho proceduto ad effettuare, ogni giorno, un intervento di fine seduta per sollecitare la risposta all'interpellanza urgente [2-00267](#). Questa mattina, in Conferenza dei Capigruppo, la sua calendarizzazione è stata di nuovo posta all'attenzione dei rappresentanti di tutti i Gruppi, ma è stata bocciata. Oggi in Assemblea l'abbiamo richiesta nuovamente, ma è stata nuovamente bocciata. Forse l'interpellanza urgente contiene domande scomode. Forse non si vuole rispondere a queste domande scomode e prendersi la responsabilità di quanto è stato fatto e di quello che ha provocato l'attuale situazione, proprio adesso che siamo in periodo di campagna elettorale.

Voglio ricordare che l'interpellanza si definisce urgente perché è stata sottoscritta da un intero Gruppo parlamentare e che il terzo comma l'articolo 156-*bis* del Regolamento del Senato, a proposito delle interpellanze urgenti, recita testualmente che «Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno» - quindi non si dice che «possono essere» poste all'ordine del giorno - «entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari».

Mi rendo conto che in Conferenza dei Capigruppo e in Assemblea la calendarizzazione è stata bocciata, ma voglio che i lavoratori della Indesit sappiano che chi ha bocciato la discussione dell'interpellanza è il Partito Democratico, che avrebbe potuto appoggiare questa richiesta. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ricordo che giovedì 21 maggio, il giorno per cui avevamo richiesto lo svolgimento dell'interpellanza, è stata invece prevista la votazione delle due relazioni Commissioni di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e sul fenomeno degli infortuni sul lavoro. Faccio parte di una di queste Commissioni, dove ho lavorato sei mesi, e riconosco che è stato fatto un lavoro egregio. Si tratta, però, di una votazione di conferma, perché le relazioni sono state già votate in Commissione all'unanimità. Forse si sarebbe potuto ritenere più urgente ed importante avere delle risposte certe per questi lavoratori, il prossimo giovedì 21 maggio, e rinviare a dopo le elezioni una votazione di circostanza. Per me ciò è inaccettabile: voglio che sia reso pubblico e che tutti i lavoratori della Indesit sappiano di chi è la colpa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,43*).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ([1758](#))

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

**1.0.300**

Il Governo

**Approvato**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 le modifiche necessarie a consentire l'applicazione, anche parallelamente, in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 TFUE e degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di intese e di abuso di posizione dominante;

b) estendere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nonché alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi dei predetti articoli 2 e 3 applicati parallelamente agli articoli 101 e 102 TFUE;

c) prevedere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE anche alle azioni collettive previste dall'art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 quando ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva stessa o comunque si tratta di azioni di cui alla lettera b);

d) prevedere la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 concentrando le controversie relative alle violazioni disciplinate dal decreto di attuazione della direttiva 2014/104/UE presso un numero limitato di uffici giudiziari individuati in relazione al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

**Approvato nel testo emendato**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva



2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

*b)* designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da *c)* a *t)* del presente comma, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

*c)* prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potestà regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-*ter* del medesimo articolo 6, come modificato ai sensi della lettera *e)* del presente comma;

*d)* attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *b)* i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è necessaria l'acquisizione del parere dell'altra autorità;

*e)* in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalità indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle materie indicate dall'articolo 6, comma 2-*bis*, lettere *a)*, *b)*, *h)*, *k)* e *l)*, del medesimo testo unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera *c)* del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorità che fornisce l'intesa;

*f)* fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza previdenziale della Banca d'Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all'attività di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;

*g)* attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari;

*h)* prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere preventivo della CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d'investimento;

*i)* modificare la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di intermediazione mobiliare

(SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

*l)* modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'articolo 39 della direttiva stessa, l'obbligo di stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

*m)* apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze;

*n)* modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;

*o)* apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati;

*p)* disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

*q)* apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere *l)* e *m)*, della legge 7 ottobre 2014, n. 154;

*r)* attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;

*s)* con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera *q)*, valutare di non prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie previste dall'articolo 166, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

*t)* prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

**8.205**

[MUCCHETTI](#)

## **V. testo 2**

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«*t-bis*) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla Consob la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento, l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di quote o azione di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative, nonché alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla Consob. Le procedure adottate ai sensi della presente lettera devono assicurare l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela, prevedendo altresì che alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

### **8.205 (testo 2)**

[MUCCHETTI](#), [GUALDANI](#), [TARQUINIO](#)

## **V. testo 3**

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE».

### **8.205 (testo 3)**

[MUCCHETTI](#), [GUALDANI](#), [TARQUINIO](#)

## **Approvato**

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE.

Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.».

### **8.206**

[GUALDANI](#)

## **V. testo 2**

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«*t-bis*) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998

n. 58 al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla CONSOB la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento, l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di quote o azioni di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le *start up* innovative, nonché alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB. Le procedure adottate ai sensi della presente lettera dovranno assicurare l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela, prevedendo altresì, che alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

**8.206 (testo 2)**

[GUALDANI](#), [MUCCHETTI](#), [TARQUINIO](#)

**V. testo 3**

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE».

**8.206 (testo 3)**

[GUALDANI](#), [MUCCHETTI](#), [TARQUINIO](#)

**Id. em. 8.205 (testo 3)**

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE.

Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.».

**8.207**

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#)

**V. testo 2**

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«*t-bis*) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla CONSOB la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento, l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie a

partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di quote o azioni di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le *start up* innovative, nonché alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB. Le procedure adottate ai sensi della presente lettera dovranno assicurare l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela, prevedendo altresì, che alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

**8.207 (testo 2)**

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#), [MUCCHETTI](#), [GUALDANI](#)

**V. testo 3**

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE».

**8.207 (testo 3)**

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#), [MUCCHETTI](#), [GUALDANI](#)

**Id. em. 8.205 (testo 3)**

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE.

Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.».

**ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

**Art. 17.**

**Approvato nel testo emendato**

*(Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

- a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
- b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

- c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;
- d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
- e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;
- f) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
- g) decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;
- h) decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
- i) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a), ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17  
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

#### **17.0.300**

Il Governo

#### **V. testo 2**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 17-bis.*

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo

31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

*b)* prevedere che l'autorità centrale da designare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro sia individuata presso il Ministero della giustizia;

*c)* prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o a più autorità centrali in caso di cittadinanza plurima, ivi compreso il caso in cui la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana;

*d)* prevedere che le successive modifiche o soppressioni delle informazioni contenute nel casellario giudiziale, già inviate allo Stato o agli Stati membri di cittadinanza, siano immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati;

*e)* prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della sentenza e dei conseguenti provvedimenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirne l'esame ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti a livello nazionale;

*f)* prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro siano conservate integralmente dalla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia nel caso di cittadinanza italiana della persona condannata, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell'articolo 7;

*g)* introdurre la richiesta di informazioni sulle condanne, conformemente al modulo allegato alla decisione quadro, secondo le seguenti modalità:

1) quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale italiano ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una istanza di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale;

2) qualora sia una persona a richiedere informazioni sul proprio casellario giudiziale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia a cui la richiesta è stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto;

3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato membro, scaduto il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione quadro, richieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia senza essere cittadina italiana, prevedere che la stessa autorità possa rivolgere all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato;

4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana possano rivolgere richiesta di informazioni all'autorità centrale individuata presso il Ministero della Giustizia sia in relazione alle condanne dei cittadini italiani ricevute ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro, sia perché venga rivolta all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di quello Stato membro, sia perché venga rivolta alle autorità centrali di più Stati membri una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino extra comunitario o a un soggetto apolide;

*h)* introdurre la risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro, conformemente al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalità:

1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmetta all'autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni relative:

a) alle condanne pronunciate nello Stato italiano e iscritte nel casellario giudiziale;

b) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano state trasmesse, in applicazione dell'articolo 4, dopo il 27 aprile 2012 e conservate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

d) alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponda, in conformità del diritto nazionale e per il fine e nei limiti in cui le informazioni sono state richieste, indicando le condanne pronunciate nello Stato italiano e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e che siano state iscritte nel suo casellario giudiziale nonché che, per le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro e quelle trasmessegli entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel proprio casellario giudiziale;

3) prevedere che, nel caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, la suddetta autorità centrale, nel trasmettere le informazioni a norma dell'articolo 4 della decisione quadro, possa comunicare alle autorità centrali degli Stati membri di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio e ad esse trasmesse non possano essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale;

4) prevedere, nel caso in cui una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta da un paese terzo alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano, che quest'ultima possa rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri, conformemente al caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale;

5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione non a un cittadino italiano, quest'ultima trasmetta le informazioni sulle condanne pronunciate al suo interno e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi iscritte nel suo casellario giudiziale nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;

i) prevedere che il termine di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, mediante il modulo ivi allegato, sia immediato e comunque non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce nonché di venti giorni nel caso di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;

l) prevedere, ad eccezione del caso in cui 'si tratti di dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati personali trasmessi quale risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro, ai fini di un procedimento penale o, ai sensi dell'articolo 7,



paragrafi 2 e 4, della decisione quadro, per fini diversi da un procedimento penale possano essere usati dallo Stato membro richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in cui sono stati richiesti, come specificato nel modulo allegato alla decisione quadro, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza nonché che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo i dati personali ricevuti da uno Stato membro e trasmessi a un paese terzo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro;

*m)* prevedere che nel presentare le richieste di informazioni sulle condanne nonché nel rispondere a suddette richieste si adoperi la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati;

*n)* prevedere che costituiscano informazioni obbligatorie che devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all'autorità centrale:

1) le informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data e luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);

2) le informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);

3) le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili);

4) le informazioni relative al contenuto della condanna (pena, eventuali misure accessorie misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena);

*o)* prevedere che costituiscano informazioni facoltative che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale:

1) il nome dei genitori della persona condannata;

2) il numero di riferimento della condanna;

3) il luogo del reato;

4) le interdizioni derivanti dalla condanna;

*p)* prevedere che costituiscano informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale:

1) il tipo e il numero del documento d'identificazione della persona condannata;

2) le impronte digitali della persona condannata;

3) eventuali pseudonimi della persona condannata;

*q)* prevedere che possano essere trasmesse eventuali ulteriori informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale;

*r)* prevedere che tutte le informazioni in conformità dell'articolo 4, le richieste in conformità dell'articolo 6, le risposte in conformità dell'articolo 7 della decisione quadro e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via elettronica, in formato standardizzato o con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità, qualora con detto Stato membro non sia ancora completa l'operatività del sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, di cui all'articolo 1, lettera *c)*, della decisione quadro.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

### **17.0.300 (testo 2)**

Il Governo

## **Approvato**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

*b)* prevedere che l'autorità centrale da designare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro sia individuata presso il Ministero della giustizia;

*c)* prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o a più autorità centrali in caso di cittadinanza plurima, ivi compreso il caso in cui la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana;

*d)* prevedere che le successive modifiche o soppressioni delle informazioni contenute nel casellario giudiziale, già inviate allo Stato o agli Stati membri di cittadinanza, siano immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati;

*e)* prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della sentenza e dei conseguenti provvedimenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirne l'esame ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti a livello nazionale;

*f)* prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro siano conservate integralmente dalla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia nel caso di cittadinanza italiana della persona condannata, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell'articolo 7;

*g)* introdurre la richiesta di informazioni sulle condanne, conformemente al modulo allegato alla decisione quadro, secondo le seguenti modalità:

1) quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale italiano ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una istanza di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale;

2) qualora sia una persona a richiedere informazioni sul proprio casellario giudiziale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia a cui la richiesta è stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto;

3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato membro, scaduto il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione quadro, richieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia senza essere cittadina italiana, prevedere che la stessa autorità possa rivolgere all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale

per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato;

4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana possano rivolgere richiesta di informazioni all'autorità centrale individuata presso il Ministero della Giustizia sia in relazione alle condanne dei cittadini italiani ricevute ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro, sia perché venga rivolta all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di quello Stato membro, sia perché venga rivolta alle autorità centrali di più Stati membri una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino extra comunitario o a un soggetto apolide;

*h)* introdurre la risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro, conformemente al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalità:

1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmetta all'autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni relative:

*a)* alle condanne pronunciate nello Stato italiano e iscritte nel casellario giudiziale;

*b)* alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano state trasmesse, in applicazione dell'articolo 4, dopo il 27 aprile 2012 e conservate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

*c)* alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

*d)* alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponda, in conformità del diritto nazionale e per il fine e nei limiti in cui le informazioni sono state richieste, indicando le condanne pronunciate nello Stato italiano e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e che siano state iscritte nel suo casellario giudiziale nonché che, per le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro e quelle trasmessegli entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel proprio casellario giudiziale;

3) prevedere che, nel caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, la suddetta autorità centrale, nel trasmettere le informazioni a norma dell'articolo 4 della decisione quadro, possa comunicare alle autorità centrali degli Stati membri di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio e ad esse trasmesse non possano essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale;

4) prevedere, nel caso in cui una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta da un paese terzo alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano, che quest'ultima possa rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri, conformemente al caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale;

5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione non a un cittadino italiano, quest'ultima trasmetta le informazioni sulle condanne pronunciate al suo interno e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi iscritte nel suo casellario

giudiziale nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;

*i)* prevedere che il termine di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, mediante il modulo ivi allegato, sia immediato e comunque non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce nonché di venti giorni nel caso di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;

*l)* prevedere, ad eccezione del caso in cui 'si tratti di dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati personali trasmessi quale risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro, ai fini di un procedimento penale o, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, della decisione quadro, per fini diversi da un procedimento penale possano essere usati dallo Stato membro richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in cui sono stati richiesti, come specificato nel modulo allegato alla decisione quadro, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza nonché che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo i dati personali ricevuti da uno Stato membro e trasmessi a un paese terzo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro;

*m)* prevedere che nel presentare le richieste di informazioni sulle condanne nonché nel rispondere a suddette richieste si adoperi la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati;

*n)* prevedere che costituiscano informazioni obbligatorie che devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all'autorità centrale:

1) le informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data e luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);

2) le informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);

3) le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili);

4) le informazioni relative al contenuto della condanna (pena, eventuali misure accessorie misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena);

*o)* prevedere che costituiscano informazioni facoltative che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale:

1) il nome dei genitori della persona condannata;

2) il numero di riferimento della condanna;

3) il luogo del reato;

4) le interdizioni derivanti dalla condanna;

*p)* prevedere che costituiscano informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale:

1) il tipo e il numero del documento d'identificazione della persona condannata;

2) le impronte digitali della persona condannata;

3) eventuali pseudonimi della persona condannata;

*q)* prevedere che possano essere trasmesse eventuali ulteriori informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale;

*r)* prevedere che tutte le informazioni in conformità dell'articolo 4, le richieste in conformità dell'articolo 6, le risposte in conformità dell'articolo 7 della decisione quadro e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via elettronica, in formato standardizzato o con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità, qualora con detto Stato membro non sia ancora completa l'operatività del

sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, di cui all'articolo 1, lettera c), della decisione quadro.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera h).*

### **17.0.301**

Il Governo

**Approvato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre un sistema informatizzato che si interfacci con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, conformemente all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 della decisione quadro;

b) prevedere che la responsabilità della gestione del sistema informatizzato di cui alla lettera a) sia assegnata all'autorità centrale istituita presso il Ministero della giustizia;

c) prevedere i seguenti formati di trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI:

1) nel trasmettere le informazioni relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all'allegato A della presente decisione quadro o, in via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria di reati o, in mancanza, un codice "altri reati";

2) nel trasmettere le informazioni relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali misure accessorie, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure richiamate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui all'allegato B della presente decisione quadro o, in via eccezionale, qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria di pene e misure o, in mancanza, il codice "altre pene e misure";

3) realizzare una comparazione tra i reati e le pene previsti dall'ordinamento italiano e quelli individuati rispettivamente nelle tavole di cui agli allegati A e B della presente decisione quadro e un aggiornamento periodico della medesima;

4) introdurre la possibilità di fornire, altresì, le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione alla sua consumazione e, se pertinente, la sussistenza di cause di esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva nonché le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni di esecuzione della pena o della misura inflitta;

5) prevedere, inoltre, che il parametro "decisioni non penali" sia indicato soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata abbia la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

#### **17.0.302**

Il Governo

#### **V. testo 2**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*.

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

*b)* prevedere che, nel corso di un procedimento penale, siano prese in considerazione le precedenti decisioni definitive di condanna pronunciate da autorità giurisdizionali di altri Stati membri nei confronti della stessa persona per fatti diversi da quelli per i quali si procede, riguardo alle quali siano state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali e che siano attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale;

*c)* escludere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della decisione quadro, che la presa in considerazione delle decisioni di condanna di cui alla lettera *a)* possa interferire con tali decisioni, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi, di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

**17.0.302 (testo 2)**

Il Governo

**Approvato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*.

*(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

*b)* prevedere che, nel corso di un procedimento penale, siano prese in considerazione le precedenti decisioni definitive di condanna pronunciate da autorità giurisdizionali di altri Stati membri nei confronti della stessa persona per fatti diversi da quelli per i quali si procede, riguardo alle quali siano state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali e che siano attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale;

*c)* escludere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della decisione quadro, che la presa in considerazione delle decisioni di condanna di cui alla lettera *a)* possa interferire con tali decisioni, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi, di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera g).*

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

**C2**

La Relatrice

**Approvata**

Art. 1.

Nell'Allegato B sopprimere il numero 22) recante la direttiva 2014/40/UE.

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta» inserire le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri e».

Art. 8.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «di vigilanza previdenziale» con le seguenti: «di vigilanza prudenziale» .

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1758**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente sospesi al disegno di legge in titolo e quelli ulteriormente pervenuti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.0.300, 17.0.300 (testo 2) e 17.0.302 (testo 2).

Il parere di nulla osta sulle proposte 8.205 (testo 2), 8.206 (testo 2) e 8.207 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: "Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime; ".

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1758:

sulla votazione finale, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti (*dalle ore 11*), Ciampi, D'Adda, Dalla Zuanna, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Divina, D'Onghia, Endrizzi, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Gambaro, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagliari, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Scavone, Sibilìa, Stefano, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Pepe e Scalia, per attività della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti; Fattorini, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo; Palermo, per partecipare ad un incontro internazionale.

**Affari assegnati**

È stato deferito alla 14a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare assegnato "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013, Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015" (Atto n. 557). Le altre Commissioni permanenti sono autorizzate ad esprimere il loro parere alla Commissione di merito.

**Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

Il Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 16/SEZAUT/2015/FRG - adottata nell'adunanza del 30 aprile 2015 - concernente la relazione su "La spesa per il personale degli Enti territoriali".

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 554).

Il Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG - adottata nell'adunanza del 30 aprile 2015 - concernente la relazione su "Il riordino delle Province - Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari".



La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 555).

#### **Regioni e province autonome, trasmissione di atti**

Con lettera in data 13 maggio 2015, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 12 maggio 2015, n. 50, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Ortueri (Nuoro).

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

E' pervenuto al Senato un voto della Regione Lombardia concernente la materia di tutela del settore dell'autoriparazione.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (n. 56).

#### **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, copia del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 30 aprile 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 556).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bertorotta e Gaetti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03959 della senatrice Fucksia ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 13 maggio 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 84

AIELLO: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla Calabria (4-01830) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

sulla stabilizzazione dei lavoratori del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza della Calabria (4-02722) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

AMATI: sull'assegnazione di risorse a strutture circensi che non rispetterebbero le norme sulla protezione degli animali (4-00754) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

ASTORRE: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo al Commissariato di Frascati (Roma) (4-01867) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

BUEMI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-01859) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CIRINNA' ed altri: sui finanziamenti pubblici alle attività circensi che impiegano animali (4-03603) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

COMPAGNA: sul piano di riorganizzazione degli IRCCS della Regione Lazio (4-03714) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

CONSIGLIO: sugli interventi di risanamento e messa in sicurezza della cinta muraria di Bergamo alta (4-02207) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

CROSIO: sulla prevenzione e il contrasto della corruzione nel settore logistico della Marina militare (4-03317) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

GASPARRI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-01915) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

LUMIA: sull'esclusione del Teatro Biondo Stabile di Palermo, del teatro Stabile di Catania e di Genova dall'elenco dei teatri nazionali per il triennio 2015-2017 (4-03547) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PUGLIA ed altri: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-02606) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

VOLPI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla Polizia stradale di Iseo e Salò (Brescia) (4-03120) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

Interrogazioni

[DIVINA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'ottobre del 2016 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite eleggerà i nuovi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, destinati ad entrare in carica il 1° gennaio 2017;

tra i Paesi candidati per il gruppo Europa l'Italia compete con Svezia e Paesi Bassi;

già filtrano indiscrezioni secondo le quali, in vista della scelta dei Paesi destinati ad occupare i seggi non permanenti nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel biennio 2017-18, la Rappresentanza permanente italiana starebbe sostenendo la candidatura della Thailandia;

il secondo Paese del gruppo Asia-Pacifico candidato ad occupare i seggi elettivi in scadenza il prossimo anno è il Kazakistan, Stato nel quale l'Italia vanta importanti interessi economici, certamente superiori a quelli che ha in Thailandia;

le ragioni della scelta di preferire la Thailandia al Kazakistan non appaiono quindi chiare,

si chiede di sapere se le indiscrezioni relative all'appoggio italiano alla candidatura thailandese per il Consiglio di Sicurezza siano o meno vere e, in caso affermativo, quali siano i motivi che inducono la diplomazia italiana a preferire tale candidatura a quella del Kazakistan.

(3-01930)

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(3-01931)

(Già 4-03754)

[BLUNDO](#), [FATTORI](#), [BERTOROTTA](#), [FUCKSIA](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [TAVERNA](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con Regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono stati istituiti i giudici onorari per il tribunale per i minorenni. Si tratta di figure esperte nel campo dell'assistenza ai minori che, definiti come "cittadini benemeriti", svolgono la propria attività nei settori della psichiatria, psicologia, pedagogia, sociologia;

i giudici onorari operanti presso i tribunali per i minorenni e le Corti d'appello minorili sono circa 1.000 e hanno un ruolo e un peso rilevante, uguale a quello dei magistrati di carriera, visto che in ogni tribunale minorile le corti sono composte da 2 giudici togati e da 2 onorari, mentre in Corte d'appello da 3 togati e 2 onorari;

considerato che:

secondo quanto pubblicato dal sito *internet* di "Panorama" il 28 aprile 2015, l'organizzazione "Finalmente Liberi" che da due anni si batte per la tutela dei minori velocemente sottratti alle famiglie d'origine, ha scoperto che 151 giudici onorari dei tribunali per i minorenni e 54 delle Corti d'appello, opererebbero in palese conflitto d'interessi, in quanto dipenderebbero direttamente dalle strutture, case famiglia e centri di protezione dei minori, alle quali gli stessi minori vengono affidati. Sempre secondo quanto contenuto nella medesima inchiesta, i giudici onorari ricoprirebbero nelle strutture, a seconda dei casi, addirittura i ruoli di fondatori, azionisti, membri dei consigli di amministrazione. Più precisamente, sempre da quello che si apprende nel pezzo in questione, circa il 20 per cento dei magistrati minorili sarebbe direttamente coinvolto in questo *business* che, considerando le altissime rette che gli enti locali versano ogni giorno alle strutture, si aggirerebbe intorno ai 2 miliardi di euro l'anno;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

il "volume d'affari" che si svilupperebbe attorno ai minori è così elevato perché in Italia sono molti i bambini e gli adolescenti che vengono allontanati dalle proprie famiglie. Sui dati di questo fenomeno, tuttavia, c'è molta incertezza, visto che le ultime cifre disponibili risalgono al 2010, quando al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali i minori tolti alle famiglie d'appartenenza risultarono essere 39.698;

la Commissione bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza (su proposta della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo) ha deliberato un'indagine conoscitiva sulle case-famiglia e le strutture di accoglienza per minori, al fine di comprendere la portata del fenomeno ed evidenziare i punti di forza e soprattutto le criticità che caratterizzano l'*iter* di assegnazione del minore alla casa-famiglia, nonché il periodo di assistenza di quest'ultimo nella struttura;

il Consiglio superiore della Magistratura ha più volte emanato circolari nelle quali ha indicato i criteri di incompatibilità dei giudici, ma tali circolari sono cadute nel vuoto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti denunciati dall'associazione "Finalmente Liberi" e riportati da "Panorama";

se e quali interventi, anche di carattere normativo e nei limiti delle proprie competenze, intenda adottare per impedire che si continuino a verificare situazioni di conflitto d'interesse come quelle richiamate;

se e quando il Ministro, alla luce del recente avvio dell'indagine conoscitiva richiamata in premessa, intenda rendere pubblici i dati relativi al numero di minori sottratti alle famiglie d'origine e collocati in case-famiglia e similari strutture di accoglienza, al fine di avere, nel più breve tempo possibile, un *report* approfondito del fenomeno e delle dinamiche che lo governano.

(3-01932)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#) -  
*Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'attività onicotecnica consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali; nello specifico, è quella figura professionale che si occupa della cura delle unghie e della loro ricostruzione e decorazione attraverso interventi manuali e l'uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti;

l'attività si distingue da quella svolta dall'estetista in quanto non consiste, a differenza di quest'ultima, nell'effettuazione di interventi curativi o invasivi sulla superficie corporea. Ed invero, la figura dell'onicotecnica ingloba due fattispecie lavorative ben distinte: l'attività di ricostruzione delle unghie e l'attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali (ossia applicazione di specifiche "protesi" alle unghie con l'unico scopo di produrre un abbellimento senza prevedere alcun trattamento invasivo volto a favorire l'adattamento della protesi al letto ungueale);

la professione, tuttavia, non viene citata all'interno della legge n. 1 del 1990 che, invece, disciplina quella dell'estetista; con buone probabilità ciò è dovuto al fatto che, in quegli anni, era una attività ai primordi e quasi sconosciuta. Attualmente, però, l'attività di onicotecnica è in piena crescita e da ciò ne consegue una certa confusione ed incertezza con la professione di estetista, soprattutto tenendo conto delle differenze esistenti tra i due settori;

considerato che:

la qualifica professionale di onicotecnica non ha gli stessi requisiti, rigidi, sanciti dalla legge per acquisire il titolo di estetista e, pertanto, non è ancora chiaro se chi opera nel campo della ricostruzione e decorazione delle unghie debba essere necessariamente, e prima, un'estetista. Attualmente ci si affida ad una elastica interpretazione delle norme vigenti e alla sensibilità regionale nel fornire le linee guida da seguire per esercitare tale attività. Ed invero, in Italia vi sono regioni in cui l'attività svolta dall'onicotecnica viene parificata all'estetista e, pertanto, risulta necessaria un'abilitazione professionale, pena pesanti sanzioni amministrative; mentre vi sono, al contempo, regioni che diversificano le due professioni ritenendo sufficiente, per l'onicotecnica, l'autorizzazione del Comune e della Camera di Commercio, senza l'obbligo di frequentazione di una scuola per estetista;

ad oggi, infatti, in quanto professione non del tutto riconosciuta, non esiste una normativa che permette l'apertura di centri onicotecnici. Non sussistendo, quindi, una regolamentazione che definisca con precisione l'attività, si generano disparità di trattamento ingiustificate. Ed infatti, mancando attualmente una qualifica professionale specifica ed autonoma per l'onicotecnica, i centri di

ricostruzione/decorazione unghie (*nail center*) possono essere aperti solo con il possesso del titolo di estetista. In un passato non troppo remoto, alcune Regioni e Province autorizzavano l'apertura dei centri in questione anche in mancanza del titolo suddetto ma, ad oggi, tale possibilità non è più fattibile in considerazione del fatto che la posizione della quasi totalità delle regioni italiane è quella di attenersi all'unica normativa, la legge n. 1 del 1990 citata, in quanto più affine all'attività di onicotecnica;

non essendovi ancora una regolamentazione, l'attività di onicotecnica viene assimilata a quella prestata dall'estetista e paradossalmente, in tal modo, per svolgere l'attività di ricostruzione, applicazione e decorazione di unghie artificiali, si deve conseguire il diploma di estetista, ottenibile mediante frequentazione di apposito corso specifico triennale, e superamento dell'esame teorico-pratico; considerato infine che:

l'unica Regione che permette l'apertura dei suddetti centri, senza richiedere la qualifica di estetista, è la Regione Lazio la quale nel 2006 ha autorizzato il "Corso di 200 ore di ricostruzione artificiale delle unghie", con validità limitata solo al territorio laziale, permettendo, all'esito del percorso formativo, l'apertura dei centri. La Regione Lazio, in sostanza, prevede un corso regionale (organizzato da aziende, accademie e scuole che hanno ottenuto l'abilitazione e sono autorizzate al rilascio dell'attestato regionale) finalizzato alla formazione della figura professionale di onicotecnica. Ottenendo, dunque, tale qualifica, è possibile, aprire un *nail center* e avviare un'attività indipendente ovvero lavorare presso altri centri specializzati sia come dipendente sia come collaboratrice esterna *freelance* ovvero associarsi con un'estetista;

nelle altre Regioni, che vincolano, invece, quest'attività al conseguimento del diploma triennale da estetista, l'unico espediente che permette di aprire un centro senza conseguire tale qualifica consiste nel nominare un'estetista diplomata quale direttore tecnico del centro. Tale soluzione, però, è piuttosto costosa in quanto la professionista, che si fa carico di tale onere, dovrà garantire personalmente per i servizi prestati all'interno del centro, per gli accorgimenti igienico-sanitari garantiti e per l'opera prestata dalle collaboratrici impiegate. Ovviamente è difficile immaginare di assumersi una tale responsabilità senza ottenere un adeguato tornaconto economico; inoltre, non può sottacersi la valutazione dell'eventuale danno che potrebbe derivare da questa soluzione nel momento in cui, per una qualsiasi ragione, il direttore tecnico decidesse di abbandonare l'incarico;

su tutto il territorio italiano, di conseguenza, per aprire un centro o lavorare al domicilio proprio o del cliente, si deve essere in possesso del titolo di qualifica professionale di estetista,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere le opportune iniziative affinché venga disciplinata adeguatamente la professione onicotecnica prevedendo, anche per essa, la possibilità di avviare un'attività indipendente ed in proprio.

(3-01933)

[GATTI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [ZANONI](#), [MATTESINI](#), [CHITI](#), [SANTINI](#), [FORNARO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 e recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", ha previsto che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti

SpA e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

il comma 2 del medesimo articolo ha previsto che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l'attivazione dei mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito;

il 3 marzo 2015 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (n. 51) il decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) che autorizza le Regioni alla stipula dei mutui trentennali con oneri di ammortamento a carico dello Stato per interventi straordinari di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici;

considerato che:

a norma del suddetto decreto le Regioni hanno trasmesso al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo 2015, i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i piani annuali;

la Regione Toscana ha inserito tra gli enti locali beneficiari il Comune di Calci, in provincia di Pisa, che da tempo presenta una situazione critica della scuola secondaria, costruita a metà anni Settanta e attualmente con le armature parzialmente scoperte a causa dell'ammaloramento del copri ferro;

per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola, la Regione Toscana e lo Stato hanno stanziato 700.000 euro fuori dal patto di stabilità al fine di finanziare l'intervento;

il Comune di Calci ha stanziato a sua volta 1.000.000 di euro, ma è costretto a computare tale cifra nel patto di stabilità;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

nel Comune di Calci è presente un'unica scuola secondaria e per poter eseguire i lavori di adeguamento sismico sarebbe necessario spostare le classi in strutture provvisorie; questo implica che i lavori debbano essere eseguiti nell'arco di un solo anno e non possano essere frazionati in lotti di intervento frazionabili in più anni;

per rispettare i vincoli del patto di stabilità il Comune dovrebbe procedere a una sorta di *leasing in costruendo* o studiare altre modalità finanziarie che avrebbero come unico risultato un aumento esponenziale dei costi per i cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta in premessa, considerato che molto probabilmente non riguarderà soltanto il Comune di Calci ma anche altri Comuni italiani nella medesima situazione;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga di dover mettere in atto le misure necessarie per far sì che le risorse stanziate dal Comune di Calci non vengano computate nel patto di stabilità;

se non intenda prevedere già nell'annunciato decreto-legge "Enti locali" una esclusione delle spese per le scuole dal patto di stabilità.

(3-01934)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[PEZZOPANE](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 19 dicembre 2014 si è chiuso il processo davanti alla Corte d'assise di Chieti, dove si procedeva per i reati di avvelenamento delle acque e disastro ambientale dolosi, in riferimento alla mega discarica di Bussi, dove 25 ettari di rifiuti tossici interrati avrebbero inquinato le acque del fiume Pescara e le sorgenti dell'acqua pubblica della Val Pescara;

gli imputati furono assolti per il reato di avvelenamento delle acque e, per quanto riguarda l'altro capo di imputazione, il disastro ambientale, la Corte derubricò il reato in disastro colposo con conseguente assoluzione degli imputati per prescrizione;

in data 13 maggio 2015 diverse agenzie di stampa riportavano la notizia secondo la quale due giudici popolari avrebbero dichiarato di non essere stati "sereni" quando fu emessa la sentenza e che, addirittura, non avrebbero nemmeno letto gli atti del processo;  
sempre dalla stessa fonte si apprende di una presunta cena informale svoltasi prima della sentenza, alla quale avrebbero partecipato i giudici togati e quelli popolari, e durante la quale il presidente della Corte avrebbe lasciato intendere ai giudici popolari (che erano indirizzati verso un verdetto di condanna) che, qualora la sentenza fosse stata ribaltata negli altri gradi di giudizio, avrebbero rischiato di dover risarcire gli imputati in caso di richiesta di danni ai giudici;  
il presidente, sentito dal giornale, non ha voluto commentare l'accaduto;  
considerato che se i fatti corrispondessero al vero ci troveremmo di fronte ad un gravissimo vizio del processo conseguente alla pressione esercitata da parte del collegio giudicante nei confronti di alcuni componenti dello stesso, privando di regolarità l'intera decisione,  
si chiede di sapere:  
se i Ministri di indirizzo siano a conoscenza della vicenda descritta;  
se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno avvalersi dei suoi poteri ispettivi in relazione alla questione.

(4-03961)

**BRUNI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA, PERRONE** - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

nel mese di ottobre 2013, l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nell'ambito delle proprie attività di controllo, ha riscontrato nella provincia di Lecce, su alcune specie vegetali e in particolare l'olivo, la presenza del batterio "Xylella fastidiosa", patogeno da quarantena;

il 21 ottobre 2013 l'Italia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione europea della presenza dell'organismo specificato nel proprio territorio in 2 aree separate della provincia di Lecce;

la provincia di Lecce, per le condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo vegetativo delle piante, presenta circa 140 aziende vivaistiche che producono per la maggior parte piante ornamentali, ma anche piante da frutto come drupacee vite, olivo, eccetera;

la Commissione europea con decisione del 23 luglio 2014 ha dettato specifiche disposizioni per evitare il diffondersi del patogeno "Xylella fastidiosa" sul territorio dell'UE, prevedendo, tra l'altro, una rigida disciplina riguardante il sistema dei controlli e delle certificazioni necessarie all'autorizzazione alla movimentazione delle piante;

il 28 luglio 2014 la Regione Puglia ha pubblicato le linee guida per il contenimento della diffusione di "Xylella fastidiosa" *sub specie pauca* ceppo CoDiRO e la prevenzione e il contenimento del "Complesso del disseccamento rapido dell'Olivo";

il 28 aprile 2015 il Comitato dell'Unione europea per la salute delle piante ha adottato le misure di prevenzione che consistono nell'eradicazione degli alberi malati nelle aree infette e di tutte le piante ospiti situate in un raggio di 100 metri, vietando, tra l'altro, le movimentazioni di piante note per poter essere colpite dal batterio come ad esempio la vite;

tenuto conto che:

il 14 gennaio 2015 la Direzione della protezione delle piante e del controllo tecnico in capo Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale del Governo algerino ha disposto la sospensione dell'importazione dall'Italia delle barbatelle di vite, adducendo come motivo la presenza del batterio;

il 2 aprile 2015 il Ministero dell'Agricoltura francese ha bloccato l'importazione dalla Puglia di 102 specie vegetali, quali l'olivo, la vite, ma anche fico, albicocco, mandorlo, pesco, agrumi, ciliegio, gelso e numerose piante ornamentali;

il 21 aprile 2015 il Marocco ha deciso, a seguito dell'espandersi dei problemi legati alla "xylella" negli uliveti pugliesi, di sospendere l'importazione di ulivi, viti, agrumi, oleandri, querce ed anche rose,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri di indirizzo intendano mettere in atto per tutelare le imprese agricole vivaistiche

presenti nella provincia di Lecce, atteso che su molte specie bloccate non è stata per nulla verificata scientificamente la presenza del patogeno da quarantena "Xylella Fastidiosa";  
quali azioni di competenza intendano promuovere verso l'Unione europea e verso i singoli Stati che hanno bloccato le importazioni di materiale vivaistico, arrecando grave danno a tutte le imprese vivaistiche salentine, pugliesi e Italiane;  
se non ritengano opportuno riconoscere sconti fiscali, o sussidi calcolati sulla base delle spese effettivamente sostenute per combattere la diffusione del patogeno, nonché interventi compensativi e di ricostituzione del potenziale produttivo delle aziende agricole danneggiate;  
in che modo intendano supportare le attività di ricerca e formazione per il superamento della situazione di criticità, anche in relazione alle spese effettivamente sostenute.

(4-03962)

[LAI](#), [FILIPPI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#), [MANCONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nel porto di Porto Torres (Sassari) sono previsti già da diversi anni una serie di interventi di razionalizzazione e potenziamento, tra cui il secondo lotto della Darsena pescherecci e l'adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente;

l'adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente è stato approvato sia dal Consiglio comunale di Porto Torres che dal Comitato portuale, e prevede il prolungamento dell'antemurale e l'ingresso dei traghetti di linea a levante;

l'opera, una volta realizzata, renderà agevole l'ingresso e l'uscita delle navi, riducendo l'agitazione ondosa nell'avamposto e nel porto interno;

durante il 2014 il commissario dell'Autorità portuale di Olbia e Porto Torres aveva comunicato che l'*iter* per la realizzazione dell'antemurale di ponente (il cui importo di lavori è pari a 34 milioni di euro) prevedeva per il 28 ottobre 2014 la scadenza dei termini per le offerte delle ditte candidate e l'assegnazione dell'incarico per la realizzazione dei lavori entro il 31 dicembre 2014;

l'appalto è stato affidato all'impresa "Somit" di Sottomarina di Chioggia (Venezia), la stessa azienda che ha realizzato l'escavo nel tratto di mare davanti alla banchina Segni;

considerato che:

ad oggi i lavori per la realizzazione dell'opera in oggetto non sono stati ancora avviati né è stata resa nota la data in cui avranno inizio;

essendo l'Autorità portuale ancora commissariata cresce la preoccupazione circa il destino di tali lavori strategici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se sia a conoscenza delle ragioni che hanno impedito fino ad oggi l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'antemurale di ponente nel porto di Porto Torres;

se risulti se e quando sia stato previsto l'avvio dei lavori di adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente del porto di Porto Torres.

(4-03963)

[DLBIAGIO](#), [AUGELLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nella notte tra il 6 ed il 7 maggio 2015, presso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma) è divampato un incendio che ha interessato tutto il terminal 3;

secondo le prime risultanze delle indagini, le fiamme sarebbero partite da un condizionatore portatile posizionato all'interno della stanzetta tecnica adiacente al *bar*, per poi propagarsi attraverso l'impianto elettrico che corre nel controsoffitto del terminal;

la Procura della Repubblica di Civitavecchia, titolare delle indagini, ha disposto delle verifiche sulle condizioni degli impianti antincendio e dei piani di evacuazione al momento dell'incendio, nonché l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria e l'assunzione delle testimonianze degli operai impiegati in quel settore;

risulta altresì che vi sarebbe stato un ritardo nei soccorsi dei Vigili del fuoco, a causa del cantiere della

nuova area del terminal 3;  
tali risultanze sembrano contrastare con quanto dichiarato dalla società "Aeroporti di Roma", che avrebbe individuato la causa dell'incendio in un cortocircuito di un frigorifero all'interno di un *bar* del terminal 3;  
è di tutta evidenza a parere degli interroganti come il sistema di sicurezza dello scalo capitolino non abbia funzionato a dovere;  
non si comprende infatti come il fuoco abbia avuto il tempo e il modo di propagarsi ed interessare un'area così vasta, senza alcun intervento tempestivo;  
appare assolutamente necessario accertare ciò che è realmente accaduto, al fine di individuare le responsabilità ed evitare che simili episodi si ripetano in futuro;  
tale incidente ha di fatto bloccato lo scalo aeroportuale principale della città di Roma, provocando notevoli disagi ai viaggiatori;  
nei giorni successivi all'incidente, con provvedimento dell'Enac, si è limitato al 60 per cento il numero dei voli consentito per tutte le compagnie;  
ciò porterà altresì alla instaurazione di numerosi contenziosi per il risarcimento dei danni, considerato che, secondo le stime del CODACONS, il danno subito dai passeggeri rimasti a terra a causa dell'incendio ammonterebbe a circa 10 milioni di euro;  
in attesa della ripresa della piena operatività dello scalo, si sono manifestati anche malori tra i dipendenti costretti a lavorare nelle zone dello scalo percorse dal fumo,  
si chiede di sapere:  
quali iniziative, per quanto di sua competenza, il Ministro in indirizzo abbia intrapreso al fine di accertare le cause che hanno portato all'incendio verificatosi nella notte tra il 6 ed il 7 maggio 2015 presso l'aeroporto di Fiumicino;  
quali determinazioni intenda adottare nei confronti dei responsabili di quanto accaduto;  
se non ritenga opportuno disporre dei controlli dei sistemi di sicurezza predisposti nei due scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti simili.

(4-03964)

[PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [BERTOROTTA](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

Ansaldo Breda è una delle più importanti aziende metalmeccaniche europee per la costruzione di mezzi per la mobilità su rotaia;

l'azienda nasce nel 2001 dalla fusione di Ansaldo Trasporti, ex azienda del gruppo Ansaldo e di Breda Costruzioni Ferroviarie, erede delle sezioni elettromeccanica e locomotive della società italiana Ernesto Breda e delle Officine San Giorgio di Pistoia, stabilimento fondato dalla San Giorgio, azienda storicamente nota a livello mondiale nel campo dei materiali ferroviari e tranviari;

l'agenzia Ansa del 24 febbraio 2015 riporta che la società è stata controllata dal gruppo Finmeccanica SpA fino a febbraio 2015, quando è stata ceduta alla società giapponese Hitachi per un valore di 36 milioni di euro;

considerato che:

con la cessione del ramo d'azienda saranno conferite alla società giapponese Hitachi Rail Italia la maggior parte delle attività di Ansaldo Breda e gli impianti di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria;

una parte di commesse attualmente in lavorazione e altre attività marginali rimarranno in capo alla vecchia società (cosiddetta *old company*) il cui destino a giudizio degli interroganti non appare chiaro;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

è necessario comprendere se dietro la cessione del ramo d'azienda siano state previste adeguate garanzie e tutele occupazionali;

è doveroso verificare che Hitachi Rail abbia un concreto piano di investimenti e sviluppo industriale che dovrà valorizzare le caratteristiche proprie degli stabilimenti suddetti per quanto riguarda la produttività, l'innovazione tecnologica e dunque la competitività dell'azienda sul mercato anche per il



futuro;

infine è imprescindibile che il piano industriale non pregiudichi il ricco tessuto imprenditoriale che si è sviluppato intorno agli stabilimenti Ansaldo Breda: le aziende dell'indotto costituiscono infatti un'insostituibile rete di competenze e professionalità che non devono essere disperse;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

dal documento finale dell'assemblea dei lavoratori Ansaldo Breda e indotto del 10 marzo 2015 risulta che negli ultimi 2 anni della gestione dell'amministratore delegato di Ansaldo Breda, signor Maurizio Manfellotto, "il ricorso a studi esterni, *job shopper*, lavoratori temporanei e consulenti è aumentato considerevolmente, mentre il numero dei dipendenti di AB (Ansaldo Breda) è diminuito";

questa flessione dell'occupazione rifletteva una precisa strategia aziendale, che comporta oggi una logica di progressivo ridimensionamento del ruolo del gruppo Finmeccanica nel settore del trasporto su rotaia a favore di altri settori;

tuttavia nel momento in cui è stata annunciata in modo ufficiale la cessione della società è stato diffuso il messaggio dagli amministratori delegati di Finmeccanica, Ansaldo Breda e Hitachi Rail che si sarebbe andati incontro ad una fase di sviluppo e crescita dell'azienda, e lo sviluppo e la crescita in genere portano ad aumentare il numero dei dipendenti, non a diminuirlo;

il suddetto documento specifica che "ad oggi non ci sono garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali e sulla tenuta degli stabilimenti in termini di investimenti che vadano oltre quelli già approvati da Finmeccanica ed Ansaldo Breda, e non a caso le dichiarazioni dell'AD Finmeccanica Moretti e dell'AD di Hitachi Rail concordano sul fatto che per i prossimi due anni non ci saranno dimissioni e licenziamenti. La RSU e le organizzazioni territoriali di Ansaldo Breda (Pistoia) manifestano preoccupazione e criticità per quanto ad oggi conosciuto, inclusi gli oltre 100 esuberanti annunciati alle segreterie nazionali durante l'incontro del 24 febbraio 2015";

a seguito della riunione svoltasi presso il CRAL (circolo ricreativo assistenziale lavoratori) Ansaldo Breda (Pistoia) dell'11 maggio 2015 tra il portavoce del Movimento 5 Stelle, i lavoratori e i rappresentanti sindacali è stato evidenziato che è assolutamente necessario vigilare affinché siano previsti adeguati piani di sviluppo e siano tutelati e mantenuti gli attuali livelli occupazionali;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

è necessario che vengano posti chiari vincoli e garanzie a favore del patrimonio aziendale dell'Ansaldo Breda costituito da un prezioso *know how*;

devono essere posti chiari obblighi in capo ad Hitachi Rail affinché venga mantenuta la piena occupazione;

tra le condizioni devono essere previste penali nel caso in cui l'azienda dopo l'acquisizione decida di trasferire impianti e produzione all'estero o in altri stabilimenti;

i macchinari devono rimanere negli stabilimenti acquisiti e non possono essere trasferiti e/o alienati a terzi;

è utile porre opportuni vincoli affinché siano disincentivate e contrastate politiche industriali che conducono alla desertificazione di interi distretti produttivi;

troppo spesso i lavoratori hanno assistito impotenti a politiche industriali condotte da gruppi stranieri che hanno acquisito aziende italiane per poi chiuderle con conseguente trasferimento e/o alienazione di macchinari ed impianti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative di competenza intendano assumere per tutelare l'occupazione e il futuro dell'Ansaldo Breda quale azienda d'eccellenza nel settore metalmeccanico.

(4-03965)

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

l'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni disciplina i casi di adozione della misura dello scioglimento dei Consigli Comunali in seguito ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

negli ultimi anni attraverso tale misura sono stati colpiti interessi della criminalità organizzata e collusioni gravi in alcune amministrazioni locali, non solo in Comuni delle Regioni tradizionalmente più esposte al fenomeno mafioso, ma anche in Regioni che sino a qualche anno fa si ritenevano immuni dal fenomeno;

la norma richiede l'utilizzo di un certo potere discrezionale giustificato dalla necessità di impedire il controllo di amministrazioni e appalti pubblici da parte delle mafie, pur tenendo rigorosamente distinti gli aspetti penali da quelli amministrativi tesi alla verifica dei requisiti richiesti per l'applicazione della misura di scioglimento;

tale potere discrezionale deve tuttavia mantenersi entro i limiti dettati dalla norma così come riformata dalla legge n. 94 del 2009 (elementi concreti, univoci e rilevanti);

il superamento di detti limiti discrezionali da parte degli organi preposti determina il rischio di un indebolimento generale del sistema e di una diminuzione della credibilità delle istituzioni democratiche, nonché dell'impegno dello Stato nella lotta alla mafia;

gli interroganti sono venuti a conoscenza ed intendono evidenziare il caso emblematico del comune di Augusta, in provincia di Siracusa, sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2013, nel quale un verosimile eccesso di potere discrezionale ha determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale in assenza, secondo molti osservatori, dei criteri di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dalla norma;

il caso prende le mosse da una comunicazione della Procura distrettuale della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, di Catania che riferiva al Prefetto di Siracusa che nell'ambito di indagini, all'epoca ancora in corso, erano emersi collegamenti di amministratori del Comune di Augusta con appartenenti alla criminalità organizzata;

il 29 agosto del 2012 il Prefetto di Siracusa nomina una Commissione d'indagine per l'accesso al Comune di Augusta;

tale Commissione, che s'insedia il giorno successivo, è formata dalla dottoressa Giuseppa Scaduto, viceprefetto vicario di Siracusa, dal dottor Gaetano D'Erba, dirigente del servizio di contabilità e gestione finanziaria della Prefettura di Siracusa e dal Capitano Luigi De Bari, comandante del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa;

3 mesi dopo, il 29 novembre, la Commissione chiede una proroga di un ulteriore mese;

6 giorni dopo la richiesta di proroga, il 5 dicembre, la Procura distrettuale di Catania notifica l'avviso di conclusione indagine nei confronti del Sindaco di Augusta, di un assessore e di un consigliere;

lo stesso giorno, in altra e separata operazione, vengono arrestati un gruppo di appartenenti alla criminalità organizzata di Augusta;

appena due giorni dopo, il 7 dicembre, la Commissione consegna la propria relazione di 260 pagine al Prefetto di Siracusa. Nella relazione l'avviso di conclusione d'indagine nei confronti del sindaco è posizionata nelle prime pagine;

il Prefetto di Siracusa Franceschelli legge le 260 pagine, le esamina attentamente, si fa un proprio convincimento e su questo elabora una propria relazione di una ventina di pagine, quasi interamente desunta dalla relazione della Commissione d'indagine per l'accesso;

da questa relazione il Ministro dell'interno *pro tempore* Cancellieri desume, usando le stesse identiche espressioni, una proposta di scioglimento per il Consiglio dei ministri;

il Consiglio dei ministri delibera e il Consiglio comunale di Augusta è sciolto il 7 marzo del 2013;

pressoché tutte le motivazioni del suddetto scioglimento sono contenute nella relazione della Commissione d'indagine per l'accesso al Comune di Augusta (allegato n. 1);

Augusta e i suoi cittadini subiscono l'umiliazione di uno scioglimento per mafia, ma a più di due anni di distanza le ragioni non sono conosciute, in quanto le 260 pagine non vengono pubblicate;

la relazione della Commissione d'indagine per l'accesso al Comune di Augusta è stata duramente contestata dall'ex parlamentare Rino Piscitello nel corso di una lunga e documentata conferenza stampa da lui tenuta il 28 marzo;

il testo della conferenza stampa dell'ex parlamentare è il seguente: "Il 7 marzo del 2013 è stato sciolto

il Consiglio Comunale e su Augusta è calato il marchio di città mafiosa. Da due anni aspettiamo di capire il perché, di capire cosa è realmente successo. In questi due anni ho sempre pensato che qualcuno avrebbe chiesto conto e spiegazioni. Ma la politica augustana e quella provinciale sono rimaste in silenzio. Io non riesco più a stare in silenzio. Sento il dovere di dire che quella Augusta che ho conosciuto io è una città operosa che non può essere definita una città mafiosa e che è stata infangata in modo superficiale e ingiusto. Certo, anche qui vi è una presenza delle organizzazioni criminali. Ma credo di poter dire che lo è in misura inferiore a quella di altri comuni della provincia. Credo di poterlo dire visto che in 15 anni di deputato ho sempre combattuto la mafia. Dopo due anni nessuno ha ancora capito quali sono le motivazioni: nessun reato contro la pubblica amministrazione è stato contestato; non un solo appalto è stato messo in discussione; non sono state contestate omissioni, turbative, corruzioni, concussioni o tangenti; nessun amministratore è stato arrestato o ha ricevuto avvisi di garanzia per reati contro la pubblica amministrazione né tantomeno nessun impiegato, dirigente o imprenditore, neanche il direttore generale del quale si parla tanto negli atti che hanno portato allo scioglimento. Vi è un procedimento penale sul sindaco, ma nulla su 8 anni di attività amministrativa. La relazione del Prefetto è assolutamente generica, tanto da dare l'impressione a un ingenuo come me che lo stesso estensore non fosse convinto delle conclusioni raggiunte. La relazione d'accesso in 260 pagine non indica reati contro la pubblica amministrazione di alcun tipo. La città ha diritto di sapere cosa è successo e perché è caduta in quest'incubo, partendo dalla prima necessità: la relazione della commissione d'accesso va resa pubblica, la città ha il diritto di conoscerla; in tanti ce l'hanno, non è secretata e quindi è pubblicabile. 260 pagine nelle quali, insieme a episodi reali, spiccano illazioni, banalità, luoghi comuni ed errori pacchiani. Mi auguro che qualcuno ad Augusta la renda pubblica, altrimenti lo farò io prossimamente. Ma spero che lo faccia un augustano, meglio se uno dei candidati a sindaco. Credo che dalla lettura di tutti gli atti si possa coltivare il sospetto che lo scioglimento sia stato un atto politico, enormemente discrezionale, favorito dall'estrema debolezza della società civile e politica augustana. Voglio soffermarmi su alcuni particolari degli atti. Utilizzo la relazione del ministro Cancellieri allegata al decreto di scioglimento che ricalca le parole della relazione del Prefetto e della relazione d'accesso: "Un consistente numero di consiglieri, assessori, nonché componenti dell'apparato burocratico è trasversalmente collegato o intrattiene rapporti con esponenti della criminalità organizzata o con imprenditori legati alle suddette organizzazioni". Com'è possibile che, tranne il sindaco e un assessore, non ci siano altri incriminati? "Un ruolo preponderante ha assunto anche il direttore generale, in ciò agevolato dall'appartenere al citato gruppo affaristico mafioso che ha appoggiato la candidatura del sindaco". Come può essere che non sia incriminato? Al Comune vi è il "mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'ordinamento vigente". Sono parole pesanti. Ci dicano quali sono e perché non sono state contestate in modo formale. "Non sono state richieste e acquisite le informazioni antimafia per i contratti di lavoro superiori a 250.000 euro". È un reato specifico, perché non è stato perseguito? E poi una serie lunghissima di contestazioni generiche valide per il 90% dei comuni siciliani. Come ad esempio il piano degli investimenti produttivi "gravato da diverse anomalie e irregolarità". Ma se ci sono irregolarità perché il provvedimento non viene annullato? Anzi, in un eccesso di mancanza di coraggio, è stato addirittura abbandonato facendo perdere il finanziamento e togliendo alla città l'occasione di vedere realizzato il centro artigianale. O, tanto per sorridere, nella relazione della Commissione d'accesso viene contestato al Comune di non aver fatto nulla per attuare il Piano di risanamento ambientale "nonostante la predisposizione di adeguati strumenti normativi". Doveva attuarlo il Comune un Piano non finanziato e mai attuato dallo Stato? D'altronde le stesse indagini locali qualche perplessità potrebbero suscitare: 5 anni di intercettazioni al sindaco dappertutto e non si è evidenziato neanche un piccolissimo reato amministrativo; una spesa enorme per l'erario. Stupefacente, nessun atto amministrativo illecito e neanche errato. E poi il cuore di tutto e uno dei motivi fondamentali dello scioglimento: gli incontri del sindaco con il boss mafioso Blandino a casa di questi durante gli arresti domiciliari. Ho qui la nota dei carabinieri del 17 giugno 2008, che testualmente riporta: "Tra i vari personaggi che si sono avvicinati nell'abitazione del Blandino è stato filmato anche l'arrivo del sindaco Carrubba Massimo con cui ha

conversato parlando dei vari uffici pubblici comunali che avrebbero dovuto occupare ...". Su questo si sono basate gran parte delle motivazioni dello scioglimento. Peccato che gli stessi carabinieri, in una nota formale in data 8/5/2014, sostengano che "trattasi di un refuso dovuto alla coincidenza tra il nome di battesimo di Carrubba Massimo con quello di Di Mare Massimo"; gli incontri dunque non sono mai avvenuti. Ma non c'erano i filmati? E nei filmati dovrebbe essere difficile confondere i nomi di battesimo. E delle due l'una: o Blandino e Di Mare hanno parlato "dei vari uffici pubblici comunali che avrebbero dovuto occupare" e non avrebbe alcun senso, o, come giura chi ha letto le intercettazioni, hanno parlato di muratura. In questo caso però la nota dei carabinieri era falsa o, diciamo, sbagliata. Perché? E poi l'altro motivo fondamentale ripetuto più volte nella relazione della Commissione d'accesso: Blandino "ha appoggiato Massimo Carrubba e tentato di formare una propria lista (che si sarebbe dovuta chiamare Diritti e Doveri sempre in sostegno di Carrubba)". Ma dagli stessi atti, dalle intercettazioni, dalle testimonianze rese da Blandino nei processi e soprattutto dal ricordo di chiunque visse quelle elezioni, la lista Diritti e Doveri stava per apparentarsi con il candidato sindaco ex generale Inzolia e l'accordo, già festeggiato, saltò nella notte e conseguentemente saltò la lista. E un'altra questione simile, anche se meno rilevante, riguarda Valeria Coco, leader di IDV ad Augusta, richiamata per questioni legate a suoi stretti sostenitori molto chiacchierati e testualmente descritta come "esponente politico della coalizione di maggioranza dell'ex sindaco Carrubba", quando tutti sanno che Valeria Coco apparentò la lista Idv con la coalizione del candidato Salmeri e al ballottaggio si schierò pubblicamente con Stella ed è stata una delle più acerrime nemiche del sindaco Carrubba. E sempre a proposito di errori grossolani, nella relazione della Commissione d'accesso si legge a pag. 33 di "Amato Salvatore, presidente del Consiglio Comunale eletto nella lista Democratici per Massimo Carrubba, già assessore nel 94/98 e nel 98/2003. Per chiunque conosca Augusta, l'ex presidente del Consiglio comunale non è mai stato assessore e tutti sanno che si tratta di un'omonimia con un altro Amato Salvatore che, egli sì, in quegli anni è stato assessore. E non è la sola omonimia. Anche l'imprenditore Giovanni Mignosa viene considerato candidato dalla relazione d'accesso nella lista Marco Stella sindaco e gli si fanno prendere 110 voti, quando invece si tratta di un altro Giovanni Mignosa candidato nel Pdl. E ve ne sono altre di omonimie. E quanti sospetti, al limite della calunnia! Vi faccio un esempio: Fracassa Guido, impiegato comunale "vicino a Carrubba e Petracca, quindi, verosimilmente, anche alla rete mafiosa-imprenditoriale agli stessi strettamente collegata". Che vuol dire? E' una condanna fuori da un processo e dalla quale non ci si può neanche difendere. E vi è anche una dipendente comunale citata nella relazione solo perché il cognato era stato consigliere comunale di Forza Italia e il marito esponente del Pdl. Incredibile. Un esempio avanzato nella relazione per dimostrare il fatto che vi sono dipendenti comunali che hanno parenti che fanno o hanno fatto politica. Perché, cosa c'è di male? E come potrebbe essere altrimenti in un comune con quasi 300 dipendenti in una città di circa 40.000 abitanti? La relazione d'accesso è segnata da queste incredibili superficialità e mette insieme realtà conosciute, ma non addebitabili all'attività amministrativa, ad accuse così generiche ed evanescenti da apparire cariche, come minimo, di pregiudizio. Ma una riflessione su cosa è successo ad Augusta occorre farla. Dalle dichiarazioni politiche elettorali sembra che un'ondata di sterco abbia sommerso la città per ragioni legate genericamente a qualche cattivo politico. Ma molti conoscono un aspetto della realtà che sembra non possa essere citata. Da anni il comune era sotto le mire di un gruppo di pressione molto potente capitanato da Pippo Amara, condanna definitiva nel 2007 per reati di minaccia continuata a un corpo amministrativo, decreto penale di condanna nel 2013 per molestie per mezzo del telefono, indagato per usura e truffa, reati, questi ultimi, archiviati per amnistia o prescrizione. Il figlio Piero era stato condannato nel 2009 per essersi abusivamente introdotto nel sistema informatico protetto dell'Autorità Giudiziaria allo scopo di acquisire informazioni su indagati e relativi titoli di reato. Questo gruppo di pressione aveva intrapreso una guerra pesantissima contro le amministrazioni comunali, si vantava inoltre di conoscere magistrati e qualcuno di questi magistrati frequentava anche casa Amara e aveva rapporti di amicizia e anche rapporti d'affari con familiari di questi; e, secondo le testimonianze di Blandino gli aveva presentato autorevolissimi magistrati nel siracusano. Non so se era millantato credito o meno, ma la presenza imminente di Pippo Amara è

sempre stata molto forte nella politica augustana. Cito, sempre da una testimonianza del Blandino: "L'Amara verificava preliminarmente e direttamente se il sindaco fosse disponibile a garantirgli i suoi interessi; in caso contrario prendeva a sbandierare la sua amicizia e i suoi rapporti con la Procura di Siracusa. Inizialmente si poteva pensare che si trattasse di mere vanterie, ma, con il tempo, si è potuto effettivamente constatare come venissero iniziate delle indagini a danno di esponenti politici e amministrativi a lui non accondiscendenti." Certo, le dichiarazioni di Blandino non possono essere prese per oro colato, ma l'esistenza di un clima di attacco alle amministrazioni da parte del citato gruppo è a conoscenza di tutti. Questa guerra degli Amara contro le amministrazioni ha comunque determinato lo spargimento di veleni che hanno sommerso tutto e che hanno mascariato molte persone perbene. Io non dico in nessun modo che ci siano attinenze dirette. Anzi non ce ne sono. Ma il piano inclinato dello scontro violento contro l'amministrazione e della continua calunnia ha messo verosimilmente in moto il piano inclinato del pregiudizio, da sempre principale nemico della verità e della giustizia. La Commissione, insomma ha reiterato ciò che veniva contestato all'amministrazione. Dopo lo scioglimento subentra al Comune una Commissione straordinaria che dovrebbe ripristinare la legalità. La Commissione Straordinaria di Augusta, nominata oltre due anni fa dal Ministero dell'Interno in occasione dello scioglimento del Comune per mafia, ha mantenuto e per alcuni versi incrementato, relativamente alle questioni contestate, molti dei comportamenti che erano stati evidenziati nella relazione prefettizia (e nella relazione della commissione d'indagine per l'accesso agli atti) come motivazioni per portare allo scioglimento del Comune. Se le motivazioni per lo scioglimento del Comune sono state quelle evidenziate nella relazione del prefetto di Siracusa, allora queste motivazioni permangono in gran parte e quindi per paradosso occorrerebbe chiedere oggi di nuovo lo scioglimento del Comune. Analizziamo le questioni una a una. GESTIONE RIFIUTI - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 11, recita: "... a destare preoccupazione sono le gravi problematiche ambientali e la connessa gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Augusta, da sempre appannaggio dei medesimi soggetti imprenditoriali (mediante "scatole cinesi") ... Il Comune per decenni ha affidato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a una delle società di questa vera e propria galassia imprenditoriale, senza gara (ricorrendo a proroghe che si concretano in atti nulli ai sensi dell'art. 57 ultimo comma del decreto legislativo numero 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, codice dei contratti pubblici di appalti) e, nonostante, prestazioni giudicate da essa stessa appena sufficienti". La Commissione straordinaria ha operato in perfetta continuità con la precedente amministrazione disciolta, affidando da oltre due anni il servizio alla stessa società (ditta Pastorino) con ordinanze dirette senza gara e ricorrendo anch'essa quindi a proroghe che - a dire della relazione del Prefetto - si concreterebbero *in atti nulli* (l'ultima ordinanza commissariale di proroga concessa è la n. 10 del 23.2.2015). La Commissione straordinaria ha in più concesso alla ditta Pastorino un aumento mensile di circa 52.000 euro a partire dal dicembre del 2013, facendo lievitare il canone mensile per RSU da 445.000 a 497.000 euro circa, determinando un aumento del costo annuo di circa € 624.000 euro. Il dato che suscita meraviglia, ma anche ammirazione per la celerità, è che la richiesta di aggiornamento del canone viene protocollata al Comune di Augusta martedì 17 dicembre 2013 e che la Commissione Straordinaria accoglie tale richiesta di aumento alla vigilia del Natale - nell'arco di appena 6 giorni festivi compresi - con l'ennesima ordinanza di proroga n. 48 di lunedì 23 dicembre 2013. A seguito del conferimento dei rifiuti nell'impianto della Sicula Trasporti in territorio di Catania c.da Coda Volpe, la stessa Commissione ha riconosciuto inoltre alla ditta Pastorino costi aggiuntivi sul trasporto in discarica per una media mensile di € 30.000 circa (determina n. 1059 del 2.10.2014). Tutto legittimo, certo, a testimonianza delle difficoltà che vivono gli amministratori pubblici, ma sicuramente la Commissione Straordinaria non può lanciare la prima pietra. A completamento di questa continuità di rapporti, si segnala che - spero rispettando l'ordine cronologico relativo alle partite debitorie - la Commissione ha proceduto al saldo del credito vantato dalla ditta Pastorino per contenziosi sorti negli anni passati e per canoni pregressi ammontante a vari milioni. Si segnala inoltre che solo nel dicembre 2014 la Commissione Straordinaria ha trasmesso gli atti all'UREGA di Siracusa per l'espletamento della gara

per l'affidamento del servizio, anche se gli atti del nuovo appalto erano pronti sin dal giugno 2012. **AFFIDAMENTI DIRETTI A IMPRESE** - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 11, recita: "...Gli appalti di lavori... si sono caratterizzati per l'usuale affidamento attraverso l'indizione di gara informale per cottimo fiduciario... Dalle risultanze investigative, è emerso che tutti i titolari delle imprese invitate a partecipare alle gare ufficiose erano direttamente o indirettamente vicini a un personaggio di spicco della criminalità organizzata megarese (BLANDINO)."

La Commissione straordinaria ha continuato ad operare con lo strumento del cottimo, invitando molte delle stesse ditte ritenute nella relazione vicine ad esponenti della criminalità organizzata. Nel corso della sua gestione, la Commissione Straordinaria non solo ha invitato ma addirittura ha affidato direttamente lavori a ditte ritenute contigue dalla commissione d'accesso nella propria relazione (pag. 202). **GESTIONE FONDI POST TERREMOTO '90 - RICOSTRUZIONE** - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, nelle pagg. 9/10, recita: "...Anche in questo delicato settore la commissione ha evidenziato molteplici anomalie nelle pratiche esaminate... Gli accertamenti di ordine amministrativo eseguiti dalla Commissione hanno fornito prova che i criteri e le modalità di conduzione dell'ufficio ricostruzione siano stati strumentali agli illeciti interessi dell'organizzazione mafiosa facente capo al Blandino..." La Commissione Straordinaria ha rilasciato il 27 maggio 2014 il buono contributo n.949 a una signora pluripregiudicata e pluricondannata per reati di mafia, moglie di un boss assassinato nel 1989. Sicuramente tutto si è svolto secondo i crismi della legittimità, ma non oso pensare a cosa sarebbe successo se un atto del genere lo avesse fatto l'amministrazione precedente. **PIANO REGOLATORE GENERALE - CONCESSIONI EDILIZIE** - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 4, recita: "Con riguardo ai profili di tipo urbanistico edilizio, va innanzitutto rilevato che... i piani di lottizzazione non sono stati valutati con i giusti criteri ispiratori del PRG... facendo prevalere interessi privati in particolare riconducibili a persone vicine ad organizzazioni malavitose." Per capire il senso della pesante affermazione occorre leggere la relazione d'accesso che riferisce di un singolo caso relativo a un Piano di lottizzazione, quello di una famiglia ritenuta sommariamente contigua ad ambienti malavitosi. Va evidenziato, comunque, che nel corso di oltre 2 anni di regime commissariale, l'ufficio urbanistica ha continuato a rilasciare concessioni edilizie per centri sportivi e per numerosi appartamenti a vari componenti della suddetta famiglia e a un altro imprenditore, anche esso ritenuto nella relazione d'accesso contiguo ad ambienti criminali. **MANCATA FRUIZIONE BENE CONFISCATO** - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, nelle pagg. 11/12, recita: "Con riguardo alla gestione dei beni confiscati va segnalata la seguente circostanza. In data 22 gennaio 2009, l'Agenzia del Demanio ha consegnato al Comune di Augusta un appezzamento di terreno con pozzi d'acqua e rudere di fabbricato rurale, proprietà di un imprenditore sin dagli anni '90 vicino all'organizzazione "Cosa Nostra" e, nello specifico, alla "famiglia Santapaola"; la mancata utilizzazione del bene è sintomatica della ritrosia dell'Amministrazione comunale di porre in essere una delle azioni di legalità concrete tra le più significative, in quanto volta a restituire alla collettività un patrimonio illecitamente sottratto alla libera fruizione della stessa dalla criminalità organizzata." L'Amministrazione comunale disciolta aveva redatto un progetto preliminare, inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2009/2011, mirato alla libera fruizione dei cittadini e in particolare per consentire l'accesso al mare a disabili (e, parallelamente, aveva cercato di reperire le rilevanti somme necessarie per la realizzazione dell'intervento pari a 5 milioni e mezzo di euro). La Commissione Straordinaria non ha fatto alcun passo avanti in oltre due anni e non è riuscita quindi a rendere fruibile il bene; ha semplicemente riproposto nel piano triennale delle opere pubbliche lo stesso progetto preliminare redatto a suo tempo dalla amministrazione disciolta. Ancora oggi il bene è assolutamente inutilizzato! Questo non credo testimoni la "ritrosia" della Commissione, ma soltanto le difficoltà di qualsiasi amministratore al quale lo Stato chiede di operare, anche se lo priva sempre più delle possibilità economiche per farlo. **ABUSIVISMO EDILIZIO E DEMOLIZIONI** - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 4, recita: "Sintomatica è la poco incisiva attività posta in essere dal

Corpo della Polizia Municipale del Comune che, come ha evidenziato la Commissione ispettiva, ha posto in essere una inefficace azione di contrasto degli illeciti in materia edilizia, ambientale e commerciale....L'amministrazione comunale, pur avendo nel 2008 siglato con la Procura della repubblica di Siracusa un protocollo d'intesa in materia di demolizione degli immobili realizzati dal 1995 in poi..." non vi avrebbe dato in pratica attuazione. La commissione straordinaria, in oltre 2 anni, non ha provveduto ad eseguire alcuna demolizione di immobili abusivi, nonostante abbia goduto di ingenti risorse economiche e si sia avvalsa di numerose figure professionali esterne. **TRIBUTI E ACQUA PUBBLICA, AFFIDAMENTO ALLA PUBBLISERVIZI** - La Commissione d'indagine per l'accesso agli atti ha censurato fortemente, a pag. 242, l'affidamento alla Pubbliservizi del servizio di supporto all'ufficio Tributi per il recupero dell'evasione e per la gestione delle riscossioni effettuato nel 2011 dall'Amministrazione poi disciolta, alludendo a procedure opache. La commissione straordinaria in carica, non solo non ha revocato l'affidamento, ma con determina n. 14 del 28.7.2014 ha ampliato l'oggetto del precedente contratto affidando direttamente alla Pubbliservizi il servizio di riscossione della TA.RI.! Inoltre nel Dicembre 2014 la Commissione straordinaria ha aggiudicato, con verbale di gara del 12.12. 2014, alla suddetta Pubbliservizi il servizio di supporto amministrativo all'Amministrazione comunale per la gestione diretta del servizio idrico, posto che, fallita la SAI 8 e trasferite le competenze ai comuni, bisogna "riorganizzare gli uffici e formare il personale"; il tutto alla modica cifra di 200.000 euro anno. **TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI** - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 5, recita: "Un esempio di collusioni con associazioni infiltrate è dimostrato dall'affidamento diretto senza gara (nemmeno informale) ad alcune Cooperative sociali del servizio di trasporto dei soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, i cui pagamenti vengono effettuati a presentazione di fattura, cioè sostanzialmente al prezzo stabilito dal fornitore del servizio. Tali cooperative aderiscono al C.E.P.A.S. (Consorzio Enti Pubblica Assistenza Siciliana). Di una di tali cooperative, l'amministratore unico e legale rappresentante è parente di un boss indiscusso del clan mafioso che controlla il territorio megarese." Gli ispettori si riferiscono a due soli affidamenti urgenti fatti nel 2007 in ore notturne dall'ex comandante VV.UU. e per un piccolo importo (poco più di un centinaio di euro). Il primo di questi due interventi fu affidato alla cooperativa sociale SOCCORSO VERDE, con sede a Carlentini ed avente come amministratore unico e legale rappresentante la moglie del fratello del boss Sebastiano Nardo. La commissione straordinaria, con determina dirigenziale del V settore n.524 del 23 luglio 2013, ha affidato direttamente il servizio per alcuni interventi di T.S.O alla stessa cooperativa sociale SOCCORSO VERDE liquidando nel contempo a "presentazione fattura" le prestazioni rese. **MAFIA CAPITALE. LA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA "ERICHESS 29" DI BUZZI** - Nel porto di Augusta sbarcano con cadenza quasi giornaliera da circa due anni centinaia e centinaia di migranti, minori e non. Per un certo periodo la Commissione Straordinaria ha disposto che i minori fossero ospitati in un vecchio e fatiscente plesso scolastico denominato "Scuole Verdi" nel centro storico di Augusta, chiuso da tempo per inagibilità dei locali. Nell'agosto 2014 si tenne un'iniziativa di "Fratelli d'Italia" e gli onorevoli La Russa ed Alemanno effettuarono una visita nel plesso dove erano ospitati i minori. Alla suddetta visita fece seguito una conferenza stampa. Subito dopo si svolse un incontro presso il Comune di Augusta tra il Commissario Prefetto Librizzi e i suddetti parlamentari. Pochi giorni dopo quell'incontro, il vecchio plesso cd. "Scuole Verdi" venne "chiuso perché non rispettava i minimi criteri di accoglienza previsti dalle norme" ed obiettivamente questa era la realtà. I minori stranieri non accompagnati vengono "dirottati" nel centro "La Zagara" sito nel vicino comune di Melilli. Successivamente la Commissione Straordinaria del Comune di Augusta, con delibera n.153 dell'1.12.2014, stipula una convenzione con tale struttura gestita dalla coop. ERICHES 29 del gruppo romano "29 GIUGNO" con un forte aggravio di costi, in quanto si passa da un retta giornaliera procapite di 20 euro a 45 euro per circa 300 migranti! A proposito di questo centro e solo perché ne accenniamo, pur non avendo alcuna attinenza con ciò di cui stiamo parlando, colpiscono le intercettazioni di Mafia Capitale nelle quali si apprende che Luca Odovaine, proprio negli stessi giorni, "fa presente" al suo interlocutore al Ministero degli Interni della gestione dell'emergenza immigrati la

disponibilità di una struttura a Melilli e "suggerisce" di inviarvi "...200...300 migranti." MANCATA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 12, recita: "Peculiare dell'ente è il generale stato d'insolvenza... La crisi di liquidità è direttamente connessa al mancato introito di poste attive (...) ammontanti complessivamente ad € 11.017.023,48 - concernenti i ruoli emessi per diverse tipologie di tributi (tarsu, idrico, icip, pubblicità, tosap, affissioni) il cui accertamento in entrata deriva dal mancato riversamento nelle casse comunali per gli anni di competenza delle relative somme sia da parte della Società Tributi Italia s.p.a., sia della Serit Sicilia S.p.A... La situazione debitoria dell'Ente complessivamente considerata... ne prefigura l'effettiva condizione di dissesto". E' singolare che la relazione non abbia inteso fare alcun riferimento alla dimensione nazionale della vicenda nella quale il Comune di Augusta, al pari di centinaia di comuni italiani, sia stato vittima di una truffa per milioni di euro da parte delle società di riscossione indicate. Ma la cosa davvero grave e sintomatica è che la Commissione straordinaria, nonostante le reiterate affermazioni sull'effettivo dissesto finanziario nel quale verserebbe l'ente, a distanza di 30 mesi dalle dimissioni del Sindaco non lo abbia affatto dichiarato. Anzi ha preferito presentare un piano di riequilibrio che di recente è stato bocciato dalla Corte dei Conti. Ricordo che non dichiarare il dissesto può configurare un reato penale, come di recente è successo a Messina per un ex sindaco, il consiglio comunale e i revisori dei conti. Le domande sono tante: perché i commissari straordinari non hanno, al momento dell'insediamento, dichiarato il dissesto? Perché hanno preferito chiedere immediatamente, ai sensi del D.L. n. 35/2013, un mutuo di oltre 15 milioni di euro alla cassa depositi e prestiti utilizzandoli per ripianare debiti e risolvere contenziosi? Quali debiti sono stati pagati e secondo quale criterio? Agli oltre 15 milioni bisogna sommare i circa 5 milioni richiesti ed ottenuti dal fondo disponibile per i comuni sciolti per mafia (anche questi un giorno andranno restituiti). La commissione straordinaria ha quindi potuto disporre, appena insediata, di oltre 20 milioni cash. Probabilmente è per questa ragione che non ha dichiarato il dissesto. Se lo avesse fatto, la gestione economica dell'ente, delle ingenti risorse disponibili e i piani di pagamento delle partite debitorie sarebbero stati di competenza di altri commissari inviati dal governo centrale, come prevede la norma degli enti in dissesto." Ancora in un recente articolo l'ex parlamentare Rino Piscitello ha altresì sostenuto: "Come si attribuisce a un Comune l'etichetta di "mafioso"? Come si rende elastica una norma sacrosanta, che serve a tagliare i tentacoli della criminalità organizzata e a estrometterla dai comuni nei quali questa controlla l'amministrazione, e la si adatta a una città che non merita di certo la qualifica di "mafiosa"? Come si trasforma una comunità operosa, certo piena di contraddizioni e nella quale sono presenti, come dovunque, fenomeni di criminalità e di collusioni episodiche tra questa e la politica, in una città interamente collusa, pervasa nel profondo dalla criminalità, con una società civile e imprenditoriale pressoché interamente corrotta?"

La relazione d'accesso redatta dalla Commissione d'indagine insediatasi al Comune di Augusta è assolutamente emblematica di tutto ciò e per questo ho ritenuto opportuno pubblicarla. Porta come data il 7 dicembre del 2012. Sulla base di questa il Prefetto propone lo scioglimento del Comune di Augusta al Ministro degli Interni, questi la propone al Governo e quindi si arriva al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo del 2013. Le cause e le motivazioni dello scioglimento sono quindi contenute in essa. E, cosa assolutamente incredibile, la relazione non è resa pubblica. Dopo due anni e mezzo la città di Augusta non conosce ancora i motivi per i quali a essa è stata attribuita l'etichetta di "città mafiosa". E se la suddetta relazione non venisse pubblicata adesso, potrebbe restare riservata per sempre, non essendovi alcun obbligo di pubblicazione. Leggendola ci si aspetta di comprendere i motivi dello scioglimento. E invece ci si trova davanti ad una generica indagine sociologica, macchiata peraltro da quello che allo scrivente appare come un palese ed evidente pregiudizio. Leggerla una sola volta potrebbe non bastare. La prima impressione è forte. Lo scenario delineato è fosco e cupo. Essa va approfondita e analizzata in ogni suo capitolo, in ogni suo paragrafo, sino alle piccole note richiamate a piè di pagina. Bisogna riconoscerlo, la relazione d'accesso è ben scritta, nei minimi dettagli, non lasciando nulla al caso. Non si può non cogliere l'attenta cura posta



alla costruzione dei periodi, la sequenza logica delle frasi, l'uso di avverbi (verosimilmente, presumibilmente) che non dovrebbero trovare posto in un'indagine (anche se amministrativa), lo sforzo teso ad avvalorare illazioni, deduzioni, supposizioni e perfino conclusioni prive di fondamento e riscontro. Sicuramente è d'effetto l'inserimento di fotografie e di stralci suggestivi di intercettazioni estrapolati dal contesto generale (omettendo però di citarne e/o inserirne altri di segno diametralmente opposto che smentiscono quanto sommariamente sostenuto). Al fine di corroborare il quadro torbido e cupo delineato si fa cenno a scandali politico - amministrativi di decenni precedenti (anche trent'anni) che hanno segnato la storia della vita politica della Città: la vicenda "Eden Riviera" 1987 - l'organizzazione di alcuni viaggi a Fiuggi per Anziani 1994 - "La Gisira" 1979 - la costruzione del ponte "Cavalcavia" . Dunque un grande "calderone", una storia della città per certi versi "romanzata", che vede protagonisti alcuni soggetti, anche quando -come ammette la stessa relazione- "le indagini non accertarono fatti penalmente rilevanti". Non si comprende il motivo a distanza di decenni del loro inserimento negli atti della relazione. Soggetti che forse senza la pubblicazione odierna non avrebbero mai saputo di essere stati citati in atti così importanti e delicati per la comunità augustana. La relazione non si limita a riferire genericamente di "vizi e gravi irregolarità" (peraltro mai contestate formalmente ad alcuno sul piano penale, civile e contabile), ma va oltre; essa si lascia andare a severi e pesanti giudizi politici, sociologici, economici non proprio attinenti a una indagine amministrativa tesa a valutare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge per procedere allo scioglimento. Gli errori e le "forzature" interpretative contenuti nella relazione, e frutto di un approccio superficiale, sono una miriade. Ogni pagina meriterebbe chiarimenti, osservazioni, integrazioni su elementi storici, amministrativi e politici omessi e/o travisati, ma ci rendiamo conto che ciò è impossibile oltre che estenuante. 260 pagine nelle quali non viene evidenziato alcun atto amministrativo illegittimo e non viene contestato alcun atto contro la pubblica amministrazione. Anzi in verità la task force ispettiva un atto - uno solo - lo contesta esplicitamente: e si tratta di un'ammenda di circa 1000 euro elevata dall'A.U.S.L. di Siracusa al Sindaco pro - tempore quale committente di un cantiere edile per una violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro pagata dagli uffici comunali. Solo questo e niente altro. Si accusano dirigenti, funzionari e impiegati comunali, ma nessuna accusa viene circostanziata da fatti precisi. Imprenditori della città vengono accusati come contigui senza portare alcuna motivazione a queste affermazioni. La fiera delle genericità, delle banalità e degli errori. Numerosi gli scambi di persona, ossia persone per errore scambiate con altre con divertenti commenti e digressioni su fatti che evidentemente perdono ogni significato. Numerosi anche gli errori, ad esempio liste apparentate o in procinto di apparentarsi con un candidato ma considerate apparentate con un altro, dai quali si traggono quindi conclusioni insensate. E poi l'enorme numero di banalità, d'inutili classificazioni sociologiche e di poco comprensibili citazioni di opere di autori antimafia. In un'escalation di motivazioni senza costrutto si arriva persino a esaminare l'impegno politico dei familiari dei dipendenti comunali e a considerarlo prova di commistioni tra la politica e l'apparato amministrativo. Per quanto riguarda la disamina di molti di questi casi rimandiamo al testo della Conferenza Stampa del 28 marzo. A questi possiamo aggiungerne qualche altro tra i tanti: Ad esempio lo "svarione" riguardante Amara Santo Presidente del Consiglio di amministrazione della GESPI srl che gli ispettori ritengono sia stato candidato nelle amministrative del 2008 nella lista "Salmeri Sindaco", confondendolo con un omonimo. O, ancora, lo "strafalcione" relativo ad una inesistente rapporto di parentela tra i componenti del gruppo imprenditoriale Lombardo che "da decenni" si occupa anche del servizio di accalappiamento e ricovero dei cani randagi ed una altrettanto conosciuta coppia di coniugi omonima entrambi professionisti. Anche in questo caso si tratta di un pacchiano errore, frutto dell'interpretazione fantasiosa compiuta dalla Commissione d'accesso che al solo fine di rappresentare suggestivi "accordi trasversali" e "scenari opachi" richiama forzatamente un'intercettazione ambientale captata all'interno della stanza del Sindaco. E si potrebbe continuare ancora citando il caso riguardante un noto Avvocato di Lentini convivente con una professionista di Augusta, ritenuto -anche questo- dalla Commissione elemento sintomatico di infiltrazione solo perché egli "è stato indagato per truffa nell'ambito di un procedimento penale...avviato dalla Procura di Sr e

poi archiviato per difetto di condizione di procedibilità"...non mancando di aggiungere però "...che fra i soggetti coinvolti nel procedimento *de quo* risultano elementi di specifico interesse investigativo per la loro vicinanza ad ambienti criminali organizzati di tipo mafioso". E tutto questo succedeva nel 2000 a Lentini! Cosa c'entra Augusta? Un cenno più approfondito merita poi il Piano Insediamenti Produttivi (pag.102 e seguenti) alle cui vicende si tenta di attribuire un ruolo centrale come causa per lo scioglimento. Mere illazioni e un'evidente carenza d'istruttoria da parte della Commissione d'accesso, che può essere giustificata soltanto da un pregiudizio decisionale. Non si può che restare smarriti nel leggere le superficiali conclusioni a cui giungono i commissari d'accesso sulla vicenda: "A) sfruttamento del territorio nell'interesse di pochi - B) sistematico abuso di potere da parte degli organi elettivi e burocratici del Comune - C) condotte volte a favorire soggetti vicini alla criminalità mafiosa locale...". Il completo esame della documentazione relativa alla vicenda attesta invece incontrovertibilmente che: L'iniziativa nasce nel 1998 ad opera di un Consorzio di piccoli artigiani imprenditori di Augusta denominata CONSIL; la delibera di "revisione generale dello strumento urbanistico" è adottata da un Commissario Regionale ed approvata dalla Regione nel 2005; sino all'aprile di quell'anno l'iniziativa era esclusivamente privata e la quota di compartecipazione prevista dal bando era a totale carico del privato (Consil) nella misura di un milione di euro. Per quanto fosse un'iniziativa esclusivamente privata, il Comune inserisce una clausola a favore della P.A. sulla base della quale il 20% dei lotti dell'area in questione apparterranno al Comune che in quel momento non partecipa alla spesa in alcuna misura; nel 2008 cambia tutto: il progetto viene ceduto da Consil al Comune e con delibera del Consiglio Comunale diventa quindi esclusivamente pubblico ed il Comune partecipa (e ottiene il finanziamento) al nuovo bando con fondi europei; la quota di compartecipazione a questo punto è evidentemente a carico del Comune, in quanto esclusivo titolare dell'iniziativa; con la succitata delibera del Consiglio il Comune dispone il criterio totalmente pubblico di assegnazione delle aree eliminando di fatto la riserva prevista precedentemente a favore della Consil escludendola da qualsiasi prelazione (la Commissione d'accesso, facendo un errore macroscopico che peserà sull'intera procedura, sosterrà esattamente il contrario). Altre incredibili affermazioni contenute nella relazione d'accesso sono quelle che si riferiscono ad altri comuni, come quelle relative alla "presenza di idrocarburi, in misura superiore a quella consentita, nella falda superficiale sottostante il Comune di Priolo"!!! o quelle sull'indagine Istat del 2012 che "colloca Siracusa al 2° posto delle città più inquinate d'Italia"!!!; o ancora quelle su illeciti smaltimenti di rifiuti in discariche situate nei Comuni di Melilli e Siracusa! Tutto vero. Ma che attinenza ha con Augusta? Altra chicca da manuale è quella relativa al sistema abusivo di affissione dei manifesti elettorali. Nella relazione si afferma che "l'indagine ha documentato che tutti i candidati locali alle diverse competizioni elettorali - svoltesi tra il 2006 e 2008 (amministrative, regionali e nazionali) - pur consapevoli di tale sistema illegale, se ne sono serviti...". Tutti? Quindi centinaia e centinaia! La commissione non ha ritenuto nemmeno di apporre cautelativamente un "quasi"! Si utilizza, come motivazione per condurre allo scioglimento di un consiglio comunale, un fenomeno che esiste pressoché in tutti i comuni siciliani e lo si utilizza senza neppure tentare di dimostrare che il fenomeno è ad Augusta più rilevante che in altri comuni. Alla fine di questa breve ed esemplificativa disamina, non si può che avere l'impressione che sin dal suo insediamento la Commissione d'accesso avesse ben chiaro un obiettivo: sistematizzare, individuare e descrivere ogni fatto, considerazione, asserzione, elemento in modo tale da poter rappresentare agli occhi di freddi e distanti burocrati una realtà cittadina del profondo sud (tradizionalmente ritenuto "terra di mafia" a prescindere) collusa e corrotta, dedita in ogni sua componente sociale ed economica solo ed esclusivamente al "malaffare" e quindi meritevole dell'adozione dello scioglimento. Non si riesce a spiegare altrimenti, in molte delle improbabili ricostruzioni e degli approssimativi collegamenti fatti per irrobustire il quadro accusatorio, l'omissione sistematica di ogni dato a favore della città di Augusta. Significativa in tal senso è la dichiarazione pubblica del Prefetto di Siracusa (che suona quasi come una critica) resa in occasione della visita effettuata il 28 Giugno 2013 al Palazzo di Città di Augusta, pochi mesi dopo lo scioglimento: "Non ho potuto fare a meno di tornare con la mente sull'esperienza prima di arrivare a Siracusa in un comune sciolto per mafia (Casal di

Principe) e devo dire che provo un certo turbamento nel fare questo confronto perché c'è qualcosa che qui non mi convince ancora. Quando sono arrivato in provincia di Caserta non ho avuto alcun dubbio sui motivi dello scioglimento, perché lì c'era un'amministrazione al collasso, che qui invece non c'è..". Augusta non è di certo immune da fenomeni criminali e vive al proprio interno contraddizioni e problemi; vi sono stati errori, scelte discutibili e responsabilità politiche, ma di certo le motivazioni che hanno portato allo scioglimento non rispondevano ai criteri individuati dalla legge che richiede: "... concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori ....." Come si può allora definire la relazione. Si tratta di un atto unilaterale, superficiale e mai sfiorato dall'etica del dubbio, scritto da chi pare ritenersi possessore di precostituite verità assolute ed intangibili. Verità che non sarebbero state neppure sottoposte alla legittima critica nel merito in quanto si riteneva rimanessero atti interni".

le suddette precise e documentate dichiarazioni dell'ex parlamentare Rino Piscitello nell'articolo e nella Conferenza Stampa, riportano fatti gravissimi, che se rispondessero a verità, getterebbero una luce molto preoccupante sul processo di formazione della misura di scioglimento del Consiglio Comunale di Augusta;

in particolare, determina una forte preoccupazione anche relativamente ad una certa superficialità nelle indagini, la nota dei Carabinieri del 17 giugno del 2008 (allegato n. 2) nella quale si sostiene che il sindaco di Augusta aveva visitato l'esponente mafioso Blandino agli arresti domiciliari e i due avevano parlato di questioni riguardanti l'amministrazione comunale e che di questo incontro esistevano filmati e intercettazioni ambientali (questo incontro ha costituito uno dei cardini principali dello scioglimento in quanto provava la frequentazione tra i due soggetti), nonché la nota, sempre dei Carabinieri, dell'8 maggio 2014 (allegato n. 3), 6 anni dopo, nella quale si smentisce tutto e si sostiene che si era trattato "di un refuso dovuto alla coincidenza tra il nome di battesimo di Carrubba Massimo con quello di Di Mare Massimo";

altrettanto preoccupante è il fatto (riferito dall'on. Piscitello) che le pesantissime affermazioni, tanto generiche quanto sommarie, contenute nel decreto di scioglimento e riferite pressoché a tutti gli amministratori in carica eletti nel 2008, nonché ai dipendenti e dirigenti dell'intera amministrazione, non solo non hanno trovato alcun riscontro o seguito in sede penale ma non si sono tramutate neanche in concrete decisioni della Commissione Straordinaria (la quale ha pedissequamente riproposto l'operato della disciolta amministrazione!) e che diversamente da quanto avvenuto se non in tutti, certamente nella maggior parte dei casi di scioglimento di consigli comunali, e malgrado le apodittiche affermazioni contenute nelle relazioni allegate al D.P.R. di scioglimento del Comune di Augusta e nella relazione d'accesso (allegato n. 1) non è stato contestato all'ex Sindaco né a funzionari comunali o dirigenti né ad altri soggetti alcun reato contro la Pubblica Amministrazione o fatti di "mala gestio", si chiede di sapere:

se, al fine di una piena e corretta ponderazione dei diversi interessi da tutelare (l'applicazione, da un lato, di strumenti rapidi ed efficaci di contrasto alla criminalità organizzata e, dall'altro, nel caso di misure così rilevanti per la vita democratica di una comunità, la garanzia di una compiuta istruttoria nel momento della formazione della "prova"), il Ministro in indirizzo non ritenga maturi i tempi per intervenire in materia delineando più dettagliatamente il procedimento relativo allo scioglimento dei Consigli comunali previsto dall'art.143 del testo unico sugli enti locali e successive modifiche e integrazioni;

se, relativamente al caso evidenziato del Comune di Augusta, non intenda verificare con attenzione tutte le anomalie indicate e, se confermate, adottare le misure necessarie affinché casi analoghi non si ripetano;

se non ritenga di verificare come possa essersi verificato il gravissimo errore nel corso delle indagini (definito incredibilmente refuso) relativo allo scambio di persona nel corso di intercettazioni video e ambientali che ha contribuito in modo rilevante allo scioglimento del Consiglio comunale di Augusta.

La relazione della Commissione d'Indagine per l'accesso presso il Comune di Augusta (Allegato 1); la richiesta di proroga di intercettazione del Comando provinciale Carabinieri di Siracusa del 17 giugno

2008 (Allegato 2); la nota dei Comando provinciale Carabinieri di Siracusa a Procura della Repubblica Distrettuale dell'8 maggio 2014 (Allegato 3) sono state trasmesse in allegato alla presente interrogazione e restano acquisite agli atti del Senato.

(4-03966)

**AUGELLO** - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'Italia ha attraversato e sta attraversando una gravissima crisi economico-finanziaria che ha colpito l'Europa e tutto il sistema economico occidentale, crisi che si sta protraendo negli anni e di cui sembra lontana e difficoltosa la conclusione;

tra i fattori che hanno scatenato questa crisi va certamente annoverato il comportamento degli istituti di credito e bancari che troppo spesso hanno abusato della loro posizione dominante sul mercato. La mancanza di comportamenti etici e solidali da parte di molti degli istituti finanziari pesa, oggi più che mai, sulle spalle di imprese, lavoratori e famiglie;

una riflessione attenta sul prolungamento e sull'evolversi di tale crisi economico-finanziaria mette in luce il fenomeno diffuso di comportamenti in spregio alla legge, nonché all'etica, da parte dei grandi *stakeholders* operanti nel bosco e nel sottobosco dell'economia e della finanza italiana;

tra le pratiche illegali che in maniera più pregnante caratterizzano l'attività di molti istituti bancari vi è quella dell'anatocismo o capitalizzazione composta degli interessi che aggrava il già preoccupante fenomeno usurario, fenomeno quello dell'usura che è ancora troppo diffuso e spesso ignorato nella nostra società;

nell'attuale situazione economica che stanno attraversando società, imprese, famiglie, organizzazioni e istituzioni del nostro Paese occorre fare appello a nuove risorse di carattere morale. Piuttosto che agire successivamente mediante la predisposizione di sistemi legali e sanzionatori volti alla punizione di tali comportamenti scorretti, dal punto di vista giuridico ma, soprattutto, morale, si rende necessario il recupero e l'utilizzo di comportamenti bancari corretti per fornire un'adeguata tutela e difesa alle parti deboli coinvolte in tali odiosi rapporti, ossia famiglie, imprese, enti ed associazioni, al fine di riportare tutte queste realtà su di un piano paritario nei confronti dei grandi istituti bancari e creditizi;

l'anatocismo bancario e l'usura bancaria costituiscono una pratica oramai largamente utilizzata da parte di molti istituti di credito italiani, dalla quale deriva una patologica e smisurata maturazione degli interessi a debito, che si riflette sul sostrato produttivo del nostro Paese, aggredendo il patrimonio industriale, artigianale ed agricolo italiano, da sempre costituente il tradizionale corpo produttivo del nostro Paese;

tale prassi, invalsa soprattutto a seguito di quello che viene definito "*credit crunch*", vale a dire la contrazione del credito bancario a famiglie ed imprese dovuta principalmente alla perdurante crisi economico-finanziaria, deriva da un'interpretazione distorta del divieto di anatocismo posto dall'articolo 1283 del codice civile, secondo la quale gli istituti di credito hanno introdotto un uso condiviso nel circuito bancario di stipula dei contratti bancari con capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore delle banche e con tassi che violano la legge n. 108 del 1996, tale primaria fonte normativa in tema di usura fornisce indicazioni che si discostano dalle istruzioni fornite nelle circolari della Banca d'Italia per quanto attiene alla cosiddetta commissione di massimo scoperto, e, proprio riguardo a tali circolari, la sezione II penale della Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 46669 del 19 dicembre 2011 ha statuito che "le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano fonti di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo";

tale comportamento contrattuale viola evidentemente l'articolo 1284 del codice civile con conseguente nullità del contratto *ex* articoli 1418, 1325, e 1346 del codice civile; si ricorda che, con sentenza della Corte di cassazione del 4 novembre 2004, n. 21095, venne statuita l'illegittimità dell'anatocismo anche per i contratti stipulati in data anteriore a detta pronuncia;

precedentemente a tale pronuncia l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 1999 introduceva un nuovo comma all'articolo 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, testo unico

bancario (TUB), con il quale si stabilivano le modalità di produzione e di calcolo degli interessi sugli interessi;

con la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) veniva modificato l'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 che sanciva il principio volto ad assicurare ai clienti degli istituti di credito il rispetto delle regole di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, creando a parere dell'interrogante delle incongruenze e delle ambiguità sulla posizione del Governo in materia;

i dati forniti dalla SDL SpA di Brescia (società per la tutela dei consumatori e degli utenti che opera tramite la SDL Fondazione ed il suo Centro Studi) in quello che costituisce il primo *report* italiano in materia, il "Report Nazionale dell'Usura della Banca e nella Banca", presentato per la prima volta nel 2014 in varie città italiane unitamente a magistrati, a CONFAPI nazionale, nonché all'Istituto nazionale dei revisori legali, mostrano un quadro preoccupante della crisi economica del nostro Paese; a tal proposito è bene evidenziare come tale società, perseguendo finalità di solidarietà sociale, non solo si proponga di incrementare l'occupazione dei giovani laureati nel campo della consulenza ed assistenza nel settore bancario, ma svolga anche una attività concreta e diretta alla tutela dei soggetti di impresa dai rischi derivanti dall'usura e dall'anatocismo bancari e dal sovra indebitamento che ne deriva, contribuendo, a tal fine, alla formazione e alle iniziative di studio e di ricerca necessarie in tale delicatissimo e cruciale settore;

infatti su circa 47.000 conti correnti aziendali esaminati più del 98 per cento risulterebbe affetto da usura oggettiva, nel 71 per cento dei casi i tassi di interesse passivi erano superiori al tasso di soglia fissato trimestralmente dalla Banca d'Italia, e nel 74 per cento dei casi sarebbe stata rilevata usura soggettiva. Percentuali simili sarebbero state riscontrate su conti correnti privati;

a parere dell'interrogante la problematica richiede particolare attenzione viste le gravi conseguenze che si ripercuotono sulle imprese e le famiglie;

sostenere con strumenti normativi tutte le realtà che oggi rappresentano l'ultimo baluardo in difesa dello strapotere lobbistico e affaristico delle banche, e collaborare a creare una coscienza di responsabilità sociale dell'impresa e di pacificazione dell'ambiente nel quale i nostri operatori economici agiscono è anche compito del legislatore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di avviare una campagna di sensibilizzazione sociale e culturale sull'argomento in premessa;

se voglia includere la SDL SpA di Brescia nella consulta anti-usura nazionale;

quale sia la sua posizione in merito alle interpretazioni, a giudizio dell'interrogante errate, fornite nelle circolari nonché nelle istruzioni della Banca d'Italia;

se stia adottando o abbia intenzione di adottare iniziative normative in relazione alle criticità descritte.

(4-03967)

[DE PIN](#), [ORELLANA](#), [PEPE](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#), [PUPPATO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

a nord-ovest della città di Napoli è situata una vasta area di origine vulcanica denominata "Campi Flegrei", costellata da oltre 20 tra crateri ed edifici vulcanici, che concorrono a formare una sorta di grande caldera in stato di quiescenza con un diametro di 12-15 chilometri nella parte principale, collocabile topograficamente tra i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto Flegreo. Ricadono altresì in essa, per quanto concerne Napoli, i quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Posillipo, Soccavo, e le località di Agnano e Pisani. La popolazione stanziata nell'area, come è facile intuire, supera i 3 milioni di abitanti e per le caratteristiche del territorio e della dislocazione della popolazione, essa costituisce un'area ad altissimo rischio;

nel 2003, in attuazione della legge regionale della Campania n. 33 del 1° settembre 1993, è stato istituito il Parco regionale dei Campi Flegrei;

per quanto concerne il controllo del Vesuvio e delle formazioni vulcaniche dei Campi Flegrei, il monitoraggio e la pubblicazione dei dati è demandato per legge all'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (INGV). Dal sito istituzionale dell'INGV, «L'Osservatorio Vesuviano svolge attività di ricerca in diversi campi della geofisica, della geochimica e della vulcanologia. Gli obiettivi principali di questa attività sono la comprensione dei processi che generano le eruzioni vulcaniche e la definizione dei meccanismi che governano l'evoluzione di questi fenomeni. In particolare l'attività di ricerca riguarda il monitoraggio dei vulcani attivi, la fisica del vulcanismo, la geochimica dei fluidi, la geodesia, la sismologia, la sismotettonica, la vulcanologia e la petrologia». Ad ausilio dell'osservatorio è predisposto un presidio di 24 ore così strutturato: «Il sistema di monitoraggio sismico utilizzato per l'attività di turnazione è basato su una rete sismica permanente, composta da numerose stazioni distribuite sul territorio, che trasmettono i dati in continuo al centro di acquisizione, via radio o via linea telefonica dedicata. Nella sala sismica dell'Osservatorio Vesuviano i segnali sono visualizzati su monitor e processati da un innovativo sistema di gestione e analisi dei dati, che consente anche l'immissione dei tracciati sul web. Questo sistema, realizzato da personale interno all'ente, in caso di evento sismico o in caso di malfunzionamento di uno o più dei suoi componenti, attiva un allarme sonoro e delle procedure di notifica quali l'invio di sms ed e-mail al personale competente». Ad ausilio dei sistemi descritti vi è quello di monitoraggio predisposto per «Sorvegliare queste aree. L'Osservatorio Vesuviano si serve di reti strumentali che misurano dati sismologici, geodetici e geochimici. Secondo quanto previsto dai Piani di Emergenza, predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile le autorità competenti per la gestione delle emergenze, utilizzano le informazioni fornite dall'Osservatorio Vesuviano per la definizione dei livelli di allerta e per attivare tutte le procedure previste in caso di una eventuale crisi nelle aree vulcaniche della Campania». L'INGV dispone inoltre di una rete di collaborazioni con altri enti di ricerca ed università, al fine di garantire la pluralità di vedute scientifiche sul tema della sismologia e della vulcanologia, con pubblicazioni anche su rinomate riviste scientifiche a livello internazionale;

la collaborazione tra l'INGV e il Dipartimento della Protezione civile è frutto di una convenzione, recentemente rinnovata fino al 2020, a firma del Presidente INGV, Stefano Gresta, e di Franco Gabrielli per il Dipartimento di protezione civile stesso, di recente poi sostituito da Fabrizio Curcio. L'INGV percepisce da anni milioni di euro di finanziamenti pubblici per assicurare il monitoraggio e fornire la migliore interpretazione dei dati da tradurre in mappe della pericolosità vulcanica e tracciare gli scenari di rischio vulcanico, poi adottati dal Dipartimento di protezione Civile, che a sua volta li utilizzerebbe per redigere i "Piani di Emergenza" di volta in volta rinnovabili e migliorabili, da comunicare alle popolazioni;

il sistema, così come strutturato, sembra soltanto all'apparenza idoneo e funzionale, giacché è opportuno segnalare come la pluriennale convenzione INGV-DPC abbia subito diverse crisi recenti, con blocchi dello stanziamento di fondi provenienti dal Dipartimento della protezione Civile, a causa di errati bandi di ricerca ed errate rendicontazioni da parte di INGV, come riportato da vari articoli di stampa degli anni 2013-2015 ("Il Foglietto della Ricerca" del 28 gennaio 2014, "Il Sole 24-Ore" del 30 gennaio 2014, "il Fatto Quotidiano" del 26 febbraio 2015). La gestione dei fondi è tra l'altro caratterizzata dall'assenza di una commissione di controllo esterna ad INGV, che auspicabilmente venga nominata con soggetti senza conflitti di interesse con gli attori in gioco, tra i quali si annoverano le grandi *lobbies* delle assicurazioni sui rischi sismici e vulcanici, fortemente interessate alle "assicurazioni obbligatorie" per i cittadini, equivalenti a tasse imposte ai privati, comprese le industrie, computate in base al rischio della zona abitata;

il Dipartimento della protezione civile è a sua volta organizzato in strutture dotate di "esperti" in qualità consulenti esterni in rischio vulcanico, lautamente retribuiti dai contributi italiani e scelti "a chiamata diretta", il cui controllo sulle ore di tempo dedicate a tale attività non è dato conoscere, salvo quanto riferito da alcuni articoli di stampa che si pongono delle domande al proposito, in una sana ottica di "*spending review*". Le contraddizioni in termini sul tema risaltano da quanto emerso in sede di processo d'appello della sentenza sulla Commissione Grandi Rischi, Settore Rischio Sismico, che si riunì a L'Aquila il 31 marzo 2009: in tale occasione lo stesso Mauro Dolce, analogo "esperto" in discipline sismologiche presso il Dipartimento della protezione civile, avrebbe dichiarato

spontaneamente di "non essere esperto in materie sismologiche", per scagionare le sue contestate colpe. Stranamente il medesimo risulta che sieda ancora al suo posto in DPC, pur essendo stato il "braccio destro" di Guido Bertolaso, nel periodo del terremoto de L'Aquila, con le conseguenze ben note sui giornali, relative al "piano case";

ed è proprio la sentenza di appello accennata che accende i riflettori sulle anomalie macroscopiche del sistema, tanto evidenti quanto inintellegibili agli occhi dei più. Particolare attenzione deve essere rivolta alla prima sentenza del processo sulla Commissione Grandi Rischi - Settore Rischio Sismico che condannò tutti i presenti alla riunione alla medesima pena di 6 anni di reclusione, nonostante ognuno dei 6 imputati avesse rivestito un ruolo diverso dagli altri;

di fatto il parere del singolo ricercatore, dirigente di ricerca, professore universitario o presidente di ente di ricerca è stato paradossalmente equiparato alle figure di riferimento di tipo "tecnico-politico" del Dipartimento della protezione civile (esempio Bernardo De Berardinis, poi comunque condannato in appello), che per legge sono i responsabili della comunicazione ufficiale sui rischi sismici e vulcanici per la popolazione;

l'apparente anomalia processuale, o novità giurisprudenziale se si preferisce, si spiega in quanto il processo di L'Aquila ha valutato la responsabilità penale fondandola non tanto sul "non aver previsto giorno esatto ed ora esatta di un terremoto di medio-elevata magnitudo", quanto piuttosto per non aver messo completamente a disposizione della comunità e degli organi di informazione importanti informazioni scientifiche in possesso e che possano denotare rischi per la salute o incolumità dei cittadini, comprese quelle che vanno in senso contrario o diverso rispetto al cosiddetto "parere ente di ricerca". In tal senso il "parere del singolo" è stato equiparato al parere dell'"entità giuridica nel suo insieme";

nel caso in questione, relativamente alla pericolosità e al rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei, il raffronto può essere effettuato tra il "parere di ente INGV", di cui si avvale costantemente il Dipartimento di protezione civile per costruire i suoi scenari di rischio e conseguenti piani di emergenza, e le pubblicazioni svolte da un singolo ricercatore, non supportato dai fondi della convenzione INGV-DPC, così come riportate su rinomate e prestigiose pubblicazioni internazionali, evidenziando tra l'altro che il "parere di ente INGV", è fornito dal "gruppo di ricercatori INGV", scelti dai vertici del medesimo ente, che non necessariamente è composto dai migliori ricercatori, affermazione quest'ultima non del tutto fuori dal contesto se si considera che uno dei vertici INGV, tale Stefano Gresta e attuale Presidente INGV, sarebbe stato sorprendentemente certificato come "mediocre" proprio dalla Commissione Salamini del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che nel 2012 lo scelse come presidente dell'INGV stesso;

la modesta credibilità scientifica del "parere di ente INGV", non è frutto di una voce fuori dal coro, essendo di per sé sufficiente leggere ciò che da 2-3 anni i *mass media* mettono in luce riguardo alle carenze e debolezze degli attuali vertici INGV, tra cui i numerosissimi articoli su "Il Foglietto Usi Rdb", "il Fatto Quotidiano", "Il Resto del Carlino", "Panorama", "Il Sole 24-Ore", "la Repubblica", "La Nazione", "Il Tirreno", ed altri, mentre altre importanti testate d'informazione continuano a tacere, almeno fino a quando non sarà capito che evitare di parlare di questi argomenti non paga il sistema Paese ormai fermo su molti fronti;

quello che stupisce non è solo lo stato di fatto delle carenze svelate, quanto il fatto che tali carenze e debolezze dei vertici INGV non siano state smentite dai diretti interessati e neanche da quelli del Dipartimento di protezione Civile, avvalorandone tacitamente la veridicità per i cittadini e le istituzioni, compresi gli interroganti;

addirittura, in data 29 aprile 2015, ore 16:00 circa, la RAI 1 nel programma televisivo "Linea Diretta" ha fatto parlare il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, ricercatore "singolo" INGV, che da anni propone una mappa della pericolosità/rischio vulcanico del Vesuvio-Campi Flegrei ben diversa da quella ufficiale di INGV-DPC, e tale trasmissione fa seguito a diverse trasmissioni radiofoniche su Radio Radicale o articoli su altri *media* in cui il ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo, a titolo personale, si è espresso similmente, con pareri molto diversi dai "pareri ufficiali INGV-DPC". È chiaro

che qui si sarebbe in presenza di un "parere personale" diverso dal "parere di ente INGV", tuttavia non smentito ufficialmente da INGV, che non ha inteso esercitare il diritto di replica forse perché non invitato alla suddetta trasmissione RAI, rendendosi con tale atteggiamento non più credibile, non diversamente da quanto ha fatto il Dipartimento di protezione Civile che, pur invitato, non si è presentato, attirando le critiche della trasmissione stessa;

ci si chiede a questo punto come sia possibile che l'autorevolezza scientifica e istituzionale degli enti suddetti possa essere stata sminuita pubblicamente, senza replica alcuna, quando invece sarebbe dovere di un ente pubblico quello di difendere la credibilità, la serietà e l'onestà del ruolo svolto e riconosciuto dallo Stato;

la domanda trova una risposta, come provato da atti ufficiali, ma non è stata resa disponibile al pubblico come hanno fatto la RAI e Mastrolorenzo, essendo destinata alla conoscenza di pochi con un *modus operandi* che ricorda tanto il significato attribuito all'espressione idiomatica "i panni sporchi si lavano in famiglia". Secondo la Carta europea del ricercatore, oltre che per la Costituzione italiana che sancisce la libertà di ricerca nel nostro Paese, il ricercatore singolo è libero di esprimere senza subire danni o punizioni la sua opinione scientifica ed è naturale quindi che il parere espresso sui *media* dal singolo ricercatore sia sempre di tipo personale anche se "labellato" con il proprio ente di appartenenza, soprattutto se tale parere-denuncia faccia intravedere una discussione su rischi per i cittadini, milioni di cittadini, in una zona vulcanica pericolosa come quella del Vesuvio-Campi Flegrei. Non solo, è anche dovere del "singolo ricercatore" condividere pubblicamente e sui *media* queste discussioni sui rischi vulcanici soprattutto se validate da pubblicazioni internazionali, anche solo per innescare una discussione "negata" presso il proprio ente di ricerca (INGV);

la discussione scientifica e tecnico-politica in un clima di condivisione di fondi e risorse umane può svolgersi in maniera pacata e chiara qualora gestita in maniera inclusiva, come avvenuto maggiormente nel passato (sebbene sempre poco a giudicare dai fatti), ma rischia di trasformarsi in un contenzioso qualora non sia garantita la libertà di espressione di un singolo ricercatore, pur nel contraddittorio con l'ente INGV, che legittimamente può esprimere il proprio parere o manifestare la propria posizione, non essendo tuttavia scontato che l'opinione collegialmente deliberata sia scientificamente più valida rispetto a quella propugnata dal singolo escluso dal gruppo;

a questo punto torna utile quanto premesso in merito alle vicende del processo di L'Aquila, considerato che la giurisprudenza in tema di comunicazione del rischio (rischio per centinaia di migliaia di persone nell'area del Vesuvio-Campi Flegrei) contempla la responsabilità penale per l'aver occultato una verità scientifica o dei dati di monitoraggio, che non son quindi di proprietà del singolo direttore di sezione INGV (come recentemente accaduto alla sezione INGV di Napoli con tanto di vertenza amministrativa sul caso);

ci si chiede quindi se, qualora un singolo ricercatore isolato, come nel caso del ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo, metta in luce serenamente e consapevolmente sui *media* le reali e più affidabili mappe di pericolosità vulcanica della zona Vesuvio-Campi Flegrei senza essere smentito dal presidente INGV sulla stampa per mesi, la sua verità scientifica possa essere ritenuta accettata dall'ente di ricerca INGV e quindi debba essere considerata anche dal Dipartimento di protezione civile stesso, serenamente, per delineare le sue mappe di rischio e piani di emergenza. Ci si chiede inoltre se il singolo ricercatore INGV che abbia fatto il proprio dovere di cittadino vada punito per tale condotta;

è opportuno sapere che il ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo da molti anni avrebbe fornito diversi pareri in contraddittorio con "gruppi di ricercatori" sovvenzionati da INGV-Dipartimento della protezione civile senza subire punizioni di alcun tipo. Durante tutto il periodo della presidenza INGV di Enzo Boschi, e in quello pregresso, esisteva una commissione regionale Campana sui vulcani preposta ai rapporti con il Dipartimento di protezione Civile e che includeva anche vulcanologi di INGV. Tra questi vi erano personaggi molto discussi come Franco Barberi, ripetutamente a capo di commissioni vulcaniche o a capo del Dipartimento di protezione Civile per anni. Nel suddetto periodo di tempo Enzo Boschi avrebbe consentito al ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo, di lavorare all'interno del gruppo vulcanologico campano nella pluralità delle vedute scientifiche (che a suo tempo



si chiamava GNV - Gruppo nazionale di vulcanologia); recentemente invece, con l'INGV presieduto da Stefano Gresta e con la Sezione INGV di Napoli diretta da tale Giuseppe De Natale, il ricercatore Giuseppe Mastrolorenzo ha subito la punizione inflittagli da una commissione disciplinare INGV che gli ha decurtato parte dello stipendio nel corso 2014, a conclusione di un procedimento disciplinare che traeva origine da una lettera di Giuseppe De Natale (Prot. INGV 0000055 del 2 gennaio 2014, seguita da Prot. INGV 0005376 del 28 marzo 2014). La punizione subita ha comportato altre gravi situazioni di disagio lavorativo (non compare nell'organigramma della Sezione INGV di Napoli), con sommo sconcerto di molti dei suoi collaboratori internazionali e con eco della vicenda sui *media* nazionali ed internazionali. Mastrolorenzo ha finalmente ottenuto nel gennaio 2015, dopo circa un anno di richieste reiterate con p.e.c., una lettera autografa riservata del capo del DPC Franco Gabrielli, (Prot. DPC SCD/0073934 del 22.12.2013) rivolta esclusivamente al presidente INGV Stefano Gresta con la quale Gabrielli chiedeva semplicemente di smentire pubblicamente le opinioni scientifiche di Mastrolorenzo apparse su alcun *media* sino alla fine del 2013 circa la pericolosità vulcanica dell'area Vesuvio-Campi-Flegrei basate sugli studi internazionali del ricercatore. Stranamente questa lettera finisce nelle mani prima della Sezione INGV di Napoli e poi in quelle della Commissione Disciplinare INGV ed infine artatamente utilizzata per comminare la sanzione disciplinare;

la tesi più probabile suggerisce che la pronta smentita del vertice INGV sarebbe stata necessaria a Franco Gabrielli per continuare a ritenere affidabili ed "ufficiali" i "pareri di ente INGV", rispetto al "parere singolo" personale di Giuseppe Mastrolorenzo, ovviamente e legittimamente. Senza entrare nel merito della possibilità per un capo del DPC di chiedere ad un presidente INGV di smentire pubblicamente sui *media* un singolo ricercatore, si ritiene che Gabrielli lo abbia fatto nella buona fede, al fine avere un "unico" e non diversi pareri di ente INGV, che potessero e possono tuttora confondere i cittadini, lungi dal Franco Gabrielli l'intento di voler punire con una decurtazione di stipendio il ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo. Invece, del tutto al di fuori dagli intenti perseguiti da Franco Gabrielli nella sua missiva rivolta al presidente INGV Stefano Gresta, quest'ultimo non ha pubblicato alcuna smentita scientifica sui *media*, come era suo dovere fare per continuare ad avvalorare le tesi scientifiche di ente INGV;

inspiegabile a giudizio degli interroganti è inoltre il motivo per cui una lettera ufficiale del Dipartimento della protezione civile, di fatto destinata all'Ufficio Stampa INGV, per procedere a semplice smentita o chiarimento pubblico, finisca invece usata, abusata, per avallare un provvedimento disciplinare punitivo e fortemente lesivo per la reputazione di Giuseppe Mastrolorenzo, vale a dire per un provvedimento disciplinare a parere degli interroganti inopportuno, illecito e finanche illegale se inteso come finalizzato a limitare la libertà di ricerca e di espressione di un ricercatore, a maggior ragione se in grado di nascondere potenziali rischi per la salute umana o per l'incolumità fisica di centinaia di migliaia di cittadini dell'area del Vesuvio-Campi Flegrei;

la Repubblica e le istituzioni tutte non possono consentire che la gestione e la rappresentanza di enti di primaria importanza per la salvaguardia dell'incolumità di numerosissima popolazione, per la prevenzione di eventi catastrofici, per la salvaguardia del territorio e del patrimonio naturale divengano il terreno fertile per coltivare interessi e battaglie personali e per il consolidamento di posizioni che esulano dall'interesse comune. Corre voce, corroborata da protocolli ufficiali INGV che Giuseppe De Natale, sia soggetto da tempo all'osservazione attenta e vigile del CUG di INGV (Comitato unico di garanzia) e della consigliera di fiducia INGV Barbara Felici, a causa di comportamenti "scorretti" e disinvolti nei confronti di molti dipendenti della sezione INGV di Napoli, molto provati da tali atteggiamenti;

significativa è la vicenda che vede nel periodo 2013-2015 Giuseppe De Natale fautore di profonde perforazioni geotermiche nel centro della città di Napoli e che uno dei maggiori oppositori a tali perforazioni fosse proprio Giuseppe Mastrolorenzo, unitamente a tutta la cittadinanza locale, fortemente preoccupata dall'idea di perforazioni geotermiche in pieno centro città. Pur di perseguire non chiare finalità scientifiche il De Natale ha comunque frettolosamente in parte portato a termine le

perforazioni avvalendosi di società private con costi esosi come STAGE Srl, concedendo in uso le strumentazioni INGV omettendo di avvertire preventivamente le autorità preposte allo spostamento di beni inventariali INGV, omissione già perpetrata in occasione degli spostamenti di strumenti di misura antichi di un certo valore, in occasione della Mostra di Firenze 2013-2014. Ci si chiede quale sia il motivo per cui le sezioni territoriali dell'INGV non vengono dirette da dirigenti amministrativi idonei allo scopo piuttosto che da dirigenti tecnologi o dirigenti ricercatori e perchè privare la ricerca italiana di così rari soggetti, arrivando al punto tale che a Napoli, alcuni famosi e storici dirigenti di ricerca della Sezione INGV hanno paradossalmente cambiato sede, lamentandosi che anch'essi non comparivano nell'organigramma della Sezione di Napoli. A tali interrogativi non vi è ancora risposta; non vanno sottovalutati inoltre i rischi di possibili influenze che interessi politici ed economici locali potrebbero esercitare, inopportunamente interferendo, sulla delimitazione delle fasce di rischio all'interno delle quali è vietato costruire edifici pubblici e privati. A tal proposito sono trapelate notizie sui giornali ("il Fatto Quotidiano" del 12 febbraio 2014, ripreso anche il 28 settembre 2014) i quali riportano che addirittura in tutta l'area campana del Vesuvio-Campi Flegrei è stata riscontrata l'assenza per decine e decine di chilometri quadrati di stazioni di monitoraggio in continuo del semplice parametro di temperatura delle acque di falda, che notoriamente in letteratura e nelle cronache storiche è il primo parametro fondamentale da misurare in continuo ed in telemetria, onde comprendere se si stia avvicinando una eruzione o meno. Tutto ciò avviene nonostante i milioni di euro che la sezione INGV di Napoli ha ricevuto per prestare questo servizio ai cittadini campani e per conto del Dipartimento della protezione civile, che evidentemente ancora non si è reso conto di questo *vulnus* nella ricerca e nella competenza nonostante i fondi elargiti; infine, ultima e non da meno, giunge notizia che la Regione Campania avrebbe elargito in maniera diretta e senza una chiamata pubblica aperta e trasparente (dicasi "bando"), una cifra di 3 milioni di euro denominata "PROGETTO SISTEMA", devoluta per la sola sezione INGV di Napoli, senza che molti altri dirigenti di ricerca vulcanologica INGV e non INGV ne siano minimamente a conoscenza. Di questi fondi circa 300.000 euro sarebbero confluibili o già confluiti nelle casse della amministrazione centrale INGV e della presidenza INGV, il cui futuro utilizzo è tuttora da chiarire. Singolare appare inoltre la nomina di una miriade di responsabili di unità funzionali, laboratori e sottolaboratori presso la Sezione INGV di Napoli, il cui numero è quasi pari a quello dei dipendenti della Sezione di Napoli, prassi che non avviene in altre sezioni INGV del territorio italiano, si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario far piena luce sui fatti esposti procedendo, in via cautelativa, a bloccare i finanziamenti al piano di ricerca denominato "SISTEMA", alla convenzione tra INGV e Dipartimento della protezione civile, alla sezione INGV di Napoli rinnovando, nel contempo, nei limiti della propria competenza, i componenti degli organi dirigenti delle strutture interessate, contribuendo all'immediato ripristino e al corretto funzionamento delle metodologie, previste per legge, come l'installazione dei dovuti dispositivi di monitoraggio in continuo;

se non ritenga opportuno ricreare un necessario clima di serena collaborazione scientifica al fine di determinare una situazione di certezza sulla cognizione della pericolosità vulcanica e del rischio vulcanico connesso, sia per il Dipartimento di protezione civile che per i cittadini campani;

se non ritenga necessario porre fine alla convenzione tra INGV e Dipartimento della protezione civile su tutte le materie di ricerca, lasciando solo ed esclusivamente un finanziamento costante alla rete sismica INGV, che ha *routine* con turnazione ben collaudata e con reti locali (Vesuvio, Etna, eccetera) ben configurate ormai, valutando pertanto l'opportunità di togliere il comparto vulcanico e vulcanologico dalla convenzione, lasciando i ricercatori vulcanologi e non a svolgere libera ricerca, in libero contraddittorio scientifico.

(4-03968)

[FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in Italia si calcola un numero complessivo di 844 Pronto Soccorso, in cui lavorano 12.000 medici e

25.000 infermieri. Ogni anno gli accessi sono circa 24 milioni, vale a dire 2 milioni al mese, 67.000 al giorno, 2.800 all'ora e quasi uno ogni secondo. Tali dati sono stati diffusi l'11 maggio 2015 da SIMEU, la Società italiana Medicina Emergenza-Urgenza, in occasione della seconda edizione della settimana nazionale del Pronto Soccorso, in programma dal 16 al 24 maggio 2015;

il tema delle condizioni in cui versano i Pronto Soccorso è stato altresì rilanciato da Anao Assomed (Associazione dei medici dirigenti), evidenziando la crescita del fenomeno del sovraffollamento, la cui causa principale sarebbe rappresentata dal taglio progressivo dei posti letto ospedalieri, che in alcune realtà regionali ha raggiunto quota 20 per cento in un decennio;

in un'inchiesta pubblicata in data 15 aprile 2015 dal sito di informazione *on line* de "la Repubblica", si riporta che dal 2009 al 2013 gli occupati nel Servizio sanitario nazionale sono diminuiti di 23.476 unità e che, quanto ai posti letto, ne sono venuti meno 71.000 dal 2000 ad oggi. La riduzione è stata attuata anche in altri Paesi dell'Unione europea, ma non in maniera così ingente come in Italia. La Francia registra una media di 6,37 posti letto per 1.000 abitanti, la Germania di 8,22, mentre in Italia siamo arrivati a 3,6 posti letto per 1.000 abitanti, ben al di sotto della media europea;

il sovraffollamento provoca lunghe attese, con conseguenti gravi disagi anche per i parenti del malato, condizione che sovente si associa a disservizi ulteriori, come la chiusura registrata in alcune strutture ospedaliere della sala gessi durante il fine settimana;

alle criticità evidenziate si aggiunge il sovraccarico di lavoro in capo a medici, infermieri e ausiliari che devono affrontare non solo l'emergenza, ma anche i turni raddoppiati a causa della mancanza di personale;

a quanto risulta agli interroganti il disagio in capo agli operatori sanitari di Pronto Soccorso, è stato segnalato nel mese di febbraio 2015 con una lettera aperta indirizzata al sindaco di Jesi (Ancona), Massimo Bacci, agli organi di informazione e ai vertici sanitari jesini e dell'Area Vasta 2; il quotidiano di informazione *on line* "qdmnotizie" il 9 febbraio 2015 riporta che gli operatori del centro marchigiano evidenziano il malessere che contraddistingue la propria attività quotidiana. Nella lettera, tra l'altro, si legge "Potremmo scrivere decine di pagine parlando dei problemi organizzativi, della scarsità di personale, dei turni senza riposo, dell'assenza di un filtro efficace sul territorio, delle attese tanto lunghe da indurre chi ha semplicemente bisogno di un esame a rivolgersi al Pronto Soccorso, della cronica mancanza di posti letto che ci costringe a tenere i pazienti sulle barelle per ore";

considerato che:

come riportato dallo stesso presidente della SIMEU, dottor Gian Alfonso Cibinel, mentre ogni ospedale italiano dispone di un Peimaf (Piano di emergenza interno per massiccio afflusso di feriti), quasi nessuno dispone di un Pgs (Piano di gestione del sovraffollamento). Tale mancanza risulta paradossale, in ragione del fatto che il sovraffollamento dei Pronto Soccorso si ripete regolarmente, mentre il massiccio afflusso di feriti risulta un evento abbastanza raro;

inoltre la SIMEU segnala un *deficit* nel numero di medici specializzati in emergenza-urgenza e che lo scorso anno per il bando delle Scuole di specializzazione in tale settore, sono stati messi a disposizione circa 80 posti, a fronte di un fabbisogno che la stessa SIMEU stima in almeno il triplo;

queste considerazioni chiamano in causa, a parere degli interroganti, la questione della necessaria razionalizzazione e riorganizzazione complessiva della rete dell'emergenza-urgenza, nonché il fatto che in molte aree del Paese non vi sarebbero ancora adeguate alternative al ricorso all'ospedale, anzitutto a causa del generalizzato ritardo nell'adeguamento dei servizi di medicina territoriale, a partire dai quelli domiciliari,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere in merito a quanto esposto in premessa, al fine di ottenere un sistema complessivo di Pronto Soccorso più efficace ed efficiente, superando le criticità descritte che ricadono su cittadini, pazienti e personale sanitario.

(4-03969)

**DE PETRIS** - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

Telecom Italia, pur riducendo sempre di più la qualità dei suoi investimenti, rappresenta ancora una delle centrali di acquisto più importanti del Paese. Con valori di spesa dell'ordine dei 7 o 8 miliardi di

euro annui e con le sue politiche di acquisto, Telecom italia può condizionare, nel bene e nel male, la libera concorrenza e la trasparenza del mercato;

le scelte e le politiche delle grandi centrali di acquisto operanti in Italia possono condizionare pesantemente lo stesso bilancio dello Stato e la regolarità dei conti pubblici, rappresentando per quantità una delle entrate fiscali più importanti;

inoltre, Telecom Italia gestisce circa l'80 per cento delle infrastrutture di rete di telecomunicazione civile sul territorio italiano, rete realizzata in maggior parte con le risorse finanziarie pubbliche, dunque se non commissiona lavori comparabili nazionalmente a delle tariffe di mercato, rende disomogenea la qualità e la quantità della spesa su tutto il territorio;

tale attività avrà a giudizio dell'interrogante maggiore incisività e porterà ad una perequazione della spesa in tutti i comparti merceologici di acquisto, dotandosi di idonei strumenti di controllo e di indirizzo nei confronti di tutte le grandi aziende di Stato pubbliche e private, per l'applicazione omogenea di uguali o comparabili politiche di acquisto improntate a una assoluta garanzia della libera concorrenza tra le aziende e a una assoluta aderenza a un codice etico di valenza internazionale;

"Il Sole 24-Ore" del 27 marzo 2015, ha pubblicato un articolo di denuncia di sospette sovrappuntazioni effettuate da fornitori non noti verso Telecom Italia, destinate a creare un accumulo di denaro "in nero" da usare per possibili atti di corruzione tra privati. L'articolo riporta che dopo 2 segnalazioni anonime inoltrate al Comitato controlli rischi che denunciavano "sospette sovrappuntazioni da parte di un fornitore allo scopo di pagare stecche a dirigenti Telecom" sarebbe stato dato mandato a un revisore esterno Kpmg di avviare una disanima completa dell'operatività dell'ufficio acquisti. I vertici dell'azienda avrebbero, in parallelo, avviato un *audit* interno, anch'esso mirato a verificare se tale fenomeno sia presente e in quale entità, esaminando in particolare il comportamento dell'ufficio Acquisti;

pur essendo un'azienda privata Telecom Italia svolge un fondamentale servizio pubblico per la rete fissa ed è un importante fornitore della pubblica amministrazione, circostanza che meriterebbe a parere dell'interrogante un auspicabile interessamento da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac); questa "anomala" situazione determinata dall'azione fortemente impregnata di favoritismi di una grande centrale di acquisto privata, ma con fortissimi intrecci, interessi e influenze sulla pubblica amministrazione e indirettamente sulla politica, priva le altre aziende di una reale competitività poiché tutto il processo di confronto concorrenziale è falsato da palesi favoritismi che determinano distorsioni di mercato che colpiscono il diffuso tessuto economico, costituito dalle piccole e medie imprese costrette a un ulteriore spreco di risorse per effettuare attività commerciale e sviluppo professionale per stare al livello delle cosiddette "società favorite";

pare inoltre che si sia determinata una situazione di forte tensione nell'ufficio Acquisti Telecom Italia, che si manifesterebbe attraverso numerose aggressioni verbali nei confronti di fornitori non graditi che vengono sottoposti a continue vessazioni, con la grave conseguenza di una mancata reazione da parte di questi per non perdere i potenziali contratti,

si chiede di sapere se alla luce dei gravi fatti esposti e in via di verifica, non si ritenga necessario compiere la più ampia verifica e controllo da parte di organismi pubblici, in particolare, attraverso specifiche indagini da parte della Guardia di finanza, volte a verificare la sussistenza o meno di comportamenti lesivi dell'interesse pubblico e più in generale a garanzia del corretto svolgimento dell'attività economica che coinvolge le piccole e medie imprese determinati dalla creazione di fondi neri e sovrappuntazione che sono alla base dei processi di corruzione.

(4-03970)

**MARCUCCI** - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

a oltre 40 cooperative artigiane lucchesi è giunta dall'INPS di Lucca, la comunicazione relativa alla cancellazione dei soci lavoratori di quelle cooperative dai propri elenchi, a decorrere dal 31 dicembre 2014, a meno che il rapporto di lavoro instaurato non sia di tipo subordinato;

già nei mesi precedenti la stessa sede INPS di Lucca aveva cominciato a respingere tutte le domande di

iscrizione ai soci lavoratori delle cooperative artigiane presentate alla gestione speciale dei lavoratori autonomi posteriormente al 1° gennaio 2014;

secondo l'INPS di Lucca, infatti, nelle modalità di esercizio dell'attività prestata dal socio in favore della cooperativa, non si ravviserebbero le caratteristiche tipiche dell'impresa artigiana e degli elementi tipici del rapporto di lavoro autonomo;

sempre secondo l'INPS quell'orientamento sarebbe "coerentemente allineato anche al regime fiscale riservato ai redditi dichiarati dai soci di cooperativa, trattati, per l'appunto, come redditi di lavoro dipendente";

di conseguenza, sempre secondo l'INPS, dovrebbero essere estese ai soci di cooperative di lavoro le regole previdenziali tipiche del lavoro subordinato e l'obbligo contributivo verrebbe posto a carico della cooperativa anche qualora i soci siano iscritti all'albo delle imprese artigiane;

secondo l'argomentazione sostenuta dalla sede INPS di Lucca, dunque, il socio di una società cooperativa che svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nell'impresa dovrebbe comunque essere considerato, ai fini contributivi, come un dipendente della società e questo perché, sempre secondo la tesi dell'INPS, la normativa in materia cooperativistica avrebbe progressivamente esteso ai soci di cooperative di lavoro le regole previdenziali tipiche del rapporto di lavoro subordinato e, di conseguenza, si dovrebbe dedurre che i soci, prestatori d'opera prevaletti in favore della società cooperativa, dovrebbero essere inquadrati e iscritti esclusivamente come lavoratori dipendenti;

tali argomentazioni, tuttavia, non sembrano tenere conto della legge n. 142 del 2001, nel testo riformulato dalla legge n. 30 del 2003, che all'articolo 1, comma 3, stabilisce che "Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte";

da quanto premesso si deduce che la legge sancisce il principio secondo il quale gli artigiani possono riunirsi in cooperativa e rimanere, comunque, imprenditori artigiani;

la stessa regione Toscana, attraverso la Commissione regionale per l'artigianato ha stabilito con deliberazione n. 88 del 7 luglio 2005 (all. 1) che qualora una società cooperativa intenda iscriversi all'albo delle imprese artigiane, i soci, proprio nella loro qualità di coimprenditori, dovranno essere iscritti nei ruoli IVS artigiani;

la successiva legge regionale della Toscana n. 53 del 2008 recante "Norme in materia di artigianato", all'articolo 7, prevede che l'impresa artigiana possa essere esercitata oltre che in forma individuale anche in forma collettiva attraverso società, anche cooperative;

a sostegno di quanto esposto interviene la sentenza della Corte di cassazione (sezione Lavoro) n. 16281 del 2004;

una successiva sentenza della Cassazione (n. 9705 del 2010) sottolinea che "gli artigiani possono riunirsi in cooperativa sia mantenendo la propria individualità imprenditoriale, sia perdendola. Nella prima ipotesi, si avranno cooperative di servizio che, analogamente a quanto avviene nei consorzi di imprese, si uniscono per procurarsi commesse di lavoro e per distribuirne l'esecuzione tra gli associati, che conservano, ognuno, la gestione del proprio laboratorio e l'uso delle proprie attrezzature, ritraendo il reddito dalla attività imprenditoriale così svolta ed accettandone i rischi. Nel secondo caso si avranno invece le cooperative di lavoro, in cui i singoli artigiani non fanno confluire nella cooperativa le loro imprese, le quali restano pertanto estranee al rapporto con la cooperativa, ma apportano a quest'ultima il proprio lavoro, usando non già i mezzi e gli strumenti di loro proprietà, ma quelli messi a disposizione dalla cooperativa. 1.3. Nel primo caso, ossia quando gli artigiani, che pur essendo soci di cooperativa, svolgono in proprio, ossia nella propria azienda e con le proprie attrezzature, nonché a proprio rischio, le lavorazioni di pertinenza, i ricavi percepiti dai committenti vanno sottoposti a

contribuzione nella gestione autonoma degli artigiani, che è a carico esclusivo dei singoli titolari di impresa. Invero l'assicurazione IVS artigiani introdotta per la prima volta dalla L. 4 luglio 1959, n. 463, prevede, (L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) un contributo a carico dell'artigiano nella misura "del 12 per cento del reddito annuo derivante dall'attività di impresa che da titolo all'iscrizione alle gestioni, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente". L'assicurazione IVS artigiani determina quindi la misura del contributo sulla base del reddito di impresa, e cioè della impresa artigiana individuale, e, di converso, determina su questo medesimo elemento la misura della pensione. L'esistenza di un reddito dell'impresa individuale è quindi il presupposto imprescindibile affinché sorga l'obbligo contributivo da parte del singolo artigiano alla gestione dei lavoratori autonomi (di talché colui che nessun reddito ricavi dalla sua impresa, non sarà soggetto a contributi di sorta)",

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo valuti il contenzioso che si è aperto tra la sede INPS di Lucca e le cooperative artigiane della provincia di Lucca e quali conseguenti iniziative si intendano assumere, anche tenendo conto delle gravi ripercussioni che si verrebbero a produrre sul piano dell'occupazione e della sopravvivenza del tessuto imprenditoriale artigiano lucchese.

(4-03971)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*2a Commissione permanente*(Giustizia):

3-01932, della senatrice Blundo ed altri, sulle situazioni di conflitto d'interesse in capo ai giudici onorari dei tribunali per i minorenni;

*3ª Commissione permanente*(Affari esteri, emigrazione):

3-01930, del senatore Divina, sull'elezione dei nuovi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU per il biennio 2017/2018;

*5a Commissione permanente*(Programmazione economica, bilancio):

3-01934, della senatrice Gatti ed altri, sull'esclusione delle spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità, in particolare per il Comune di Calci (Pisa);

*10a Commissione permanente*(Industria, commercio, turismo):

3-01931, del senatore Fravezzi ed altri, sulla modifica dei criteri di priorità per l'accesso agli incentivi per gli impianti idroelettrici;

*11a Commissione permanente*(Lavoro, previdenza sociale):

3-01933, della senatrice Bencini ed altri, sulla disciplina dell'attività onicotecnica.

## 1.5.2.2. Seduta n. 452 (pom.) del 19/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 452a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015

Presidenza della vice presidente FEDELI,  
indi del vice presidente CALDEROLI  
e del presidente GRASSO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 14 maggio.

Sul processo verbale

[MAURO Giovanni](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

[MAURO Giovanni](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Sui disegni di legge in materia di contrasto dell'omofobia e di unioni civili

**AIROLA (M5S).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**AIROLA (M5S).** Signora Presidente, stamane ci siamo incontrati al Convegno sui diritti civili organizzato a Palazzo Giustiniani, in sala Zuccari, dove ho sentito il presidente Grasso citare un suo intervento di due anni fa sulla legge contro l'omofobia: da due anni a questa parte, quindi, sentiamo dire le stesse cose. Essendo stato io *in primis* estremamente collaborativo, insieme al mio Gruppo, anche sul disegno di legge sulle unioni civili della collega Cirinnà, al quale abbiamo dato tutto il supporto possibile, sinceramente ritengo opportuno che il disegno di legge contro l'omofobia, arenato in Commissione giustizia da due anni, si sblocchi.

Anche il disegno di legge sulle unioni civili, cui sono stati presentati 4.000 emendamenti dai vostri colleghi di NCD qui presenti, che sostengono il Governo, e di Forza Italia, è fermo in Commissione. Alla luce dello stato attuale delle cose, non penso che avrà un *iter* molto favorevole, a meno che non applichiate i mezzi che avete applicato tutte le volte che ritenevate importante un disegno di legge, per cui siete andati avanti...

**MALAN (FI-PdL XVII).** Signora Presidente, intervenga, altrimenti mi metto a fare casino!

PRESIDENTE. Senatore Airola, quest'intervento non è sull'ordine dei lavori.

**AIROLA (M5S).** È sull'ordine dei lavori dell'Assemblea e della Commissione, signora Presidente. Siccome si stanno facendo degli annunci a cui non segue un'operatività reale, allora...

PRESIDENTE. La prego, senatore Airola. Le devo togliere la parola, perché non sta intervenendo sull'ordine dei lavori. (*Commenti del senatore Airola*).

**MALAN (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ripeto però a tutti che non stiamo aprendo la discussione su questo.

**MALAN (FI-PdL XVII).** Sì, però l'ultima volta...

**AIROLA (M5S).** È sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. No, l'ordine dei lavori è già stato votato e stabilito.

**AIROLA (M5S).** È sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Prego, senatore Malan.



MALAN (*FI-PdL XVII*). Ricordo che l'ultima volta che c'è stato un intervento similare sull'ordine dei lavori, questo intervento è stato interrotto dal Movimento 5 Stelle e la presidente Lanzillotta ha assecondato questa interruzione da parte del Movimento 5 Stelle.

AIROLA (*M5S*). 4.000! Perché ne ha fatti 4.000 di emendamenti!

MALAN (*FI-PdL XVII*). Dal momento, però, che è stata aperta la discussione sull'argomento, devo dire che questa mattina, purtroppo, non sono rimasto stupito, ma ho confermato la mia opinione sul fatto che il presidente Grasso si è schierato in modo totale ed acritico da una parte su una discussione di un disegno di legge che è in corso.

Sappiamo e siamo abituati alle prese di posizione del presidente Grasso, che non è il Presidente del Senato, ma di una parte del Senato. Questa volta lo ha fatto una volta di più, il che fa scendere ulteriormente il suo prestigio e il prestigio stesso della sua carica. (*Commenti del senatore Airola*).

PRESIDENTE. Adesso basta perché ciascuno fa le proprie conferenze.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1345-B) Deputato REALACCI ed altri - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente** (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (ore 16,42)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1345-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Albertini e Sollo, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sollo. (*Brusio*). Invito i colleghi a lasciare libero lo spazio davanti al senatore Sollo.

**SOLLO, relatore.** Signora Presidente, la mia relazione sarà abbastanza breve, in quanto il provvedimento è alla quarta lettura e seconda al Senato: è pertanto inutile ripetere ciò che ci siamo già detti in occasione della precedente lettura in Senato.

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, in Aula ci apprestiamo oggi ad effettuare la quarta e - speriamo - definitiva lettura di un provvedimento atteso da gran parte dell'opinione pubblica da circa ventun'anni, il quale consentirà al nostro Paese di compiere un importante passo in avanti nella tutela di beni pubblici, e perciò fondamentali, quali l'ambiente e la salute dei cittadini.

Con la sua approvazione, oggi la politica potrà dire di essersi assunta le proprie responsabilità, mantenendo le promesse: promesse fatte alle numerose associazioni che hanno indetto la campagna «Ecoreati senza cambiare una virgola», prime fra tutte Legambiente e Libera, che da anni, con il loro lavoro sui territori, ci segnalano cosa rappresenta oggi la criminalità ambientale nel nostro Paese. Si tratta di promesse fatte soprattutto alle famiglie delle vittime dei danni causati dai disastri ambientali: il pensiero va immediatamente alla cosiddetta Terra dei fuochi, a Casale Monferrato, a Bussi e a molte altre parti del Paese. (*Brusio*). Io provo lo stesso a parlare: non fa niente, non ci sono problemi.

Parlo di politica perché questo provvedimento è frutto di tre disegni di legge parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, e dimostra come il lavoro comune, in Commissione e in Aula, consenta di fornire quelle risposte che i cittadini attendono. Per questo, vorrei ringraziare tutti i colleghi delle Commissioni ambiente e giustizia, i Presidenti e il mio correlatore, perché hanno capito che, in questa lettura al Senato, avremmo messo fine al *ping pong* parlamentare e sono certo che non perderanno questa occasione così importante facendo mancare il loro supporto.

Con l'approvazione di questo disegno di legge daremo inoltre un segnale di discontinuità rispetto al

passato, punendo con una sanzione adeguata dei comportamenti particolarmente gravi quali l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale. Ci saranno tempo e modo, successivamente, per aggiustare il tiro e perfezionare la legge.

Vorrei inoltre sottolineare le importanti misure introdotte dal provvedimento, alcune delle quali frutto del lavoro svolto in Senato in seconda lettura. Nel libro II del codice penale viene introdotto il titolo VI-*bis* («Dei delitti contro l'ambiente»), che prevede le fattispecie di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*), disastro ambientale (articolo 452-*ter*), delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-*quater*), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*quinqüies*), impedimento del controllo (articolo 452-*sexies*), circostanze aggravanti (articolo 452-*septies*), ravvedimento operoso (articolo 452-*octies*), confisca (articolo 452-*novies*) e ripristino dello stato dei luoghi (articolo 452-*decies*).

Sulla base della riformulazione operata dal Senato, l'inquinamento ambientale è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro, nel caso in cui abusivamente si provochi la compromissione o il deterioramento durevole dello stato delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo.

La compromissione o il deterioramento possono essere riferiti all'ecosistema, alla biodiversità - anche agraria - della flora o della fauna. La pena è aumentata se la fattispecie riguarda un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo, ovvero se è prodotto in danno di specie animali o vegetali protette.

Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Tale fattispecie ricorre nel caso in cui si produca l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o in caso di alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o, infine, in caso di offesa alla pubblica incolumità determinata con riferimento alla capacità diffusiva degli effetti lesivi della condotta. Anche nel caso del disastro ambientale il danno di aree protette o sottoposte a vincolo costituisce un aggravante.

Se le fattispecie di inquinamento ambientale o di disastro ambientale sono commesse per colpa, le pene sono ridotte da un terzo a due terzi. Il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività e di materiale a radiazioni ionizzanti è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. Costituisce aggravante il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo delle acque o dell'aria, nonché dell'ecosistema e della sua biodiversità.

Costituisce circostanza aggravante l'ipotesi che le fattispecie penali siano poste in essere da un'associazione a delinquere o da un'associazione di tipo mafioso. Per un coordinamento delle indagini, il procuratore della Repubblica avvisa la procura nazionale antimafia.

In caso di ravvedimento operoso sono previste diminuzioni di pena in favore di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa comporti danni maggiori o nel caso in cui provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudice ordina in ogni caso il recupero o, se possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a carico del condannato, anche attraverso la confisca dei beni. In caso di omessa bonifica, recupero e ripristino dello stato dei luoghi, si incorre nella pena della reclusione da uno a quattro anni e nella multa da 20.000 a 80.000 euro. Con l'avvio delle indagini per delitti contro l'ambiente, inoltre, il Procuratore della Repubblica avvisa l'Agenzia delle entrate, per rendere possibili accertamenti ed interventi *ex post*.

Nell'ipotesi di illeciti amministrativi e penali che non hanno causato danno o pericolo concreto alle risorse ambientali urbanistiche o paesaggistiche protette, si adottano sanzioni e procedimenti penali semplificati.

Siamo qui, in questa seconda lettura al Senato che avremmo potuto già evitare l'altra volta, in quanto io dissi che, qualora quel famoso emendamento sull'*air gun* fosse passato alla Camera, il provvedimento sarebbe stato «rispedito indietro». Ora io rivolgo un invito a tutti i colleghi del Senato, a tutti coloro che hanno a cuore l'ambiente e che hanno a cuore chi rispetta le leggi a favore

dell'ambiente. Chi non vuole questo continui pure a fare ostruzionismo. L'*air gun* è una tecnica giusta, e io l'ho detto anche l'altra volta. Si deve intervenire contro questa tecnica, questo è fuori dubbio. Ma come dissi anche la volta scorsa, non è questo il momento e non è questo il disegno di legge giusto per farlo. Sicuramente lo faremo: il Governo ha preso impegni precisi in merito a questo anche in Commissione. Per ora abbiamo perso un ulteriore mese di tempo, per ritrovarci nella situazione di partenza in cui eravamo quattro mesi fa, quando approvammo per la prima volta il disegno di legge in Senato. Potevamo chiudere la questione in quella occasione.

Adesso, cari colleghi, chi ha veramente a cuore l'ambiente voti il provvedimento in esame così com'è. Come vedrete, ci sono alcuni ordini del giorno contro la tecnica dell'*air gun*. Si vada avanti e per la prima volta dopo ventun'anni si dia un segnale importante: finalmente in questa legislatura c'è un Parlamento che legifera e fa le leggi e che non vuole soltanto perdere tempo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**CASTALDI (M5S)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CASTALDI (M5S)**. Signora Presidente, non è il momento opportuno, ma viste le parole del senatore Sollo comunico in anticipo che l'emendamento 1.10 a mia prima firma viene ritirato e trasformato stasera stessa, visto l'impegno del Governo, in un disegno di legge di un solo articolo, già comunicato agli Uffici. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

**FUCKSIA (M5S)**. Signora Presidente, atteso che avevo fatto già altre due volte un discorso molto articolato, confermerò nella sostanza quanto detto precedentemente, magari semplificando in modo da essere più ascoltata e meglio compresa, assumendomi la piena e personale responsabilità di quello che dico in dissenso dal Gruppo e dalla maggior parte di quest'Assemblea.

Sono infatti fermamente convinta che il disegno di legge in esame, così com'è, con *air gun* o meno, sia un'emerita «ciofecca», non solo inutile rispetto allo scopo che viene propagandato da molti esponenti della maggioranza, anche autorevoli (non so quanto in buona fede), mal scritta, non armonizzata nei precedenti, ma foriera di danni maggiori, numerosi e lunghi contenziosi e sentenze ingiuste con danno per i convenuti e gli attori. Si dovrebbe addirittura introdurre una specifica di dolo eventuale per chi legifera così male, creando potenziale disagio, disturbo e danno economico di tempo e personale per chi poi incorrerà in sentenze che non saranno assolutamente chiare, ma saranno difformi ed equivoche rispetto alla legislazione che già abbiamo.

Nel 1930 il codice penale vigente prevedeva già i reati ambientali. Ad esempio, nell'articolo 434, dal titolo «Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi», si parlava di disastro innominato. In questo articolo del codice penale del 1930 si diceva che «chiunque, fuori dei casi preveduti degli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro» - si tratta di una dizione molto generica, ma amplissima, in cui si poteva inserire tutto - «è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene». Vi sono poi altre specifiche, ad esempio l'articolo 439 tratta dell'avvelenamento di acque e dice che se dal fatto deriva la morte di alcuno si applica l'ergastolo.

Pertanto, la campagna mediatica atta a dire che finora nel codice penale non si era parlato di reati ambientali non è vera. Sarebbe stato da perfezionare, questo è vero, ma è anche vero che tanti reati ambientali non trovano il riscontro nella colpa, praticamente il responsabile non viene condannato. Allora noi ci chiediamo quale sia la colpa. Cosa fa sì che tanti reati rimangono aperti, nonostante le disposizioni contenute dal testo unico ambientale (TUA), che ha recepito tutte le direttive europee e che già sancisce il principio che chi inquina paga? Veramente pensiamo che trasformare un reato punito con una contravvenzione di elevatissimo ammontare in un delitto abbia veramente un effetto maggiore nei confronti della tutela dell'ambiente e delle persone? Siamo sicuri che allungare i tempi di

prescrizione velocizzerà i processi? Per me questo è un ossimoro. Il colpevole avrebbe tutto l'interesse a rinviare e così pure lo studio legale che lo assiste, perché un lungo processo comporta anche un'alta resa economica e dunque non mi stupisce che questa legge sia stata sollecitata da tanti studi legali. Pensate che cosa significa tenere aperto un processo anche vent'anni e tenere un terreno senza bonifica per lo stesso periodo. Con questa legge così generica fanno festa anche tanti giudici: ce ne sono infatti di buoni, ma ce ne sono anche di corrotti. Si è parlato tanto, anche in questi ultimi giorni, dell'avverbio «abusivamente», ma il problema è che non sono chiariti i termini di quanto e di come, non è chiaro il danno e non è chiaramente circoscritto il fatto rilevante. Di fronte a norme tanto generiche e arbitrarie i giudici hanno dunque la possibilità di fare il bello e il cattivo tempo. Mi chiedo se non ci sia da chiedersi se molto dell'attuale situazione sia dovuto non alla carenza di leggi, ma alla condotta e alla capacità di tanti magistrati inquirenti, anche famosi, che ad esempio sbagliano il capo di imputazione, come è già successo. (*Applausi del senatore Malan*). C'è stato un caso gravissimo, di cui nessuno si è scandalizzato, per cui non è stato preso come capo d'imputazione un chiarissimo omicidio colposo plurimo aggravato, ai sensi dell'articolo 589 del codice penale, magari associato a lesioni personali gravissime, ai sensi dell'articolo 583 del codice penale, a lesioni anche gravissime per coloro che erano malati ad esempio di mesotelioma, ma non erano ancora morti, ai sensi dell'articolo 590 del codice penale, a cui aggiungere l'omissione dolosa di cautele, ai sensi dell'articolo 437 del codice penale. Se un magistrato, di fronte alla possibilità di prendere questi capi di imputazione, belli chiari, verificati, reali e provati, insiste con un capo di imputazione ai sensi dell'articolo 484 del codice penale, che era già caduto in prescrizione, di cosa ci meravigliamo? E se, ripensandoci, ribadisce l'accusa e parla dell'omicidio volontario di 1.800 persone, penso che anche qui ci troveremo un'altra volta - poiché il fondamento, come è stato detto, non è il principio di diritto, ma il fatto - davanti ad un'altra sentenza della Cassazione che andrà purtroppo a svantaggio delle vittime. Allora mi chiedo, perché ipotizzare l'omicidio volontario di 1.800 persone? Neanche ci fosse Rambo! È strano che nessuno pensi a chiedere un parere in proposito, ad esempio, al Consiglio superiore della magistratura, perché tutto questo fare libero e discutibile danneggia fortemente l'immagine della magistratura inquirente.

Mi rendo anche conto che siamo di fronte ad una situazione molto difficile, in cui tanti enti regionali, che dovrebbero fare da referente per misurazioni ambientali e quant'altro, non hanno le competenze giuste per definire e indirizzare le indagini e i contenuti. In alcune indagini, ad esempio, si parla di piante in grado di biofitodepurare i terreni, assorbendo alcuni metalli pesanti, sino ad oltre le dosi tossiche per la pianta stessa. Complimenti alle piante, che riescono ad assorbire tanto, ma di certo - lo abbiamo studiato alle elementari: non serve essere tecnici ultraesperti - è risaputo che la pianta assorbe acqua con i sali minerali disciolti e quindi soltanto alcuni metalli, come ad esempio il piombo e il cadmio. In Europa infatti, nei vegetali si monitorano soltanto quei metalli, perché anche in un terreno inquinato da idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e policlorobifenili (PCB), che di sicuro non sono idrosolubili, le piante non si troveranno mai nella condizione di assorbire anche tali sostanze liposolubili. Se queste sostanze fossero liposolubili si scioglierebbero nelle acque e non avremmo i problemi di sedimenti portuali, lacustri o nei letti di fiumi. Di cosa ci lamentiamo? Cosa vogliamo risolvere se siamo in presenza di una banda di ignoranti auto referenziati che non sanno di cosa parlano e addirittura prendono in giro le popolazioni che giustamente hanno il diritto di vivere in un ambiente sano? L'ambiente ha diritto di essere tutelato. Noi dobbiamo dire le cose come sono.

Per non parlare della Terra dei fuochi. Questa è stata la sceneggiata delle sceneggiate, ma non perché non siano zone inquinate e non perché la Campania non abbia diritto ad essere Campania *felix* e non perché non bisogna fare di tutto per tutelare l'ambiente, ma vedo molto cattiva fede. Non si può classificare un territorio vasto con delle realtà completamente diverse e farne un tutt'uno.

Siccome le indagini dovevano partire dalle ortofoto e dai movimenti terra, secondo le indicazioni date dalle Regioni e su indicazione del cosiddetto decreto Terra dei fuochi, mi chiedo: può rendersi conto che magari il movimento terra può essere una pratica agricola comune delle pratiche che si usano in agricoltura e in selvicoltura?

Ciò che è più grave è che questo disegno di legge non fa disparità tra l'ecomafioso, che sicuramente se

ne frega altamente di avere più pene, perché saprà come gestirle, e un cittadino comune. Faccio un esempio per tutti, quello del proprietario di un furgone che attraversa l'autostrada e casualmente, trasportando, ad esempio, della nafta, subisce un danno. Magari questa persona ha comprato con un mutuo di 200.000 euro il *camion*, che si rovescia e versa nafta nel campo di sotto dove c'è il contadino con le pecore. Allora, questa persona, oltre ad avere perso il lavoro, dovrà fare la bonifica ed essere equiparato ad un ecomafioso? Questo riusciamo a fare. Ci sarebbero tanti esempi da fare, ma la cosa che scandalizza di più è questa norma distante dalla realtà e ripeto quello che ho detto l'altra volta. Se noi volevamo migliorare la normativa, avevamo l'opportunità di farlo intervenendo puntualmente nel testo unico ambientale (TUA) aumentando le pene e dettagliando quello che nel codice penale mancava. Non lo si è voluto fare intenzionalmente per fare tanti effetti sfavillanti, ma per non fare - in pratica - nulla. (*Applausi dei senatori Bignami e Romani Maurizio*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

**VACCARI (PD)**. Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio ribadire qui ciò che ho detto durante la discussione nelle Commissioni giustizia e ambiente la settimana scorsa e ricordare quanto già sottolineato durante la seconda lettura del provvedimento. Lo faccio perché nulla è scontato su questi temi, tantomeno il ribadire le ragioni di una scelta politica senza se e senza ma. Lo dico senza reticenze. Era senza dubbio preferibile l'approvazione definitiva del disegno di legge alla Camera, ma la modifica apportata sull'*air gun* non può sminuire la portata storica della scelta che ci accingiamo a fare.

L'ordine del giorno che il PD ha presentato alla Camera e al Senato, con il quale si impegna il Governo in una verifica seria sugli effetti di questa tecnica e ad essere conseguenti sulle misure da adottare, dicono l'impegno con il quale abbiamo cercato di accompagnare velocemente l'approvazione di questo provvedimento.

Non solo. L'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del decreto legislativo che attua la direttiva europea sulla valutazione dell'impatto ambientale degli impianti *off-shore* rappresenta la garanzia per evitare il rilascio di autorizzazioni all'utilizzo dell'*air gun* senza elementi di informazione e precauzione. Usando in modo azzardato una similitudine biblica, è un po' come se non vedessimo la trave ma solo la pagliuzza e tutto ciò non riconoscerebbe il merito di questa Assemblea e delle due Commissioni coinvolte per aver contribuito durante la seconda lettura a migliorare notevolmente il provvedimento raccogliendo sollecitazioni venute da più parti. Qui, come alla Camera, il PD voterà con grande convinzione e soddisfazione per averlo fortemente voluto. Questo consentirà al nostro Paese di operare una svolta significativa, colmando un vuoto legislativo atteso da ventun'anni, ma indicando anche in modo chiaro quale vorrà essere il modello di sviluppo che immaginiamo per i prossimi anni. Fino ad oggi, infatti, il nostro Paese ha avuto una legislazione penale a tutela dell'ambiente del tutto inadeguata, a carattere sostanzialmente contravvenzionale, basata sulla vecchia impostazione che ha sempre riconosciuto le ragioni dell'economia tralasciando i costi ambientali, sociali e sanitari.

L'introduzione dei delitti ambientali nel codice penale rappresenta, invece, una riforma di civiltà, giuridica ed etica. Dopo oggi potremo dichiarare finita la stagione nella quale l'ambiente veniva considerato come bene infinito. Ricorderanno i colleghi come ci siano voluti i grandi disastri ambientali degli anni Ottanta per far crescere una nuova consapevolezza ambientale, arrivando alla costituzione del Ministero dell'ambiente nel 1986 e alla nascita delle grandi associazioni e movimenti ambientalisti e, da lì, alla definizione di una legislazione che, a più riprese, rivoluzionò completamente il rapporto tra economia, ambiente e salute.

Oggi compiremo, seppure in grave e colpevole ritardo, un secondo e decisivo passo: introdurre i delitti contro l'ambiente nel codice penale, che non significa soltanto passare dalle contravvenzioni di oggi al carcere di domani, ma alzare un argine alto e resistente per combattere l'illegalità in campo ambientale, che tanti morti ha purtroppo seminato e tanti segni indelebili sul territorio e sul paesaggio ha lasciato. Pensiamo tra tutti alla terra dei fuochi, e a quelle famiglie che hanno perso i loro cari, tra cui molti bambini, a causa delle conseguenze dell'inquinamento operato a suolo, aria ed acqua da camorra,

imprenditori senza scrupoli e dignità, del Nord e del Sud, e da alcuni amministratori locali ipovedenti.

Non è bastato l'impegno del presidente Napolitano e la scelta del Governo, operata con il decreto-legge n. 136 del 2013, ad arrestare il fenomeno, ma indubbiamente fu un segnale molto forte, verso i criminali organizzati e verso i cittadini onesti, di una presenza e di una volontà dello Stato di prendere in mano la situazione per cambiarla in modo radicale.

Oggi quello stesso Parlamento, al di là di qualche ritardo accumulato, di cui sono evidenti le responsabilità e i tentativi di strumentalizzazione per un po' di visibilità in più, ancora una volta si carica la propria parte di responsabilità come classe dirigente di questo Paese, risarcendo quella terra e tutte le altre parti del nostro territorio che attendono giustizia per quanto accaduto loro, a causa di un sistema di malaffare e illegalità diffusa o più semplicemente a causa di singole imprese irresponsabili per consentire a quelle comunità di tornare a credere nel futuro, per riuscire a far partire i lavori di bonifica, risanamento e riconversione ecologica dei siti inquinati.

I dati - lo sappiamo - parlano chiaro: dal rapporto Ecomafia 2014 emerge un quadro di illegalità ambientale allarmante; quegli stessi dati dell'illegalità ci dicono che, nel 2014, si è assistito ad un calo dei reati accertati del 14 per cento, ma se calano numericamente i reati, ne aumenta la pericolosità, ridisegnando la geografia del crimine ambientale. Sono dati che non fanno male soltanto all'ambiente e agli ecosistemi del nostro bel Paese, ma minano alle fondamenta l'economia di tanti territori, perché a trarre vantaggio da questa situazione di illegalità, inquinamento e disastro sono quelle imprese più spregiudicate, colluse con il malaffare e la malavita organizzata, e non quelle innovative, che rispettano non senza difficoltà le regole, che competono sui mercati globali.

Lo sfruttamento dell'ambiente fa gola alle mafie ad ogni latitudine, perché garantisce introiti elevati in diversi settori, e per realizzarli sono disposti a tutto, anche a mettere a repentaglio la vita dei cittadini. Se vogliamo aiutare e sostenere le altre imprese a proteggere il territorio e chi lo abita e lo amministra onestamente, serve questa nuova buona legge.

Lo voglio dire con pacatezza ma con chiarezza anche al mio conterraneo presidente di Confindustria Squinzi: queste misure non penalizzeranno affatto tutto il sistema industriale italiano - ne stia certo - ma aiuteranno e premieranno invece quella parte di questo sistema che in questi anni ha scelto la responsabilità sociale verso il territorio e l'ambiente, in quanto valori aggiunti ai loro prodotti, e sosterrà chi vorrà convertirsi a questa nuova etica.

Certo è che per rendere ancora più efficace le nuove misure, dovremo impegnarci perché venga in Aula molto presto anche la riforma del sistema dei controlli, delle agenzie ambientali e dell'ISPRA, oggi all'attenzione della nostra Commissione ambiente. Così come dovremo procedere celermente ad una semplificazione normativa che riduca i margini di discrezionalità e di incertezza della pubblica amministrazione, della magistratura e delle Forze dell'ordine. Solo così metteremo il nostro Paese nelle condizioni di essere moderno, profondamente europeo, indicando anche una linea di sviluppo economico maggiormente sostenibile: l'ambiente, cioè, non solo come il principale insieme di beni comuni da tutelare, custodire e consegnare ai posteri migliorato, ma come importante opportunità per impostare un nuovo sviluppo basato sulla cultura della rinnovabilità delle risorse e su una nuova coscienza del limite dell'agire dell'uomo.

Anche per queste ragioni culturali ed etiche oggi stiamo dando corpo ad una svolta significativa attraverso l'introduzione di quattro nuovi reati ambientali. Per questo voglio qui ringraziare ancora una volta il lavoro svolto dai relatori Sollo e Albertini, dal Ministero della giustizia nelle persone del ministro Orlando e del sottosegretario Ferri, dal ministro dell'ambiente Galletti, nonché dalle Commissioni giustizia e ambiente, a partire dai due Presidenti.

Voglio infine ricordare come in Senato, nella precedente lettura, si è messo mano ad una parte importante - la nuova Parte VII del decreto legislativo n. 152 del 2006 - del testo uscito dalla Camera, che introduceva nel codice dell'ambiente la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, per semplificare la vita soprattutto alle imprese sane ed oneste e a quelle che hanno investito nella *green economy* per uscire dalla crisi.

Oggi si compie un grande ed innegabile passo in avanti, e lo voglio dire a chi fino ad oggi, durante questa discussione auspicava altre modifiche per avere la legge perfetta; a quella il legislatore deve sempre tendere, ma vorrei far presente che, rispetto a ieri, il cambiamento è palese. Questa è una delle riforme importanti che si aspettava da molti anni e che ci consentirà di costruire un quadro legislativo moderno ed efficace per tutelare l'ambiente e contestualmente la salute dei cittadini.

Nessuna scappatoia e nessun trucco; ma nelle differenze di posizione, inevitabili su una materia così complessa e delicata, si è trovato qui e alla Camera un punto di equilibrio condiviso dalla maggior parte delle forze politiche. Mi auguro che da parte di tutte quante prevalga oggi il senso di responsabilità e si proceda celermente ad approvare il disegno di legge così com'è, ritirando tutti gli emendamenti e dando cioè a questo Paese una legge che sta aspettando da troppo tempo: da ventun'anni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

[DE PIN](#) (*Misto*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, approda oggi in Senato per l'ultima lettura quel disegno di legge che ha assunto il compito di innovare profondamente il catalogo dei delitti contro l'ambiente.

Il disegno di legge in questione, che ha l'ambizione di intitolarsi «Disposizioni sui delitti contro l'ambiente», è invece esso stesso una grave offesa contro l'ambiente perché non punisce e manda assolti tutti gli imputati dei principali processi per reati ambientali, che già si trascinano da anni senza prospettive giudiziarie certe. È sicuramente un delitto, perché autorizza le devastanti pratiche di ricerca delle società petrolifere che bombardano con cannoni ad aria compressa i fondali marini alla ricerca di nuovi giacimenti; anche se abbiamo appreso che ora il Governo si impegna ad abolire questa tecnica, l'uso indiscriminato della tecnica dell'*air gun* sta letteralmente devastando tutto l'ecosistema dell'Adriatico.

Vorrei ricordarlo: le esplosioni subacquee causate da bombe sonore ad aria compressa intorno ai 250 decibel, sparate in rapida sequenza a pochi minuti l'una dall'altra lungo linee di oltre 300 chilometri, hanno già decimato la fauna marina di Abruzzo, Puglia, e Sicilia, provocando danni ai tessuti, emorragie agli organi interni e gravi lesioni agli organi riproduttivi di cetacei, tartarughe, pesci e crostacei di ogni genere, che sempre più di frequente, se non muoiono sul colpo, perdono il senso dell'orientamento finendo per agonizzare sulle spiagge più belle della costiera adriatica. Peschici, Vasto, Falconara e Cesenatico hanno già conosciuto questa violenza sul mare e grazie alla struttura di questo disegno di legge, se non viene ritirato, la vedranno ripetersi. È la nuova frontiera delle ricerche sottomarine delle quali tuttavia ignoriamo le potenzialità dannose.

Il disegno di legge odierno promuove tale pratica senza il benché minimo scrupolo morale, assegnando alla speculazione petrolifera il primato dei valori meritevoli di tutela. Ma la vera assurdità è che in Senato abbiamo già visto passare una mozione presentata dal senatore Tomaselli nell'aprile del 2014, approvata a larga maggioranza, contro le prospezioni geologiche da parte delle compagnie petrolifere nel Mar Adriatico. Il collega Tomaselli, considerando scellerata la proliferazione di richieste da parte di numerose compagnie petrolifere di effettuare prospezioni geologiche con la tecnica dell'*airgun* nell'Adriatico, ha invocato persino l'intervento dell'Unione europea per introdurre una rigorosa moratoria per le pratiche suddette. Ha motivato - cito testualmente - che le ricerche e le perforazioni di idrocarburi rappresentano, indubbiamente, una fonte di pericolo serio in nome della tutela del mare e dell'ecosistema che, per le caratteristiche del nostro mare (un mare chiuso, da sembrare un lago), assumono rischiosità ancora più gravi.

Ricordo persino un disegno di legge presentato il 25 marzo del 2013, firmato da venti senatori appartenenti a tutti gli schieramenti, nell'ottica di voler perseguire gli obiettivi di tutela ambientale a tutti i costi e con caparbia. Tanta coerenza quest'oggi è disarmante.

L'articolo 40 del codice penale recita: «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Quando invece ci troviamo di fronte ad obblighi morali qual è il nostro dovere? Assumiamo la stessa responsabilità? Me lo chiedo io stessa, ma lo chiedo anche a voi onorevoli colleghi.

Noi che qui, oggi, come legislatori ci troviamo di fronte ad obblighi di natura esclusivamente morale, siamo gli unici responsabili delle conseguenze delle nostre scelte politiche e se approveremo il disegno di legge così come lo leggiamo, saremo certamente responsabili dei danni che ne discenderanno. Saremo additati per non aver saputo tutelare l'ambiente marino con tutta la vera ricchezza che contiene, danneggiando in definitiva soprattutto noi stessi. Non paghi di ciò, vogliamo anche essere incolpati per aver garantito l'impunità per i reati ambientali? Se così fosse, ci basterebbe approvare questo disegno di legge così come ci giunge oggi.

Ma io non credo che il Parlamento sia stato spogliato dell'indispensabile funzione legislativa che deve rivestire, perché conserva ancora quella profonda facoltà di critica che in questo momento io esercito davanti a voi. Proprio a tale irrinunciabile facoltà faccio appello, nel profondo della vostra coscienza morale e politica. Confido di non essere stata l'unica a rendersi conto che l'aggiunta dell'aggettivo «irreversibile» al tema del danno ambientale abbia automaticamente escluso dalla punibilità tutti quei danni ad oggi non ancora definiti irreversibili. Ma è il concetto stesso di irreversibilità a gettare l'intero ecosistema nell'indeterminatezza più assoluta perché quello che prima era un reato di pericolo, diventa oggi un reato di evento. Non è, onorevoli colleghi, il sottile distinguo di un cavillo, ma uno scivolone sostanziale di enorme portata, perché il danno ambientale non soltanto dovrà verificarsi appieno e con modalità del tutto evidenti, ma dovrà essere qualificato irreversibile. Quante bonifiche ci sono tra un danno reversibile ed uno irreversibile, quanti anni occorrono per certificare che il danno è definitivo, e quanti tentativi? Probabilmente occorre un periodo almeno doppio rispetto a quello previsto per la prescrizione dei reati che noi oggi dichiariamo di voler punire con certezza. Siamo ben consapevoli invece di aver esiliato la certezza della pena oltre i confini dell'irreversibilità.

Le sottili polveri di amianto, le radiazioni ionizzanti e tutti i veleni che ancora non conosciamo bene, quando manifesteranno la loro dannosità e quando sapremo se questa sia irreversibile o meno? Che fine ha fatto il nobile principio di precauzione che informa i sistemi giuridici più avanzati? I nostri figli sconteranno i nostri errori, e forse anche i loro figli.

La farraginosità della legge svuota la sanzione penale dei suoi contenuti, perché afferma che c'è reato solo se c'è la violazione delle leggi amministrative e persino dei regolamenti in materia ambientale. È, in effetti, la creazione di una norma penale in bianco il cui contenuto resta tuttavia oscuro. Norme tecniche formulate con modalità incomprensibili terranno in ostaggio la soglia della punibilità oltre ogni ragionevolezza. È una legge penale che nasce già incostituzionale, perché sprovvista di uno dei basilari principi della norma penale: la tassatività della fattispecie.

Quale sarà la sorte del processo per i fumi in eccesso della centrale a olio di Porto Tolle? Il processo di Rovigo, in appello, vedrà la sostanziale depenalizzazione del reato che ha determinato la condanna in primo grado. E tutti gli altri processi in corso? Questa norma costituisce un armistizio giuridico immorale, teso in verità a limitare l'azione penale, proprio mentre si proclama il contrario. Anche il processo dell'ILVA di Taranto vedrà garantita l'impunità dei responsabili, quando, alla luce del nuovo concetto di irreversibilità, cadranno tutte le accuse. Come sarà possibile dimostrare il danno irreversibile, quando non è stata tentata neppure una bonifica? Nonostante tutti i proclami e tutti i commissari nominati fino ad oggi a Taranto, sia nel quartiere Tamburi sia in tutte le altre zone gravemente colpite dalle emissioni delle acciaierie, non c'è stata neppure una bonifica: quel danno quindi è irreversibile o no? Non sarà possibile determinarlo neppure in un'aula giudiziaria, se lo strumento consegnato nelle mani dei magistrati è la legge che si vuole approvare oggi.

Collegli senatori, dobbiamo chiederci se siamo pronti a restituire indipendenza ed onestà intellettuale al nostro ruolo, votando senza alcun condizionamento per respingere il disegno di legge che vi ho dimostrato essere insensato, oppure se vogliamo usare miopia approvandolo definitivamente nell'inaccettabile versione attuale, ben consapevoli dei danni che presto produrrà. Tale scelta, anche oggi, compete soltanto alle nostre coscienze, alle quali ho diretto interamente il mio intervento, come ho ritenuto di fare ascoltando fino in fondo la forza di questa responsabilità politica e morale per il bene del nostro Paese. (*Applausi delle senatrici Bencini e Bignami*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.



**BUCCARELLA (M5S).** Signora Presidente, non mi dilungherò perché nel precedente passaggio abbiamo già discusso abbondantemente sui numerosi profili di bontà di questo testo di legge e sulla necessità - è inutile ripeterlo - che finalmente il nostro ordinamento giuridico contenga una normativa seria e degna di essere definita di tutela dall'ambiente e contro i reati ambientali.

Vorrei dedicare il breve tempo che mi è concesso al tentativo di chiarire un punto che è stato sollevato anche sui *social network*, ma anche nel dibattito, ossia la critica all'avverbio «abusivamente» contenuto nelle ipotesi di reato d'inquinamento e disastro ambientale. Faccio notare a taluni esponenti del mondo ambientalista, per lo più pugliese - tengo a chiarire il punto, perché da salentino e pugliese le tematiche dell'ILVA e tutto quello che ad esse è collegato mi rendono obbligatorio assicurare i miei concittadini, i miei corregionali e gli italiani tutti - che il Parlamento ha cercato di trovare la soluzione migliore; credo ci si sia arrivati, nel costruire una norma punitiva che contemperì il sacrosanto principio di tassatività del diritto penale con una tutela che diventi effettiva e non lasci scappatoie agli inquinatori.

Qualcuno ha censurato la circostanza che il termine «abusivamente» potrebbe essere utilizzato artatamente, per così dire, per sottrarsi al precetto punitivo, e concretizzarsi nella violazione di norme penali o amministrative; in particolare, si sostiene che, a fronte della formale esistenza di un titolo autorizzatorio, di una licenza, di un'autorizzazione e quant'altro, l'inquinatore consapevole - e magari un po' furbacchione - potrebbe approfittarne per trovare ampi spazi di non punibilità.

Vale la pena ricordare che il termine «abusivamente», nel testo che oggi abbiamo in esame, è stato ideato ed identificato quale termine ampio, volto a contenere al suo interno anche le violazioni formali, cioè l'assenza eventuale di titoli autorizzativi, ma certamente in un'ottica ben più onnicomprensiva, tanto da poter comprendere, per ipotesi, anche un caso scolastico. Si pensi ad esempio al caso in cui lo stesso titolo di natura amministrativa esistente sia frutto di un *iter* illegittimo in senso lato, dal punto di vista amministrativo o penale: insomma, nel caso di una licenza, una DIA o qualsiasi titolo autorizzativo ottenuto magari con la corruzione di un pubblico ufficiale, il termine «abusivamente» permetterebbe di svuotare di forza precettiva o dello scudo penale anche l'eventuale regolarità formale di ogni tipo di autorizzazione. Con il termine «abusivamente» siamo dell'idea che sarà possibile operare una valutazione complessiva della condotta in relazione a tutte le norme e ai principi giuridici. Ricordiamo che, nella versione precedente, la violazione di norme era riferita a quelle penali o amministrative in materia ambientale; sarebbero evidentemente rimaste fuori tutte le norme, come ad esempio quelle relative alla sicurezza sul lavoro, che avrebbero - lì sì, in quel caso - creato delle aree di impunità.

Quindi, diciamolo una volta per tutte: il termine «abusivamente» non vuol dire «in assenza di autorizzazione amministrativa». A questa interpretazione soccorre anche l'esperienza delle aule di giustizia, a mente del fatto che tale avverbio è già contenuto nell'articolo 260 del testo unico sull'ambiente che - sappiamo - punisce le organizzazioni volte al traffico illecito di rifiuti; anche lì il termine «abusivamente» è contenuto come caratterizzante le condotte. L'esperienza ultradecennale ci ha dimostrato che, a fronte di una produzione giurisprudenziale e giuridica di migliaia di procedimenti e sentenze di condanna, evidentemente il termine «abusivamente», nella sua ampiezza, ha fatto sì che delle condotte siano state oggetto di sanzione specifica e concreta. Quindi, questo ci conforta nella consapevolezza che il diritto naturalmente non è matematica e che ogni opinione contraria è rispettabilissima.

In questa sede ci tengo però a dare questi *input* e questi segnali per tranquillizzare, perché vedo alcuni comportamenti di taluni esponenti del mondo ambientalista, magari qualcuno dei quali potrebbe essere motivato da aspirazioni elettoralistiche legate al contingente periodo che stiamo attraversando. Possiamo stare ragionevolmente tranquilli in ordine al fatto che l'avverbio «abusivamente» non comporterà queste estensioni di impunità.

Al contrario, la Corte di cassazione, proprio in relazione all'articolo 260 del testo unico sull'ambiente, in casi specifici, con sentenza del 2008, poi consolidata in un orientamento che ormai è granitico, ha specificato che il termine «abusivo» non vuol dire neanche clandestino in senso lato. C'è chi dice che

se ci fosse stata questa norma, il processo ILVA «Ambiente svenduto» di Taranto non avrebbe avuto luogo. Anche qui, le opinioni, per carità, vanno rispettate, però, francamente, gli stessi operatori e giuristi del settore direttamente impegnati sul fronte giudiziario della lotta per l'ambiente sostengono esattamente il contrario. Peraltro, si tratta di un parere che il nostro Gruppo ritiene di abbracciare: il termine «abusivamente» non avrebbe potuto togliere nulla al processo tarantino; anzi, sarebbe stato più facile operare anche con misure cautelari di tipo reale (sequestri) e personali e magari sarebbe stato possibile anche disporre intercettazioni telefoniche, come sarà possibile fare per i reati che stiamo per introdurre: la pena massima per il reato di inquinamento ambientale è di sei anni e per quello di disastro ambientale di quindici anni e anche le altre ipotesi di reato consentono, in tutti i casi in cui la pena massima è superiore ai cinque anni, di utilizzare anche questo strumento di indagine.

Magari, i pochi minuti che ancora mi rimangono li utilizzerò per dare dei piccoli *flash* su alcuni punti salienti, di cui si è parlato poco nel dibattito, che fanno sì che la normativa nel suo complesso sia sufficientemente rigida e forte per assicurare una sua efficacia. Abbiamo disposto il raddoppio del termine di prescrizione per i reati di cui parliamo. È altresì disposta l'incapacità a contrarre per gli imprenditori che si fanno complici dei reati ambientali. Sappiamo che nel testo anticorruzione che è ora all'esame della Camera questa misura (mi riferisco a quella temporanea) sarà estesa a cinque anni nel massimo; questo vuol dire che l'impresa che si è prestata alla commissione dei reati di cui stiamo parlando sarà sostanzialmente messa fuori dal mercato, magari anche per sempre. La confisca è prevista non solo nei casi classici, in relazione al profitto o al prezzo del reato o anche disposta per equivalente; sarà infatti possibile disporre la confisca anche in tutti i casi in cui il soggetto sotto indagine come misura di sicurezza non possa giustificare il suo tenore di vita; in tutti i casi in cui quella situazione di tenore di vita può essere collegata alla commissione di reati di questo tipo (che sappiamo anche la quantità di profitti che generano, soprattutto in tutte le situazioni in cui c'è una collusione o vicinanza con i poteri criminali anche di tipo mafioso). Su questo punto ricordiamo che sono previsti nel disegno di legge anche degli specifici aumenti di pena per tutte le ipotesi associative, sia quelle semplici sia quelle di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Addirittura, se un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio venisse coinvolto, è previsto uno specifico aumento, particolarmente severo, addirittura con un aumento di pena da un terzo fino alla metà. Stiamo dunque parlando, nei casi più gravi di disastro ambientale, di pene massime che possono in astratto superare, e abbondantemente, anche i vent'anni. A mio avviso questa è finalmente una risposta adeguata, e che è necessario introdurre.

Per tutti questi motivi, noi siamo felici, come componente parlamentare che per la prima volta fa parte di una legislatura, di essere qui non solo come testimoni, ma artefici, insieme alle altre forze politiche, di questo momento che noi consideriamo storico.

Non sto qui a ripeterlo, perché non voglio suonare retorico, ma questo è un momento della cui urgenza ogni cittadino ha piena consapevolezza. Finalmente sono introdotti questi tipi di reati e finalmente si dà una speranza, al nostro Paese e alle future generazioni, di vivere in un mondo un po' migliore. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Mirabelli).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morgoni. Ne ha facoltà.

**MORGONI (PD).** Signora Presidente, onorevoli colleghi, sembra piuttosto singolare che provvedimenti ritenuti con un'ampia condivisione, se non decisivi, almeno molto importanti, siano destinati ad un percorso parlamentare tortuoso, accidentato e insopportabilmente lento rispetto alle aspettative e alle necessità.

È stata questa la sorte anche di questo testo di legge sui reati ambientali, che approda in Senato in una nuova lettura. Almeno c'è da sperare che nelle prossime ore vi sia una rapida approvazione di questo testo.

In effetti, secondo il rapporto di Legambiente sulle ecomafie presentato lo scorso anno, che voglio qui citare, sono oltre 29.000 le infrazioni accertate nel 2013. Il fatturato di questa industria dell'illegalità ha sfiorato nello stesso anno i 15 miliardi di euro. Anche la geografia di questa industria del massacro ambientale è cambiata ed è divenuta nel tempo non più circoscrivibile entro determinati confini

territoriali e amministrativi.

Afferma sempre Legambiente che ci troviamo di fronte ad un'imprenditoria ecocriminale, caratterizzata da un vivace dinamismo, cui fa da contraltare l'immobilismo della politica nazionale, visto che nel nostro Paese vige ancora una legislazione a tutela dell'ambiente antiquata e del tutto inadeguata, a carattere sostanzialmente contravvenzionale e basata su un'impostazione superata che riconosce prioritariamente le ragioni dell'economia, tralasciando una corretta analisi dei costi ambientali, sanitari e sociali.

Gli ecocrimini sono quindi delle realtà vive, pulsanti, a volte nascoste, altre volte macroscopiche, presenti in ogni parte del Paese e che hanno prodotto, producono e purtroppo continueranno a produrre danni per anni, a volte anche centinaia di anni. I relativi costi ambientali, paesaggistici, economici e soprattutto quelli a carico della salute delle persone sono costi incalcolabili e insostenibili per la collettività.

Le norme ad oggi in uso per contrastare questa piaga, nonostante l'intervento a volte provvidenziale della giurisprudenza, sono ritenute unanimemente insufficienti. Stiamo combattendo un'economia del malaffare contro l'ambiente con un sistema sanzionatorio che fa riferimento principalmente al testo unico dell'ambiente e che individua ipotesi di reato che puniscono la mera messa in pericolo, in astratto, del bene protetto dell'ambiente, ma intervengono sui fatti e comportamenti delittuosi con sanzioni piuttosto lievi in quanto reati contravvenzionali. Pretendiamo, quindi, di combattere un'economia criminale ricca, organizzata e diffusa con armi spuntate.

Per questo, l'introduzione oggi dei reati ambientali nel codice penale rappresenta un obiettivo di legalità e giustizia, ma direi anche un traguardo di civiltà, in quanto, con questo passaggio, gli ecosistemi e la biodiversità, l'aria, l'acqua e il suolo assumono, oltre l'intrinseco valore ambientale, lo *status* di patrimonio prezioso e unico della comunità, che non può essere compromesso senza pagarne le più dure conseguenze.

Il Paese attende da troppi anni un provvedimento come questo, viste le numerose e profonde ferite subite (spesso inferte impunemente).

Il provvedimento istituisce nuove fattispecie penali fino ad oggi non previste: inquinamento e disastro ambientale, impedimento al controllo, traffico e abbandono di materiale radioattivo. Tuttavia, come componente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, desidero sottolineare la parte della nuova normativa che riguarda il delitto di omessa bonifica, che punisce, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro, chiunque non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. Anche a questo proposito sono veramente troppe le situazioni dove la bonifica di un sito inquinato appare quasi come un miraggio. Spesso i responsabili fanno di tutto per evitare di affrontare il costo del ripristino ambientale; le imprese falliscono, si liberano di tutti i beni lasciando allo Stato i grandi problemi e gli altissimi costi della bonifica, con il risultato che tante situazioni restano nell'immobilismo se non addirittura in uno stato di abbandono.

Vorrei citare anche il ravvedimento operoso e la confisca per equivalente introdotti da questa normativa.

Tutti questi elementi richiedono a mio parere una indifferibile ed urgente entrata in vigore della stessa normativa, utile sia per contrastare in modo più efficace e rigoroso i delitti ambientali, ma anche per favorire la diffusione di una maggiore consapevolezza e di una vera e propria cultura dei valori ambientali, anche perché non possiamo dimenticare che tanta parte dei danni procurati all'ambiente nasce anche da ignoranza e superficialità, oltre che da ragioni di ingiusto profitto economico. Non vanno inoltre trascurati i benefici che deriveranno ai fini di una corretta competizione, in un settore economico in grande sviluppo dove l'impunità di chi non opera dentro le regole diventa un vantaggio intollerabile nei confronti di chi agisce nel pieno rispetto delle stesse.

Appare quindi immotivata ogni iniziativa volta a rallentare od ostacolare l'entrata in vigore di questo provvedimento. Faccio riferimento in particolare alla questione dell'*air gun*, alla questione delle prospezioni sottomarine, un tema complesso e delicato, che va trattato in modo organico e non in

maniera semplicistica e che non si può pensare di risolvere cancellando con il codice penale una tecnica utilizzata in tutto il mondo. Essa va piuttosto regolamentata anche con un'armonizzazione normativa a livello europeo, non certo inseribile in questo provvedimento come quello di cui stiamo discutendo, che ha una rilevanza diversa. Del resto, su questo tema sono stati approvati ordini del giorno, sia alla Camera sia al Senato, che impegnano il Governo ad un'azione di controllo e monitoraggio ed è di ieri il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea n. 30 del 2013, cosiddetta *off-shore*, per la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Si tratta, quindi, di un tema che va affrontato in maniera organica, al di là della volontà di intervenire con un provvedimento episodico e tutto sommato non certamente esaustivo.

Al di là da queste notazioni, infine, si può dire a ragione che l'arrivo all'approvazione definitiva di questo disegno di legge è un grande risultato di uno sforzo condiviso da tanti colleghi, dei relatori, di tutti coloro che hanno contribuito a confrontarsi su di esso e a migliorarlo. Questo sforzo condiviso non può e non deve perdersi, cercando uno sterile e inconcludente perfezionismo che rimanderebbe ancora l'entrata in vigore di questa normativa. In altre parole, credo sia molto saggio evitare di inseguire l'impossibile trascurando di fare ciò che è necessario per il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

**ARRIGONI** (*LN-Aut*). Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, il provvedimento torna in Senato dopo la kafkiana vicenda legata alla norma introdotta qui modificando il testo approvato dalla Camera e poi da questa stralciata, volta a punire con la reclusione da uno a tre anni l'illecita ispezione di fondali marini. Ricordo che il disegno di legge mira a rafforzare la tutela dell'ambiente mediante nuove norme deterrenti, atte a fornire alla magistratura e alle Forze dell'ordine strumenti adeguati per reagire in maniera più incisiva alle condotte criminali diffusissime e senza scrupoli e dunque a contrastare gli illeciti a danno dell'ambiente stesso (i cosiddetti *ecoreati*) e della salute dei cittadini.

La Lega reputa importante tutelare l'ambiente attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reati, come l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, oppure l'impedimento del controllo. La Lega guarda anche positivamente all'introduzione delle cosiddette condotte riparatorie, come l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e della bonifica, al ravvedimento operoso e alla confisca.

Complessivamente, quindi, per effetto di un nostro giudizio positivo rispetto al fine, non abbiamo mai ostacolato il disegno di legge, ma anzi abbiamo sempre cercato di migliorarlo, mediante dei contributi emendativi. Ribadiamo però che il testo finale non è privo di criticità, che vogliamo evidenziare. La nostra principale considerazione parte dal presupposto che il codice penale va rivisto con estrema cura e attenzione e che, nel momento in cui si introducono nuove fattispecie di reato, la regola impone che esse debbano essere scritte non in modo generico, ma secondo il principio di tassatività, cioè in modo chiaro e comprensivo. In questo caso, invece - com'è emerso anche dal dibattito odierno e soprattutto in quello in seconda lettura, anche con grande onestà politica e intellettuale, da alcuni esponenti della maggioranza - sono state introdotte delle norme che si prestano all'interpretazione e che dunque rischiano di essere utilizzate non in modo idoneo ed opportuno, con un eccesso di discrezionalità nell'applicazione del reato da parte del magistrato.

Crediamo pertanto, pur riconoscendo e condividendo l'obiettivo di tutelare un bene importante come l'ambiente, che questo non sia il modo corretto di legiferare. Ricordo il dibattito che si era innescato sulla definizione di materiale ad alta radioattività, rilevato come importante per molti esponenti della maggioranza, lasciato poi irrisolto.

Consapevoli poi che il testo di oggi è blindato, riteniamo che sia stato un errore che nel corso dei lavori della Camera, contestualmente allo stralcio della norma relativa all'*air gun*, non si siano volute rimuovere alcune criticità. A questo punto, come Lega Nord, non possiamo far altro che auspicare che vengano utilizzati un po' di saggezza e di buon senso nel maneggiare con cura la nuova norma penale. La politica, infatti, non deve approvare delle norme tanto per fare un *tweet*, ma deve approvare delle norme buone e utili per il Paese, per i cittadini e, soprattutto, per le imprese, e che non vadano a

svantaggiare alcuni a beneficio di altri. Questo per dire che noi della Lega vogliamo evitare che una fattispecie delittuosa, introdotta con il nobile fine di tutelare l'ambiente, rischi di diventare uno strumento che magari va a penalizzare i nostri imprenditori, per grandissima parte onesti, che già oggi sono particolarmente vessati dalle tasse, dalla burocrazia, dalla lentezza della giustizia amministrativa e, non ultimo, dal SISTRI che è nato per controllare la tracciabilità dei rifiuti e invece si è rivelato anche oggi una zavorra inefficiente e costosa. (*Applausi del senatore Consiglio*).

Si tratta di quegli imprenditori cui il presidente Renzi continua a rivolgersi promettendo semplificazione, meno burocrazie e meno tasse. È questa la riflessione che portiamo all'attenzione e vogliamo evidenziare, indipendentemente dalla vicenda dell'*air gun*, che ha avuto anche dei risvolti imbarazzanti e ha messo in luce un diletterantismo da parte del Governo, da un lato, e della maggioranza dall'altro. A proposito delle tecniche dell'ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, come Lega Nord abbiamo presentato due emendamenti simili, con i quali chiediamo che chi utilizza la tecnica dell'*air gun* senza osservare puntualmente le prescrizioni dei decreti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) sia punito con la reclusione da uno a tre anni. Ricordo che i decreti di VIA, a seguito di specifici studi effettuati dall'ISPRA e dalla commissione di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, contengono specifiche prescrizioni per un monitoraggio acustico *ante operam*, in corso di opera e *post operam* che, oltre a quanto previsto dalle linee guida dell'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle contigue aree atlantiche (ACCOBAMS), permettono l'ispezione e il controllo dell'ambiente marino anche prima e dopo le attività di prospezione e, pertanto, non solo sono molto più severe e cautelative delle stesse linee guida dell'ACCOBAMS, ma permettono anche di ottenere una caratterizzazione acustica dell'area di intervento e del comportamento antecedente e successivo dei mammiferi e delle specie ittiche e pertanto di verificare effettivamente eventuali disturbi causati dalla tecnica dell'*air gun*.

Visto che il testo è blindato e che il parere sugli emendamenti sarà negativo, valuteremo un eventuale loro ritiro se il Governo è disposto ad accogliere i rispettivi ordini del giorno che impegnano il Governo a valutare le previsioni di specifiche punizioni per chi utilizza la tecnica dell'*air gun* per le attività di ricerca e di prospezione dei fondali marini finalizzati alla coltivazione di idrocarburi senza osservare puntualmente le prescrizioni dei decreti di valutazione di impatto ambientale. Quindi, attendiamo i pareri del relatore e del Governo e, qualora fossero positivi in merito all'accoglimento di tali proposte emendative come ordine del giorno, noi valuteremo come Lega Nord il ritiro dei nostri due emendamenti. (*Applausi del senatore Consiglio*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagnone. Ne ha facoltà.

**COMPAGNONE** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signora Presidente, cari colleghi, oggi riaffrontiamo il tema dei coreati poiché la Camera, su volere del Governo, ha inteso sopprimere l'introducendo articolo 452-*quaterdecies* del codice penale che prevedeva la punibilità in caso di utilizzo dell'*air gun*. Questo Senato credo sia chiamato oggi a fare una scelta di campo ben precisa. Bisogna scegliere con chi si vuole stare: se si vuole stare dalla parte delle *lobby* del petrolio o se si vuole stare dalla parte dell'ambiente, del mare, dei pesci, della bellezza della nostra penisola. Poiché tutto è relativo nella vita, immagino che il collega Sollo si appassioni alla vista delle trivelle o si emozioni quando al tramonto, sul mare, si vede qualche bella piattaforma o quando qualche chiazza di petrolio ondeggia sul mare. Per carità, è questione di sensibilità, ma qualcosa mi dice che questi sono una minoranza e comunque lo spero.

C'è poi l'aspetto economico della questione. Qui qualcuno sostiene che il futuro sta ancora nel petrolio; questa affermazione cozza con tutto ciò che questo Governo, i nostri Ministri e i Governi più avanzati oggi sostengono e cioè di guardare alle fonti rinnovabili come modello di sviluppo. Le fonti rinnovabili non sono certamente il petrolio e, quindi, non ha senso puntare ancora su di esso. La cosa straordinaria è che questo Senato, in più occasioni, queste cose le ha anche scritte in ordini del giorno; sono state ripetute e reiterate, e le abbiamo approvate all'unanimità e sono state sottoscritte dal Governo, ma di fatto ancora si persiste in questa logica di privilegiare le prospezioni petrolifere rispetto alle fonti rinnovabili che tutti, a parole, diciamo di voler perseguire.

Vengo ora al fronte lavoro: per chi non lo sapesse, le piattaforme lavorano con personale superspecializzato; non è vero che c'è un grande apporto di manodopera e di lavoro. Non parliamo poi delle *royalty*, che sappiamo tutti essere assolutamente ridicole, e del fatto che il prezzo del petrolio è in calo. Non vi è certamente equilibrio tra il beneficio sociale, economico e occupazionale e il danno ambientale dall'altra parte, a meno che, come è sempre stato in Italia, il danno rimane all'Italia e agli italiani e, invece, i benefici vanno a pochi altri.

Secondo, invece, uno studio della fondazione ENEL e del Politecnico di Milano, un programma adeguato di rafforzamento dell'efficienza energetica in chiave verde produrrebbe entro il 2020 un giro d'affari di circa 64 miliardi di euro e, soprattutto, creerebbe 460.000 posti di lavoro; altri 30.000 arriverebbero puntando con forza sul riciclo nel settore dei rifiuti, assieme a 4 miliardi di risparmio nei costi e altri 3 miliardi in termini di benefici ambientali. Questa sì che è attenzione al lavoro.

Allora, cari colleghi, credo che dobbiamo rispondere sostanzialmente a tre domande. La prima è la seguente: la tecnica di cui stiamo parlando, l'*air gun*, causa danno ambientale? Causa danni all'ecosistema marino? Danneggia l'economia di quei territori dove viene praticata? Danneggia il turismo, la pesca, la buona alimentazione e quindi le persone? Credo che la risposta sia positiva: produce questi danni, e non lo dico io ma lo affermano l'ISPRA e oltre 70 scienziati che lo hanno messo per iscritto, nonché una marea di studi che da oltre trent'anni vengono realizzati.

Ce lo dice anche l'OceanCare. Mi ha scritto la professoressa Sigrid Lüber, a proposito delle indagini sismiche effettuate con la tecnica dell'*air gun*, spiegando che queste sono organizzate in batterie - è stato detto, ma lo ribadiamo - con cui viene generato un suono sparando aria ad alta pressione in acqua, di solito in direzione del fondale marino, con gruppi fino a 20 *air gun* attivati in sincronismo. Gli impulsi penetrano per decine di chilometri nella crosta terrestre, dopo aver attraversato anche migliaia di metri di acqua, e ogni *air gun* emette un impulso di rumore della durata di venti-trenta millisecondi, che viene ripetuto in media ogni dieci secondi, per ventiquattro ore, per più settimane o interi mesi. Questi impulsi sonori - non lo dico io ma l'OceanCare - danneggiano la vita marina, trattandosi di suoni acuti ed in rapida crescita e, pur esistendo alternative più ecocompatibili, queste non vengono utilizzate da parte dell'industria del petrolio. Richiamiamo l'attenzione sul potenziale impatto delle attività sismiche sugli *stock* ittici e, quindi, sui potenziali danni economici al settore della pesca.

Tre decenni di studi scientifici controllati non lasciano dubbi sul fatto che i rumori intensi danneggiano il patrimonio ittico e, quindi, l'industria della pesca. Il rumore oceanico ha effetti negativi su ben 55 specie marine. E uno studio ha dimostrato che anche la vitalità delle uova di pesce si riduce quando queste sono esposte al suono per diversi giorni. Quindi, è dimostrato che si verificano danni all'udito e al sistema riproduttivo, con una riduzione notevole del pescato, e conseguentemente, sensibili ripercussioni negative sulla disponibilità di cibo, sui livelli di occupazione e sulle economie di molti Paesi. Ciò è tanto vero che l'ONU ha invitato la FAO a svolgere studi sugli impatti socioeconomici dell'inquinamento acustico oceanico.

Se abbiamo acclarato che i danni si verificano, dobbiamo rispondere ad una seconda domanda. Ci dobbiamo chiedere se questa tecnica e le prospezioni petrolifere sono indispensabili per il nostro futuro e le nostre economie. È il prezzo che bisogna pagare per lo sviluppo? Credo di no. Forse poteva essere così cinquanta o cent'anni fa, ma oggi non credo che lo sviluppo possa essere legato al petrolio.

Vado alle conclusioni. È giusto che una minoranza di persone possa creare danni a tante altre persone, al mondo che lasceremo ai nostri figli? Colleghi, probabilmente tra cinquant'anni, che è la durata delle concessioni che vengono date oggi, che sono state date nel mese di aprile e che si sta continuando a dare, molti di noi non ci saranno più. Stiamo pensando che lasceremo tutto questo in eredità ai nostri figli?

Alla luce di quanto abbiamo detto, un buon Governo - come ha detto il collega Morgoni - avrebbe dovuto quanto meno approfondire il tema, verificare se vi fosse la necessità di una regolamentazione dell'uso dell'*air gun*, indagare con gli organismi scientifici sulle differenze tra un uso continuativo o meno e sulla possibilità di utilizzare tecniche alternative. Invece, con molta superficialità e anche con

un pizzico di arroganza, si sta tentando di far passare questo come una sciocchezza tutta politica - c'è una dichiarazione del ministro Orlando in tal senso - come se fossimo degli sciocchi sprovveduti che, solo per fare un po' di politica, ci siamo avventurati a porre il problema dell'*air gun*. E questo non è accettabile.

Noi abbiamo sollevato questo problema perché siamo supportati da enormi quantitativi di studi scientifici che dimostrano che si tratta di un problema reale. E non è nemmeno vero che è un problema che esiste solo in Italia e che negli altri Paesi si fa quello che si vuole: basta vedere quanto sta accadendo negli Stati Uniti ed esaminate tutte le valutazioni, le raccomandazioni e gli obblighi previsti nelle direttive europee. Cito - ad esempio - la direttiva n. 42 del 2001 o la più recente n. 52 del 2014, secondo cui le valutazioni di impatto ambientale devono essere svolte prima che vengano autorizzati i progetti - come diceva il senatore Arrigoni - al fine di individuare gli impatti sulla biodiversità, con particolare riguardo alle specie e agli *habitat* protetti ai sensi delle direttive 92/43/CE e 2009/147/CE.

Citiamo, inoltre, la decisione della Convention on biological diversity (CBD) che recita: «Riteniamo che non si dovrebbero autorizzare attività di esplorazione e/o coltivazione/sfruttamento nelle aree protette».

E ancora, nell'ambito dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nella contigua area atlantica (ACCOBAMS), la Risoluzione n. 4.17, che ricordava il collega, riconosce che «Il rumore oceanico di origine antropica è una forma di inquinamento causato dall'immissione di energia nell'ambiente marino che può avere effetti negativi sulla vita marina, quali disturbi, lesioni e persino morte» e raccomanda alle parti di analizzare la problematica del rumore oceanico di origine antropica.

Questi sono tutti dati certi e concreti. E allora ritorniamo all'affermazione iniziale: con chi vogliamo stare, cari colleghi? Qual è la nostra scelta? Se la maggior parte dei parlamentari e dei Ministri ogni giorno afferma di voler cambiare il mondo, parla di sviluppo ecosostenibile e dell'importanza strategica delle fonti rinnovabili, del riciclo e del riuso - non passa giornata né articolo di giornale in cui qualcuno di noi non parli di questi temi - perché poi, contrariamente a quanto si dice, si vuole a tutti i costi bocciare il nostro emendamento?

Cari colleghi e caro senatore Zanda, per chiudere con una nota in qualche modo divertente, si rischia di fare la stessa fine degli ipocriti di Dante. Qualche sera fa, esattamente mercoledì, dopo che la Commissione ha bocciato il nostro emendamento, in televisione è andata nuovamente in onda una puntata della lettura di «Tutto Dante», nel corso della quale il bravo Benigni ha ben delineato il vizio della politica italiana, dicendo che è fatta di meri calcoli utilitaristici, nascosti sotto un'apparente beneficio per il Paese. (*Applausi della senatrice Bignami*).

E quindi, per dirla come Dante, rischiamo di andare all'Inferno e, dove ci manderanno, saremo in buona compagnia del grande Renzi e di qualche bravo Ministro, i quali dicono una cosa e poi fanno tutt'altro. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF) e della senatrice Bignami*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

**BIGNAMI** (*Misto-MovX*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il disegno di legge sugli ecoreati che siamo chiamati a discutere, oggi, in una nuova lettura, prevede una razionalizzazione delle norme penali sull'ambiente ed un inasprimento delle sanzioni per chi inquina.

È un testo necessario perché, dopo più di vent'anni di attesa, finalmente inserisce nel codice penale i reati commessi contro l'ambiente. Allunga, fino a raddoppiarli, i tempi di prescrizione; introduce nuove fattispecie delittuose, quali quelle di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività - bisognerebbe, poi, che fosse data la definizione di «alta» - impedimento del controllo ambientale e omessa bonifica.

È una legge che ci chiede anche l'Europa, e forse è per questo che, dopo vent'anni, abbiamo una legge. Per troppo tempo i danni all'ambiente provocati dall'uomo e i danni alla salute dei cittadini sono rimasti impuniti. È ora di dare una sferzata, di offrire una prova di civiltà. Ma ho un dubbio:

riusciremo a condannare qualcuno?

Con l'approvazione di questa legge i delitti contro l'ambiente potranno essere sanzionati adeguatamente e contrastati in modo efficace? Non possiamo permettere che le ecomafie agiscano impunte e che gli imprenditori onesti, che rispettano la legge, subiscano la concorrenza sleale di chi continua ad operare nell'illegalità. Sono circa 34.000 i crimini, 28.000 le persone denunciate alle autorità, 161 sono agli arresti domiciliari e circa 8.000 i pignoramenti giudiziari, per un fatturato di quasi 17 miliardi di euro. Che tesoretto!

È la fotografia della criminalità ambientale italiana: un gigantesco *business*, oggi gestito da 302 clan mafiosi. Negli ultimi vent'anni sono aumentate esponenzialmente le infiltrazioni criminali nella gestione dei rifiuti e nello sviluppo delle energie rinnovabili. I dati diffusi dal rapporto 2013 di Ecomafia sono eloquenti.

Questi sono i dati di fatto. Ma il presente disegno di legge risolverà davvero questi problemi? È un'economia che nasce dalla comunione d'interessi tra imprenditori senza scrupoli, sindaci, amministratori collusi, funzionari corrotti, professionisti privi di etica e boss della mafia. Avrà questo disegno di legge una tale forza di contrasto?

Non è solo l'aspetto economico dell'affare che attira la mafia, ma la prospettiva dell'impunità. Infatti, la maggior parte dei tribunali italiani riesce a sanzionare tali reati soltanto dal punto di vista amministrativo: è sufficiente pagare una contravvenzione per regolare i conti con la giustizia. Basta una semplice multa quando è in gioco la salute e, quindi, la vita delle persone. Direi che è una vergogna!

Non possiamo più tollerare episodi come l'emblematico caso Eternit, in cui tutto si è concluso con un nulla di fatto: i responsabili della tragedia sono stati tutti assolti per la mancanza, nel nostro codice penale, di un reato come quello di disastro ambientale. Sono sotto gli occhi di tutti situazioni ambientali esplosive: dalla terra dei fuochi, a Taranto, alla valle del Sacco. Dobbiamo intervenire con provvedimenti forti ed immediati, per non essere complici di ulteriori ritardi. Non facciamo pagare ai nostri figli i danni provocati dal nostro inquinamento.

L'agire indisturbato, negli anni Ottanta, di molti industriali senza scrupoli ha provocato danni irreparabili all'ambiente, di cui oggi subiamo le conseguenze. Viviamo circondati da discariche. Non a tutti i nostri figli è consentito bere l'acqua del rubinetto. Per citare un esempio di una questione di cui mi sono occupata personalmente, nel Comune di Milano, in via Bazzi, è stata riscontrata un'alta concentrazione di cromo esavalente nella falda freatica, con il rischio di compromissione della falda più profonda utilizzata per l'acqua potabile. La forte percentuale di questa sostanza, altamente cancerogena, è dovuta al passato industriale della zona.

Pensiamo poi al caso della valle Olona, un'area che prende il nome dal fiume Olona e che si estende dalla Provincia di Milano a quella di Varese: oggi risulta in gran parte contaminata da mercurio presente nel suolo. Secondo un documento di Legambiente, le valutazioni della qualità delle acque in questa valle vanno dallo «scarso» al «cattivo», al «pessimo», mentre secondo l'Europa, teoricamente, dovrebbe essere «più che buono».

Nel complesso, lo stato ambientale è estremamente critico con un significativo inquinamento delle falde acquifere, dell'aria e del suolo, ma nessuna delle autorità competenti - ripeto nessuna delle autorità competenti - è al momento intervenuta e l'interpellanza urgente che ho presentato su questo tema è lettera morta.

È ora di cambiare rotta. Raccogliamo, quindi, l'appello di Legambiente e di Libera che ci chiedono di non apporre modifiche, per evitare strumentalizzazioni e colmare il vuoto normativo che ha permesso alle ecomafie e agli industriali più spregiudicati di arricchirsi a danno della salute dei cittadini.

Rimane comunque il dubbio: sarà sufficiente?

Non abbiamo presentato emendamenti, non abbiamo fatto nessuna conferenza stampa per impedire polemiche e per favorire la rapida approvazione della legge. Siamo consapevoli, però, che il testo presenta alcune perplessità e che sarebbe stato opportuno - per esempio - inserire il divieto di utilizzo



dell'*air gun*, ossia una tecnica d'ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino, consistente in spari ad aria compressa ad alta densità sonora. Tali spari generano onde riflesse, per estrarre dati sulla composizione dei fondali marini, che possono però provocare anche disturbi comportamentali e fisiologici alla fauna ittica. La tecnica dell'*air gun* è stata, pertanto, fortemente criticata a livello internazionale e dalle associazioni ambientaliste italiane.

Il Senato si era già espresso, introducendo, attraverso un emendamento, la reclusione da uno a tre anni per l'illecita ispezione dei fondali marini. Si trattava di una norma sensata, che non avrebbe limitato la ricerca scientifica, ma alla Camera si è violentato il Senato, e lo sottolineo. Qui in Senato, ben 114 di noi hanno votato a favore di un'azione che, in maggioranza, abbiamo reputato un reato e l'abbiamo fatto con l'avallo del Governo. Cosa fa ora il Governo? Cambia Camera e cambia idea.

In questi due anni, ho sempre avuto una sola certezza, che di volta in volta avete consolidato, bocciandomi decine e decine di emendamenti ragionevoli e non onerosi: nell'ottica del principio della non contraddizione dell'azione governativa, l'Esecutivo non poteva mai contraddirsi nel passaggio da una Camera all'altra. Qui, siamo di fronte ad un problema: o il principio è sbagliato e mi avete mentito fino adesso, e quindi siete falsi; oppure il principio è giusto, e qui allora avete commesso un macroscopico errore. C'è, poi, una terza possibilità: non siete voi a decidere, e questo mi preoccupa moltissimo.

State sereni, perché con me oggi si è creato un precedente: bastano un gessetto ed un cancellino per essere un professore ed è bastato l'interesse delle multinazionali petrolifere per contraddire un Governo. E la scienza cosa dice? Si divide e, quando la strada della scienza è divisa, prende piede il più forte. Il ripensamento che il Governo ha avuto alla Camera può essere letto, infatti, solo come un regalo alle grandi compagnie petrolifere, che si opponevano all'emendamento. Ci auguriamo, a questo punto, che il Governo si assuma almeno la responsabilità di accogliere il nostro ordine del giorno, volto a sospendere il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca mineraria marina che prevedono l'impiego della tecnica dell'*air gun*. Il tema è serio e delicato e merita una riflessione ed un intervento rapido in sede legislativa.

Un altro elemento poco chiaro nel disegno di legge è la definizione di alta radioattività, che non è classificabile a livello scientifico e, di conseguenza, la fattispecie penale introdotta potrebbe portare a dubbi interpretativi. Durante l'*iter* parlamentare, però, siamo riusciti ad apportare alcuni correttivi al testo: è stato approvato un nostro ordine del giorno che impegna il Governo a rafforzare con particolari tecniche i controlli di materiali radioattivi alle frontiere, così da colpire soprattutto le organizzazioni criminali che lucrano sullo smaltimento e sul traffico di rifiuti pericolosi.

Pur consapevoli di alcune ombre che restano nel provvedimento, comprendiamo la necessità di non sottoporlo ad ulteriori modifiche, perché è un testo che veramente apre la strada ad un cambiamento, o almeno ad un tentativo di cambiamento culturale. Siamo abituati a considerare l'ambiente come un paesaggio o una bella cornice, mentre è il nostro spazio vitale, da cui derivano il nostro benessere e la nostra salute. È in quest'ottica che va riletto l'articolo 9 della nostra Costituzione e vanno puniti severamente coloro che non lo rispettano. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori De Pin e Vaccari).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

**D'ALÌ** (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io sono quello dell'*air gun*, e non solo. Sono quello della battaglia contro le trivellazioni, personalmente condotta, ma non in solitario. So benissimo, infatti, che in quest'Aula la stragrande maggioranza dei colleghi condivide le mie posizioni, in cuor suo, anche se è costretta a non farlo nel voto, che - lo preannuncio sin d'ora, per rassicurare tutti - chiederò sia palese e non segreto sui miei emendamenti, perché voglio capire chi antepone l'interesse del suo territorio e chi, invece, lo postpone rispetto agli interessi della sua posizione politica.

Chiedo particolarmente ai colleghi del Sud, della mia Sicilia e al Presidente di quella Regione se sanno dove vivono. Si è parlato di miracolo industriale. Dopo 60 anni di esperienza del petrolchimico in Sicilia, chiedo ai miei colleghi se sono mai stati a Milazzo, a Priolo, ad Augusta, a Gela e in altri siti

oggi imbonificabili, anche volendo spendere molti miliardi di euro. Chiedo a coloro che si scandalizzano - e sono molti i colleghi, soprattutto del centrosinistra - del cemento sulle coste perché non si scandalizzano anche del catrame sulle coste. Chiedo a coloro che inseguono sogni di sviluppo economico alternativo e nel concreto il turismo, la pesca e l'agricoltura pulita, perché prediligano, invece, un modello di sviluppo incerto e sicuramente devastante per l'ambiente. Chiedo a coloro che parlano di Mediterraneo se la prima tra le ricchezze da cautelare di chi su di esso si affaccia non sia costituita proprio dal mare e dalle sue ricchezze e prospettive di sviluppo.

È veramente assai singolare questa vicenda. Ed è anche singolare l'atteggiamento della comunicazione. Certo, noi non disponiamo delle risorse economiche per comprare pagine dei maggiori quotidiani nazionali, come fa l'Assomineraria per cercare di giustificare il proprio operato. Infatti, se il suo operato fosse assolutamente condivisibile, non avrebbe bisogno di impiegare tali risorse. E la stampa si allinea, perché le pagine acquistate rendono.

Chiedo al Presidente del Consiglio perché, nell'ambito dello stesso centrosinistra, abbia modificato il programma elettorale dell'Ulivo. Ricordo - ormai ho una certa esperienza in questo Parlamento - il presidente Prodi quando qui ci disse che, nel suo programma elettorale, la Sicilia e il Sud Italia dovevano essere la California del nostro Paese. Il presidente Renzi ci ha detto - e questo gli può fare anche onore dal punto di vista della trasparenza, ma non certo da quello dei contenuti - che avrebbe trasformato la Basilicata e la Sicilia nel Texas dell'Italia, non conoscendo naturalmente i contenuti culturali, ambientali e di prospettiva economica delle Regioni di cui parla. Infatti, mentre il Texas è un deserto, noi abbiamo i grandi beni culturali, abbiamo la bellezza delle coste, la ricchezza delle nostre isole e della nostra pesca.

Ricordo il disposto dell'articolo 38 del cosiddetto provvedimento sblocca Italia, che non ho naturalmente votato. Allo stesso modo, non ho votato - senatore Vaccari, allora glielo dissi - quella famosa risoluzione in ordine alle trivellazioni. Pur facendo allora parte della maggioranza, le dissi che, nonostante la faticosa e lodevole mediazione del presidente Marinello, quella risoluzione rappresentava un varco che si apriva sul tema delle trivellazioni; varco che, dopo poche settimane, è diventato l'abisso dell'articolo 38. Voi naturalmente non avete reagito perché, ancora una volta, avete postposto, legittimamente, l'interesse politico e di appartenenza alla maggioranza all'interesse delle future generazioni.

Ormai io credo di avere abbondantemente superato il mezzo del cammino della mia vita e, quindi, credo - spero - di non vedere gli effetti negativi immediati di quanto accadrà nel mare, di cui profondamente respiro le essenze quando ho la fortuna di essere nella mia terra. Forse non vedrò, in quel mare, le conseguenze delle prescrizioni legate alle trivellazioni.

Ma la mia battaglia non si ferma all'episodio dell'*air gun*. La mia è una battaglia che continua. Vorrei dire che è una guerra, di cui questo forse può essere un episodio, una guerra che si trasferirà sul territorio, dove le popolazioni non vogliono queste iniziative.

Ancora una volta voi siete distanti dal sentimento delle popolazioni. E posso farvi un esempio. Nel 1960, mentre sulla costa orientale della Sicilia si perpetravano gli scempi di Augusta, di Priolo e Milazzo, nella costa occidentale le popolazioni bloccarono le trivellazioni tra la costa e le isole Egadi e nella parte dinanzi San Vito Lo Capo. Oggi quelle cittadine hanno il maggior reddito *pro capite* per abitante, proprio perché hanno saputo interpretare una via alternativa allo sviluppo industriale e saccheggiatore dei petrolieri. Ed è la via alternativa dell'oro bianco, quello del turismo e delle attività allo stesso connesse.

Oggi, dunque, voi negate anche un modello di sviluppo economico, nel momento in cui non riconoscete la pericolosità delle attività di trivellazione e di quelle connesse alla prospezione e alla ricerca.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 18,15\)](#)

(Segue D'ALÌ). Qualcuno cerca di difendersi dicendo che, se dovessero passare questi emendamenti, si metterebbe a rischio l'intero provvedimento. Ma perché lo si è potuto mettere liberamente a rischio alla

Camera? Noi avevamo varato il provvedimento. E, quindi, c'è un blocco minerario governativo che comanda anche la volontà dei singoli parlamentari e del Parlamento.

Sono scelte di politica economica, oltre che di politica ambientale. La politica ambientale purtroppo ricadrà, come molte della nostre scelte, sulle spalle delle future generazioni. La politica economica ha riflessi anche più immediati.

Oggi si autorizzeranno (e sono già state autorizzate) attività di questo tipo tra Capo Passero e Malta, nella zona dove esiste l'area di riproduzione più importante dell'intero Mediterraneo. E tra qualche anno diminuirà sicuramente la capacità di sforzo ittico dei nostri pescatori, e anche la nostra industria marinara diminuirà la sua capacità di portare ricchezza spicciola: ricchezza alle famiglie e non, naturalmente, alle grandi imprese, come dovrebbe fare invece l'attività di trivellazione.

Nel 2010, da Presidente della Commissione ambiente, ero riuscito a trovare un buon compromesso, che salvaguardava le coste e le distanze dalle aree protette e dalle isole minori e, soprattutto, stabiliva alcune cautele. Successivamente, nel 2012, un primo piccolo varco è stato, purtroppo, aperto dal Governo Monti-Passera. Poi, però, è intervenuta la direttiva comunitaria, che ha ristabilito alcune normative e cautele: direttiva comunitaria che il vostro Governo ha ignorato per mesi perché, in forza dell'articolo 38 dell'ultimo decreto sblocca Italia, ha potuto avviare l'attività di richiesta e concessione di autorizzazioni quarantennali senza le cautele da essa previste.

Ieri è apparsa la notizia che il Consiglio dei ministri ha esaminato, magnanamente, i decreti attuativi della direttiva comunitaria, e qualcuno ha parlato della grande tempestività del Governo. Sì, una grande tempestività: l'ultimo giorno utile. Si è aspettato l'ultimo giorno utile e, prima che potesse essere disposta una proroga di tre mesi, sono stati attivati quei decreti che, naturalmente, devono ancora arrivare alle Commissioni parlamentari. Quindi, nel frattempo, la macchina perversa dell'articolo 38 dello sblocca Italia può continuare a produrre i suoi effetti.

Senatore Arrigoni, l'*air gun* non ha solamente un effetto acustico, ma ne ha anche uno fisico. Non mi risulta che gli esplosivi siano dannosi agli uomini solo perché possono comprometterne l'udito. Mi risulta che gli esplosivi siano dannosi agli uomini soprattutto per l'effetto fisico che hanno su di essi.

Signor Presidente, noi proibiamo legittimamente la pesca del corallo nei fondali del Mar Mediterraneo, e del Canale di Sicilia in particolare, ma autorizziamo la distruzione di quei banchi di corallo attraverso queste tecniche. E allora perché proibirne la pesca? Per evitare un'attività economica legata alla lavorazione del corallo o perché vogliamo preservare l'ambiente marino, dove i coralli hanno una loro presenza equilibratrice e di ricchezza della biodiversità? Se così fosse, allora dovremmo proibirne anche la distruzione. E questo vale anche per l'esplosivo usato dai pescatori. Noi giustamente proibiamo ai pescatori di usare l'esplosivo, perché sarebbe una tecnica di pesca assolutamente censurabile, ma consentiamo che la vita di miliardi di pesci possa essere compromessa dall'effetto fisico dell'esplosivo utilizzato per l'*air gun*.

Pertanto, non veniamoci a raccontare storie. La verità è una: c'è una scelta di politica economica precisa che privilegia l'industria mineraria, le trivellazioni nel Mediterraneo rispetto ad altri modelli di conservazione dell'ambiente legati anche ad altri modelli di sviluppo economico. Non penso, infatti, che un grande complesso come quello che Rocco Forte ha insediato in Sicilia possa continuare a ospitare *élite* internazionali con una bella trivella visibile a qualche miglio dalla costa, così come si vuole e si potrebbe fare.

Pertanto, ripeto che non voglio creare alcun problema, ma semplicemente chiarire posizioni politiche mie e dei miei colleghi, posizioni personali e non di Gruppo. Non chiederò, quindi, il voto segreto su questi emendamenti, ma il voto palese, perché ognuno si appalesi su come intende regolarsi su questa tematica. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

**MORONESE (M5S).** Signor Presidente, probabilmente questo disegno di legge sugli ecoreati non sarà perfetto, ma è arrivato il momento di iniziare a scrivere una pagina contro i reati ambientali.

Per noi oggi è un giorno importante, un giorno che viene rimandato da oltre vent'anni. Io e i miei

colleghi ci troviamo qui perché mossi dallo sdegno e dalla rabbia che abbiamo provato in tanti anni di disastri ambientali sui nostri territori. Sulle spalle abbiamo centinaia di manifestazioni, migliaia di incontri, presenze nelle aule di tribunale in attesa di un verdetto che non arrivava mai contro chi assassinava e violentava la nostra terra, sempre salvati da una legge che non c'era o da una prescrizione. Abbiamo studiato, ci siamo confrontati nelle piazze, in ogni luogo. Abbiamo preso consapevolezza che quello che accadeva era causato dalla commistione e dall'intreccio degli affari della politica con quelli dei criminali.

Tutta la nostra attività di cittadinanza attiva e poi politica parte dalla tutela dell'ambiente e, per chi come me proviene dalla terra dei fuochi, questo non può che essere un giorno di festa, perché per la prima volta, con l'entrata in vigore del provvedimento in esame, finalmente si offrono degli strumenti di difesa ai nostri territori e ai cittadini. Purtroppo non c'è modo di rimediare ai disastri già avvenuti, ma sicuramente potremo fermare quelli che potrebbero accadere in futuro.

In questo percorso di lotte ambientali che dura da decenni assieme ai cittadini, ai comitati e alle associazioni, a combattere gli ecocriminali non c'è stata la politica, ma c'è stato solo chi ci credeva veramente. Mi riferisco innanzitutto al Corpo forestale dello Stato, che il Governo è intenzionato a sciogliere, ma che invece giornalmente svolge attività investigativa in materia di reati ambientali. E poi ci sono tutti quei magistrati che, negli anni, hanno cercato di difendere l'ambiente, a volte anche tentando la strada del disastro innominato e, dunque, dell'interpretazione della fattispecie penale *ex* articolo 434 del codice penale.

Come dicevo poco prima, il disegno di legge in esame non sarà perfetto, ma non possiamo ulteriormente rimandare questo momento. Siamo in ritardo e questo ritardo non equivale semplicemente ad una questione temporale, ma ha a che fare solo ed esclusivamente con un'unica parola: vergogna. Vergogna per non averlo fatto prima. Vergogna perché i verbali dei pentiti di camorra sono stati segreti, nascondendo ai cittadini fatti gravissimi da cui è scaturita la terra dei fuochi, che si poteva fermare e, invece, si è lasciato che la devastazione ambientale continuasse nonostante in queste aule tutti sapevano. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Vergogna per i fatti dell'ILVA e per i processi sull'Eternit.

In merito alle perplessità espresse da alcune associazioni, capisco che il disegno di legge sarebbe potuto essere migliore, considerato - ad esempio - che il Governo, alla Camera dei deputati, nella sua ultima lettura, lo ha privato del comma relativo alla configurazione del reato per chi utilizza la tecnica dell'*air gun*. Siamo però giunti al bivio: da un lato, la possibilità oggi del tutto eventuale ed incerta di migliorare il testo e, dall'altro, la certezza di introdurre nel nostro ordinamento i reati ambientali, dopo più di vent'anni di attesa.

Come Movimento 5 Stelle abbiamo scelto la seconda strada, per evitare che il provvedimento venisse nuovamente insabbiato. Abbiamo scelto di dare una risposta alle madri di Acerra, che hanno perso i loro figli, a tutte le vittime delle terre dei fuochi - non è solo in Campania, perché ogni Regione ormai ha la sua terra dei fuochi - e dell'ILVA; alle vittime di tutti i disastri ambientali che si sono finora avuti nel nostro Paese. Non possiamo di certo restituire gli affetti perduti, ma possiamo pretendere che certe tragedie non si compiano più. Possiamo pretendere che chi inquina paghi e, ancor di più, dobbiamo pretendere che paghi ancora se omette di bonificare. Gli autori di disastri ambientali sino ad oggi venivano puniti solo con una sanzione amministrativa: questa legge introduce nel codice penale un titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, con ben cinque nuovi delitti. Questa sicuramente è una novità indiscussa e a ciò si aggiungono altri punti di forza, come - ad esempio - l'innovativo reato di omessa bonifica, atteso anche dalla magistratura; l'aumento delle prescrizioni; la previsione della cosiddetta aggravante ambientale; la punibilità anche dei delitti colposi e l'applicazione della misura cautelare della confisca.

Dunque, quello di oggi è solo un primo ed importante passo nella lotta contro i reati ambientali. E il fatto che non abbiamo continuato la battaglia contro l'*air gun*, che - come i colleghi sanno - è una tecnica invasiva che nuoce gravemente agli ecosistemi marini, con potenziale danno alla biodiversità, non vuol dire certamente che il problema sia stato risolto. La tecnica dell'*air gun* deve essere al più

presto normata, con un provvedimento specifico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

L'Unione europea, con la direttiva n. 30 del 2013, che deve essere recepita entro il 19 luglio del 2015, ha individuato la necessità di aumentare la protezione dell'ambiente marino, fissando le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi in mare. È chiaro, dunque, che al più presto si dovrà intervenire, e non solo per evitare di incorrere in un altro procedimento di infrazione per mancato recepimento della direttiva, ma soprattutto per regolamentare ed eventualmente vietare tale tecnica. Il Governo, in sede di esame in Commissione, ha già assunto alcuni impegni in merito, accogliendo alcuni ordini del giorno, e si è impegnato tra l'altro a procedere ad un attento monitoraggio circa gli impatti ambientali della tecnica dell'*air gun*, nonché a valutare l'opportunità di disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le 12 miglia dalla costa e dalle aree marine e costiere protette.

Ringrazio tutte le associazioni che, con il loro contributo, hanno permesso il raggiungimento di questa prima tappa di un percorso, che è appena iniziato, a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, e che sicuramente continueremo a percorrere assieme a tutti coloro che lo vorranno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare, nella sua seconda lettura al Senato e verosimilmente ultima, non comprende solo gli elementi che hanno costituito oggetto di modifiche da parte della Camera dei deputati, ma anche e soprattutto altre norme.

Abbiamo sempre sostenuto la necessità di difendere l'ambiente e riconosciamo tutti bene la necessità di modificare, eventualmente, le norme oggi in vigore, allo scopo di poter perseguire con efficacia coloro che causano grave compromissione del territorio e dell'ambiente. E, se ci sono delle norme da modificare, siamo sempre stati ben disposti, fin dall'inizio, ad esaminarle, ed è proprio con questo atteggiamento che ci siamo accinti all'esame del provvedimento.

Purtroppo - come è stato già sottolineato da altri prima di me - qui ci troviamo di fronte a delle norme che, certo, colpiscono gli autori di episodi gravi. C'è chi ha parlato della terra dei fuochi e dei gravissimi accadimenti provocati dall'Eternit proprio nella mia Regione, che ha causato - e purtroppo continua a farlo - centinaia di morti. Purtroppo, il testo, così com'è formulato, equipara, dal punto di vista delle pene, fatti poco rilevanti a questi episodi gravissimi, nei confronti dei quali va fatto ogni sforzo per reprimerli, anche allo scopo di distogliere chiunque affrontasse con leggerezza questi temi e potrebbe causare in futuro fatti del genere. In questo ambito bisogna ricordare, come ha detto la senatrice Fucksia prima di me, che anche il magistrato deve fare la sua parte. Se il magistrato sbaglia il capo di imputazione, non si può fare una legge tale che sia efficace anche se non è applicata correttamente. Questo mi sembra troppo. Non si possono distinguere le cose. È vero che qui la stampa antidemocratica (cioè la maggior parte di essa), vuole sempre dare la colpa alla cosiddetta politica, che sarebbe poi la democrazia, tradotto in linguaggio vero, però non si può andare oltre certi limiti. Ebbene, qui ci troviamo di fronte a formulazioni estremamente vaghe. Si parla, per esempio, di inquinamento ambientale, che non è una cosetta ed è punito con la reclusione da due a sei anni (a cui si aggiungono multe e altro), per chiunque abusivamente cagioni una «compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque e dell'aria», oppure di «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo».

C'è poi dell'altro. È già difficile capire cos'è una porzione estesa o significativa del suolo, però, perlomeno, è specificato che deve essere estesa e significativa, mentre per l'inquinamento delle acque e dell'aria non c'è scritto; non deve essere neanche esteso o significativo. In sostanza, ci si affida completamente alla discrezionalità del giudice. Speriamo che il giudice usi bene questa discrezionalità, ma abbiamo più di una prova di magistrati che l'hanno usata male o malissimo sia in un senso che nell'altro, sia nel senso di punire in modo troppo grave, sia nel senso di non punire affatto, com'è successo per la vicenda Eternit. Se ci si sbaglia addirittura nel capo di imputazione, non è strano che si sbagli, anche se dal suo punto di vista non è neppure uno sbaglio. Poi abbiamo un'altra possibilità: la

compromissione o il deterioramento significativi e misurabili di un ecosistema. L'ecosistema, inteso in senso lato, è l'intero nostro pianeta, ma può essere anche essere uno stagno, uno scoglio o un qualsiasi cosa che, in qualche modo, è autonomo dal resto della natura. Che cos'è un ecosistema? Si parla di biodiversità. Cos'è? Sarebbe un po' come punire dei comportamenti contro la bontà. Siamo tutti d'accordo che chi va contro la bontà fa una brutta cosa, ma le leggi non si scrivono così. Si dovrebbe essere più precisi.

C'è poi il disastro ambientale che fa pensare al menù dove c'è scritto: *idem* con patate. Qui è la stessa cosa, però è più grave. Cos'è una cosa trasparente? Il cancello. Più trasparente ancora? Il cancello aperto. Anche qui siamo piuttosto sul vago perché il disastro ambientale, punibile con la reclusione da cinque a quindici anni, con un'ulteriore aggravante che vedremo dopo, è «l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema». Di nuovo: cos'è l'ecosistema? Il disastro ambientale è anche «l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali». Cos'è particolarmente oneroso? Per un agricoltore può essere particolarmente oneroso tirare fuori 10.000 euro per bonificare un'area perché ha usato una sostanza come concime o come insetticida. Per lo Stato italiano particolarmente oneroso ha tutto un altro parametro di valutazione. Cos'è particolarmente oneroso? Ci affidiamo alla bontà e al buonsenso del giudice, sperando che ci sia. In molti casi c'è, ben inteso. Anzi, nella maggiore parte dei casi c'è. Il problema è che l'investitore non può sapere prima, se per disattenzione viene commesso uno di questi reati, se si trova di fronte a quel 99 per cento di magistrati che giudicano con il buonsenso o a quell'un per cento che giudica in modo ideologico dando per principio contro il cattivo capitalista che ha avuto il torto di investire nel nostro Paese. Sarebbe lungo, e sicuramente incompleto, l'elenco di sentenze bizzarre.

Poi, sempre nell'articolo 1, si dichiara: «e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali». Ossia, è disastro ambientale quando, per rimediare, ci vogliono provvedimenti eccezionali. E in questo caso potremmo essere di fronte ad un parametro sicuro, perché il provvedimento eccezionale a livello nazionale è quello che si fa per decreto-legge, ma ormai si utilizza il decreto-legge per qualunque cosa, per cui ci risiamo: non abbiamo, di nuovo, un parametro.

Queste pene - lo ripeto - già vanno da cinque a quindici anni e in qualche caso - intendiamoci - sono strameritati e sono ancora pochi per chi causa la morte di centinaia di persone. Però il problema è che qui non sappiamo a chi si applicano. La pena poi è aumentata fino ad un terzo; cioè da cinque anni si può arrivare a oltre sei anni e da dieci possiamo arrivare a tredici, «quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette». Praticamente sempre. Faccio l'esempio di una persona che inquina il sottosuolo o gli acquedotti che sono sotto una piazza. Se questa piazza è quella del Pantheon è grave; se è la piazza, un po' meno prestigiosa, di un qualche paesino allora è meno grave. Mah, è un po' strano il fatto che c'entri il patrimonio storico, se non danneggia l'aspetto monumentale; francamente, è piuttosto strano.

Un'altra cosa di cui si è parlato poco o nulla è l'aggravante ambientale, di cui al 452-*novies* del futuro codice penale che recita: «Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo», (inquinamento ambientale, disastro ambientale e quant'altro), la pena è aumentata da un terzo alla metà oppure fino ad un terzo. Ebbene, se uno commette un reato, ad esempio ruba una chiave allo scopo di potere far saltare in aria una scuola, viene punito in un modo; se ruba una chiave allo scopo di aprire per qualche ora una discarica di materiali inquinanti, cosa che assolutamente non si dovrebbe fare e che è giusto punire, viene punito in modo più grave. Invece - lo ripeto - se è per far saltare in aria una scuola con dentro tutti i bambini e gli insegnanti, è punito in modo meno grave. Francamente, non credo che sia questo il modo di affrontare i problemi.

I problemi vanno affrontati in modo serio; bisogna smetterla di correre dietro a tutti i titoli di giornale e bisogna invece correre di più dietro alle cose sensate. Una delle ragioni per cui le persone non hanno più fiducia nei meccanismi democratici e non vanno a votare è anche che sentono di essere prese in

giro. A forza di dare segnali, abbiamo fatto intendere che qui si fanno segnali e non cose serie. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

**LUMIA (PD).** Signor Presidente, siamo al quarto esame del provvedimento, speriamo quello definitivo, e così penso che sarà, perché il Parlamento è arrivato alla conclusione, tanto attesa, dei suoi lavori. I delitti ambientali non erano presenti in modo sistematico e rigoroso nei nostri codici ed ora, finalmente, trovano piena cittadinanza: il nostro ambiente non è più privo di tutela.

Per anni i nostri territori sono stati aggrediti. Conosciamo tutti, perché se ne è parlato a lungo, i casi della terra dei fuochi, di Casale Monferrato, di Bussi sul Tirino e di tanti altri territori del nostro Paese. I parlamentari hanno potuto constatare in questi anni quanta aggressione c'è stata e quanti danni sono stati causati non solo al territorio, alle falde e all'ecosistema, ma anche alla salute delle persone. Ecco perché abbiamo fatto bene ad intervenire. C'è stato un lavoro serio da parte del Senato: siamo la Camera che, alla fine, ha definito in modo sistemico i delitti ambientali sapendo trovare la giusta definizione per organizzare le varie fattispecie. Siamo riusciti anche a intervenire su un tema così complesso dando sistematicità all'intervento legislativo.

Ecco perché, cari colleghi, il lavoro che abbiamo fatto ci mette in condizione di arrivare finalmente a conclusione.

Il disastro ambientale, insieme all'inquinamento ambientale, trovano piena cittadinanza nei nostri codici e non in modo astratto, non con parole vacue, ma con la previsione di condotte ben specifiche. Addirittura, per quanto riguarda il delitto di inquinamento ambientale, si prevede anche un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Nel nostro Paese infatti accadeva anche questo: che in zone di particolare pregio, a particolare tutela, si potessero consumare gravissimi danni senza che ci fossero delle conseguenze rigorose. Da oggi non sarà più possibile.

Così per il reato di morte o lesione come conseguenza dei delitti di inquinamento ambientale, perché si prevede, per l'inquinamento aggravato dall'evento morte, un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto e così sia quando dall'inquinamento deriva ad una persona la lesione personale, quando c'è una lesione grave, quando c'è una lesione gravissima e quando si causa la morte della persona.

Si è anche intervenuti sul delitto di disastro ambientale. Niente paura, senatore Malan, la fattispecie è stata spiegata dalla Corte costituzionale, la stessa Cassazione ne aveva definito i caratteri e così il Parlamento ha tenuto conto del lavoro della giurisprudenza e ha saputo alla fine definire il delitto di disastro ambientale in modo puntuale e preciso.

Anche per il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività si è fatto un buon lavoro e si è fatto in modo di prevedere anche delle particolari aggravanti.

Colleghi, non vorrei che si mettesse in secondo piano il delitto di impedimento del controllo, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi omette di svolgere quell'attività di vigilanza e controllo ambientale di sicurezza ed igiene del lavoro quando se ne compromettono gli esiti. Lo stesso dicasi anche per il delitto di omessa bonifica, perché spesso abbiamo subito anche questo scempio: impegno, progetti, attività pronti per l'attività di bonifica e poi, attraverso quella maledetta complicità con la burocrazia, tutto questo lavoro è andato in fumo.

Oggi questo non sarà più possibile. Colleghi, ci sono anche delle particolari aggravanti che devono essere evidenziate. Mi preme che sia sottolineata l'aggravante per l'associazione semplice e per l'associazione mafiosa. In questi casi, si prevede anche la comunicazione al procuratore nazionale antimafia.

Vorrei anche che si sottolineasse l'attività positiva, non solo uno stimolo classicamente repressivo. Vorrei quindi fare riferimento al ravvedimento operoso: le pene vengono diminuite dalla metà a due terzi se il colpevole si impegna ad evitare le ulteriori conseguenze dell'attività delittuose, aiuta concretamente l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione degli autori e,

prima dell'avvio del processo, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi. Anche su questo si interviene: il giudice ordina in ogni caso il recupero e, se possibile, il ripristino dei luoghi, utilizzando anche la confisca dei beni.

Cari colleghi, è stato fatto un buon lavoro anche sulla disciplina degli illeciti amministrativi e si è intervenuti anche sul commercio internazionale della specie animale e vegetale in via di estinzione. È stato fatto un buon lavoro, che mette nelle condizioni il nostro Paese di essere tutelato, di avere dell'ambiente una visione moderna di risorsa, di poter fare finalmente quel lavoro positivo per mettere non solo in sicurezza il nostro ambiente, ma anche di farlo diventare una risorsa culturale, economica e produttiva. Una visione moderna ed avanzata che il Senato ha fatto propria e che la Camera ha dovuto modificare su una questione che qui ha fatto capolino in molti interventi: l'utilizzo della tecnica dell'*air gun*. Ebbene, il Governo ha espresso un concetto chiave. Infatti, soprattutto al Senato c'è stata una netta contrarietà, e a ragione, a questa tecnica. In molti abbiamo condiviso questa contrarietà, ma è giusto che il Governo e il Parlamento intervengano in modo concreto così da evitare sovrapposizioni e magari, di fronte ad un obiettivo giusto, individuare una strada sbagliata.

Il Governo si è impegnato in tal senso e ci sono ordini del giorno approvati in Commissione che verranno ripresentati in Aula, per cui anche con riferimento a questo tema si può votare bene in modo tale che non solo la maggioranza, ma anche ampi settori dell'opposizione possano contribuire con il loro voto, a buona ragione, ad approvare questo importante e storico provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione ambiente, senatore Marinello, ha chiesto di intervenire per una precisazione. Ne ha facoltà.

[\\*MARINELLO \(AP \(NCD-UDC\)\)](#). Signor Presidente, in qualità di Presidente della 13a Commissione devo ringraziare il relatore Sollo per il suo operato ma anche per l'intervento svolto. Trovo altresì necessario - e mi rivolgo sempre al collega Sollo - fare una precisazione. Noi non abbiamo assolutamente perso trenta giorni rispetto all'approvazione della legge nell'economia complessiva dei tempi bensì abbiamo guadagnato un risultato importante.

Allorquando si affrontò in prima lettura il tema dell'*air gun*, uno degli argomenti principali che si sviluppò in Aula riguardava proprio il ritardo del nostro Paese nell'adozione della direttiva n. 30 dell'Unione europea che non solo poneva il nostro Paese al di fuori del contesto europeo, ma era ed è fortemente contrastata proprio dalle *lobby* minerarie e petrolifere che spesso aleggiano su questi provvedimenti; direttiva n. 30 che trovava e trova forti oppositori e perplessità anche in ambiente governativo, soprattutto fra i responsabili del Dicastero dello sviluppo economico.

Orbene - e la cosa già è stata detta - lunedì il Consiglio dei ministri ha deliberato e ha adottato la direttiva. Questa direttiva nelle prossime settimane, non tra due mesi, passerà al vaglio delle Commissioni competenti e se sarà il caso le Commissioni competenti al Senato e alla Camera si assumeranno la responsabilità di rendere ancora più stringente il decreto di recepimento.

Proprio alla luce di quanto sto dicendo, senatore Sollo, rivolgo un ulteriore appello ai colleghi a interpretare il senso di queste mie precisazioni invitandoli pertanto a ritirare gli emendamenti che riguardano la questione controversa dell'*air gun*. Colgo quindi l'occasione per ringraziare, segnalandolo all'Aula, il comportamento del collega del Movimento 5 Stelle, quindi di opposizione, senatore Castaldi, che proprio nel ritirare il suo emendamento e rendere una dichiarazione pertinente ha espresso il senso politico della questione.

Pregherei i colleghi di riflettere su questa argomentazione e di ritirare gli emendamenti presentati in maniera tale da procedere più spediti, nell'economia complessiva dei lavori, verso l'approvazione del disegno di legge. *(Applausi del senatore Caleo)*.

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 18,48\)](#)

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e



dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

**ARRIGONI** (*LN-Aut*). Signor Presidente, gli emendamenti 1.5. e 1.6 sono stati trasformati in due ordini del giorno, i cui testi concordati con il relatore e con il Ministro, sono stati consegnati alla Presidenza.

**D'ALI** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, già in sede di discussione generale ho illustrato le motivazioni dei miei emendamenti. Rispondo immediatamente all'invito rivoltomi dal presidente Marinello dicendo che non intendo ritirare gli emendamenti, come ho già detto in quella stessa sede che non intendo sottoporli ad una richiesta di voto segreto. Quindi non riceverò i suoi ringraziamenti e di ciò naturalmente mi dolgo, dati i nostri affettuosi rapporti.

Voglio però sottolineare semplicemente che questi sono gli unici emendamenti di carattere preventivo presentati al provvedimento in esame, il quale enfatizza poi il disastro ambientale. Dinanzi però ad un disastro ambientale e ad un cattivo utilizzo di queste tecniche, estremamente invasive soprattutto nel mare, dove i controlli poi sono assolutamente relativi e molto difficili da operare, quale magra soddisfazione potrebbe essere qualche anno o decennio di condanna a chi li ha provocati, dinanzi al guaio che ha combinato? Dovremmo quindi mettere in piedi una normativa molto più rigorosa sui criteri di prevenzione e controllo, piuttosto che di repressione: ce lo siamo detti tante volte, ma questa tentazione non riusciamo mai a togliercela.

**DE PETRIS** (*Misto-SEL*). Signor Presidente, nell'illustrare i due ordini del giorno a mia prima firma, G1.100 e G1.102, vorrei dire qui in modo molto chiaro che ci siamo assunti immediatamente la responsabilità di non presentare emendamenti, pur avendo condiviso la battaglia ed anche il voto, la volta scorsa, sull'*air gun* e sulla questione dell'esplorazione e delle trivellazioni, su cui poi tornerò, anche alla luce di quanto accaduto, a nostro avviso, alla Camera. Lo vorrei dire qui anche al senatore D'Alì, che so aver condotto la battaglia fino in fondo: alla Camera, nel combinato disposto tra l'emendamento di Forza Italia ed il parere favorevole del Governo, che evidentemente allora non si era preoccupato di mettere a rischio l'approvazione del disegno di legge, quello che pensavamo essere l'ultimo appuntamento ci ha invece rinviato il testo al Senato per l'ulteriore lettura.

Il presidente Grasso, che ha assunto ora la Presidenza della seduta, sa perfettamente quante volte quest'anno ho chiesto che fosse calendarizzato il disegno di legge che da tempo giaceva presso le Commissioni ambiente e giustizia del Senato. Da vent'anni ci battiamo per far sì che in questo Paese finisca lo scandalo che ha fatto nascere proprio il termine «ecomafia», che credo esista soltanto in Italia e da nessun'altra parte, per dire quanto la distruzione dell'ambiente a danno della salute dei cittadini e del futuro delle nuove generazioni sia diventata non soltanto oggetto di affari criminali, ma anche il modo in cui molte imprese - certamente non quelle che volevano vivere nella legalità - hanno smaltito rifiuti a pochissimo prezzo (pensiamo a tutta la questione dello smaltimento illecito dei rifiuti), perché in realtà non rischiavano niente.

Il disegno di legge in esame, con i suoi pregi e anche con alcuni difetti, rappresenta però una tappa fondamentale per questo Paese. Per questo motivo, non ci siamo assunti la responsabilità di presentare emendamenti che potessero far slittare ancora una volta il momento della votazione, ma sulla questione delle trivellazioni abbiamo voluto presentare un ordine del giorno specifico, perché continueremo la nostra iniziativa ed il nostro lavoro. Il Ministro, che ora sta al telefono, lo sa perché ne abbiamo discusso anche in Commissione la settimana scorsa: si tratta di un ordine del giorno molto semplice, che mette all'attenzione di tutti - e quest'Aula sa benissimo di cosa parlo, com'è emerso anche dagli interventi precedenti - la pericolosità non solo della tecnica dell'*air gun*, ma in generale di tutto il procedimento che è iniziato con quel famigerato articolo 38 del decreto sblocca Italia.

L'ordine del giorno G1.102 chiede dunque al Governo di «sospendere il rilascio di qualunque autorizzazione di ricerca marina che preveda l'utilizzazione» di tale tecnica, procedendo, nel caso, alla immediata revoca di titoli; impegna inoltre il Governo a sollecitare in sede di Unione europea l'immediato avvio di progetti comuni di ricerca.

Ora, il Governo, in sede di Consiglio dei ministri, ha approvato lo schema di decreto legislativo. Quindi, a maggior ragione, proprio in attesa dell'*iter* nelle Commissioni competenti, il presidente Marinello ha testé dichiarato che ci sarà una fortissima attenzione per rafforzare il recepimento della direttiva in materia di *off-shore*. A maggior ragione, quindi, penso che su questo il Governo dovrebbe accogliere l'ordine del giorno e quindi sospendere il rilascio delle autorizzazioni almeno finché non è completato l'*iter* di approvazione definitiva del provvedimento. Sapete perfettamente il trucco che c'è stato con l'articolo 38: fare in modo che ci fossero sia l'avvio dell'*iter* istruttorio, sia il rilascio delle concessioni, ritardando il recepimento della direttiva stessa.

Signor Presidente, l'altro ordine del giorno a mia prima firma, il G1.100 affronta e vuole dare una risposta ad una delle questioni che negli ultimi giorni alcuni magistrati, e non solo, hanno posto e che, peraltro, nel passaggio qui in Senato, aveva visto la presentazione di una serie di emendamenti soppressivi del termine «abusivamente», soprattutto con riferimento alla fattispecie del disastro ambientale. Da questo punto di vista, con questo ordine del giorno si chiede al Governo di impegnarsi in qualcosa che io credo sia importante per tutta la normativa. Mi riferisco all'impegno per il Governo di fare chiarezza sull'effettiva portata della norma, al fine di rendere efficace la tutela penale dell'ambiente e all'impegno ad adeguare, anche in chiave sistematica, tutta la normativa esistente in materia ambientale, al fine di escludere o fortemente ridurre le possibilità di contrasto della stessa con le nuove fattispecie delittuose.

Penso che anche questo ordine del giorno sia un modo per rispondere ad una serie di preoccupazioni e, quindi, per fare in modo che si possa arrivare con più tranquillità, finalmente, all'approvazione di questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami)*.

**CASTALDI (M5S)**. Signor Presidente, ringrazio per la citazione il senatore Marinello.

Mi rivolgo più che altro ai cittadini. Ci fate passare spesso per quelli del no, del non compromesso. In generale - tutti qui dentro lo sappiamo ed anche nelle Commissioni - il Movimento 5 stelle scende a compromesso quando ci sono due idee - la nostra e la vostra - che mirano al bene della collettività. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non abbiamo la presunzione di dire che la nostra idea è la migliore. Lo facciamo sempre. Quando è che non scendiamo a compromesso? Quando il compromesso è con i delinquenti. Si veda, ad esempio, la vicenda dei vitalizi. Lì si scende a compromesso con i delinquenti e questo il Movimento 5 Stelle non lo fa.

Entrando nel merito dell'ordine del giorno, si chiedono due impegni al Governo. Si chiede di «favorire, nelle sedi opportune, una integrazione alla legislazione vigente volta ad introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun* e di altre tecniche esplosive». Come ha detto anche il senatore Marinello, ho ritirato l'emendamento trasformandolo in un ordine del giorno. Rivolgo un invito al senatore Marinello, ma anche al senatore Caleo, di cui ho letto delle dichiarazioni secondo cui il Governo si impegnerà a sottoscriverlo. È depositato già da stasera.

La seconda richiesta che rivolgiamo al Governo in termini di impegno, che credo il collega Sollo avrà difficoltà ad accettare, è quella di sospendere il rilascio di nuovi permessi ed autorizzazioni per le prospezioni geosismiche che prevedano l'utilizzazione della tecnica di *air gun* e di altre analoghe tecniche comportanti l'utilizzo di esplosioni.

Un altro ordine del giorno che ho presentato in Commissione e che è stato accolto con riformulazione, invitava il Governo a valutare la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le 12 miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette fino al recepimento della famosa direttiva n. 30 del 2013. Si pensi a Ombrina Mare, perché chi vi parla vive di fronte a questo impianto, che, purtroppo, è ancora in vita, tant'è che venerdì 23 maggio, nel Comune di Lanciano, si terrà una manifestazione, cui invito la qui presente senatrice Pezzopane a partecipare. Un anno fa, infatti, il nostro quotidiano regionale «Il Centro» titolava che ella aveva bloccato il progetto Ombrina

Mare. Quindi, o questi manifestanti sono dei matti e manifestano contro qualcosa che già è stato fermato, oppure la senatrice appena citata dichiarò il falso allora e lo fece addirittura pubblicare sui giornali! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

**SOLLO, relatore.** Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.101 e 1.102 (testo 2).

L'emendamento 1.5 è stato trasformato in ordine del giorno e pertanto sul testo pervenuto il parere è favorevole. Anche l'emendamento 1.6 è stato trasformato in ordine del giorno ed il parere su di esso è favorevole. Il parere è poi contrario su tutti i restanti emendamenti.

Esprimo altresì parere favorevole all'ordine del giorno G1.100, a prima firma della senatrice De Petris, con la seguente riformulazione: si chiede di espungere il penultimo e ultimo capoverso della premessa, cioè la parte che va da «subordinare la punibilità di un fatto gravissimo» sino a «ove si fosse in presenza di una autorizzazione»; inoltre, si accetta l'impegno con la formula «a valutare l'opportunità di».

Sull'ordine del giorno G1.101, a prima firma del senatore Castaldi, il parere è favorevole al primo impegno ed è favorevole anche al secondo impegno, ma con l'aggiunta della formula «a valutare l'opportunità di». Senatore Castaldi, comunque, ascoltando il parere che sto per esprimere sul successivo ordine del giorno G1.102, a prima firma della senatrice De Petris, lei capirà che il secondo impegno del suo ordine del giorno G1.101, sul quale ho espresso parere favorevole con l'aggiunta della formula «a valutare l'opportunità di», è ricompreso in quest'ultimo.

Il parere sull'ordine del giorno G1.102 è favorevole al primo impegno con la seguente riformulazione: «a sospendere le istruttorie autorizzative nelle more della direttiva 2013/30/UE, così da rispettare l'impegno già assunto con l'approvazione dell'ordine del giorno G1.790». Questa riformulazione ingloba anche il terzo impegno. Il parere è favorevole al secondo impegno.

Il parere è contrario infine all'ordine del giorno G1.104.

**GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.** Esprimo parere conforme al relatore, ma preciso che la riformulazione esatta dell'ordine del giorno G1.102 è «a sospendere le istruttorie autorizzative nelle more del recepimento della direttiva 2013/30/UE, così da rispettare l'impegno già assunto con l'approvazione dell'ordine del giorno G1.790».

**PRESIDENTE.** Senatore Sollo, concorda con tale precisazione?

**SOLLO, relatore.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Chiedo alla senatrice De Petris, prima firmataria dell'ordine del giorno G1.102 se accetta la richiesta di riformulazione.

**DE PETRIS (Misto-SEL).** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Chiedo al senatore Castaldi, primo firmatario dell'ordine del giorno G1.101 se accetta la richiesta di riformulazione.

**CASTALDI (M5S).** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti 1.200 e 1.100 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

**DE PETRIS (Misto-SEL).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE PETRIS (Misto-SEL).** Signor Presidente, noi non abbiamo presentato emendamenti, pur avendo a cuore, come si è visto, la questione introdotta nella precedente lettura del Senato.

Per questo motivo, proprio per evitare che ancora una volta possa esserci un rimpallo nell'approvazione di questo disegno di legge, su tutti questi emendamenti noi esprimeremo un voto di astensione.

**NUGNES** (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, che è motivato solo dalla necessità di approvare il provvedimento. Però siamo favorevoli al divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun*.

**D'ALI** (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (FI-PdL XVII). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102 (testo 2), presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

**SANTANGELO** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, per tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle il voto sull'emendamento 1.102 (testo 2) è contrario. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Lo abbiamo già votato.

SANTANGELO (M5S). Le sto dicendo di correggere la nostra posizione in un voto contrario piuttosto che di astensione. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Il voto c'è stato. Non possiamo votare di nuovo.

SANTANGELO (M5S). Chiedo scusa, signor Presidente, le stavo dicendo che c'è stato un errore di comunicazione nel dare l'indicazione di voto e tutto il Movimento 5 Stelle intendeva votare contro il precedente emendamento. Le sto chiedendo di metterlo agli atti. *(Proteste dal Gruppo PD)*. Ripeto, abbiamo sbagliato a votare sull'emendamento 1.102 (testo 2), signor Presidente, e chiediamo che venga messo agli atti.

NUGNES (M5S). Solo su questo.

PRESIDENTE. Io non posso correggere la votazione, assumiamo agli atti la sua dichiarazione.

SANTANGELO (M5S). Lo abbiamo fatto decine di volte.

PRESIDENTE. Non si può votare di nuovo perché la votazione è stata fatta. Prendiamo atto della sua dichiarazione.

SANTANGELO (M5S). Non le ho chiesto di ripetere la votazione.

PRESIDENTE. Allora mi scusi, non avevo capito prima.

**GIARRUSSO** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, vorrei prendesse atto del mio voto contrario.

**PRESIDENTE**. La Presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 1.5 e 1.6 sono stati trasformati negli ordini del giorno G1.5 e G1.6 che, essendo stati

accolti dal Governo, non verranno posti in votazione.

L'emendamento 1.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.103, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

**D'ALI** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con questo emendamento intendo sostituire la sanzione della reclusione con la sanzione amministrativa, che mi sembra più corretta nel caso in cui ci sia proprio una causa di pregiudizio e in cui si dia luogo a danni ad altre attività economiche. Come ho detto nel mio intervento in discussione generale, una scelta politica tra attività economiche può privilegiarne una e comprometterne un'altra, ma auspico che almeno quella compromessa possa essere oggetto di risarcimento di danno, naturalmente ove riconosciuto.

Io spero, colleghi, che il rischio che noi corriamo di vedere un giorno aperto un fascicolo di disastro ambientale per chi male utilizza questa tecnica non si verifichi mai, ma sarebbe molto più opportuno evitare questo rischio e prevenirlo, stabilendone il non utilizzo. Evidentemente voi state facendo un'altra scelta e speriamo allora che non si debba un giorno - come dicevo poco fa - avere la magra soddisfazione di comminare qualche anno di galera e avere un mare non più praticabile, per via del suo elevato inquinamento da idrocarburi.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.10 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 (testo 2), G1.101 (testo 2), e G1.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.104, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Ricordo che gli articoli 2 e 3 sono identici agli articoli 2 e 3 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

**ARRIGONI** *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei sapere se le dichiarazioni di voto verranno svolte tutte questa sera o, vista l'ora, alcune verranno svolte domani? *(Commenti del senatore Airola)*. Lo chiedo

perché ritengo che dovrebbero essere svolte tutte nella medesima seduta.

PRESIDENTE. Stiamo iniziando con la sua dichiarazione di voto, senatore Arrigoni.

COMAROLI (LN-Aut). E se dopo non finiamo? (*Commenti dei senatori Crosio e Taverna*).

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, faccio una proposta. Visto e considerato che vorremmo fare una dichiarazione di voto tutti nello stesso giorno e insieme, in modo che non ci siano senatori che fanno la dichiarazione di voto oggi e altri che la fanno domani, propongo, se è possibile e se i colleghi Capigruppo sono d'accordo, di rimandare le dichiarazioni di voto a domani.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni... (*Vivaci commenti dal Gruppo M5S*).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Non sono d'accordo, signor Presidente. Vorrei che si finisse stasera, se è possibile. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno richiede di proseguire, tranne che ci sia l'accordo di tutti i Capigruppo.

Visto che l'argomento è stato ampiamente dibattuto e siamo alla quarta valutazione in Assemblea, tra Camera dei deputati e Senato, possiamo anche ritenere che le dichiarazioni di voto possano essere contenute, in modo da finire in serata. (*Applausi del senatore Formigoni*).

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Presidente, mi ha anticipato. Abbiamo una scelta tra due ipotesi: se riteniamo di fare le dichiarazioni di voto con il tempo ordinariamente utilizzato per svolgerle, vorrà dire che si procederà al voto finale domani mattina. In questo caso, penso che si potrebbe accogliere la richiesta della Lega. Questo è il mio appello ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Non cambia nulla: vorrebbe dire votare due ore prima o due ore dopo. Se, invece, vogliamo concludere con il voto finale questa sera, dobbiamo fare in modo che le dichiarazioni di voto siano contenute in tempi molto stretti. La differenza è tra votare questa sera o domani mattina. Mi sembra irrilevante se le dichiarazioni di voto si facciano tutte questa sera o domani mattina.

[PRESIDENTE](#). Faccio una proposta: cinque minuti per ciascun Gruppo per le dichiarazioni di voto in maniera tale da concludere stasera? (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

Andiamo avanti, allora. Non c'è motivo per concludere la seduta prima del previsto. (*Applausi del senatore Casini*).

Ha facoltà di parlare per la sua dichiarazione di voto, senatore Arrigoni.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, intendo prendermi il tempo concesso per esporre i ragionamenti e le riflessioni della Lega Nord su questo provvedimento.

Presidente, colleghi, Ministro, come già anticipato nel corso del mio intervento in discussione generale, il provvedimento, che registra per la Lega Nord una valutazione positiva rispetto al fine che è - lo ricordo - la tutela dell'ambiente, per come oggi giunge nella sua formazione definitiva contiene delle criticità che vogliamo ribadire ed evidenziare.

La prima considerazione che ripeto parte dal presupposto che il codice penale va rivisto con estrema cura e attenzione. Nel momento in cui si introducono nuove fattispecie di reato, regola impone che queste debbano essere scritte secondo un principio di tassatività e cioè in modo chiaro e comprensivo. Questo è necessario per evitare che il buon fine dell'introduzione di un reato si traduca poi in un eccesso di discrezionalità e di arbitrio nell'applicazione del reato da parte del magistrato. È per questo che per noi il provvedimento con espressioni troppo generiche e l'uso critico di avverbi quali «abusivamente» e di aggettivi rischia di diventare un grimaldello per ostacolare lo sviluppo economico

delle nostre aziende oneste che già hanno difficoltà in termini di competitività ad imporsi sul mercato. Faccio una seconda considerazione che è prettamente politica. La esprimo rivolgendomi ai colleghi di maggioranza e, in modo particolare, ai senatori del Partito Democratico. Il partito del *premier* Renzi da un lato afferma che in questi anni sono stati introdotti troppi reati e, quindi, ne chiede la depenalizzazione, come avete fatto nei diversi provvedimenti svuota carceri oppure, per stare all'attualità, come si sta facendo con il decreto legislativo sulla tenuità del fatto (che di fatto, con un *maxi* condono, abroga ben 157 reati, garantisce la piena impunità ai delinquenti, mettendo ancora più a rischio la sicurezza dei cittadini) e, dall'altro lato, invece, in totale incoerenza rispetto a quanto andate dicendo e agendo, introducete delle nuove fattispecie di reato con delle sanzioni particolarmente alte, anche formulate male, che paiono dettate da una generalizzata logica punitiva e giustizialista. Non esiste che, da un lato, depenalizzate moltissime fattispecie delittuose e, dall'altro lato, oggi introducete - ripeto e sottolineo - seppur con un fine nobile, corretto e giusto, altre fattispecie delittuose per le quali il principio di tassatività è inosservato.

Una terza e ultima considerazione parte invece dal presupposto che, per tutelare efficacemente l'ambiente, non bastano nuove fattispecie di reati, ma servono controlli del territorio, fornendo alle Forze dell'ordine, specializzate in materia e non, più mezzi e personale adeguatamente formato. Invece, registriamo la volontà del Governo di comprimere, con assorbimento, il Corpo forestale dello Stato e, con la riforma Delrio, di smantellare i corpi di Polizia provinciale. Ciò lascia presagire che, nonostante l'introduzione di nuove norme penali, l'impatto, la forza di dissuasione e prevenzione e l'efficacia a livello di repressione di certi fenomeni rimarranno comunque circoscritti, date le carenze operative sul campo.

Per concludere, bene il fine, la tutela dell'ambiente, per il quale la Lega - lo ricordo - si è sempre spesa, senza però penalizzare e intralciare oltremodo il lavoro dei nostri imprenditori. Male invece - lo sottolineo - l'incoerenza della maggioranza in materia di norme penali: da un lato, depenalizzate e, dall'altro, invece (temo per pura propaganda, populismo e demagogia), introducete nuovi reati con tanti elementi discrezionali.

Sottolineo che sarà comunque importante, visti anche i rilievi emersi nel dibattito odierno, di quelli dei giorni e delle sedute precedenti e le perplessità manifestate anche da alcuni membri della maggioranza, che a breve, ritengo non oltre i due anni di applicazione della legge, si faccia della stessa un tagliando per valutare seriamente il bisogno di apportarvi i necessari correttivi.

Comunque, alla luce delle precedenti considerazioni, il Gruppo Lega Nord, come ha fatto in seconda lettura e come hanno fatto i nostri colleghi alla Camera, si asterrà sul voto finale del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[COMPAGNONE](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signor Presidente, come Gruppo, noi votammo favorevolmente il provvedimento nella precedente occasione, perché ritenevamo di poter finalmente dare a questo Paese delle norme e delle regole che prevenissero o, quanto meno, bloccassero e punissero i reati ambientali, cosa certamente giusta, soprattutto attesa da anni e doverosa nei confronti del nostro Paese.

Non possiamo però non rilevare come ci siano delle notevoli contraddizioni in questo Governo che, da un lato, ci porta questo provvedimento e la legge di delegazione europea, che abbiamo approvato, mentre, dall'altro, non fa nulla in tutti questi mesi, nonostante i nostri richiami e le nostre sottolineature, per fare i decreti attuativi, ossia per dare corpo e far diventare reali le cose che si dicono e che si affermano. E questo *spread*, la differenza fra ciò che si dice e ciò che si fa, è quello che abbiamo voluto mettere in evidenza.

Ha ragione il collega Arrigoni quando dice che non c'è omogeneità nell'impostazione e nella strategia di questo Governo nel momento in cui, da un lato, dice che voler colpire i reati ambientali, ma poi

smantella quel Corpo di polizia che serve al controllo e alla repressione dei reati ambientali. C'è una differenza, una incongruità, una straordinaria contraddizione fra tutto ciò che si dice e quello che poi si fa, perché un Governo che avrebbe voluto essere coerente con le cose che dice, intanto avrebbe dovuto fare immediatamente i decreti attuativi delle norme comunitarie, cosa che non è stata fatta. Che ciò sia avvenuto *in extremis* qualche giorno fa, la dice lunga sulla volontà di farlo: sostanzialmente è avvenuto solo perché oggi si sarebbe discusso in quest'Aula, per l'ennesima volta, il provvedimento che ci si appresta a votare; quindi non perché si avesse la buona volontà di farlo. Ed ancora non è detto che si faccia velocemente, perché dovrà passare attraverso le Commissioni.

Io apprezzo lo sforzo che sta facendo il presidente della Commissione Marinello per cercare di arrivare velocemente ad una norma più stringente, ma come al solito alla buona fede del senatore Marinello probabilmente non corrisponde quello che c'è invece nella testa di questo Governo, che per tutta una serie di meccanismi, come abbiamo visto con lo sblocca Italia, tende invece ad affrontare queste materie con molta superficialità.

Lo dimostra anche il fatto che in questi mesi non si sia messa mano in modo intelligente a questa norma e non si sia trattata in modo cosciente e scientifico la tematica dell'*air gun*, entrando realmente nel merito del problema, dibattendone, creando un tavolo per normare questa tecnica: si è pensato, invece, di fare qualcosa che stride anche con le buone norme e le buone regole del Parlamento. Un emendamento che era stato dibattuto in questo ramo del Parlamento, e che qui era stato approvato, è stato poi, per volontà del Governo, bloccato alla Camera dei deputati e per questo torna all'esame del Senato. Tutto questo stride molto, non ci fa stare sereni e non ci porta ad aver fiducia negli atteggiamenti di questo Governo. Ecco perché siamo molto combattuti e forse potremmo sembrare contraddittori avendo approvato il provvedimento in una prima istanza e poi non approvandolo in questo secondo momento.

Per tali motivi, lasciando libero il nostro Gruppo di votare secondo coscienza, credo che mi asterrò dalla votazione. Visto che sostanzialmente quasi tutti i Gruppi si sono tirati indietro, si sta aprendo di fatto, questa sera in Senato, un altro credito al Governo perché operi bene; stiamo decidendo di prendere per buono quello che ci dicono il presidente Marinello ed il ministro Galletti, cioè che si vuole approvare velocemente il decreto attuativo per poi, soprattutto in sede di Commissione, poter introdurre delle norme ancora più stringenti, possibilmente tenendo conto del dibattito che è avvenuto in quest'Aula. Questo è il mio pensiero. Dichiaro quindi la mia astensione e lascio - lo ribadisco - liberi i membri del mio Gruppo di votare, come del resto abbiamo sempre fatto, secondo la propria coscienza. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*).

**DE PETRIS** (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, siamo arrivati al momento finale, dopo tanto tempo, e credo di dover ringraziare tutti coloro che in questi anni si sono battuti - associazioni, comitati, magistrati, uomini delle Forze dell'ordine, persone che ci hanno rimesso anche la vita - perché finalmente si arrivasse anche in Italia, signor Presidente, ad inserire i reati ambientali all'interno del codice penale, perché il nostro era, ad oggi, uno dei pochi casi in Occidente in cui questo non esisteva.

Il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro complesso, in cui si potevano a nostro avviso anche apportare degli ulteriori elementi migliorativi, ma spero - su questo non voglio tornare - che in futuro potremo ulteriormente migliorarlo.

Ci troviamo finalmente in una situazione che ci consentirà di rispettare i dettati costituzionali, perché in questi ventun'anni di tutto questo si è completamente fatto sfregio e questo ha permesso di far crescere in questo Paese, come dicevo prima illustrando l'ordine del giorno, un'economia criminale con un fatturato, a mio avviso sottovalutato, di 15 miliardi. E chi è che ha impedito in tutti questi lunghi anni di fare in modo che finalmente, anche nel nostro Paese, i danni da inquinamento ambientale, il disastro ambientale fossero considerati veri e propri reati? È stata, a mio avviso, una *lobby* trasversale ben precisa e molto attiva che ha messo davanti le ragioni di un'economia malata, che ha guardato al profitto ottenuto in tutti i modi e che a volte ha creato danni quasi irreparabili non soltanto ai nostri



territori, ma anche alla salute dei cittadini.

Vorrei ricordare in questa sede l'ultimo dato del rapporto di Legambiente del 2013. In Italia ci sono più di 80 reati ambientali al giorno, più di tre all'ora, e a tutto questo si è risposto sempre e solo considerandoli poco più o poco meno di reati punibili con una contravvenzione. Non solo, è stata un'economia malata che si è organizzata per *lobby* e in modo pervicace ha continuato a ostacolare questi provvedimenti. Quante volte siamo stati quasi sul punto di approvare il disegno di legge sull'ambiente e poi accadeva sempre qualcosa? Per questo motivo, ancora una volta, siamo rimasti delusi quando alla Camera si è voluto di nuovo cambiare il testo per farlo tornare al Senato e di questo - lo voglio dire - anche il Governo porta le sue grandi responsabilità.

Finalmente ora, con questo testo, nel nostro Paese inizia forse una fase nuova perché introduciamo nuove fattispecie nel codice penale italiano, con cinque ipotesi di reato. In questo modo avremo finalmente la possibilità non soltanto di porre fine a quell'economia malata ma di attivare, attraverso lo stimolo forte di queste norme, nuove iniziative finalizzate a mettere mano all'altro lato della questione, che è tutta nella responsabilità di ognuno di noi e soprattutto del Governo. Penso alle bonifiche ambientali e, contemporaneamente, a tutti coloro che aspettano giustizia, signor Presidente. La sentenza sulla questione dell'amianto ha riaperto gli occhi a moltissimi cittadini e anche oggi il nostro voto favorevole lo dobbiamo a loro e a tutte le altre vittime che purtroppo continueranno ad esserci in questi anni.

Questo significa assumersi oggi la responsabilità - come abbiamo fatto, pur con il grande rammarico di non poter reinserire la norma sull'*air gun* - di dare finalmente a questo Paese una legislazione civile. Solo nel nostro Paese i reati ambientali non erano considerati tali, fatta eccezione per il traffico illecito dove abbiamo visto che dei risultati si sono ottenuti.

Per questo motivo voteremo a favore del disegno di legge in esame, cui abbiamo contribuito con la presentazione di un provvedimento sia al Senato che alla Camera, anche se, ripeto, occorre fare ancora tanto lavoro e sistematizzare le questioni. Speriamo tuttavia che si apra una pagina nuova.

Signor Presidente, colgo anche l'occasione per chiedere che con l'approvazione di questo disegno di legge il Governo ritorni sulla scelta scellerata di accorpare la Polizia forestale, dando vita invece ad una vera, grande e forte Polizia ambientale. Infatti, non basta solo considerare reati certe condotte (anche se è già un risultato importante), ma occorre fare sì che questi reati siano poi perseguiti e puniti. In questo modo le imprese, che pensavano fosse più conveniente distruggere i nostri territori, oggi dovranno andare a processo ed essere finalmente punite per quello che hanno fatto in questi anni. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

[\\*MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, poiché impiegherò soltanto alcuni minuti, non ribadirò quanto già detto in occasione delle dichiarazioni in prima lettura qui al Senato sulla validità, ma anche sulla criticità della legge che ci accingiamo ad approvare.

Personalmente, sono convinto che spesso l'ottimo sia nemico del bene. Sicuramente vi sono punti di criticità che andranno approfonditi, ma questa, come tutte le leggi, avrà un periodo di rodaggio e verifica: per usare le parole del relatore Sollo, dunque, vi sarà sicuramente l'occasione per alzare il tiro e perfezionarla.

È questo il significato dell'emendamento che è stato presentato oggi dall'altro relatore Albertini: su alcuni temi - e mi riferisco in particolare all'argomento del ravvedimento operoso - avrebbero potuto essere apportati ulteriori miglioramenti, ma sappiamo che i tempi parlamentari e della politica non lo consentivano, almeno in questa fase. La presentazione di questo emendamento ha avuto dunque una significazione prettamente politica, tant'è che lo stesso relatore, contestualmente, l'ha ritirato.

Per quanto riguarda il controverso punto relativo all'*air gun*, l'abbiamo già trattato in sede di dichiarazione di voto: sappiamo come sono andate le cose, ma voglio qui ribadire il ruolo principale svolto dal Senato della Repubblica e soprattutto da alcuni parlamentari, tra cui coloro i quali hanno

intavolato una trattativa con il Governo. Mi riferisco al Gruppo politico che qui rappresento, il Nuovo Centrodestra: voglio dare atto, tra l'altro, del grande impegno e della grande disponibilità del nostro capogruppo, il senatore Schifani, il quale su questo tema ha incalzato il Governo anche la scorsa settimana con un'interrogazione alla quale è venuto a rispondere il ministro Guidi.

Proprio per questo motivo, diremo che siamo qui soddisfatti, ma attenti. Saremo pronti a intervenire nelle Commissioni competenti per andare a perfezionare il decreto di recepimento, proprio per renderlo più stringente e dare le garanzie che il Senato aveva chiesto in prima lettura, dandole soprattutto alle popolazioni rivierasche, che attendono da noi una tutela intelligente e sapiente del mare e dell'ambiente marino, la cui bellezza rappresenta la vera ricchezza del nostro Paese.

Sono queste, signor Presidente, le ragioni per cui dichiariamo il nostro voto favorevole, ringraziando anche il ministro Galletti, che in questa fase, nelle trattative con il resto del Governo e soprattutto con i potentati rappresentati dalle *lobby* che spesso aleggiano nel Parlamento - e mi riferisco a quelle che curano gli interessi di Assomineraria e dei petrolieri - ha saputo bene far sponda al Dicastero che rappresenta e alla sua *mission*. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

**NUGNES** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**NUGNES** (*M5S*). Signor Presidente, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta: «Finalmente», ha detto ieri il vice presidente Luigi Di Maio. Oggi, grazie all'appoggio decisivo del Movimento 5 Stelle, l'Italia può avere una legge che punisce i reati ambientali nel codice penale, che porta la firma del nostro deputato Salvatore Micillo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Con l'approvazione della legge sugli ecoreati, realizziamo uno dei punti più importanti del nostro programma: è una data storica, perché ci sono voluti vent'anni per avere nel codice penale queste cinque tipologie di delitti ambientali. Era necessario che entrasse il Movimento 5 Stelle nel Parlamento per ottenere una legge che nessuno prima di noi era riuscito a portare all'approvazione. Abbiamo iniziato questo lavoro due anni fa ascoltando tutti, magistrati, cittadini e comitati, e siamo riusciti a realizzare quest'importante programma.

Da oggi, sarà più difficile per qualunque inquinatore scampare alla legge: è una vittoria che dedichiamo a tutto il popolo inquinato, alle vittime delle sentenze per prescrizione, dell'Eternit, della Terra dei fuochi e dell'ILVA, nonché alle future generazioni, perché tutto questo non avvenga più.

Dichiaro dunque il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**MALAN** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MALAN** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, Forza Italia voterà contro questo provvedimento.

Noi riteniamo che siano assolutamente da combattere e da reprimere - da prevenire, se possibile - i casi in cui qualcuno, qualunque sia la ragione (che sia per svolgere un'attività industriale o per qualsiasi altra ragione), comprometta gravemente l'ambiente. Chi compromette gravemente l'ambiente deve essere punito e in modo efficace: le sanzioni devono essere tali da essere poi realmente applicate. I casi di cui si è parlato, come quello della cosiddetta Terra dei fuochi o il caso Eternit nella mia regione, o come anche altri casi di questo genere che hanno compromesso la salute e, in alcuni casi, determinato la morte di decine e centinaia di persone, devono essere puniti severamente.

Tuttavia, non si possono equiparare a questi casi episodi di tutt'altra gravità, dove non c'è pericolo per le persone e dove non ci sono dei danni irrimediabili, realmente irrimediabili. Questi episodi devono naturalmente essere puniti, perché naturalmente ogni violazione della legge deve essere punita, ma non si può approvare una legge che non parla di quisquilie, ma di anni e anni di carcere. Per il reato di disastro ambientale si prevedono da cinque a quindici anni, con la pena aumentata, a leggere il comma 4, praticamente in tutti i casi. Infatti, la pena è aumentata quando l'episodio avviene in zone protette dal punto di vista archeologico, storico, naturale, ambientale e così via. L'Italia, grazie al cielo, è ricchissima di tutte queste cose.

Per quanto riguarda il reato di inquinamento, si prevede una pena da due a sei anni, con formulazioni vaghissime, che lasciano tutto alla discrezionalità del magistrato. Si parla di «deterioramento significativo» (cosa è significativo?) «delle acque o dell'aria». Cosa vuol dire? Si parla di «porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo». Che cosa è significativo? Questo sarebbe il reato di inquinamento ambientale: da due a sei anni di carcere. Si parla di compromissione di un ecosistema. Che cosa è un ecosistema? Ripeto: che cosa è? Può essere l'intero pianeta; può essere uno stagno; può essere una pozzanghera. Dov'è? Qual è quell'ecosistema? Si parla di biodiversità: altro concetto estremamente vago. Teoricamente, sopprimendo qualunque insetto o addirittura pianta si compromette in qualche modo la biodiversità (non una specie, ma un singolo individuo). Si parla di disastro ambientale (con una pena da cinque a quindici anni) con riferimento all'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema - ci risiamo con l'ecosistema - la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa. Cosa vuol dire particolarmente onerosa? Particolarmente onerosa per un singolo (magari un artigiano o un coltivatore) o particolarmente onerosa per lo Stato? Non si sa.

Poi c'è un'altra cosa davvero curiosa: mi riferisco all'aggravante ambientale. Lo stesso reato viene punito più gravemente (la pena è cioè aumentata da un terzo ad addirittura la metà) se è commesso allo scopo di eseguire uno dei reati qui citati. Pertanto, lo stesso atto - la falsificazione di un documento, per esempio, o la violazione di un domicilio o di un terreno cui è vietato l'accesso - viene punito in modo normale se è per fare una cosa tipo far saltare una scuola con tutti bambini e gli insegnanti dentro; se, invece, l'atto è volto ad aprire il rubinetto di una discarica (per carità, non bisogna aprire il rubinetto di una discarica senza depuratore), è punito in modo più grave. Ha senso questa cosa o si tratta, semplicemente, della volontà di rispondere ad una richiesta in modo truffaldino? Infatti, chi fa provvedimenti populistici e demagogici non è perché tiene in gran conto l'opinione del popolo, ma perché la tiene in conto come se fosse un'opinione stupida, come se fosse un'opinione che puoi menare per il naso con qualche provvedimento insensato addirittura nella formulazione. Molto bene, allora che queste pene siano applicate ai grandi inquinatori, tenendo presente che, siccome siamo in uno Stato civile, questo provvedimento non sarà applicato retroattivamente. Pertanto, nessuno pensi che questo provvedimento possa essere applicato al caso Eternit o ad altri casi di questo genere, che meriterebbero una ben grave sanzione. Ciò è però inevitabile. Purtroppo ci andrà di mezzo qualcuno per episodi incidentali. Soprattutto, lo stesso identico comportamento rischia di andare incontro ad una pena molto bassa con un magistrato e ad una pena altissima con un altro. Infatti, in alcuni casi è lo stesso reato. Ricordiamo, infatti, che già oggi è reato inquinare. Al contrario di come qui racconta qualcuno, non è vero che fino ad oggi non era reato inquinare. A qualcuno potranno dunque essere applicate le leggi «normali» e non gli verrà imputato il reato di disastro ambientale, mentre ad altri, per lo stesso identico episodio, potrà essere contestato il reato ambientale con pene da cinque a dieci anni di reclusione. Questa incertezza non è solo un danno per la persona. Si afferma che l'inquinatore, anche se ha inquinato poco o per sbaglio, deve essere punito e scontare dai dieci ai quindici anni di carcere. Ma forse questo non è il modo giusto di procedere, perché noi dobbiamo fare leggi giuste, non leggi proclama, di cui poi potere vantarsi nei convegni, ma leggi che funzionino, che siano giuste e che abbiano due qualità, in particolare in questo caso: prevenire l'inquinamento e i disastri ambientali, e consentire che chi lavora onestamente possa lavorare. E non lo dico io, ma il presidente di Confindustria che è il rappresentante degli imprenditori italiani. Egli ha parlato di questo tipo di reato chiedendosi chi verrebbe a investire in Italia sapendo di rischiare una sanzione penale in caso di incidente al quale ha subito posto rimedio.

Ecco, siccome i posti di lavoro non sovrabbondano, visto che siamo al *record* storico di disoccupazione di tutti i tempi, questo è un incentivo in più per le aziende. Se queste hanno soldi da investire e desiderano costruire qualche impianto, allora lo facciano da qualche altra parte, dove i reati sono puniti severamente, come noi stessi abbiamo chiesto con i nostri emendamenti, ma in modo chiaro.

Noi abbiamo sostenuto diversi emendamenti che, addirittura, aumentavano le pene, ma a fronte di una definizione chiara del reato. Non si può punire in generale chi inquina. Non si può punire allo stesso

modo il criminale che causa la morte di centinaia di persone e l'artigiano o l'agricoltore che, per disattenzione (che non deve avere e deve essere punita), danneggia un terreno, un laghetto o una pozzanghera. Naturalmente deve essere punito anche questo reato, ma non può essere punito allo stesso modo.

Per questo noi voteremo contro questo provvedimento. Proprio perché vogliamo delle leggi chiare ed efficaci a difesa dell'ambiente. Difendere l'ambiente non vuol dire disincentivare e fare scappare gli imprenditori e le attività produttive. Non possiamo votare martedì pomeriggio una legge che fa scappare le aziende e, a partire da mercoledì mattina, lamentarci perché c'è tanta disoccupazione e sperare che il Governo, nella sua illuminata sapienza, intervenga, magari distribuendo qualche regalino qua e là e facendolo passare come incentivo alla ripresa dell'occupazione: incentivo che, però, non c'è da nessuna parte.

Facciamo attenzione, pertanto. Qui dobbiamo combattere l'inquinamento, non dobbiamo combattere l'occupazione. A me sembra, invece, che qui si combatta proprio l'occupazione: in altre parole, che si favorisca la disoccupazione.

Quanto all'ambiente, temo che sia estremamente inefficace ciò che state per votare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**CALEO (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CALEO (PD)**. Signor Presidente, volevo raccontare una piccola, ma grande, storia italiana. Purtroppo l'Assemblea ha deciso di votare questa sera e, quindi, ridurrò al minimo questa storia.

È una storia molto importante, però, perché essa vuole dare un segnale a chi è morto per combattere per l'ambiente, sacrificando la sua vita. Sto parlando del capitano De Grazia. Quando gli conferimmo la cittadinanza onoraria di La Spezia, la moglie disse che sperava che quello che aveva fatto suo marito non fosse reso vano da leggi vacue che non mettevano alla sbarra chi commetteva reati.

Il capitano De Grazia combatté il famoso fenomeno delle navi a perdere, e ci perse la vita. Quest'oggi rendiamo giustizia a lui e rendiamo giustizia ai tanti che si sono sacrificati per combattere questo malaffare.

La scelta che oggi il Parlamento si appresta a compiere, approvando questo disegno di legge, è quella di affermare con forza che l'uso criminale dei beni comuni non è più possibile. Sappiamo bene che il processo penale non è il rimedio ad ogni comportamento antisociale, ma questa norma è innanzitutto un messaggio culturale, forte ed inequivocabile. È una risposta ai delitti rimasti impuniti di Casale Monferrato, di Bussi sul Tirino, della terra dei fuochi; una risposta alle imprese virtuose che vedono costantemente leso il principio di concorrenza da quegli imprenditori senza scrupolo che pensano che chi inquina alla fine non paga. Si tratta, inoltre, di una risposta al continuo dispendio di soldi pubblici correlato a indagini complesse, che alla fine vengono rese vane dalla prescrizione, e ai costi altissimi del risanamento ambientale.

Oggi, con l'approvazione del provvedimento in esame, che introduce nel codice penale quattro nuove fattispecie di delitti, quali l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale, i delitti di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, di impedimento del controllo e omessa bonifica, il nostro sistema giudiziario potrà finalmente dare una risposta sanzionatoria adeguata a comportamenti gravissimi.

Oggi mettiamo al centro il valore primario della protezione del bene giuridico ambiente, in una logica di giustizia riparativa. Non siamo contro il mondo produttivo come ci hanno accusato; prestiamo ascolto alle manifestazioni di perplessità che ci sono giunte da più parti relativamente ad alcuni principi: ascolteremo e monitoreremo la legge e, se necessario, la cambieremo.

Accingendomi a concludere, signor Presidente, ritengo che l'approvazione di questo disegno di legge vada sicuramente alla memoria del comandante De Grazia e di tutti quelli che, come lui, hanno sacrificato la loro vita durante lo svolgimento d'indagini per il contrasto ai crimini ambientali, affinché si sappia che il loro sacrificio non è stato vano. Oggi questa discussione in Parlamento nobilita anche

quelle morti e rende giustizia soprattutto alla tante vittime, rimaste senza colpevoli, dei danni causati dagli inquinamenti ambientali. Niente e nessuno potrà colmare il vuoto lasciato da queste morti nella vita dei parenti e amici, genitori, mogli, figli.

Con questo atto legislativo oggi, almeno in parte, il Parlamento restituisce dignità a queste morti ed è perché la memoria e l'operato di chi ha anteposto la legalità e la tutela dell'ambiente alla propria sicurezza personale non vada smarrita ma, invece, venga preservata - e serva da esempio a noi tutti ed alle generazioni future - che dichiaro il voto convintamente favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*). *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL e dai banchi del Governo)*.

[SOLLO](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLLO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei solo esprimere un ringraziamento dovuto a tutti.

Dopo ventun'anni ci siamo riusciti e credo che sia motivo di orgoglio da parte di tutti. Ringrazio i Presidenti delle Commissioni 2a e 13a, in particolare il presidente Marinello che ha scelto me, alla mia prima legislatura, e sono orgoglioso di aver contribuito. Ringrazio i miei Capigruppo che mi hanno aiutato molto e tutti i Gruppi, anche chi ha fatto opposizione. Stasera abbiamo posto una prima pietra e finalmente nel codice penale chi inquina paga, poi pian piano riusciremo a migliorare i punti che sono rimasti un po' oscuri. Ringrazio tutti. Finalmente ci siamo riusciti.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ALBANO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signor Presidente, vorrei far presente a questa Assemblea che, mentre si stanno manifestando i primi segnali della ripresa economica in Italia - notizia della scorsa settimana - con il PIL che ricomincia a crescere e segna un aumento dello 0,3 per cento, nel Ponente ligure questi segnali tardano ad arrivare.

Oltre alla vertenza che riguarda il futuro del pastificio Agnesi di Imperia, recentemente si è appreso che anche lo stabilimento farmaceutico Cipriani Srl, sito a Ventimiglia, si appresta alla chiusura. La Cipriani Srl fa parte del gruppo Arkopharma, *leader* europeo della produzione e distribuzione di medicinali fitoterapici e integratori alimentari. Ora, nonostante i bilanci in attivo e la presenza di mezzi di produzione piuttosto recenti, di soli dieci anni, la dirigenza del gruppo Montagu private equity, proprietaria di Arkopharma, ha deciso di chiudere, a luglio 2016, lo stabilimento ventimigliese, per spostare la produzione in Francia, nello stabilimento sito a Carros, Nizza. Il territorio ligure, già duramente provato dalla crisi economica e caratterizzato da un tasso di disoccupazione più alto delle

altre regioni del Nord Italia, rischia di perdere ulteriori posti di lavoro ad alta specializzazione - ben 63 - in una zona, quale quella del Ponente ligure, dove è stata accertata con l'esito del processo denominato «La svolta», la presenza radicata della criminalità organizzata. Sappiamo, cari colleghi, che la mancanza di occasioni di lavoro e di speranza nel futuro può spingere le persone a cedere alle offerte della criminalità organizzata. Non si tratta qui solo della crisi lavorativa che interessa i dipendenti di uno stabilimento, ma dei segnali che vengono dati ai territori, perché l'Italia deve ripartire tutta, senza lasciare nessuno indietro. Dunque, dobbiamo dare proprio ai territori più duramente colpiti nuovi segnali di speranza per il futuro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo al posto del nostro Capogruppo, senatore Centinaio, solo per sottolineare che dopo la diffusione - ahimè - di procedure che prevedono la combustione in termovalorizzatori e soprattutto in cementifici, di combustibile solido secondario, delle cui emissioni non si conosce ancora quali siano gli effetti sia sull'ambiente sia soprattutto sulla salute umana (perché l'Istituto superiore di sanità non se ne è ancora occupato e così le varie agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che non hanno ancora avviato campagne di accertamento e monitoraggio), si stanno iniziando a registrare sul territorio italiano anche richieste di realizzazione di impianti di pirolisi. Si tratta di impianti di nuova tecnologia e - sia detto per inciso - c'è una richiesta di installazione di questa nuova tipologia di impianto nel Comune di Retorbido, in provincia di Pavia, che sta destando notevole preoccupazione, in particolar modo nella popolazione che risiede in quel Comune e in quelli limitrofi.

Quindi il mio vuole essere un appello al Governo, visto che abbiamo appena licenziato un provvedimento che introduce nuove fattispecie di reato in tema di danno all'ambiente, affinché attivi l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l'Istituto superiore di sanità, in una logica preventiva e poi successivamente di controllo e di monitoraggio della qualità delle emissioni di tali impianti, che certamente porteranno delle criticità negative sia per quanto riguarda l'ambiente sia - soprattutto - per quanto riguarda la tutela della salute umana.

[CONSIGLIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, l'argomento sembrerà "fuori stagione", ma proprio perché è fuori stagione è attuale. I bilanci degli impianti sciistici cominciano ora a farsi vedere sui tavoli dei proprietari di infrastrutture legati agli impianti sciistici. Com'è stato annunciato dal Governo, anche in base ad una sentenza, sembra proprio che bisognerà comincerà a pagare l'IMU sugli impianti sciistici. Il problema fondamentale, signor Presidente, è che in Lombardia ci sono 48 esercenti di questi impianti che sono in grandissime difficoltà e, quindi, questa tassa metterà probabilmente alcuni di questi impianti in condizione di non avere più la capacità di essere produttivi e, quindi, di rimanere aperti. Su questi impianti tra addetti fissi e l'indotto lavorano circa 15.000 persone, i cui posti di lavoro sono a rischio.

Io volevo parlare di una situazione che riguarda la Lombardia, la Provincia di Bergamo. In Val Seriana abbiamo tre o quattro impianti di sci, il monte Pora, Colere, Valbondione, di cui parlerò più nello specifico per la questione legata agli impianti e agli spiazzi. Sono tutti impianti che hanno una grandissima difficoltà a rimanere aperti anche, come ben sappiamo, per la poca neve e, quindi, per l'imprevedibilità delle condizioni meteo.

Valbondione conta circa 1.100 abitanti e la sua economia si fonda quasi esclusivamente sul turismo. Nel corso del 2014, a fronte della disastrosa situazione causata dal fallimento della società di gestione degli impianti sciistici, che ha portato alla chiusura dell'attività, con il supporto dell'amministrazione comunale la comunità della frazione di Lizzola ha investito risorse economiche e umane per cercare di far ripartire il settore. Con grandi sacrifici si è riusciti a costituire una cooperativa sociale Onlus e a far ripartire l'attività per la stagione 2014-2015. Riteniamo che una tassazione sugli impianti, già in grande

difficoltà a causa degli ingenti costi di gestione che devono affrontare per tenere aperte queste strutture, potrebbe essere causa di chiusura definitiva, soprattutto per le realtà piccole come quella del sito della nostra frazione di Lizzola. In una Val Seriana già segnata da una crisi economica che ha toccato il tessile e il manifatturiero in generale, questa è un'ennesima tegola che si abatterà sulle zone di montagna. Forse più che le zone di montagne, ad essere penalizzato sarà ancora una volta il comparto turistico, quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di questo Paese.

Una considerazione la dobbiamo fare: nessun vuol sottrarsi dal pagamento dell'IMU sulle attività commerciali, ma gli impianti di risalita non dovrebbero e non devono nel modo più assoluto essere tassati. Qualcuno ha detto che sarebbe come tassare i binari di una ferrovia; io invece dico che state tassando addirittura il ghiaietto che è tra le traversine di questa ferrovia. *(Applausi del senatore Arrigoni)*.

[COMAROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (LN-Aut). Vorrei sottoporre a questa Aula un problema abbastanza grave. Nei giorni scorsi sugli organi di stampa della mia Provincia, il presidente della Provincia di Cremona, appartenente al PD, evidenziava la drammatica situazione in cui si trovano i conti della Provincia. La drammatica situazione è dovuta a tutti i tagli effettuati. In modo particolare, vorrei sottoporre la questione all'attenzione del Governo, in quanto lo stesso presidente ha dichiarato che si troverà nella situazione di dover togliere le ore di sostegno a quelle famiglie con bambini disabili. Io la ritengo una situazione inaccettabile. Già questi bambini portatori di *handicap* vivono in una situazione drammatica. Le ore di sostegno sono date a famiglie non ricche e che non versano in situazioni economiche favorevoli. Chiediamo pertanto che il Governo ponga attenzione a queste situazioni, perché in uno Stato civile non devono avvenire. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 20 maggio 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (ore 20,05).

*Allegato A*

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente ([1345-B](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

### Approvato

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - *(Inquinamento ambientale)*. - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

*Art. 452-ter. - (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale).* - Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

*Art. 452-quater. - (Disastro ambientale).* - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

*Art. 452-quinquies. - (Delitti colposi contro l'ambiente).* - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

*Art. 452-sexies. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

*Art. 452-septies. - (Impedimento del controllo).* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

*Art. 452-octies. - (Circostanze aggravanti).* - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le



pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-*novies*. - (*Aggravante ambientale*). - Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452-*decies*. - (*Ravvedimento operoso*). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*octies*, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-*undecies*. - (*Confisca*). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*octies* del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-*duodecies*. - (*Ripristino dello stato dei luoghi*). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-*terdecies*. - (*Omessa bonifica*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».

7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».

8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è

aggiunta la seguente:

«PARTE SESTA-*bis* DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E  
PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 318-*bis*. - (*Ambito di applicazione*). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-*ter*. - (*Prescrizioni*). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-*quater*. - (*Verifica dell'adempimento*). - 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-*ter*, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-*quinqües*. - (*Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore*). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-*ter* e 318-*quater*.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-*sexies*. - (*Sospensione del procedimento penale*). - 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-*quater*, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-*quinqües*, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 318-*septies*. - (*Estinzione del reato*). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore

adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-*quater*, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-*quater*, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-*octies*. - (*Norme di coordinamento e transitorie*). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

#### EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

##### 1.200

Il Relatore Albertini

##### Ritirato

Al comma 1, capoverso «452-*decies*» al primo comma, sopprimere le parole: «prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado,» e al secondo comma, sopprimere le parole: «, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno,».

##### 1.100

[MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [COTTI](#) (\*)

##### Ritirato

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-*terdecies*» aggiungere il seguente:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (*Ispezioni fondali marini*). - È vietato l'utilizzo di tecniche di indagine finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, mediante onde sonore di intensità superiore a 120 decibel misurate a distanza di 10 metri dal punto di emissione».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

##### 1.101

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#)

##### Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-*terdecies*» aggiungere il seguente:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (*Ispezioni di fondali marini*). - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da due a quattro anni».

##### 1.102

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#)

##### V. testo 2

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-*terdecies*» aggiungere il seguente:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (*Ispezioni di fondali marini*). - 1. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza tecniche non approvate espressamente dall'ISPRA ovvero in violazione delle prescrizioni dell'ISPRA attualmente vigenti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Per garantire il rispetto di quanto disposto al comma 1, ISPRA predispone un programma di controllo in collaborazione con il corpo delle Capitanerie».

##### 1.102 (testo 2)

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#)

##### Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-*terdecies*» aggiungere il seguente:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (*Ispezioni di fondali marini*). - 1. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza tecniche non approvate espressamente dall'ISPRA ovvero in violazione delle prescrizioni dell'ISPRA attualmente vigenti è

punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Per garantire il rispetto di quanto disposto al comma 1, ISPRA predispone, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, un programma di controllo in collaborazione con il corpo delle Capitanerie».

### 1.5

[STEEANI](#), [ARRIGONI](#), [FUCKSIA](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G1.5**

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (*Ispesioni di fondali marini*). - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun* senza osservare puntualmente le linee guida dettate dall'ACCOBAMS (*Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area*) ratificato con legge 10 febbraio 2005, n. 27, come integrate dalle prescrizioni dei decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

#### **G1.5 (già em. 1.5)**

[STEEANI](#), [ARRIGONI](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1345-B, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente,

premessi che:

nel corso di esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è stato soppresso il comma 1, capoverso Art. 452-*quaterdecies* del titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, che, ai fini dell'ispezione dei fondali marini per le attività di ricerca finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, vietava l'utilizzo della tecnica dell'*air gun*;

tenuto conto che:

le attività di prospezione di idrocarburi sono tutte sottoposte alla procedure di Valutazione di impatto ambientale per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente marino, anche secondo il principio di precauzione;

i decreti di VIA, a seguito di specifici studi effettuati dall'ISPRA e dalla Commissione VIA e VAS, contengono specifiche prescrizioni che seguono le linee guida dell'ACCOBAMS (*Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area*), ratificato con legge 10 febbraio 2005, n. 27, per un monitoraggio acustico in corso di opera, e prevedono anche un monitoraggio acustico ulteriore, *ante operam* e *post operam*, ai fini dell'ispezione e controllo dell'ambiente marino prima e dopo le attività di prospezione;

tali prescrizioni sono standardizzate e adattate ogni volta al contesto di riferimento e, sulla base del principio di precauzione, si presentano maggiormente cautelative rispetto alle misure adottate a livello europeo e mondiale;

pertanto, le prescrizioni riportate nei decreti di VIA non solo sono molto più severe e cautelative delle stesse linee guida dell'ACCOBAMS ma permettono anche di ottenere una caratterizzazione acustica dell'area di intervento e del comportamento antecedente e successivo dei mammiferi e delle specie ittiche e verificare, pertanto, effettivamente eventuali disturbi causati dalla tecnica dell'*air gun*, oltre a definire un'area di sicurezza (zona d'esclusione) di estensione variabile in funzione della batimetria e delle specie previste nell'area di crociera sismica, mediante l'individuazione del valore soglia del rumore oltre il quale possono verificarsi disturbi comportamentali, ancor prima di danni fisiologici, ai mammiferi marini;

ritenuto che:

occorre obbligare tutti i proponenti attività di prospezione dei fondali marini per la ricerca e coltivazione di idrocarburi ad una caratterizzazione preventiva alla crociera sismica, finalizzata a definire le caratteristiche dell'ambiente e delle popolazioni di cetacei presenti nell'area marina, la

distribuzione e densità delle popolazioni, nonché l'*habitat use* nell'area prescelta per le operazioni prima dell'attività di prospezione, e controllare le alterazioni durante la stessa e le eventuali conseguenze nel periodo *post-operam*,

impegna il Governo, a valutare la previsione di specifiche punizioni per chiunque utilizza la tecnica dell'*air gun* per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini, finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, senza osservare puntualmente le linee guida dettate dall'ACCOBAMS ( *Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area*) ratificato con legge 10 febbraio 2005, n. 27, come integrate dalle prescrizioni dei decreti di Valutazione d'impatto ambientale.

---

(\*) Accolto dal Governo

**1.6**

[ARRIGONI, STEFANI](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G1.6**

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (*Ispezioni di fondali marini*). - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun* senza osservare puntualmente le prescrizioni dei decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale è punito con la reclusione da uno a tre anni».

**G1.6 (già em. 1.6)**

[ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

il Parlamento ha affrontato e approfondito le problematiche connesse alla tecnica dell'*air gun* per l'ispezione dei fondali marini finalizzata alla coltivazione di idrocarburi;

considerato che nel comune di Retorbido in provincia di Pavia una società di diritto privato ha avanzato istanza di realizzazione di un impianto di pirolisi per la combustione di rifiuti speciali quali pneumatici fuori uso;

rilevato che tale impianto di pirolisi è l'unico al mondo e pertanto rappresentano una seria incognita le conseguenze delle emissioni sull'ambiente e sulla salute umana,

invita il Governo anche attraverso l'ISPRA e l'Istituto superiore di sanità a predisporre tutte le iniziative opportune per il contenimento ed il controllo delle emissioni per la tutela dell'ambiente e per la tutela della salute umana per gli impianti di pirolisi in generale.

---

(\*) Accolto dal Governo

**1.4**

[MARTELLI, FUCKSIA, SERRA, COTTI \(\\*\)](#)

**Ritirato**

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (*Ispezioni fondali marini*). - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**1.7**

[COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, D'ALI, FUCKSIA](#)

**Respinto**

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (*Ispezioni fondali marini*). - Chiunque, per le attività di ricerca e di

ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

**1.103**

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#)

**Sost. id. em. 1.7**

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (*Ispezioni di fondali marini*). - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

**1.8**

[D'ALI](#), [COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [BARANI](#)

**Respinto**

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (*Ispezioni fondali marini*). - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive, ed è causa di pregiudizio all'ambiente marino ed altre attività produttive allo stesso connesse, è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, oltre al risarcimento dei danni causati agli operatori di altre attività economiche. A tal fine ogni richiesta autorizzativa dovrà essere corredata da idonee garanzie fideiussorie».

**1.9**

[D'ALI](#), [COMPAGNONE](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [BARANI](#)

**Respinto**

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere il seguente:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (*Ispezioni fondali marini*). - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, è tenuto a risarcire i danni arrecati all'ecosistema e alle altre attività economiche coinvolte nell'evento dannoso e a tale scopo, dovrà fornire, al momento del rilascio dell'autorizzazione finale, le prove di aver la capacità tecnica e finanziaria per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare».

**1.10**

[CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [FUCKSIA](#), [COTTI](#) (\*)

**Ritirato**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 6, comma 17, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "È vietato, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica *air gun* o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da ventimila euro a centoventimila euro».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**G1.100**

[DE PETRIS](#), [MUSSINI](#), [BAROZZINO](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [ORELLANA](#), [BOCCHINO](#), [MOLINARI](#), [BENCINI](#), [CASALETTO](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1345 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»,

premessi che:

con la direttiva n. 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente, l'Unione europea ha previsto l'utilizzo dello strumento delle sanzioni penali al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela dell'ambiente. La direttiva ha pertanto disposto l'obbligo, per gli Stati membri, di introdurre nei rispettivi ordinamenti nuove fattispecie penali.

Il disegno di legge in esame interviene dopo anni di attesa al fine di colmare le grosse ed evidenti lacune esistenti nel nostro sistema giudiziario in tema di reati ambientali. L'obiettivo principale, pertanto, è, e deve essere, quello di consentire al nostro Paese di fare un passo in avanti nell'azione di contrasto all'illegalità ambientale, dando, al contempo, piena attuazione alla direttiva europea attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento di nuove fattispecie delittuose.

Nello specifico, in tema di disastro ambientale, le vicende, passate ormai alla storia giudiziaria del nostro Paese, hanno dato ampia testimonianza della necessità di rendere quanto più efficace possibile la portata normativa della fattispecie penale ambientale, proprio in considerazione delle peculiarità sottese alla materia ed al fine di scongiurare il verificarsi dei gravissimi eventi dalla stessa sanzionata.

L'art. 452-*quater* che il disegno di legge vorrebbe inserire, nella sua attuale formulazione, nel codice penale, punisce come delitto «chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale».

Subordinare la punibilità di un fatto gravissimo all'osservanza o meno delle insufficienti e, molto spesso, complicate e di difficile comprensione ed attuazione, norme regolamentari ed amministrative oggi esistenti, rischia di vanificare la tutela degli interessi protetti dalla normativa di nuovo conio. La giurisprudenza prevalente in materia ambientale, infatti, ha finora individuato la condotta abusiva in quel comportamento, attivo o omissivo, realizzato in mancanza di autorizzazioni.

Ciò vorrebbe dire che la condotta posta alla base del disastro ambientale, così come risultante dal testo della norma, non potrebbe essere perseguita penalmente ove si fosse in presenza di un'autorizzazione;

impegna il Governo:

a fare chiarezza sull'effettiva portata della norma al fine di rendere efficace la tutela penale dell'ambiente;

ad adeguare, anche in chiave sistematica, la normativa esistente in materia ambientale al fine di escludere o fortemente ridurre le possibilità di contrasto della stessa con le nuove fattispecie delittuose alla stessa strettamente connesse;

ad intraprendere comunque tutte le iniziative necessarie al fine di potenziare l'azione preventiva e di controllo di tutte le situazioni pericolose o dannose per l'ambiente.

#### **G1.100 (testo 2)**

[DE PETRIS](#), [MUSSINI](#), [BAROZZINO](#), [BIGNAMI](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [ORELLANA](#), [BOCCHINO](#), [MOLINARI](#), [BENCINI](#), [CASALETTO](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1345 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»,

premesso che:

con la direttiva n. 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente, l'Unione europea ha previsto l'utilizzo dello strumento delle sanzioni penali al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela dell'ambiente. La direttiva ha pertanto disposto l'obbligo, per gli Stati membri, di introdurre nei rispettivi ordinamenti nuove fattispecie penali.

Il disegno di legge in esame interviene dopo anni di attesa al fine di colmare le grosse ed evidenti lacune esistenti nel nostro sistema giudiziario in tema di reati ambientali. L'obiettivo principale, pertanto, è, e deve essere, quello di consentire al nostro Paese di fare un passo in avanti nell'azione di contrasto all'illegalità ambientale, dando, al contempo, piena attuazione alla direttiva europea attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento di nuove fattispecie delittuose.



Nello specifico, in tema di disastro ambientale, le vicende, passate ormai alla storia giudiziaria del nostro Paese, hanno dato ampia testimonianza della necessità di rendere quanto più efficace possibile la portata normativa della fattispecie penale ambientale, proprio in considerazione delle peculiarità sottese alla materia ed al fine di scongiurare il verificarsi dei gravissimi eventi dalla stessa sanzionata.

L'art. 452-*quater* che il disegno di legge vorrebbe inserire, nella sua attuale formulazione, nel codice penale, punisce come delitto «chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di fare chiarezza sull'effettiva portata della norma al fine di rendere efficace la tutela penale dell'ambiente;

ad adeguare, anche in chiave sistematica, la normativa esistente in materia ambientale al fine di escludere o fortemente ridurre le possibilità di contrasto della stessa con le nuove fattispecie delittuose alla stessa strettamente connesse;

ad intraprendere comunque tutte le iniziative necessarie al fine di potenziare l'azione preventiva e di controllo di tutte le situazioni pericolose o dannose per l'ambiente.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G1.101**

[CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [COTTI](#) (\*), [CIOFFI](#) (\*)

### **V. testo 2**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1345-B;

premesso che:

nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati è stato soppresso l'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Tale fattispecie sanzionava l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi;

*air gun* è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini;

allo stato attuale, le prospezioni che utilizzano *air gun* risultano le più diffuse. Da più parti sono stati, però, riportati alcuni dei potenziali effetti dannosi che le emissioni acustiche dell'*air gun* producono sulla fauna marina: cambiamenti nel comportamento, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'*habitat*, perdita dell'udito, morte o danneggiamento delle larve e degli avanotti in pesci ed invertebrati marini, con potenziali danni alla biodiversità;

in particolare, uno studio del WWF Abruzzo inviato nel 2011 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito di osservazioni ad un'istanza di concessione della North Petroleum, ha evidenziato che «nel caso delle perturbazioni acustiche generate dagli *airgun*, alcuni studi riportano una diminuzione delle catture di pesci anche dopo alcuni giorni dal termine delle indagini. Gli studi del *The Norwegian Institute of Marine Research* hanno messo in evidenza una diminuzione delle catture di pescato fino al 50 per cento in un'area distante fino a 2000 m<sup>2</sup> dalla sorgente durante l'utilizzo di *air-gun*. È stata anche dimostrata una diminuzione della disponibilità di uova di pesce probabilmente causata dalla prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa frequenza. Alcuni studi condotti dal *Canadian Department of Fisheries* hanno dimostrato inoltre che l'esposizione ad *air gun* può provocare danni a lungo termine anche in invertebrati marini, come nei granchi della specie *Chionoecetes opilio*, per i quali sono stati osservati danni ai tessuti (emorragie) e agli organi riproduttivi, causando una diminuzione del successo riproduttivo e della produzione di uova. [...] È noto infine come l'esposizione al rumore possa produrre un'ampia gamma di effetti sui

mammiferi marini, ed in particolare sui cetacei. Essendo l'udito molto sviluppato in questi animali, anche un suono di bassa intensità apparentemente percepito senza produrre alcun effetto direttamente osservabile potrebbe essere correlato a significative modifiche di tipo comportamentale. Più noto è ciò che si verifica aumentando l'intensità dei suoni prodotti. In questi casi il livello di disturbo di questi animali è in genere maggiore e questo può tradursi nell'allontanamento dal sito dell'indagine, effetto molto negativo se si tratta di un sito di particolare interesse per la specie o può indurre modifiche comportamentali.»;

la tecnica dell'*air gun* produce quindi degli effetti sulla fauna marina che non sono stati del tutto accertati e verificati dalla comunità scientifica,

considerato che:

la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l'utilizzo della tecnica *air gun* sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell'operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dalle prospezioni. È stata inoltre evidenziata, in alcuni casi, l'incompatibilità tra il programma di ricerca degli idrocarburi in mare mediante l'utilizzo della tecnica *air gun* e il principio di precauzione. Da tale principio deriva, infatti, l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana;

sono, quindi, ancora moltissime le lacune e i quesiti irrisolti circa gli effetti negativi che l'*air gun* può determinare a livello della fauna acquatica ed in particolare dei mammiferi marini. Diventa, dunque, di fondamentale importanza utilizzare tecniche metodiche meno invasive a tutela dell'ambiente, specificamente volte a minimizzarne l'impatto acustico, soprattutto in un mare come il Mediterraneo, noto per la tipica biodiversità, ma anche per l'estrema vulnerabilità all'inquinamento, incluso quello acustico;

rilevato che:

in sede di esame del provvedimento presso le Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> è stato accolto l'ordine del giorno G/1345-B/4/2 e 13, con cui il Governo si è impegnato ad adottare le misure necessarie volte a verificare gli impatti sull'ecosistema marino dell'uso della tecnica dell'*airgun* e delle altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali, anche al fine di procedere alla fissazione di un divieto di utilizzo delle medesime tecniche;

nell'ambito del medesimo ordine del giorno il Governo ha accolto l'invito a valutare l'opportunità di disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del Codice dell'ambiente, fino al completo recepimento e all'attuazione della direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,

impegna il Governo:

a favorire, nelle sedi opportune, una integrazione alla legislazione vigente volta ad introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun* e di altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, prevedendo idonee sanzioni in caso di violazione, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 38, comma 11-*quater*, del decreto legislativo 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo *shale gas* e lo *shale oil*;

a sospendere, al fine di una maggiore tutela ambientale nelle zone di confine delle aree marine protette e di tutta la linea di costa del territorio italiano, il rilascio di nuovi permessi e autorizzazioni per le prospezioni geosismiche che prevedano l'utilizzazione della tecnica di *air gun* e di altre analoghe tecniche comportanti l'utilizzo di esplosioni, finalizzate alle attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini per la coltivazione di idrocarburi.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**G1.101 (testo 2)**

[CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [COTTI](#), [CIOFFI](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1345-B;

premessi che:

nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei deputati è stato soppresso l'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Tale fattispecie sanzionava l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi;

L'*air gun* è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini;

allo stato attuale, le prospezioni che utilizzano l'*air gun* risultano le più diffuse. Da più parti sono stati, però, riportati alcuni dei potenziali effetti dannosi che le emissioni acustiche dell'*air gun* producono sulla fauna marina: cambiamenti nel comportamento, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'*habitat*, perdita dell'udito, morte o danneggiamento delle larve e degli avanotti in pesci ed invertebrati marini, con potenziali danni alla biodiversità;

in particolare, uno studio del WWF Abruzzo inviato nel 2011 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito di osservazioni ad un'istanza di concessione della North Petroleum, ha evidenziato che «nel caso delle perturbazioni acustiche generate dagli *air-gun*, alcuni studi riportano una diminuzione delle catture di pesci anche dopo alcuni giorni dal termine delle indagini. Gli studi del *The Norwegian Institute of Marine Research* hanno messo in evidenza una diminuzione delle catture di pescato fino al 50 per cento in un'area distante fino a 2000 m<sup>2</sup> dalla sorgente durante l'utilizzo di *airgun*. È stata anche dimostrata una diminuzione della disponibilità di uova di pesce probabilmente causata dalla prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa frequenza. Alcuni studi condotti dal *Canadian Department of Fisheries* hanno dimostrato inoltre che l'esposizione ad *air gun* può provocare danni a lungo termine anche in invertebrati marini, come nei granchi della specie *Chionoecetes opilio*, per i quali sono stati osservati danni ai tessuti (emorragie) e agli organi riproduttivi, causando una diminuzione del successo riproduttivo e della produzione di uova. [...] È noto infine come l'esposizione al rumore possa produrre un'ampia gamma di effetti sui mammiferi marini, ed in particolare sui cetacei. Essendo l'udito molto sviluppato in questi animali, anche un suono di bassa intensità apparentemente percepito senza produrre alcun effetto direttamente osservabile potrebbe essere correlato a significative modifiche di tipo comportamentale. Più noto è ciò che si verifica aumentando l'intensità dei suoni prodotti. In questi casi il livello di disturbo di questi animali è in genere maggiore e questo può tradursi nell'allontanamento dal sito dell'indagine, effetto molto negativo se si tratta di un sito di particolare interesse per la specie o può indurre modifiche comportamentali.»;

la tecnica dell'*air gun* produce quindi degli effetti sulla fauna marina che non sono stati del tutto accertati e verificati dalla comunità scientifica,

considerato che:

la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l'utilizzo della tecnica *air gun* sia fonte di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell'operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dalle prospezioni. È stata inoltre evidenziata, in alcuni casi, l'incompatibilità tra il programma di ricerca degli idrocarburi in mare mediante l'utilizzo della tecnica *air gun* e il principio di precauzione. Da tale principio deriva, infatti, l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva anche quando non sussistono

evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana;

sono, quindi, ancora moltissime le lacune e i quesiti irrisolti circa gli effetti negativi che l'*air gun* può determinare a livello della fauna acquatica ed in particolare dei mammiferi marini. Diventa, dunque, di fondamentale importanza utilizzare tecniche metodiche meno invasive a tutela dell'ambiente, specificamente volte a minimizzarne l'impatto acustico, soprattutto in un mare come il Mediterraneo, noto per la tipica biodiversità, ma anche per l'estrema vulnerabilità all'inquinamento, incluso quello acustico;

rilevato che:

in sede di esame del provvedimento presso le Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> è stato accolto l'ordine del giorno G/1345-B/4/2 e 13, con cui il Governo si è impegnato ad adottare le misure necessarie volte a verificare gli impatti sull'ecosistema marino dell'uso della tecnica dell'*airgun* e delle altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali, anche al fine di procedere alla fissazione di un divieto di utilizzo delle medesime tecniche;

nell'ambito del medesimo ordine del giorno il Governo ha accolto l'invito a valutare l'opportunità di disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del Codice dell'ambiente, fino al completo recepimento e all'attuazione della direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,

impegna il Governo:

a favorire, nelle sedi opportune, una integrazione alla legislazione vigente volta ad introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun* e di altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, prevedendo idonee sanzioni in caso di violazione, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 38, comma 11-*quater*, del decreto legislativo 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo *shale gas* e lo *shale oil*;

a valutare l'opportunità di sospendere, al fine di una maggiore tutela ambientale nelle zone di confine delle aree marine protette e di tutta la linea di costa del territorio italiano, il rilascio di nuovi permessi e autorizzazioni per le prospezioni geosismiche che prevedano l'utilizzazione della tecnica di *air gun* e di altre analoghe tecniche comportanti l'utilizzo di esplosioni, finalizzate alle attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini per la coltivazione di idrocarburi.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **G1.102**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [MUSSINI](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CASALETTO](#)

### **V. testo 2**

Il Senato

premessi che:

la tecnica di ispezione dei fondali marini e ricerca mineraria denominata «*air gun*» comporta l'impiego ripetuto di esplosioni di onde sonore mediante aria compressa, il cui impatto sul patrimonio ittico e sull'intero ambiente sottomarino desta particolare preoccupazione nel mondo scientifico;

lo scorso mese di marzo settantacinque scienziati ed esperti di biologia marina di fama mondiale hanno firmato un comune appello per sospendere le prospezioni marine mediante *air gun*, in relazione alle ormai accertate conseguenze devastanti sulla sopravvivenza dei cetacei, sulle tartarughe marine e su molte altre specie ittiche, anche di importanza commerciale;

la tecnica di *air gun* è stata già vietata sulla costa canadese e statunitense dell'Oceano Pacifico, mentre è diffusa la preoccupazione sull'impatto che un impiego massivo di tale metodologia di ricerca mineraria potrebbe avere sul mare Adriatico, sullo Ionio e in prossimità delle coste della Sicilia, anche

in relazione alle specifiche caratteristiche del nostro ambiente marino;

lo scorso 3 marzo l'assemblea del Senato ha approvato l'emendamento 1.80, con il quale è stato introdotta nell'A.S. 1345 una specifica ipotesi di reato, concernente l'uso della tecniche di *air gun* e di altre tecniche che impieghino esplosioni;

tale disposizione è stata soppressa, con il parere favorevole del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento nell'assemblea della Camera dei deputati;

nella stessa seduta del 3 marzo l'assemblea del Senato ha inoltre approvato l'ordine del giorno G1.790, con il quale si è impegnato, fra l'altro, il Governo a «non rilasciare nuove autorizzazioni relative alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi a mare e a non dare seguito ai procedimenti in corso di istruttoria ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014», nonché a «sospendere ogni procedimento in itinere non conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2013/30/UE»,

impegna il Governo:

a sospendere il rilascio di qualunque autorizzazione di ricerca mineraria marina che preveda l'utilizzazione della tecnica di *air gun* e di altre analoghe tecniche comportanti l'utilizzo di esplosioni, procedendo nel caso all'immediata revoca di titoli, eventualmente già rilasciati, comprendenti l'impiego di tali metodologie;

a sollecitare in sede di Unione europea l'immediato avvio di progetti comuni di ricerca rivolti all'approfondimento dell'impatto delle tecniche di ricerca di idrocarburi sull'ambiente marino, al fine di consentire l'adozione di decisioni comuni nel quadro di un condiviso retroterra di indagine scientifica;

a rispettare l'impegno già assunto con l'approvazione del citato ordine del giorno G1.790 in merito alle sospensioni delle istruttorie autorizzative nelle more del recepimento della direttiva 2013/30/UE.

#### **G1.102 (testo 2)**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [MUSSINI](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CASALETTO](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato

premessi che:

la tecnica di ispezione dei fondali marini e ricerca mineraria denominata «*air gun*» comporta l'impiego ripetuto di esplosioni di onde sonore mediante aria compressa, il cui impatto sul patrimonio ittico e sull'intero ambiente sottomarino desta particolare preoccupazione nel mondo scientifico;

lo scorso mese di marzo settantacinque scienziati ed esperti di biologia marina di fama mondiale hanno firmato un comune appello per sospendere le prospezioni marine mediante *air gun*, in relazione alle ormai accertate conseguenze devastanti sulla sopravvivenza dei cetacei, sulle tartarughe marine e su molte altre specie ittiche, anche di importanza commerciale;

la tecnica di *air gun* è stata già vietata sulla costa canadese e statunitense dell'Oceano Pacifico, mentre è diffusa la preoccupazione sull'impatto che un impiego massivo di tale metodologia di ricerca mineraria potrebbe avere sul mare Adriatico, sullo Ionio e in prossimità delle coste della Sicilia, anche in relazione alle specifiche caratteristiche del nostro ambiente marino;

lo scorso 3 marzo l'assemblea del Senato ha approvato l'emendamento 1.80, con il quale è stato introdotta nell'A.S. 1345 una specifica ipotesi di reato, concernente l'uso della tecniche di *air gun* e di altre tecniche che impieghino esplosioni;

tale disposizione è stata soppressa, con il parere favorevole del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento nell'assemblea della Camera dei deputati;

nella stessa seduta del 3 marzo l'assemblea del Senato ha inoltre approvato l'ordine del giorno G1.790, con il quale si è impegnato, fra l'altro, il Governo a «non rilasciare nuove autorizzazioni relative alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi a mare e a non dare seguito ai procedimenti in corso di istruttoria ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del

2014», nonché a «sospendere ogni procedimento in itinere non conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2013/30/UE»,

impegna il Governo:

a sospendere le istruttorie autorizzative nelle more del recepimento della direttiva n. 2013/30/UE così da rispettare l'impegno già assunto con l'approvazione dell'ordine del giorno G1.790;

a sollecitare in sede di Unione europea l'immediato avvio di progetti comuni di ricerca rivolti all'approfondimento dell'impatto delle tecniche di ricerca di idrocarburi sull'ambiente marino, al fine di consentire l'adozione di decisioni comuni nel quadro di un condiviso retroterra di indagine scientifica.

---

(\*) Accolto dal Governo

**G1.104**

[PEPE](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#)

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1345 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»,

Premesso che:

la direttiva europea n. 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente, prevede l'utilizzo dello strumento delle sanzioni penali al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela dell'ambiente e, pertanto, dispone l'obbligo, per gli Stati membri, di introdurre nei rispettivi ordinamenti nuove fattispecie penali;

l'attuale disegno di legge definisce «disastro ambientale» «l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema», fatto di per sé assai difficile, se non impossibile, da dimostrare e estende il reato anche all'eventuale ed assai vaga casistica di inquinamento «abusivo», depotenziando di fatto la portata e l'efficacia delle fattispecie disciplinate;

quando si correla il reato di disastro ambientale all'«offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo», il reato di disastro ambientale viene configurato come reato di danno e non più di pericolo concreto. Per poter quindi accertare il nuovo reato di disastro, ambientale si dovrebbero poter produrre dati certi sull'estensione ed il numero delle persone coinvolte nonché dimostrare il nesso di causalità tra decessi, malattie ed eventi inquinanti, mentre la storia dimostra, come nel caso Terra dei Fuochi, come per i casi di malattia da amianto, che il disastro può essere invisibile a lungo e, quindi, restare impunito;

si introduce, inoltre, il «ravvedimento operoso» con beneficio di riduzione di pena per l'inquinatore che si dichiara d'accordo ad operare una bonifica dei luoghi. Nella migliore delle ipotesi, la norma tende a favorire un improbabile «ravvedimento», nella peggiore realizzerebbe un concreto condono che, combinato con la possibilità per chi inquina di stipulare «accordi di programma per l'attuazione di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nei siti di interesse nazionale (SIN)», (come disposto nell'art 4 del decreto "Destinazione Italia"), permetterà agli inquinatori stessi di usufruire, paradossalmente, di contributi pubblici e vantaggi fiscali in luogo della pena;

la «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale» che si applica «alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali» potrebbe, una volta di più, permettere un obiettivo condono di reati non suscettibili, nella maggior parte dei casi, di produrre un danno immediato;

si incarica, poi, la polizia giudiziaria di compiti tecnico/amministrativi estranei alla loro funzione e alle competenze, sottraendola all'opera di prevenzione sul territorio e di accertamento reale dei danni;

l'art. 452-*quater* che il disegno di legge vorrebbe inserire, nella sua attuale formulazione, nel

codice penale, punisce come delitto «chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale»,

impegna il Governo:

a chiarire che non venga depenalizzato proprio il reato per cui vengono condannati i contravventori;

a chiarire che non vi sia il rischio che il nuovo provvedimento possa rappresentare un invito agli imputati per disastri come quello dell'ILVA: per dimostrare che il danno compiuto dalla fabbrica è «irreversibile», infatti, sarebbe necessario dimostrare di aver compiuto una serie di tentativi di bonifica che non hanno prodotto risultati;

a chiarire che non vi sia il rischio di fare un favore ai gruppi industriali incalzati delle procure proprio in forza delle loro leggerezze o inadempienze nei confronti della salvaguardia dell'ambiente e della salute;

a chiarire in quale modo questa proposta, non rischi di diventare, come pure evidenziato dalle associazioni ambientaliste e da molti magistrati, «salvacondotto per qualsiasi crimine ambientale».

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI  
AGLI ARTICOLI 2 E 3 APPROVATI DAL SENATO

Art. 2.

### **Identico all'articolo 2 approvato dal Senato**

1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;

d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».

3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-*bis* è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o

con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».

5. All'articolo 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila».

6. All'articolo 8-*ter* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

Art. 3.

### **Identico all'articolo 3 approvato dal Senato**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

### *Allegato B*

#### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1345-B e sui relativi emendamenti**

La 1a Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.102, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 2, dopo la parola: "predispone", delle seguenti: ", nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

#### [VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bertuzzi, Bisinella, Bubbico, Candiani, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Cirinna', Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Formigoni, Gambaro, Idem, Langella, Longo Fausto Guilherme, Martini, Messina, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Paglini, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rizzotti, Rubbia, Stefani, Stucchi, Verducci, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Latorre, per attività della 4a Commissione permanente; Astorre, Bonfrisco, Marino Luigi e Naccarato, per attività della Commissione per la vigilanza sulla cassa depositi e prestiti (*dalle ore 19*); Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Scoma e Sonego, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE); Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Catalfo e Puppato, per attività del Consiglio parlamentare d'Europa; De Pietro, Floris, Scilipoti Isgro' e Uras, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

#### **Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la senatrice Donatella Albano, in sostituzione della senatrice Stefania Giannini, componente del Governo.

#### **Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione**

Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, con lettera in data 14 maggio 2015, ha trasmesso



copia del Rapporto sulla programmazione di bilancio 2015.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 559).

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Cirielli Edmondo, Rampelli Fabio, Totaro Achille

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (1917)

(presentato in data 18/5/2015 );

*C.45 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.933, C.952, C.1959).*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Mauro Giovanni

Concessione di Amnistia e indulto (1918)

(presentato in data 19/5/2015 );

senatori Guerra Maria Cecilia, D'Adda Erica, Manassero Patrizia

Disposizioni per l'introduzione di una misura universale di contrasto alla povertà (1919)

(presentato in data 19/5/2015 );

senatore Mauro Giovanni

Concessione di Amnistia fiscale destinata alla cancellazione dei debiti dei cittadini nei confronti dello Stato inferiori a 50 mila euro (1920)

(presentato in data 13/5/2015 );

senatori Mussini Maria, Bencini Alessandra, Simeoni Ivana, Vacciano Giuseppe

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e di esecuzione delle misure privative e limitative di libertà (1921)

(presentato in data 19/5/2015 );

senatori D'Ascola Nico, Gentile Antonio, Aiello Piero, Di Giacomo Ulisse, Anitori Fabiola, Conte Franco, Dalla Tor Mario, Galdani Marcello, Viceconte Guido, Torrisi Salvatore, Compagna Luigi, Rossi Luciano

Disposizioni in materia di furto in abitazione (1922)

(presentato in data 19/5/2015 );

senatrice Fabbri Camilla

Agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici madri per le spese sostenute per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (1923)

(presentato in data 19/5/2015 );

senatori Torrisi Salvatore, Pagano Pippo

Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, in materia di esenzione totale dal pagamento dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli (1924)

(presentato in data 15/5/2015 );

senatori Santangelo Vincenzo, Taverna Paola, Fucksia Serenella, Cappelletti Enrico, Paglini Sara, Serra Manuela, Buccarella Maurizio, Bertorotta Ornella, Puglia Sergio, Donno Daniela, Moronese Vilma

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" e disposizioni per l'erogazione dei prodotti senza glutine (1925)

(presentato in data 13/5/2015 );

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011 (1926)

(presentato in data 19/5/2015 );

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro difesa  
(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013 (1927)  
(presentato in data 19/5/2015).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 12 maggio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (168).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l'8 giugno 2015.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (n. 169).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 10a e 13a, che esprimeranno il parere entro il 28 giugno 2015. Le Commissioni 1a, 2a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 18 giugno 2015.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 26 febbraio 2015, e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 14 aprile 2015, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sull'attività svolta dal Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, riferita all'anno 2014.

Il predetto documento, è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. CCXII*, n. 2).

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, in data 18 maggio 2015, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni in ordine al disegno di legge recante "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo" (1880).

Il documento è stato inviato alla 8a Commissione permanente.

#### **Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 6 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una comunicazione concernente gli sviluppi della procedura d'infrazione n. 2014/2140, relativa al "mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna".

La predetta comunicazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 100/2).

Mozioni

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

premesso che:

il piano attuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il primo concorso

nazionale per le scuole di specializzazione medica, prima annullato e poi rinnovato, ha avuto come conseguenza che circa 7.000 medici sono rimasti senza la possibilità di accedere alle scuole di specializzazione;

a causa di tali errori un elevato numero di giovani medici si ritrova costretto a non poter proseguire l'indispensabile *iter* di formazione specialistica;

i giovani medici, a cui è negata la prosecuzione della formazione *post* laurea (tra l'altro contro gli indirizzi dettati dalle normative della Comunità europea), si trovano in una situazione di "limbo" fatta di sostituzioni di Medicina generale e di continuità assistenziale, che non permettono progressione di carriera e certezze nell'assunzione, dal momento che in assenza di un titolo specialistico, si è "condannati" a non partecipare ai concorsi pubblici;

il quadro descritto fa ben comprendere quanto sia viziato e dispendioso questo tipo di sistema formativo sia per le famiglie, che per lo Stato;

considerato che:

la maggior parte dei 7.000 medici esclusi dal concorso ha presentato ricorso amministrativo per le molteplici ed eclatanti irregolarità che ne hanno viziato l'*iter* procedurale;

secondo le argomentazioni presentate al TAR del Lazio dal Ministero, se si fosse dato ragione ai ricorrenti, il Governo non avrebbe saputo dove reperire le risorse per finanziare le borse di formazione specialistica;

il 26 marzo 2015, il Consiglio di Stato ha accolto 5 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, mediante un parere in cui è stato riconosciuto il diritto dei giovani medici ad entrare in soprannumero e a formarsi nell'ateneo scelto;

tale indicazione non è stata però seguita dal Ministero e questa negligenza appare grave ed ingiustificata, ma soprattutto può costituire un pericoloso precedente;

sarebbe necessario, viste le numerose illegittimità commesse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare su quanto accaduto, a partire dalla legge varata durante l'incarico del Ministro *pro tempore* Carrozza (decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013) e che ha visto il completamento del suo *iter* di attuazione con i decreti del Ministro Giannini;

visto che:

moltissimi giovani medici italiani stanno fuggendo dal nostro Paese per specializzarsi all'estero e così, dato il lungo periodo di studi che faranno in altri Paesi, la maggioranza di essi non tornerà e l'Italia avrà perso un grande investimento anche economico fatto dallo Stato e dalle famiglie, oltre ad avere impoverito di energie intellettuali i cittadini, negando loro un incremento e miglioramento dell'assistenza sanitaria;

inserire in soprannumero nelle scuole di specializzazione i circa 7.000 medici che sono rimasti esclusi sarebbe un atto dovuto, visto che questi ultimi sono stati più che duramente selezionati, sia all'inizio del loro percorso di formazione con il *test* d'ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, sia durante i 6 duri anni di studio e pratica presso i reparti ospedalieri e, in ultimo, con l'esame di abilitazione alla professione. Trovare queste risorse è indispensabile perché oggi un medico senza specializzazione non ha futuro,

impegna il Governo:

1) a ricercare urgentemente i fondi per sovvenzionare le borse di formazione specialistica per i circa 7.000 medici esclusi, i quali sono risultati gravemente lesi nei loro diritti e legittime aspettative dall'ultimo concorso nazionale, che ha violato ogni norma e procedura prevista dai vari decreti ministeriali;

2) ove non sia possibile assegnare le borse di formazione ai concorrenti 2014, ad aumentare quelle già previste per il 2015, recuperando anche quelle derivanti dalle rinunce dei concorrenti immatricolati a seguito del concorso 2014, al fine di evitare che vadano perse.

(1-00419)

Interrogazioni

[BERTUZZI](#), [ALBANO](#), [PEZZOPANE](#), [MATTESINI](#), [ORRU'](#), [LAI](#), [SCALIA](#), [FABBRI](#), [ZANONI](#), [RICCHIUTI](#), [LUCHERINI](#), [MANASSERO](#), [LO GIUDICE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

"Garanzia Giovani" è il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, che prevede investimenti a favore degli Stati membri dell'Unione europea con tassi di disoccupazione superiori al 25 per cento;

tali investimenti devono essere utilizzati a favore di "politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (*Neet - Not in Education, Employment or Training*)";

il programma è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia, siano essi cittadini comunitari o stranieri extra Unione europea regolarmente soggiornanti;

secondo quanto previsto dal programma, l'Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale;

"Garanzia Giovani" è, quindi, un'iniziativa concreta che può aiutare ragazzi residenti in Italia, non impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo, a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le loro attitudini e il loro *background* formativo e professionale;

per il nostro Paese sono stati stanziati dall'Unione europea 1,5 miliardi di euro;

considerato che:

il Governo, attraverso i canali di comunicazione istituzionali, ha pubblicizzato in modo consistente l'iniziativa, come dimostrano le numerose richieste di partecipazione presentate;

il coinvolgimento del mondo imprenditoriale nel programma è certamente un obiettivo prioritario per incrementare le opportunità di lavoro e formazione per i giovani, viste anche le numerose difficoltà dei centri per l'impiego ad attivare i percorsi di formazione;

il programma "Garanzia Giovani" è gestito dalle Regioni, che hanno predisposto piani attuativi specifici;

vi è tuttavia la fondata preoccupazione che le misure potrebbero coinvolgere soggetti privati non orientati all'individuazione e alla creazione di lavoro;

nonostante il progetto abbia suscitato grandi speranze in chi è fuori dai circuiti di studio e di lavoro, esso si sta rivelando uno strumento burocratico, farraginoso e poco efficace; infatti sono numerose le segnalazioni di disservizi ed inefficienze fino ad oggi registrate nell'applicazione del programma;

attualmente, sembrerebbe essere l'utente che, al momento di accettare il percorso di inserimento personalizzato, spazia sulle varie offerte del programma (formazione, accompagnamento al lavoro, tirocinio, apprendistato, servizio civile, autoimprenditorialità, *bonus* occupazionale alle imprese), e firma un "patto di servizio" con il quale entrano in gioco le società accreditate, gli enti di formazione o agenzie per il lavoro;

a quanto risulta all'interrogante, inoltre, l'intervento degli enti privati sarebbe rilevante; nel caso dell'accompagnamento al lavoro, ad esempio, finanziato con 205 milioni di euro, la società sarebbe retribuita in due forme: avrebbe un rimborso elevato in caso di "raggiungimento del risultato", cioè la stipula di un contratto di lavoro ma, in subordine, avrebbe una "quota fissa" in caso di mancato raggiungimento;

il rimborso sarebbe differenziato a seconda del tipo di contratto e del profilo dell'utente: nel caso di un tempo indeterminato o apprendistato si va da 1.500 a 3.000 euro a utente (a seconda della difficoltà a collocare il soggetto interessato), nel caso di tempo determinato, apprendistato o somministrazione di 12 mesi si va da 1.000 a 2.000 euro che scendono, rispettivamente, a 600 e 1.200 se il contratto è tra i 6 e gli 11 mesi. La "quota fissa" invece, sarebbe stabilita al 10 per cento delle cifre descritte facendone una media: si tratta di 130-160 euro a utente;

nel caso del *bonus* occupazionale (finanziato con 190 milioni di euro), invece, alle aziende che si fanno carico del contratto di lavoro proposto, verrebbe riconosciuto un *bonus* consistente;

sarebbero finanziati i contratti a tempo determinato per 6-12 mesi, a tempo determinato superiore a 12 mesi e a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, a seconda della difficoltà del soggetto, si va da 1.500 a 6.000 euro a lavoratore, mentre per i tempi determinati a 6 mesi si va da 1.500 a 2.000 euro e per quelli fino a 12 mesi da 3.000 a 4.000 euro;

considerato, dunque, che:

con tale meccanismo a giudizio dell'interrogante vi è il rischio reale che i soldi finiscano nelle casse delle imprese anziché al lavoratore, mentre potrebbero cumularsi con altri incentivi pubblici, come ad esempio quelli per il contratto a tutele crescenti;

da notizie pervenute all'interrogante sembrerebbe che gran parte degli investimenti stanziati a favore del progetto vengano gestiti in modo poco trasparente senza tra l'altro essere soggetti ad alcun controllo;

sarebbe auspicabile un sistema di valutazione *in itinere* ai fini di una revisione del programma, per correggere le eventuali disfunzioni,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario ed opportuno prevedere un monitoraggio sull'andamento del programma "Garanzia Giovani" provvedendo anche alla raccolta e alla diffusione dei dati relativi;

se e come intenda vigilare sul corretto svolgimento del piano stesso;

quali misure correttive intenda adottare per rendere il programma "Garanzia Giovani" più performante.  
(3-01938)

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [SCIBONA](#), [CAPPELLETTI](#), [MONTEVECCHI](#), [TAVERNA](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

come è desumibile da molti studi e da recenti misure presentati dal professor Massimo Scalia (dalla relazione "Azione Biologica dei campi elettromagnetici" presentata al Convegno "Ambiente Salute Partecipazione" a Palermo il 28 marzo 2014), in natura sono presenti campi elettromagnetici con i quali *homo sapiens*, da quando è comparso, ha stabilito un equilibrio evolutivo sull'arco deiduecentomila anni; l'attività elettromagnetica naturale ha la caratteristica di essere in generale prodotta nella forma di impulsi distribuiti nel tempo in modo casuale e non continuo; vale a dire che lo spettro elettromagnetico naturale sarebbe essenzialmente "vuoto" se non per alcune bande di frequenza; al contrario, la diffusione dei campi elettromagnetici artificiali, proceduta in progressione geometrica a partire dal secondo dopoguerra, in soli 60 anni ha invaso con continuità tutto lo spettro elettromagnetico, almeno fino ai 3 GHz (Gigahertz) (1 GHz corrisponde a 1000 MHz - Megahertz), giustificando così il concetto di "inquinamento elettromagnetico", o *elettrosmog*; il valore di picco del campo elettrico naturale nella regione delle alte frequenze (radiofrequenze e microonde) è circa 0,2 mV/m (millivolt/meter), mentre misure di campo eseguite in aree esposte ad antenne a radiofrequenza, immediatamente fuori o anche dentro abitazioni e scuole, danno valori da 2 V/m (volt/meter) a 20 V/m e anche più; ovvero in questi *hot spots* (punti caldi) il valore medio del campo elettrico artificiale è superiore dalle diecimila alle centomila volte a quello del fondo naturale nella stessa regione di frequenza;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

certamente si è stabilito un equilibrio evolutivo delle nostre cellule e del nostro organismo con i campi elettromagnetici presenti sulla terra, ma sull'arco di duecentomila anni e con i valori naturali dei campi;

appaiono del tutto legittime le preoccupazioni avanzate in appelli promossi, anche di recente, da scienziati, oltre che da cittadini riuniti in comitati, suscitate in ultima analisi dall'interrogativo su cosa succeda a un equilibrio perturbato da un aumento esponenziale dei valori dei campi conseguito in soli sessant'anni, cioè in un intervallo di tempo assai piccolo, meno di un millesimo della durata temporale su cui si è dispiegata la storia evolutiva di *homo sapiens*;

appaiono del tutto fuorvianti alcune affermazioni pubbliche rese da Umberto Veronesi nella sua

duplice veste di scienziato e Ministro della sanità ai tempi della vicenda relativa alle frequenze di Radio Vaticana. Il "Corriere della Sera" del 10 aprile 2001 riportò una dichiarazione di Veronesi in cui affermava che "siamo dunque adatti, evolutivamente parlando, al campo elettromagnetico terrestre, come dire che le nostre cellule sono naturalmente compatibili con questo genere di radiazioni"; considerato inoltre che:

come indicato anche nell'articolo dei professori Massimo Scalia e Massimo Sperini "Il danno dell'elettrone", pubblicato nel numero di aprile/maggio 2015 di "Qual Energia", le norme tecniche preposte alla salvaguardia della salute sono lontane dal garantire la protezione rispetto a effetti specifici della radiazione elettromagnetica. Infatti, la modellistica e i criteri assunti dagli organismi tecnici internazionali, cui si rifà la gran parte dei Paesi nel formulare le norme nazionali sui livelli e i limiti di esposizione, proposti a partire dagli anni '60 dagli *standard* ANSI (American national standards institute) e IEEE (Institute of electrical and electronics engineers) e, successivamente, dalle linee guida di WHO (World health organization) e ICNIRP (International commission on non ionizing radiation protection), escludono l'esistenza di effetti specifici della radiazione elettromagnetica, al contrario che per le radiazioni ionizzanti (quelle connesse ad attività nucleari, a certe produzioni industriali o ad alcune applicazioni mediche). L'unico effetto riconosciuto "ufficialmente" è quello dovuto al riscaldamento dei tessuti, l'effetto "termico"; pertanto i limiti di esposizione vengono fissati secondo il criterio che l'intensità della radiazione incidente non debba provocare, in rapporto a una prefissata durata dell'esposizione, un riscaldamento del tessuto superiore a 1°C (grado Celsius);

la salvaguardia sanitaria garantita dalle norme tecniche internazionali copre pertanto solo gli aspetti conseguenti all'impatto della radiazione sulla termoregolazione corporea, gli effetti acuti, quelli che cioè si dissolvono in assenza dell'esposizione, ma non si estende alla valutazione né del reiterarsi nel tempo degli effetti acuti, né, soprattutto, dei possibili danni legati agli effetti specifici, che si dispiegano su tempi più lunghi e che possono riguardare molteplici patologie dei sistemi nervosi, centrale e vago, e l'induzione di tumori, eminentemente leucemie (effetti non termici o di lungo termine);

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

la posizione "ufficiale" sui limiti di esposizione, al contrario di quanto spesso viene affermato anche sulla stampa e in televisione, non è affatto "universale". I limiti di esposizione per la radiazione a radiofrequenza e microonde della Russia e di altri Paesi dell'Est sono, da circa 50 anni, decisamente più restrittivi sia di quelli degli Stati Uniti che dei Paesi dell'Europa occidentale. I tentativi di superare queste differenze sono a tutt'oggi falliti a causa di forti differenziazioni sugli approcci metodologici e su ciò che gli *standard* debbano proteggere. Gli *standard* russi sono più restrittivi di quelli occidentali perché tengono in considerazione gli effetti specifici (non termici) e i sintomi soggettivi. Inoltre, chi si rifà alla "scuola russa" insiste sulla necessità di tener conto dei possibili effetti cumulativi dovuti a ripetute esposizioni a livelli relativamente bassi di campo elettromagnetico;

oltre alla Russia, gli Stati che non si riconoscono nelle linee guida dell'ICNIRP sono Italia, Svizzera, Belgio (regione Vallone), Liechtenstein, Austria (città di Vienna), Lussemburgo, Spagna (Castiglia), Canada, Polonia, Bulgaria, Cile;

pur in assenza di alcuni dei risultati delle ricerche più recenti, l'International agency for research on cancer (IARC) già nel 2011 ha classificato nel gruppo B2, cioè come possibili cancerogeni, i campi elettromagnetici alle frequenze radio, con evidenza tra gli utenti della telefonia mobile in rapporto all'insorgenza di gliomi e di neuromi acustici. Inoltre IARC ha sottolineato che dal 2004 è stato registrato un incremento del 40 per cento del rischio di glioma nella categoria di utenti che usa di più il telefono cellulare (30 minuti al giorno per un periodo di 10 anni);

considerato infine che:

in un articolo del quotidiano "la Repubblica" del 16 novembre 2014 di Alessandro Longo, intitolato "Emissioni elettromagnetiche il Governo pronto ad alzare i limiti", si evince che nel piano banda ultra larga che l'Italia ha presentato alla Commissione europea c'è anche l'obiettivo di alzare i limiti delle emissioni elettromagnetiche delle antenne cellulari fino a 10 volte quelli attuali;

il piano descrive una serie di misure con cui il Governo mira a diffondere la banda ultra larga oltre ad "agevolazioni fiscali e semplificazioni normative a vantaggio di chi porta la banda ultra larga. Tra queste ultime, c'è anche 'la razionalizzazione dello spettro e l'innalzamento dei limiti elettromagnetici'";

"la Repubblica" del 26 febbraio 2015 riporta la notizia che l'innalzamento dei suddetti limiti ha indotto scienziati e medici ad organizzare diverse iniziative per chiedere al Governo di non modificare i limiti. Con un appello firmato da oltre 70 fra medici, fisici, biologi, ricercatori e 50 tra associazioni e comitati, è stato denunciato che "Sono gravissimi i rischi per la salute e per l'ambiente legati all'esposizione crescente a campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde che sono emessi da cellulari, *tablet*, *smartphone*, *computer* collegati in reti senza fili, antenne WiFi, WiMax, *radar*, ripetitori della radiofonia, della radiotelevisione e della telefonia mobile Dect, Gsm, Umts e Lte (4G)". Insieme all'appello è stata lanciata una petizione per la difesa della salute dalle radiazioni nella quale viene indicato che "è intenzione del Consiglio dei ministri di procedere a breve all'approvazione di due provvedimenti sulla 'Strategia per la banda ultralarga' e la 'Crescita digitale', in cui sono contenuti i propositi di innalzare i limiti elettromagnetici attualmente in vigore nel nostro Paese nonché di diffondere la tecnologia 'Wi-Fi' nei luoghi pubblici, in particolare scuole, ospedali e uffici";

secondo i firmatari dell'appello, tra cui Livio Giuliani, fisico e portavoce della Commissione internazionale per la sicurezza dei campi elettromagnetici (Icems), e Fiorenzo Marinelli, ricercatore dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr (Centro nazionale ricerche) di Bologna, "la diffusione pressoché ubiquitaria di questi strumenti per le telecomunicazioni nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, nelle università, nelle scuole, negli ospedali non solo è irrazionale, ma comporta seri danni alla salute (...) compromettendo la capacità riproduttiva, quelle neuro-cognitive e la conservazione del genoma";

a parere degli interroganti il rischio sanitario attuale è fortemente sottovalutato, rispetto ai danni già in corso, per la mancanza, grave, di adeguate ed estese indagini epidemiologiche da parte delle istituzioni pubbliche preposte. Aumentare i limiti d'esposizione sarebbe un atto di irresponsabile aggravamento, ma anche un cedimento alle pressioni delle industrie del settore vergognoso, se attuato in nome del progresso, e stoltamente dimentico del fatto che proprio la prima introduzione degli *standard* su radiofrequenze e microonde, negli anni '50, e il loro successivo abbassamento è stata storicamente la molla per l'affermarsi di tecnologie migliori e più sicure,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei pericoli indicati nei numerosi studi, ricerche e indagini epidemiologiche che sono alla base dei moniti espressi nelle posizioni scientifiche in precedenza riportate e nell'appello e nella petizione dei medici e degli scienziati;

se, al fine di garantire la sicurezza e non sottoporre a nuovi rischi la salute umana, non ritenga opportuno che per la realizzazione del Piano banda ultra larga non vengano modificati verso l'alto i limiti d'esposizione.

(3-01939)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[SCALIA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in un articolo apparso sul quotidiano "la Repubblica" del 14 maggio 2015 a firma di Tommaso Montanari, l'ex direttrice della Galleria Borghese, Kristina Hermann Fiore, ha denunciato la grave situazione che si è venuta a determinare presso il museo, a causa del malfunzionamento del sistema di climatizzazione che sta esponendo a seri rischi la conservazione di opere di inestimabile valore come la "Deposizione di Cristo", un capolavoro di Raffaello risalente al 1507;

il problema era stato già segnalato ma, come dichiarato dalla stessa Herman Fiore nel medesimo articolo di stampa "A distanza di un anno non risulta purtroppo alcun intervento e l'aria del parco non ha protetto la "Deposizione" di Raffaello e altre tavole pregiate. Il calore eccessivo, drammaticamente connesso all'umidità insufficiente, determina il rischio macroscopico di un collasso del capolavoro del

sommo pittore ed è d'altra parte sotto gli occhi di tutti che l'opera si sia talmente incurvata ai due lati da lasciare vedere non soltanto l'interno della cornice, ma addirittura il muro retrostante. Osservando in contro luce da sinistra si constata, poi, che anche tra la parte inferiore e superiore del quadro si è creata una estesa area rigonfiata";

sempre secondo l'autorevole parere della Herman Fiore, tra il 2005 e il 2014 le curvature laterali del quadro sarebbero passate da 1,5 a circa 12 centimetri e pertanto si renderebbe necessario modificare con la massima urgenza la posizione dell'opera, passando da quella verticale a quella orizzontale, per non aggravare ulteriori movimenti di contrazione delle fibre del legno;

dallo stesso articolo di stampa si apprende, inoltre, che l'attuale direttrice della Galleria Borghese, Anna Coliva, avrebbe ripetutamente richiesto alla Soprintendenza competente un intervento per la manutenzione o la sostituzione degli impianti di climatizzazione presso la Galleria Borghese, senza tuttavia ottenere alcuna risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine per far sì che venga urgentemente ripristinato l'impianto di climatizzazione presente alla Galleria Borghese di Roma, in quanto il malfunzionamento dell'impianto rischia, se protratto ulteriormente, di arrecare danni irreparabili ad un'opera d'arte di inestimabile valore, patrimonio della memoria collettiva, qual è la "deposizione di Cristo" di Raffaello.

(3-01937)

**ARACRI** - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con nota del 19 gennaio 2015, protocollo 27633, dei direttori regionali di infrastrutture, ambiente e politiche abitative e di risorse umane e sistemi informativi, ingegner Bruno Placidi e dottor Alessandro Bacci, la Regione Lazio ha invitato i commissari straordinari delle 7 Ater (azienda territoriale per l'edilizia residenziale) del Lazio a disporre con urgenza gli atti relativi alla nomina di nuovi direttori generali, ritenendo decaduti i direttori non rinnovati entro i novanta giorni dall'insediamento dei commissari (avvenuto a settembre 2014), intesi quali nuovi organi, in base allo Statuto regionale e alla legge della Regione Lazio 3 settembre 2002, n. 30, recante "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e istitutiva delle Ater;

a seguito della nota citata, il commissario straordinario dell'Ater di Viterbo, avvocato Pierluigi Bianchi, con nota del 29 gennaio 2015, protocollo numero 116, avrebbe comunicato all'ex direttore Ugo Gigli la decadenza dalla carica di direttore generale e la conseguente cessazione di ogni rapporto con l'Ater di Viterbo, invitandolo a interrompere immediatamente ogni attività in nome dell'azienda e a non assumere alcun provvedimento, che sarebbe risultato insanabilmente nullo;

l'Ater di Viterbo, a quanto si apprende dagli organi di stampa, è oggetto di un'approfondita inchiesta della Procura di Viterbo, che ha portato ripetutamente la Guardia di finanza negli uffici dell'azienda, al fine di appurare eventuali irregolarità nella più che quarantennale gestione del signor Ugo Gigli, durante la quale, sempre a quanto si apprende dalla stampa, sarebbero stati affidati lavori di manutenzione per centinaia di migliaia di euro sempre alle stesse ditte e sempre senza gara;

il commissario straordinario, secondo quanto riferito dallo stesso ex direttore a un giornale locale, avrebbe recentemente scritto all'ex direttore Ugo Gigli, chiedendo di rimborsare all'Ater una parte degli emolumenti percepiti nell'anno 2014, perché eccedente il tetto stabilito dalla Regione;

la legge n. 30 del 2002 citata, all'articolo 15 rubricato "Vigilanza e controllo", comma 2, lett. d), demanda alla Giunta regionale la verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate, l'attività complessiva dell'azienda, i risultati conseguiti e può, a tal fine, acquisire atti e disporre ispezioni;

da notizie pervenute all'interrogante, risulterebbe, altresì, che durante la gestione Gigli, l'azienda viterbese non avrebbe mai pubblicato il bilancio sul sito *internet*;

da parte di alcuni consiglieri regionali sono stati presentati, in merito alla vicenda dell'Ater di Viterbo, interrogazioni, richieste di audizioni, ordini del giorno e appelli alla Regione Lazio, nonché annunciate diffide alla Corte dei conti, al fine di evitare danni erariali,

si chiede di sapere:



se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare, nei limiti delle proprie attribuzioni, ogni responsabilità in merito a quanto esposto in premessa e, in particolare: con riferimento alle spese per la manutenzione degli alloggi di proprietà dell'Ater di Viterbo, se non ritenga di assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a verificare se l'ex direttore abbia svolto l'azione di vigilanza e controllo sulle singole Ater ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lett. *d*), della legge regionale n. 30 del 2002 citata in premessa, e dunque, anche dell'Ater di Viterbo; se non ritenga di verificare eventuali irregolarità nel bilancio;

se, con riferimento alle somme di denaro che sarebbero state indebitamente percepite dall'ex direttore Ugo Gigli, non ritenga di adottare provvedimenti volti a chiarire il reale ammontare delle somme che l'ex direttore deve restituire;

se l'eventuale indebito percepimento delle somme non comporti un danno erariale, del quale, in caso affermativo, la Regione Lazio dovrà rispondere alla Corte dei conti.

(3-01940)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[ANITORI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in Italia i fruitori di attrazioni dello "spettacolo viaggiante" ammontano annualmente a decine di milioni di spettatori, di cui 17 milioni nei soli parchi di divertimento permanenti monitorati dalla SIAE, oltre ai frequentatori dei *luna park*;

il decreto ministeriale 18 maggio 2007 ha regolamentato la sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante ed ha introdotto una formazione, non obbligatoria, per attestare il corretto montaggio delle stesse;

a fronte di interventi normativi sulla sicurezza delle singole attrazioni, non è più regolamentato un percorso di professionalizzazione dei gestori, a seguito della soppressione dei requisiti di professionalità richiesti dall'abrogato articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

la gestione di attrazioni complesse, quali otovolanti e ruote panoramiche, è attualmente autorizzata con licenza di cui all'articolo 69 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto n. 773 del 1931), rilasciata ai richiedenti senza alcuna verifica delle competenze possedute;

a seguito della soppressione dei requisiti di professionalità, la gestione, il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni rischia di essere affidato a persone prive delle necessarie capacità e competenze, si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché sia garantita la qualificazione professionale dei soggetti che gestiscono le attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

se si ritenga di dover qualificare la professionalità degli esercenti, a garanzia dell'incolumità del pubblico e degli addetti, senza costi per lo Stato, integrando il citato decreto ministeriale 18 maggio 2007 con la previsione di requisiti di professionalità, quali corsi di formazione o forme di apprendistato, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 69 TULPS, sulla scorta di quanto già previsto per l'esercizio di attività rilevanti sul piano della incolumità pubblica, quale, ad esempio, il commercio alimentare.

(4-03977)

[MARAN](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

dal 1982 al 31 maggio 2009 è stato in essere il tra Comune di Gorizia, in qualità di locatore, ed il Ministero dell'interno, in qualità di locatario, un contratto per la locazione dell'immobile adibito a caserma denominata "F.Massarelli" a Gorizia;

dal 1° giugno 2009 la Polizia di Stato occupa la struttura e le sue pertinenze senza alcun titolo, in quanto i rapporti intercorsi con la Prefettura di Gorizia e l'Agenzia del Demanio non hanno portato alla formalizzazione del raggiunto "impegno a locare", seppure ad un canone annuo ridotto;

l'importo disposto dal Ministero dell'interno quale indennità di occupazione per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 giugno 2012 è stato accettato dal Comune di Gorizia a titolo di acconto in attesa del restante pagamento a saldo;

il canone ridotto, ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio, non è stato ancora applicato per la mancata sottoscrizione di accettazione da parte dell'agenzia stessa;

il Comune di Gorizia, al fine di evitare responsabilità contabili a proprio carico, è stato costretto ad agire in giudizio contro la Prefettura ed il Ministero dell'interno, attraverso uno sfratto per finita locazione, così da recuperare la disponibilità dell'immobile e ottenere, successivamente, il pagamento del saldo dovuto;

il Tribunale di Trieste ha convalidato lo sfratto rendendolo esecutivo entro il 31 ottobre 2015, termine ultimo per la Polizia di Stato per lo sgombero dell'immobile;

qualora si addivenisse alla stipula di un nuovo contratto di locazione, previa liquidazione del dovuto pregresso da parte del Ministero dell'interno nei confronti del locatore, il Comune di Gorizia, nel rispetto delle istituzioni coinvolte nella spiacevole vicenda e con la ferma volontà di dirimere per il meglio la situazione creatasi, impiegherebbe le somme recuperate destinandole alla manutenzione ed ampliamento della struttura per ospitare l'intera Questura, attualmente distribuita su 2 sedi altrettanto bisognose di interventi di messa in sicurezza e a norma;

tale soluzione è considerata ottimale anche dal Questore di Gorizia,

si chiede di sapere quali azioni intendano intraprendere i Ministri in indirizzo per addivenire in tempi brevi ad una soluzione del caso, alla luce anche della buona volontà e disponibilità manifestate dal Comune di Gorizia, proprietario dell'immobile.

(4-03978)

**MOSCARDELLI** - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha introdotto norme volte a modificare i requisiti per la determinazione dei trattamenti pensionistici;

le disposizioni previste dai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'Inps gratuitamente, ovvero:

- a) legge 2 aprile 1958, n. 322 recante "Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e quiescenza";
- b) articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 rubricato "Fondo di previdenza per gli elettricisti";
- c) articolo 28, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 "Fondo di previdenza per i telefonisti";
- d) articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 "Personale dipendente delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora Inpdap, personale iscritto all'Istituto postelegrafonici (IPOST)";
- e) articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 "Dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo";
- f) articolo 21, comma 4 e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 "Carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento";

preso atto che:

per effetto della modifica introdotta i lavoratori che nel corso della loro vita lavorativa hanno avuto diverse gestioni previdenziali, diversamente da quanto previsto per coloro che hanno avuto un'unica gestione, potranno accedere ai criteri "retributivi" per la determinazione della prestazione pensionistica soltanto attraverso l'istituto della ricongiunzione onerosa;

a titolo esemplificativo si richiama il caso di una ricongiunzione onerosa da ex Inpdap in Inps (oggi unico ente per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214) di un periodo dal 2003 al 2014, con un contributo a carico del dipendente pari a 51.887 euro, che dilazionato in 180 rate si trasforma in un importo mensile di 370 euro. Determinando così un trattamento pensionistico mensile lordo al netto della rata di 1.030 euro;

considerato che:

per effetto della modifica introdotta i lavoratori interessati potranno accedere al trattamento pensionistico attraverso l'istituto della totalizzazione all'interno del quale si applica il criterio "contributivo" di determinazione del relativo trattamento;

attualmente per effetto delle modifiche introdotte non si è raggiunta una maggiore equità ed omogeneità del sistema pensionistico, ma al contrario si sono accentuati i tratti di ingiustizia prodotta attraverso l'onerosità della ricongiunzione di contributi previdenziali verso l'INPS;

l'obiettivo di garantire una maggiore sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, fine ispiratore dell'intervento legislativo, è stato raggiunto facendo ricadere l'onere su una sola parte delle vecchie generazioni, quella che nel corso della propria vita lavorativa ha dovuto affrontare passaggi lavorativi con conseguente modifica delle rispettive gestioni previdenziali, creando di fatto a giudizio dell'interrogante una forte disuguaglianza rispetto a chi a parità di età anagrafica e lavorativa ha potuto e potrà accedere alla determinazione della prestazione pensionistica con il più favorevole criterio "retributivo",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi per correggere la norma richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per lavoratori e lavoratrici, al fine di garantire, oltre alla necessaria sostenibilità del sistema pensionistico, equità intergenerazionale e intragenerazionale;

se non ritenga opportuno attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, per l'introduzione nella legge di stabilità per il 2016 di norme volte a riformare le disposizioni introdotte in questi ultimi anni in tema di trattamenti pensionistici, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».

(4-03979)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende la notizia che l'azienda Isoterglass di Galliera, in provincia di Padova, avrebbe licenziato dei lavoratori senza preventivamente chiedere alla Regione Veneto la procedura di cassa integrazione in deroga, violando gli accordi precedentemente siglati con le organizzazioni sindacali;

secondo tali accordi l'azienda avrebbe dovuto ricorrere alla cassa integrazione in deroga a partire da marzo 2015 e per un massimo di 5 mesi da modificare con il variare degli ordinativi;

la cassa integrazione in deroga è uno strumento utile per le aziende ed i lavoratori in momenti di crisi e permette di mantenere il personale in organico con una certa flessibilità senza dover ricorrere ai licenziamenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e se non ritenga opportuno verificare l'accaduto ed esaminare la delicata questione nelle opportune sedi negoziali, affinché vengano tutelati i posti di lavoro, adoperandosi, nei limiti delle proprie attribuzioni, per trovare soluzioni alternative a quella che, secondo quanto si apprende, potrebbe prospettarsi per i lavoratori della Isoterglass.

(4-03980)

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'agosto 2012 la VDC Technologies di Anagni è stata dichiarata fallita, con la conseguente messa in mobilità dei 1.200 lavoratori;

all'esito del fallimento il Ministero dello sviluppo economico ha revocato il contributo di

34.423.502,40 euro assegnato nel 2007 per il contratto di programma con la VDC;  
le difficoltà economiche e sociali del sistema locale del lavoro Frosinone-Anagni, colpito dalla crisi economica, accentuate dal fallimento della VDC Technologies di Anagni, sono state oggetto di un incontro che si è tenuto, nel gennaio 2013, presso il Ministero dello sviluppo economico;  
in quell'occasione è stato individuato un percorso condiviso per la trattazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei problemi relativi agli ammortizzatori sociali, nonché per la definizione di un programma di riconversione e reindustrializzazione del sistema locale del lavoro (SLL) di Frosinone-Anagni;  
in data 5 giugno 2013, la Regione, a seguito dell'incontro con gli uffici competenti del Ministero, ha riproposto l'istanza di riconoscimento di area di crisi industriale complessa;  
in data 2 agosto 2013 è stato sottoscritto l'accordo di programma per il rilancio del sistema locale del lavoro (SLL) Frosinone-Anagni dal Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone e Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA, finalizzato alla salvaguardia e consolidamento delle imprese del territorio del SLL Frosinone-Anagni, all'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali ed al sostegno al reimpiego dei lavoratori ex VDC Technologies;  
al finanziamento dell'accordo di programma è stata destinata una quota di 30 milioni di euro a valere sulle risorse stanziare dall'art. 3 del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013), aumentata di 10 milioni messi a disposizione dalla regione Lazio;  
per il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di programma è stato diramato l'avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nell'area Frosinone - Anagni - Fiuggi, finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti e alla rioccupazione dei lavoratori della ex Videocon;  
è trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria, a cui si è pervenuti in data 20 giugno 2014; attualmente risultano ammessi alla fase di negoziazione 2 progetti, ma non risulta ancora completato l'*iter* da parte di Invitalia per l'assegnazione delle risorse agli stessi;  
il consiglio di amministrazione del consorzio industriale della provincia di Frosinone, nel mese di aprile 2015, ha deliberato l'acquisizione a titolo gratuito dello stabilimento della Videocon di Anagni, dando il via ad una procedura indispensabile per liberare lo stabilimento dalla procedura fallimentare e farlo tornare ad essere produttivo;  
sembra probabile a quanto risulta all'interrogante la prossima preparazione e pubblicazione di un bando europeo per acquisire disponibilità ad ottenere in comodato in uso gratuito il sito, al fine della reindustrializzazione dello stesso e della piena occupazione dei dipendenti ex Videocon;  
a breve scadrà la mobilità per alcuni lavoratori della ex Videocon; il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo già con l'interrogazione 4-03100, ancora in corso, ha sollecitato il Governo ad intervenire per salvaguardare i lavoratori della ex Videocon, restituendo loro nuove prospettive di lavoro,  
si chiede di sapere:  
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare nell'immediato per sostenere, in accordo con la Regione Lazio, la reindustrializzazione dello stabilimento ex Videocon e la piena occupazione dei circa 1.200 lavoratori;  
se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, intervenire per sollecitare Invitalia all'assegnazione delle risorse alle due aziende ammesse alla negoziazione per il programma di sviluppo industriale dell'area Frosinone-Anagni-Fiuggi.  
(4-03981)

[RICCHIUTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 13 ottobre 2014 è stato confiscato in via definitiva il bene "La Masseria" situato in via Cusago, nel Comune di Cisliano (Milano), appartenente al *clan* Valle;  
da tale data sono iniziati ripetuti atti vandalici, con la distruzione sistematica dell'edificio e la rimozione di arredi e strutture;  
il 5 dicembre 2014 il presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, ha scritto al Procuratore

della Repubblica di Milano trasmettendo segnalazione, corredata da documentazione fotografica realizzata dal referente regionale dell'associazione "LIBERA", relativa agli atti vandalici e alla necessità di sorvegliare e presidiare il bene;

il 9 dicembre 2014 il Comune di Cisliano ha scritto all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, manifestando la volontà di vedersi assegnato il bene "La Masseria" in via definitiva, al fine di preservarla, senza ottenere alcuna risposta;

il 1° aprile 2015, non avendo ricevuto risposta alla prima richiesta, il Comune ha scritto nuovamente all'Agenzia Nazionale, ribadendo la volontà di ottenere l'assegnazione del bene anche in via provvisoria, in modo da poterlo proteggere dalle devastazioni che, ad oggi, hanno provocato danni alle strutture stimati in circa 500.000 euro;

il 21 aprile 2015 il Comune di Cisliano ha riunito un Consiglio comunale in piazza, aperto alla cittadinanza e con un ordine del giorno dedicato alla criticità dello stato del bene "La Masseria", al quale hanno partecipato più di 200 cittadini, oltre alle realtà associative del territorio;

in quella sede si è deliberato all'unanimità l'impegno del sindaco a proteggere il bene confiscato alla criminalità organizzata, e ad ottenere risposte dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;

il 13 maggio 2015 il Comune di Cisliano, l'associazione LIBERA e la cooperativa IES della Caritas hanno dato vita ad un presidio permanente per la tutela e la salvaguardia del bene "La Masseria", invitando le realtà associative e la cittadinanza responsabile a partecipare;

la volontà del Sindaco e della cittadinanza del Comune di Cisliano è quella di destinare quel luogo tolto alla mafia a fini sociali, realizzando uno spazio di *housing* sociale dedicato agli sfrattati per morosità incolpevole, un luogo per vendere e cucinare prodotti a "chilometro zero", con l'inserimento di cassaintegrati e giovani disoccupati, e in cui organizzare iniziative di approfondimento per le scuole sulla presenza della criminalità organizzata sul territorio;

considerato che "scopo principale dell'Agenzia è quello di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, a seguito di confisca definitiva" e che "la creazione dell'Agenzia ha come elemento innovativo il tentativo di introdurre un'amministrazione dinamica dei patrimoni confiscati che snellisca e velocizzi la fase di destinazione degli stessi, superando le carenze e le inefficienze della precedente metodologia di gestione",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, e se non ritenga di doversi attivare, per quanto di competenza e con la massima sollecitudine, affinché il bene "La Masseria" sia, nel più breve tempo possibile, assegnato al richiedente Comune di Cisliano;

se risulti quali siano i motivi per i quali l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, oltre a non fornire alcuna risposta alle ripetute richieste di assegnazione del bene "La Masseria" da parte del Comune di Cisliano, non abbia provveduto a tale assegnazione, venendo così evidentemente meno, a parere dell'interrogante, alla sua esplicita missione istituzionale.

(4-03982)

**COMAROLI** - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il sisma del 20 e del 29 maggio 2012 che ha duramente colpito l'Emilia-Romagna, oltre ad aver provocato la morte di 27 persone, ha lasciato una pesante eredità in danni economici. Il cratere, infatti, è formato da 33 comuni rientranti in 4 diverse province (Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara) dove riedono in tutto 550.000 persone, di cui 270.000 addetti fra agricoltura, industria e servizi;

la zona colpita, quindi, era un territorio densamente popolato e una delle aree più industrializzate d'Italia, con una fiorente agricoltura e un alto tasso di disoccupazione, dove, almeno fino a prima della catastrofe sismica, si produceva circa il 2 per cento del PIL italiano;

gli edifici crollati sono stati quasi 40.000, di cui oltre 25.000 ad uso abitativo, e delle 67.000 abitazioni controllate (prime e seconde case) oltre 30.000 sono state dichiarate inagibili, 16.500 hanno avuto danni di importante entità e 14-15.000 danni leggeri;

il totale dei danni economici stimati si è aggirato intorno ai 3,3 miliardi di euro e il crollo o l'inagibilità

degli edifici ha causato lo sfollamento di 42.000 persone, a cui si sono aggiunte tutte le ripercussioni economiche sul lungo periodo, come l'improvvisa disoccupazione;

per sostenere la popolazione in difficoltà sono stati emanati diversi decreti ministeriali, 2 decreti legge (almeno quelli dedicati esclusivamente all'emergenza post-sisma, ma anche altri provvedimenti hanno introdotto diverse disposizioni in merito) e 142 ordinanze emanate dal commissario straordinario. Attraverso questo massiccio e a giudizio dell'interrogante disordinato procedere legislativo, che ha, tra l'altro, causato incertezza e confusione nei contribuenti, le popolazioni colpite hanno ricevuto: la sospensione dei termini degli adempimenti tributari e non tributari (tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) prorogata, in più riprese, al 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi; crediti di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma; finanziamenti per il pagamento dei tributi; nonostante ciò, 9.000 famiglie sono state escluse dai contributi per la ricostruzione, i fondi effettivamente stanziati per la riedificazione si sono rivelati insufficienti e le risorse non sono state distribuite a tutti i cittadini; senza contare le innumerevoli incongruenze normative che, ad esempio, hanno escluso dai rimborsi *post-sisma* tutte le imprese che non hanno dipendenti, quindi tutte le Snc di imprenditori individuali e artigiani (numerossimi in quelle aree), o i proprietari degli immobili concessi in locazione, come i capannoni, poiché è stato stabilito che fosse il titolare delle attività e non i proprietari a farsi carico della ristrutturazione;

al sisma si sono poi aggiunte la tromba d'aria del 3 maggio 2013 e l'alluvione del gennaio 2014 che hanno duramente colpito i comuni del modenese, causando danni al settore agroalimentare, con più di 1.000 aziende agricole interessate, addirittura più ingenti di quelli del sisma;

il Governo non sembra però tener conto di tutto ciò: nei primi giorni di maggio 2015, i cittadini e numerosi organi di stampa locali hanno denunciato l'arrivo di esose cartelle esattoriali recapitate alla quasi totalità delle persone risiedenti in questi territori, riguardanti diversi tributi, relativi anche ai periodi di imposta *post-terremoto* e alluvione. Si tratta di notifiche relative al mancato adempimento fiscale di tasse ed imposte di qualsiasi genere: dal mancato pagamento del canone Rai, fino ai ritardi per il versamento di Irpef o Iva e addirittura cartelle relative alla riscossione di somme non dovute perché già pagate in corso di rateizzazione;

considerate le innumerevoli difficoltà economiche che incolpevolmente questi cittadini si sono ritrovati ad affrontare, sarebbe stato certamente più opportuno prendere provvedimenti contenenti sgravi e contributi fiscali più consistenti, indirizzati, soprattutto, ad una effettiva detassazione e non alla semplice sospensione dei tributi, rivelatasi, nei fatti, inadeguata;

in più, dei contributi per la riedificazione che lo Stato aveva promesso, ne sono arrivati, ad oggi, soltanto una piccola parte, neanche il 15 per cento del totale dei danni;

in una tale situazione, buona parte di questa popolazione ha già dovuto prendere prestiti per anticipare i costi sostenuti per la ricostruzione oppure per pagare le imposte ed ora si ritroverà a dover pagare anche quei tributi che si pensavano sospesi, almeno, fino al risollevarlo, anche minimo, dell'economia emiliana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare al più presto dei provvedimenti al fine di sospendere, innanzitutto, l'invio della cartelle esattoriali e i relativi pagamenti richiesti, ma anche, al contempo, al fine di prevedere degli sgravi fiscali per le famiglie e le imprese delle aree terremotate e alluvionate, sovvenzionando in maniera più efficace, altresì, la ricostruzione degli edifici e la ripresa di tutti i comparti economici, attraverso certi e subitanei finanziamenti.

(4-03983)

**DLBIAGIO** - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la legge n. 646 del 1982, meglio conosciuta come legge Rognoni - La Torre, prevede che, con decreto motivato del Tribunale, sezione Misure di prevenzione, possa essere disposto il sequestro dei beni appartenenti al soggetto nei confronti del quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione, perché accusato di appartenere ad associazione di stampo mafioso;

con il decreto di sequestro il Tribunale contestualmente nomina l'amministratore giudiziario, incaricato

di provvedere con diligenza alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei medesimi anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni, sotto la direzione del giudice delegato che autorizza il compimento di tutti gli atti prescritti dalla legge;

la legge Rognoni - La Torre ha rappresentato un punto di svolta nella lotta contro le organizzazioni criminali, in quanto le colpisce nelle ricchezze e nei patrimoni accumulati, indebolendole;

a seguito dell'applicazione della legge sono stati circa 12.000 i beni sequestrati in Italia, tra cui gran parte è rappresentato da aziende;

il numero più rilevante di beni sequestrati si registra in Sicilia, con percentuali che raggiungono il 40 per cento solo con riferimento ai provvedimenti di sequestro emessi dal Tribunale di Palermo;

pur troppo però un numero considerevole di aziende che vengono sottoposte a sequestro finiscono per fallire in ragione dell'assenza di una fattiva gestione delle stesse da parte degli amministratori giudiziari incaricati, e sono attualmente circa 8.000 i lavoratori di queste aziende che hanno perso il lavoro;

è evidente come ciò rappresenti un problema che fa perdere efficacia e senso al meccanismo delle misure di prevenzione patrimoniale, facendo apparire tale strumento quasi come dannoso;

soprattutto in un periodo di congiuntura economica sfavorevole, non possiamo permettere che vi siano ulteriori problemi occupazionali che possano anche essere indirettamente addebitati allo Stato;

la legge n. 646 del 1982 non pone limiti al conferimento di incarichi di amministratore giudiziario in capo ad una stessa persona, trattandosi di nomine fiduciarie;

in quanto nomine di carattere fiduciario, accade spesso che gli incarichi vengano conferiti per la maggior parte agli stessi soggetti, che si trovano così a dover amministrare e gestire un numero elevato di aziende, anche di settori più disparati;

ciò inevitabilmente pregiudica una efficiente gestione del mandato da parte degli amministratori con conseguente pregiudizio per le aziende sottoposte a sequestro;

a titolo esemplificativo si cita il caso dell'avvocato Gaetano Cappellano Seminara del foro di Palermo che, secondo quanto riportato in un'inchiesta televisiva della trasmissione "Le Iene", in atto gestirebbe quale amministratore giudiziario ben 75 aziende contemporaneamente;

pur riconoscendo il carattere fiduciario della nomina di amministratore giudiziario, sarebbe opportuno a parere dell'interrogante un monitoraggio degli incarichi conferiti, al fine di garantire una effettiva rotazione e suddivisione razionale degli stessi;

ciò consentirebbe agli amministratori giudiziari, non più oberati da un numero eccessivo di incarichi, di svolgere al meglio quelli assegnati, riuscendo così a conservare o addirittura incrementare il valore e la redditività dei beni loro assegnati così come previsto dalla legge;

infatti una migliore gestione degli incarichi di amministrazione giudiziaria risponderebbe alla *ratio* della legge n. 646 del 1982,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, sia a conoscenza dei criteri in base ai quali gli incarichi di amministratore giudiziario vengono ripartiti tra i diversi professionisti nell'ambito dei procedimenti di prevenzione patrimoniale;

se non sia opportuno attivarsi, entro i limiti di propria competenza, per l'introduzione di misure che garantiscano un'equa distribuzione degli incarichi stessi, evitando che vengano conferiti nella maggior parte dei casi, a medesimi soggetti, e ciò solo al fine di assicurare un miglior svolgimento degli stessi.

(4-03984)

**BATTISTA** - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il rapporto locativo dell'immobile denominato "Caserma Francesco Massarelli" ubicato a Gorizia in via casa Rossa n. 1, tra Comune di Gorizia, proprietario dell'immobile, e il Ministero dell'interno, rappresentato dalla Prefettura di Gorizia, si è instaurato con l'originario contratto (Rep. n. 1333) stipulato in data 6 ottobre 1982;

l'ufficio Patrimonio del Comune di Gorizia ha comunicato alla Prefettura la cessazione del rapporto

locativo al 31 maggio 2009, ovvero alla data di completamento dell'ammortamento delle spese effettuate dal Ministero sull'immobile in oggetto;

in data 26 marzo 2013, è stato sottoscritto tra Comune e Prefettura di Gorizia un verbale di conciliazione, in base al quale il Ministero dell'interno ha disposto l'accredito al Comune della somma di 308.927,31 euro, salvo conguaglio, per il pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 giugno 2012;

l'amministrazione comunale ha accettato tale importo solo a titolo di acconto, in quanto ritiene che tale indennità sia notevolmente più elevata, dovendo la stessa essere calcolata in base al nuovo canone; nonostante l'Agenzia del Demanio avesse espresso parere favorevole sulla congruità del canone fissato dagli uffici municipali, non è mai stato formalizzato il nuovo contratto di locazione;

a più di 4 anni di distanza dalla scadenza del rapporto precedente e a tutela di responsabilità contabili a proprio carico, il Comune di Gorizia ha deciso di agire in giudizio contro la Prefettura di Gorizia e il Ministero dell'interno attraverso uno sfratto per finita locazione, onde recuperare la disponibilità dell'immobile e, successivamente, ottenere il pagamento del saldo dell'indennità di occupazione;

con deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 5 settembre 2013, il Comune ha conferito il mandato di rappresentanza e difesa dell'ente all'avvocato Stefano Piccoli;

il tribunale di Trieste ha convalidato lo sfratto rendendolo esecutivo entro il 31 ottobre 2015, termine ultimo per la Polizia di Stato per sgomberare l'immobile;

considerato che:

negli anni precedenti sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria, ammortizzati in conto canone;

nel giugno 2009, alla scadenza dell'ammortamento, il Ministero avrebbe dovuto riprendere a pagare l'affitto al Comune, nella cifra di 234.000 euro l'anno;

l'ammontare del canone, a suo tempo stimato e accettato dall'Agenzia del Demanio è stato inserito negli atti di impegno;

nonostante le continue sollecitazioni il contratto non è stato ancora sottoscritto e perdura l'occupazione senza titolo della "Caserma Massarelli" da parte della Polizia di Stato;

inoltre, tenuto conto che:

da anni agenti e funzionari della Polizia sono costretti a lavorare in condizioni precarie all'interno del palazzo: una struttura il cui stato di deterioramento ha raggiunto livelli preoccupanti, tra crepe, intonaci cadenti e buchi nel soffitto;

il Sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, nei mesi scorsi ha contattato a più riprese i competenti uffici della Polizia di Stato e del Ministero per trovare una soluzione condivisa;

in ultima data, il 13 maggio 2015, lo stesso sindaco ha inviato una lettera di sollecito alle autorità di Governo e del territorio, chiedendo una rapida ed efficace soluzione del caso, in vista dell'imminente 31 ottobre 2015, giorno ultimo di evacuazione, pena l'esecuzione forzata dello sfratto,

si chiede di sapere se:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei gravi fatti riportati e quali siano le loro valutazioni in merito;

se non ritengano opportuno adottare provvedimenti volti a sollecitare gli uffici competenti ad accelerare le procedure della stipula del nuovo contratto di locazione degli spazi di proprietà del Comune di Gorizia, occupati dalla sede della Polizia di Stato.

(4-03985)

**DIVINA** - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

Abdul Basit Haroun, consigliere del Governo libico riconosciuto internazionalmente, ha dichiarato alla BBC, "Radio Live" il 17 maggio 2015 di esser venuto a conoscenza del fatto che gli scafisti che traghettano i migranti clandestini verso l'Europa caricano sui loro barconi anche miliziani aderenti al sedicente Stato islamico;

Haroun sostiene altresì che gli uomini del sedicente Stato islamico avrebbero permesso agli scafisti di



continuare a gestire il loro *business* illegale in cambio di questi servizi e di metà dei ricavi;  
secondo Haroun, l'imbarco sulle carrette del mare che raggiungono il nostro Paese permetterebbe di infiltrare efficacemente dei miliziani dello Stato islamico, essendo difficile per le autorità di Polizia comprendere chi sia un legittimo candidato alla protezione internazionale e chi, invece, un pericoloso potenziale terrorista;  
secondo Haroun, peraltro, gli adepti dello Stato islamico tenderebbero a separarsi dai loro compagni di viaggio, occupando settori a parte dei barconi;  
il Governo italiano ha sempre ritenuto poco verosimile l'ipotesi, invece abbracciata con convinzione anche dalla prestigiosa rivista americana "Foreign Policy", che il 13 aprile ha dedicato alla questione un approfondimento, significativamente intitolato "Italy Opens the Doors to Disaster" ("l'Italia apre le porte al disastro");  
sulla stessa linea si trova anche il Segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, che proprio il 18 maggio ha riconosciuto come possibile l'eventualità che nei barconi si nascondano dei *foreign fighters*,  
si chiede di sapere:  
per quali ragioni il Governo continui ad escludere la possibilità che pericolosi miliziani aderenti al sedicente Stato islamico entrino in Europa via mare, con l'aiuto di scafisti sempre più privi di scrupoli;  
quali misure si ritenga comunque opportuno adottare, almeno in via prudenziale, per affrontare la potenziale minaccia aggiuntiva descritta.

(4-03986)

[MANDELLI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'Unione europea, ad aprile 2014, ha sottoscritto il Trattato di Marrakech che introduce a livello internazionale una deroga obbligatoria al diritto d'autore per le associazioni di persone non vedenti e ipovedenti e per le biblioteche che producono, distribuiscono e rendono disponibili libri in formati accessibili, a patto che tali associazioni si premurino di rispettare il diritto d'autore facendo in modo che i testi prodotti e distribuiti siano destinati ad un pubblico di soli disabili visivi o persone che non possano leggere su carta;

un totale di 51 Paesi ha sottoscritto il Trattato nella conferenza diplomatica di Marrakech. Per entrare in vigore occorre però la ratifica del trattato da parte di almeno 20 Paesi. I primi Paesi a ratificarlo sono stati El Salvador, India, Mali, Paraguay, Emirati Arabi Uniti, Uruguay;

il Trattato stabilisce che ogni Stato potrà disciplinare le modalità di accesso, prevedendo limitazioni e garanzie per la messa a disposizione del libro al pubblico, accorgimenti, che non potranno in ogni caso vanificare l'accessibilità e la piena fruibilità del servizio. Gli enti e le organizzazioni autorizzate infatti, dovranno assicurare il rispetto degli accordi, per impedire ogni forma di commercializzazione illecita o abusi che possano arrecare danno economico alle aziende editrici;

in tal senso potranno essere autorizzate, in ogni Paese, le organizzazioni che possiedono i requisiti dell'utilità sociale, che operano con finalità non lucrativa e che perseguono la specifica finalità di servizio gratuito a persone con le disabilità predefinite;

il paragrafo 3 del Trattato stabilisce che le parti contraenti possono fare valere i loro diritti ed adempiere alle obbligazioni previste mediante limitazioni ed eccezioni specifiche a favore dei beneficiari, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e alle pratiche giuridiche nazionali. Queste possono comprendere atti giudiziari, amministrativi o regolamentari a favore delle persone beneficiarie;

l'ostacolo alla libera circolazione transfrontaliera di contenuti digitali (e non) sta però nella lentezza con cui il Trattato di Marrakech viene ratificato. La ratifica è fortemente attesa dalle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi, così come dalle loro famiglie, in quanto permetterà loro di godere pienamente della libertà di espressione e del diritto all'istruzione. Oggi solo il 5 per cento dei libri pubblicati è accessibile;

l'Unione europea ha sottoscritto il Trattato e, sotto la presidenza greca, ha spinto i Paesi a ratificarlo,

ma in concreto all'interno dell'Unione sono sorte remore ad una conclusione rapida dell'*iter* procedurale, che si è tentato di superare attraverso la strada della ratifica da parte dell'Unione per tutti i 28 Paesi membri;

non sono tuttavia ancora noti i tempi e la modalità della ratifica concreta da parte degli Stati membri dell'Unione europea;

immediatamente dopo la conclusione del Trattato, alcuni Stati hanno iniziato a ragionare in merito al possibile impatto della ratifica del Trattato sul proprio ordinamento. Ai sensi dell'articolo 10 dello stesso, le parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie per assicurare l'applicazione del Trattato;

il punto centrale del trattato è un articolo che autorizza le organizzazioni e le biblioteche dei ciechi a condividere le proprie raccolte di titoli accessibili con altre comunità parlanti la stessa lingua in tutto il mondo. Per esempio la Spagna e l'Argentina sarebbero in grado di condividere il proprio patrimonio librario accessibile di oltre 150.000 titoli con tutti i paesi dell'America latina, non appena il governo di ciascun paese beneficiario avesse ratificato e adottato le misure per far entrare in vigore il Trattato;

l'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha segnalato la riluttanza con cui Italia e Germania stanno ritardando la ratifica. Sul temporeggiamento nel rendere operativo il documento di Marrakech vi è già stata a marzo 2015 un'interrogazione al Parlamento europeo;

sono passati quasi 2 anni dalla firma a Marrakech di un trattato che segna un fondamentale passo in avanti per la realizzazione del pieno accesso ai libri da parte delle persone cieche e ipovedenti. Tuttavia, essi segnalano che il Governo italiano e quello tedesco si stanno adoperando affinché gli Stati membri dell'Unione europea blocchino la ratifica da parte dell'UE del Trattato di Marrakech; ostacolando la ratifica, il Governo italiano, non rispetta i suoi obblighi nei confronti delle persone con disabilità, come sancito dall'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

il Governo tedesco, come pretesto per opporsi alla ratifica UE, fa riferimento ad alcune affermazioni secondo le quali tale settore non è di esclusiva competenza dell'UE, nonostante sia i servizi giuridici della Commissione sia quelli del Consiglio abbiano insistito sull'evidenza della competenza esclusiva dell'UE, fatto supportato da molteplici giudizi della Corte europea. Recentemente la Commissione europea ha proposto un compromesso che rispetta la sovranità dei singoli Stati membri per quanto concerne la ratifica del Trattato di Marrakech, pur affermando il principio della competenza giuridica dell'Unione europea. Respingendo questo compromesso, i governi di Italia e Germania hanno dimostrato scarsa flessibilità, al punto da compromettere un possibile accordo;

riprendendo i principi dell'uguaglianza e delle pari opportunità, affermati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché dalla Convenzione di Berna per la Protezione delle opere letterarie e artistiche e considerato che se dovesse concretizzarsi il blocco della ratifica del Trattato di Marrakech da parte dell'Unione europea le barriere del diritto d'autore all'accesso alla cultura da parte dei non vedenti continueranno ad esistere ancora per molti anni, e i cittadini non vedenti e ipovedenti dovranno attendere che la Corte di giustizia europea esprima il proprio parere (indubbiamente favorevole alla competenza esclusiva dell'UE riguardo alla ratifica) e che l'UE adotti una nuova normativa quadro comunitaria sul diritto d'autore,

si chiede di sapere se il Governo intenda mantenere l'impegno che l'Italia ha assunto sottoscrivendo il Trattato di Marrakech e se intenda renderlo operativo mediante ratifica.

(4-03987)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la Federazione nazionale italiana che riunisce le associazioni corali di tutte le regioni italiane e delle Province autonome di Trento e Bolzano (Feniarco), dal 1984, anno della sua nascita, è cresciuta diffondendosi in tutto il territorio nazionale fino a rappresentare oggi tutte le regioni d'Italia;

emblema della coralità italiana, la Federazione raccoglie 2.700 cori associati con decine di migliaia di

coristi, musicisti e collaboratori che offrono musica e cultura tramite migliaia di concerti, *festival*, corsi di formazione, convegni e incontri organizzati soprattutto nei luoghi meno praticati dalla cultura istituzionale (si possono stimare in 25.000 i concerti offerti nell'arco di un anno alla popolazione italiana);

Feniarco che opera ormai da trent'anni ed è presente su tutto il territorio nazionale, mettendo in rete il mondo corale italiano tramite le associazioni corali di tutte le regioni e delle province autonome, è un'associazione di secondo grado, *non profit* e iscritta all'albo nazionale delle APS (associazioni di promozione sociale), oltre ad essere l'unica federazione rappresentativa della coralità italiana; considerato che:

i cori italiani svolgono un ruolo importantissimo nella vita del nostro Paese e Feniarco, in quanto soggetto culturale del mondo musicale-corale, si fa carico di numerosi ed importanti funzioni, tra le quali quella di intrattenere i rapporti con le istituzioni a livello nazionale e internazionale per tutelare gli interessi della coralità italiana, promuovere e organizzare manifestazioni artistiche di ampio respiro e progetti formativi di livello superiore in ambito nazionale e internazionale, coordinare l'attività delle associazioni territoriali con l'intento di perseguire obiettivi unitari adottando altresì un metodo a "rete" sul territorio, mettere a disposizione degli associati servizi e convenzioni stipulate a livello nazionale (Siae, assicurazione e altri servizi), tenere costantemente aggiornato il censimento della coralità italiana, con l'elenco completo dei cori aderenti alle associazioni locali che fanno capo a Feniarco, divulgare il patrimonio corale italiano attraverso la pubblicazione di nuove composizioni rivolte alle varie fasce della coralità (bambini, giovani, adulti), rappresentare la coralità italiana in sede europea e internazionale;

inoltre, il coro è anche un "presidio culturale" di territorio, più che mai importante e necessario in una società disarticolata e in crisi di identità come quella attuale;

infine, l'attività dei 2.700 cori italiani, che organizzano migliaia e migliaia di manifestazioni, gemellaggi e trasferte, oltre ad aprire nuovi orizzonti culturali alle nostre comunità, produce anche un notevolissimo indotto economico sul territorio, in termini di ospitalità, trasporti (pensiamo ai bus noleggiati) e servizi turistici;

tenuto conto che:

Feniarco trova la fonte di finanziamento nell'ambito del FUS (Fondo unico per lo spettacolo) presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e annualmente vengono assegnati dei fondi che sono, però, inadeguati, rispetto alle innumerevoli attività che la federazione svolge (basti pensare ai 2.700 cori associati);

con l'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale che regola le assegnazioni FUS (enti lirici, musica, danza, *festival*, orchestre eccetera), l'attività della federazione è stata relegata al Capo VII - azioni trasversali, articolo 43, ("promozione");

è chiaro che il decreto ha un'impronta prettamente professionale e tiene in poco conto quel lavoro capillare di base che Feniarco svolge e che va ben oltre l'aspetto artistico musicale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente rivedere il contributo per adeguarlo alle esigenze della federazione che rappresenta 21 associazioni territoriali, 2 associazioni *partner*, 2.700 cori associati, 70.000 cantori, 2.000 maestri/direttori e che ha offerto gratuitamente 25.000 concerti alla popolazione su tutto il territorio italiano;

se non sia del parere che occorra potenziare economicamente una federazione musicale-culturale così ampia, che ha saputo fare rete sul territorio e valorizzare uno straordinario patrimonio culturale di base.

(4-03988)

[PUGLIA](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [CASTALDI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in seguito ad un temporale con forti raffiche di vento e grandinate, nella prima settimana di dicembre 2013 è crollata la centralina da cui dipendono i semafori all'incrocio fra Corso Italia in Casavatore

(Napoli) e la circumvallazione esterna. Ciononostante, i semafori hanno continuato a funzionare; i semafori sono molto importanti per la popolazione, negli ultimi 40 anni hanno consentito ai pedoni di attraversare l'incrocio in sicurezza, permettendo loro di potersi recare sia da un lato all'altro di Casavatore, sia al vicino quartiere di Secondigliano;

l'amministrazione, invece di provvedere con urgenza al ripristino della centralina, ha ritenuto opportuno disattivare i semafori e chiudere l'incrocio citato con blocchi di cemento;

a tutt'oggi tale situazione arreca disagio ai cittadini, in quanto chi abita dall'altro lato della circumvallazione ha difficoltà a raggiungere, se non saltando le barriere di cemento, l'ufficio anagrafe, la casa comunale, l'Asl, il veterinario oppure il vicino quartiere di Secondigliano per prendere il bus, per recarsi a scuola o al mercatino rionale per fare la spesa;

considerato che:

nelle immediate vicinanze dell'incrocio ha sede l'importante fabbrica della Schneider Electric, e anche i lavoratori che abitano nelle vicinanze per recarsi sul posto di lavoro sono costretti ad usare l'automobile o ad attraversare, a rischio della propria incolumità, l'incrocio saltando le barriere di cemento;

i cittadini si sono associati in un comitato denominato "Uniti per Casavatore" per denunciare lo stato di forte disagio e i pericoli cui sono sottoposti quotidianamente. Sul sito de "il giornale di Casoria" sono pubblicate foto assai eloquenti di operai, lavoratori e studenti, mentre attraversano scavalcando le barriere di cemento;

considerato inoltre che:

con il decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), all'art. 12, è stato predisposto un piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione di aree urbane, con particolare riferimento a quelle degradate ed è stata istituita, al contempo, una cabina di regia a cui i Comuni interessati inviano proposte di contratti di valorizzazione urbana ovvero i propri piani città;

con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 3 agosto 2012 è stata istituita la Cabina di regia per l'attuazione del piano nazionale per le città, stabilendo il 5 ottobre di ogni anno quale data limite entro cui le proposte dei Comuni devono essere trasmesse;

in tal modo le amministrazioni otterranno l'assegnazione delle risorse finanziarie e potranno dar corso alle gare di appalto per l'avvio dei lavori finalizzati alla riqualificazione del tessuto urbano;

il suddetto piano città è un programma in grado di mobilitare risorse per circa 4,4 miliardi di euro complessivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa:

se non ritenga che l'amministrazione comunale in questione dovrebbe, ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012, attivarsi per presentare proposte di intervento edilizio e urbanistico sul proprio territorio, chiedendo di cofinanziare le risorse mancanti per l'avvio dei lavori, anche al fine di garantire ai cittadini il miglioramento della viabilità veicolare e ciclo-pedonale.

(4-03989)

[MANCONI](#), [AMATI](#), [Elena FERRARA](#), [MAZZONI](#), [ROMANO](#), [PALERMO](#), [PETRAGLIA](#), [SIMEONI](#), [DE PIN](#), [SERRA](#), [DLBIAGIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343 del 2003 è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008);

il regolamento (UE) n. 604 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetto Dublino III), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 343 del 2003 è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014. Esso stabilisce i criteri e i meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da uno straniero o da un apolide;

l'obiettivo della procedura è quello di evitare che un richiedente asilo presenti la propria istanza in più

Stati membri, rendendo quindi responsabile del relativo esame un unico Stato. La procedura è basata prevalentemente sulle informazioni rilevate dalla banca dati Eurodac, istituita con regolamento (CE) n. 2725 dell'11 dicembre 2000, contenente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo registrati nell'UE. Tale attività viene svolta in stretta collaborazione con il dipartimento della Polizia di Stato, responsabile nazionale della gestione del sistema Eurodac e, in misura più contenuta, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, responsabile del rilascio di visti di ingresso nel nostro Paese;

tra i criteri per la determinazione dello Stato membro competente, una delle maggiori innovazioni rispetto al precedente regolamento (CE) n. 343 del 2003, finalizzata ad agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, è il rafforzamento del rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore per cui è stato allargata la qualifica di "familiare" fino a includere il coniuge o il *partner* con il quale abbia una relazione stabile; i figli minori a condizione che non siano coniugati; il padre, la madre o altro adulto esercente la patria potestà se il richiedente è minore e non coniugato; zia/zio; nonno/a. Il regolamento prevede che, nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperino strettamente tra loro per lo scambio di informazioni relative alla possibilità di ricongiungimento familiare;

l'Unità Dublino ha inoltre il compito di valutare attentamente, caso per caso, la possibilità di applicare le clausole di sovranità per richiedenti asilo fragili o vulnerabili per cui il trasferimento in altro Stato membro debba essere evitato;

premessi inoltre che:

da quanto si evince dal sito del Ministero dell'interno, l'Unità Dublino italiana ha un solo ufficio, a Roma, cui compete l'esame di migliaia di casi di "dublinanti" a livello nazionale ogni anno: tale limite può causare forti ritardi nella istruttoria della pratica e nella notifica degli ordini ufficiali di trasferimento ai richiedenti asilo;

l'Unità Dublino non ha un sito *internet* ed è impossibile per i richiedenti asilo che desiderano chiedere informazioni contattare direttamente l'ufficio, perché non esiste un *front office* e tale funzione è svolta attualmente dagli uffici immigrazione delle questure; manca inoltre un sistema *on line* che permetta a ciascun migrante di controllare il progresso della propria pratica, così come avviene per altre procedure relative all'immigrazione, come il rinnovo del permesso di soggiorno,

si chiede di sapere:

quale sia attualmente l'organico dell'Unità Dublino;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché l'Unità Dublino migliori la propria organizzazione interna, al fine di assicurare una rapida ed efficace gestione dei casi "Dublino" e un accesso pieno e trasparente alle informazioni rilevanti per i migranti durante la procedura;

se vi sia, dato il ruolo fondamentale dell'Unità Dublino nel determinare il destino di richiedenti asilo all'interno dell'Unione europea, l'intenzione di rafforzare tale ufficio e consentire una piena attuazione di quanto previsto dal regolamento Dublino III.

(4-03990)

**LUMIA** - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il 12 maggio 2015 durante la trasmissione televisiva "Ballarò" su RAI 3 è andato in onda un servizio del giornalista Claudio Pappaianni, nel quale veniva raccontato che il *boss* della 'Ndrangheta Francesco Giampà percepisce una pensione sociale erogata dallo Stato italiano;

Francesco Giampà è detenuto da ben 22 anni nel carcere di Opera a Milano, in regime di 41-*bis*, per aver commesso gravi reati di stampo mafioso. Tra questi il duplice omicidio del sovrintendente della Polizia di Stato Salvatore Aversa e della moglie Lucia Precenzano, uccisi il 4 gennaio del 1992;

come qualsiasi altro cittadino italiano al raggiungimento dell'età pensionabile il capomafia di Lamezia Terme, direttamente dal penitenziario in cui è detenuto, ha inoltrato la domanda all'Inps. Diversamente dalla maggioranza dei cittadini italiani l'istituto di previdenza ha evaso la richiesta nel tempo *record* di 25 giorni. Esattamente dal mese di gennaio 2014 ad oggi Francesco Giampà percepisce un'indennità mensile di 460 euro;

si tratta dell'ennesimo caso di mafiosi condannati in via definitiva a cui vengono concesse prestazioni previdenziali o ancora peggio assistenziali. Un vero e proprio paradosso per uno Stato che vuole contrastare le organizzazioni criminali, che mortifica il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine e offende la memoria di chi è caduto nella lotta alle mafie;

già all'inizio del 2010 in Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, venne denunciata dall'interrogante tale stortura insopportabile. In quel periodo, infatti, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo venne a conoscenza che il *boss* Giovanni Trapani, capo mafia della famiglia di Ficarazzi (Palermo), percepiva addirittura un'indennità di disoccupazione di 700 euro. Un caso simile si ripresentò nel 2012 quando la stampa rivelò che il *boss* di "Cosa nostra", Domenico Rancadore, percepiva una pensione da parte dell'Inpdap;

sempre nel 2010 l'interrogante presentò, quindi, un disegno di legge, ripresentato anche nella XVII Legislatura, per impedire, con un approccio rigorosissimo, che lo Stato riconosca qualsiasi tipo di prestazione previdenziale e di assistenza economica ai *boss* e ai loro familiari complici. Chi si macchia di reati di stampo mafioso o terroristico non può percepire pensioni, indennità, contributi;

naturalmente non sfugge la complessità nell'individuare soluzioni tecniche legittime per negare ad un condannato di mafia prestazioni previdenziali, ma in questo caso si tratta di una prestazione di carattere assistenziale che dovrebbe essere corrisposta a chi non ha alcun reddito e non ha maturato alcuna pensione di anzianità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se intendano avvalersi dei propri poteri ispettivi per verificare presso tutti gli istituti di previdenza pubblici il numero delle prestazioni erogate ai *boss* di mafia;

se il Governo ritenga opportuno adottare in tempi rapidi, sulla scorta dei disegni di legge depositati in Parlamento sull'argomento, i provvedimenti necessari per mettere fine a tale inaccettabile aberrazione, almeno sulle prestazioni previdenziali di tipo assistenziale.

(4-03991)

[Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [GAMBARO](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [DE PIETRO](#), [PEPE](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#) - *Ai Ministri della giustizia e della salute* - Premesso che:

la psicologia penitenziaria rappresenta un sottoinsieme della psicologia giuridica e forense, con cui condivide parte delle basi teoriche e metodologiche. In particolare lo psicologo penitenziario interviene nelle attività di: osservazione diagnostica, al fine di contribuire alla definizione di un percorso di trattamento globale del condannato; trattamento psicologico terapeutico e riabilitativo, volto a stimolare un cambiamento funzionale al superamento del disagio psichico e ad abilitare la persona a una progressiva partecipazione sociale; collaborazione al servizio di accoglienza (cosiddetto Servizio Nuovi giunti), presente negli istituti di pena di maggiori dimensioni, finalizzato a tutelare l'incolumità fisica e psicologica delle persone al primo ingresso nel carcere e ad intercettare i segni del disagio per la privazione della libertà e i rischi di condotte autolesive; partecipazione al Consiglio di disciplina integrato per valutare l'utilizzo di particolari regimi di sorveglianza in rapporto alla pericolosità sociale del detenuto; di intervento psicologico specificamente dedicato a casi particolari riferibili soprattutto a stati depressivi, reazioni emotive e disturbi di personalità;

la psicologia penitenziaria assume un'impostazione interdisciplinare che valorizza vari settori della psicologia (psicologia clinica, cognitiva, dinamica, neuropsicologia, psicologia sociale, di comunità) sia le cosiddette discipline di confine, come la sociologia, l'antropologia, la criminologia e le conoscenze del sistema giudiziario e penale. Lo psicologo penitenziario gestisce infatti interazioni con molte figure professionali come, ad esempio, direttori, educatori, assistenti sociali, mediatori culturali, operatori della polizia penitenziaria, operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale (fra i quali, medici, psichiatri, operatori del SerT), magistrati sorveglianza, insegnanti e volontari;

l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione sancisce il principio del fine rieducativo della pena, la cui giustificazione etica e logica non può che fare riferimento alle specifiche esigenze di prevenzione

sociale e di risocializzazione del condannato. La funzione della prevenzione speciale è quella di eliminare o ridurre il pericolo che il soggetto ricada in futuro nel medesimo o in altro reato, e fa riferimento ad un concetto di relazione, presupponendo la necessità del reinserimento del reo nella comunità dalla quale si era estraniato. La rieducazione si traduce, pertanto, in una solidaristica offerta di opportunità, affinché al soggetto sia data la possibilità di un progressivo reinserimento sociale, attraverso strumenti pedagogici tendenti alla responsabilizzazione e alla consapevolezza della conseguenza delle proprie azioni;

la preziosa funzione degli psicologi penitenziari è dunque quella di intercettare i segnali del disagio psichico definendo e gestendo un programma individualizzato per favorire il processo di cambiamento del detenuto, il reinserimento nella società e prevenire la recidiva;

la figura dello psicologo penitenziario trova il suo fondamento nell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" laddove si prevede che, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate;

l'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419, ed il successivo decreto legislativo del 22 giugno 1999, n. 230, in materia di riordino della medicina penitenziaria evidenziano la necessità di consolidare le misure di assistenza sanitaria al fine di garantire a detenuti ed internati il diritto alla salute, così come sancito dall'art. 32 della Costituzione, ed all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione al pari dei cittadini in stato di libertà;

l'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 disciplina le modalità procedurali per la nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento. In particolare il primo comma prevede la compilazione di un elenco degli esperti, per ogni distretto di Corte d'appello, dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi. In detto elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore a 25 anni. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L'idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge n. 354 del 1975;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato disciplinato il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, prima di allora in capo al Ministero della giustizia. Il personale medico della amministrazione penitenziaria è quindi transitato al Servizio sanitario nazionale. Il decreto non ha tuttavia permesso il passaggio degli psicologi penitenziari limitandosi a considerare il trasferimento solo per pochissimi psicologi, sulla base delle tipologie contrattuali e non delle funzioni effettivamente svolte;

gli psicologi penitenziari, esperti *ex* articolo 80 della legge n. 354 del 1975, in servizio di osservazione e trattamento, operanti da molti anni negli istituti penitenziari in condizioni di stabile precarietà, sono dunque rimasti in carico al Ministero della giustizia, equiparati, nei compiti e nelle funzioni, ai criminologi, con disparità di trattamento rispetto ad altri operatori, come ad esempio gli addetti al presidio tossicodipendenze, inquadrati in base alla stessa convenzione prevista dal citato art. 80; considerato che:

con la circolare n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, direzione generale del personale e della formazione, sono stati dati dettagli circa le 9 modalità di selezione degli esperti *ex* articolo 80. La circolare ha stabilito una durata limitata delle convenzioni, non più rinnovabili, ed ha, pertanto, implicitamente abrogato gli elenchi

esistenti, prevedendo la creazione di nuovi elenchi, oltretutto di durata non superiore ai 4 anni. Ha inoltre previsto un regime di incompatibilità che esclude la nomina di un professionista che già operi nello stesso istituto penitenziario. I nuovi accordi, stipulati sulla base della nuova normativa, si intendono integralmente sostitutivi di ogni eventuale accordo precedente autorizzato con provvedimento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o dal Provveditorato regionale; in merito appare necessario ricordare che nel protocollo d'intesa siglato il 5 dicembre 2005 tra Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, CNP (Consiglio dell'ordine nazionale degli psicologi) e AUPI (Associazione unitaria psicologi italiani) si era concordato quanto segue: il riconoscimento del ruolo, con il superamento di fatto delle 64 ore mensili; un impegno per la rideterminazione degli organici e per un monte ore più adeguato; la previsione di un servizio o presidio per una migliore organizzazione dell'intervento, anche attraverso proposte normative; un impegno a rivedere i compensi orari, tenendo conto delle risorse disponibili, per renderli più adeguati rispetto alle previsioni dell'Accordo collettivo nazionale per gli psicologi ambulatoriali che non prevede un regime di dipendenza; un impegno a non disperdere la professionalità, a "non vanificare le legittime aspettative di futura stabilizzazione" e a favorire la stabilità delle convenzioni annuali. Nelle prime osservazioni della Società italiana psicologia penitenziaria sulla circolare n. 3645/6095 si richiedeva anche la costituzione di un gruppo di lavoro con tempi ristretti e definiti per trovare le soluzioni più opportune e coerenti tra il protocollo d'intesa del 2005 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, sospendendo la circolare stessa in attesa degli esiti del gruppo di lavoro; con la sentenza n. 06738/2015, depositata l'11 maggio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima *quater*, ha accolto il ricorso di una nutrita delegazione di psicologi penitenziari, esperti *ex* articolo 80, ed ha quindi annullato la circolare n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013 del Ministero della giustizia. Nell'esame delle norme il Tar ha rinvenuto che gli esperti *ex art.* 80 non rientrano tra il personale inserito stabilmente nei ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, trattandosi di liberi professionisti chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, in ragione della loro particolare qualificazione e specializzazione, comprovata in sede di selezione; la sentenza citata considera in primo luogo riduttiva la definizione degli psicologi penitenziari come "consulenti", in ragione della capillare collaborazione prestata in sostegno alle istituzioni nella verifica costante del comportamento dei detenuti. Inoltre secondo il Tar la durata limitata dell'incarico, senza possibilità di rinnovo, non appare coerente con le finalità espresse nelle premesse della circolare n. 06738/2015. Appare ancor più illogico l'azzeramento degli elenchi di esperti, già selezionati e utilizzati dalla stessa amministrazione, la cui esperienza non può non essere valorizzata. L'iscrizione nell'elenco aveva infatti già conferito agli psicologi penitenziari lo *status* di "esperti" in virtù dell'acclarata idoneità e possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi per restituire agli psicologi penitenziari, esperti *ex art.* 80 della legge n.354 del 1975, il riconoscimento della propria funzione, attraverso il superamento del ruolo di "consulente", ed equiparandone la posizione a quella delle altre figure impiegate negli istituti penitenziari e transitate al Servizio sanitario nazionale;

se non ritengano urgente adoperarsi per la creazione del gruppo di lavoro per l'armonizzazione del protocollo d'intesa 2005 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, così come richiesto dalla Società italiana psicologia penitenziaria;

quali misure intendano assumere, per quanto di propria competenza, per la stabilizzazione del rapporto lavorativo degli psicologi penitenziari al fine di garantire la continuità delle attività di osservazione e trattamento.

(4-03992)

**GASPARRI** - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in Emilia-Romagna taluni comuni, disattendendo quanto previsto dalla legge, realizzerebbero ancor



oggi una gestione diretta del servizio idrico integrato o di segmenti del servizio medesimo;  
la legge regionale di fusione fra i Comuni di Granaglione e Porretta Terme, approvata il 25 marzo 2015 dalla Regione Emilia-Romagna, e pubblicata nel BUR il 2 aprile, stabilisce che: "I comuni interessati dal processo di fusione hanno facoltà di chiedere *standard* qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati per l'ambito gestionale del servizio idrico integrato. A tal fine entro il 31 dicembre 2015 è stipulato un accordo di programma fra il regolatore del servizio e le Amministrazioni comunali interessate, attualmente esistenti, per lo sviluppo di una forma di gestione coordinata per supportare l'implementazione di sinergie tese a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali";

la Regione Emilia-Romagna ha affermato che tale accordo di programma riveste rango di "legge" e che mediante il medesimo si realizza la cessione della gestione del servizio idrico direttamente al Comune;

il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", all'art. 7, comma 1, lettera *b*) numero 4, contrariamente a quanto descritto, stabilisce che la gestione in economia, in deroga a quella unica per l'intero bacino di dimensione almeno provinciale, sia consentita solo per quei comuni montani con numero di residenti inferiore a 1.000 abitanti;

a detto proposito, per innalzare tale limite, l'interrogante aveva presentato un emendamento nel corso dell'esame del decreto citato con il quale proponeva di elevare a 3.000 residenti il limite; su tale emendamento il Governo ha espresso parere negativo;

da notizie in possesso dell'interrogante, ad oggi risultano allo studio del Governo provvedimenti legislativi che risolvono il tema della possibile gestione diretta in economia del servizio idrico, da parte dei comuni montani, al fine di mantenere uno dei beni più preziosi per dette comunità, le quali spesso vedono la presenza, sui propri territori, di sorgenti idriche naturali;

su un provvedimento adottato dalla Regione Liguria, simile a quello predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, il Governo ha sollevato questione di conflitto di competenza dinanzi alla Corte costituzionale;

a giudizio dell'interrogante, in tale prospettiva appare singolare che la Regione Emilia-Romagna, nel predisporre il testo citato, intenda conseguire il risultato di affidare la gestione del servizio idrico direttamente ad un Comune, con il quadro legislativo nazionale invariato, si chiede di sapere:

se al Governo risulti che dall'applicazione della norma esposta in premessa si apra la possibilità di affidare ai Comuni, che stipulino tale accordo di programma, la gestione diretta del servizio idrico integrato;

se, a fronte dell'approvazione di citata legge, si renda superflua l'approvazione di una norma nazionale che consenta tale gestione diretta;

quali orientamenti il Governo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre definitivo rimedio alla problematica inerente alla gestione diretta del servizio idrico integrato.

(4-03993)

**RIZZOTTI** - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

da quando la gestione di Poste italiane è stata assunta dall'ingegner Francesco Caio, il piano d'impresa portato avanti dal precedente *management*, che stava conducendo alla privatizzazione della società, risulterebbe interrotto e non sono chiare le ragioni;

da notizie in possesso dell'interrogante risulterebbe che l'ingegner Caio continui a mettere mano al piano d'impresa preesistente, determinando in tal modo, il continuo slittamento del processo di

quotazione in Borsa dell'azienda, e al contempo, emergerebbero, numerosi *gap* rispetto agli obiettivi ed ai risultati del 2014, in particolar modo per quanto concerne i ricavi;  
contravvenendo agli obiettivi di riduzione dei costi e semplificazione dell'organizzazione dei processi risulterebbe che l'amministratore delegato di Poste italiane avrebbe adottato comportamenti a giudizio dell'interrogante palesemente in contraddizione quali: l'assunzione di *top manager* con stipendi particolarmente elevati per posizioni apicali sostituendoli dopo poco con altri pari *top manager*, senza tuttavia rimuovere i precedenti, allocati in altre aree o caselle create *ad hoc* per loro. È il caso dei CFO (*chief financial officer*), capi del personale (nominati poi *senior advisor*), responsabili della comunicazione, responsabili dei sistemi informativi (anche in questo caso duplicando strutture e poltrone); il mantenimento di una struttura organizzativa farraginoso e con una articolazione del tutto simile a quella della precedente gestione, in alcuni casi complicandola ulteriormente, generando strutture intermedie di coordinamento di dubbia utilità (per esempio la creazione della divisione posta comunicazione posta e logistica con le sue strutture intermedie di IT, acquisti, personale ed Amministrazione); spese faraoniche per la ristrutturazione degli uffici di rappresentanza, in palese contraddizione con gli obiettivi di *spending review*;

sembrerebbe altresì che sia l'amministratore delegato, che alcuni dei suoi primi dirigenti, percepiscano stipendi decisamente al di sopra dei tetti previsti per i *top manager* pubblici e, pur nell'attuale situazione economica del Paese, se ne facciano un vanto con i propri dipendenti, come appare da un video circolante su "Youtube";

risulterebbe che Poste italiane si avvalga in modo irrazionale di consulenti, pur disponendo di numeroso ed eccellente personale, anche di livello elevato, ed emergerebbe, altresì, che i consulenti che collaborano da ormai un anno alla redazione del piano risultino in esubero, considerato che Poste già dispone di strutture e personale preposti a queste attività;

a giudizio dell'interrogante un ulteriore errore strategico sarebbe riconducibile all'acquisto del 10 per cento delle quote di SGR, quando Poste italiane già controlla integralmente la società "Bancoposta" che svolge la medesima attività,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano chiarire i motivi di tante contraddizioni a livello di *performance* economiche, che pongono l'accento sul taglio dei costi solo in teoria, ma che nella pratica non giustificano le decisioni assunte;

se ritengano opportuno acquisire maggiori elementi, al fine di fornire chiarimenti sulla questione di Poste italiane SpA che ancora oggi, dopo l'interruzione del piano precedentemente predisposto, non riesce ad ottenere risultati migliorativi;

se ritengano opportuno assicurare che le preoccupazioni crescenti sull'andamento dell'azienda rispetto agli obiettivi siano infondate;

se risulti quali sono le misure e gli interventi gestionali e organizzativi *in itinere*, con particolare riferimento a quelli volti a recuperare gli scostamenti rispetto agli obiettivi del 2014, e ai ricavi.

(4-03994)

**GASPARRI** - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa", ha previsto che: "Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può altresì attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate";

nel corso del mese di marzo 2015, l'amministrazione del Corpo forestale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali, ha predisposto il decreto per l'attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza per i propri appartenenti ai ruoli tecnici;

il personale tecnico, già in possesso delle qualifiche di Polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate, è costantemente impegnato nelle attività di Polizia ricomprese nei compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, a supporto dei ruoli ordinari, e la qualifica di agente di Pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate, costituisce un requisito necessario alla maggiore efficacia ed efficienza del servizio;

a giudizio dell'interrogante, l'attribuzione delle qualifiche citate darebbero un valore aggiunto alla sicurezza del nostro Paese;

da notizie in possesso dell'interrogante risulterebbe che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali abbia già trasmesso al Ministero dell'Interno la documentazione necessaria per procedere all'attribuzione delle citate qualifiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, che in base alle disposizioni vigenti è la figura deputata all'attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza ai ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato, non ritenga di dare seguito, con sollecitudine, all'emanazione del relativo provvedimento.

(4-03995)

**GASPARRI** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sabato 23 maggio 2015, dalle ore 16 circa, si terrà a Pisa la quindicesima edizione della manifestazione denominata "Canapisa";

lo scopo della manifestazione, "*street parade*" antiproibizionista, sarebbe quello di esprimere il dissenso nei confronti delle norme sugli stupefacenti e sostenere politiche di pseudo informazione, attraverso l'esaltazione dell'uso libero ed indiscriminato di sostanze psicotrope, propagandato attraverso macroriproduzioni plastiche di "spinelli", striscioni propagandistici, scritte sui mezzi meccanici utilizzati dai manifestanti e *slogan* vari;

durante le precedenti edizioni della manifestazione sono state distribuite a profusione birra e sostanze superalcoliche ai partecipanti;

per consentire lo svolgimento della manifestazione si prevede di chiudere al traffico veicolare parte del centro cittadino, determinando molti disagi sia alla popolazione residente, sia ai turisti presenti, particolarmente numerosi, in questo periodo nella città;

nella passata edizione, il disagio è stato reso ancor più acuto dall'insopportabile volume della musica che si sprigionava dai numerosi impianti di amplificazione posti sui mezzi meccanici utilizzati dai manifestanti. La manifestazione si è protratta per alcune ore sino a concludersi in tarda serata, provocando ulteriore disturbo alla quiete pubblica;

inoltre, in dispregio di qualunque elementare norma di buon civismo, i manifestanti hanno lasciato tracce più che significative del proprio passaggio nel capoluogo;

nonostante la contrarietà e le denunce da parte di numerosi cittadini, a causa di danneggiamenti ed atti di vandalismo avvenuti negli anni precedenti, l'amministrazione comunale ha riconosciuto la manifestazione come una sorta di *rave party* "autorizzato" dalla Questura;

considerato che:

l'uso di sostanze psicotrope, allo stato attuale, è vietato dalla legge che, a questo proposito, prevede sanzioni di natura sia amministrativa, sia penale;

a tacer di quanto esposto, che pure costituisce di per sé motivo più che valido per ritenere siffatta manifestazione *contra legem*, è assolutamente intuitivo comprendere il nocimento che ne è derivato non solo e non tanto ai cittadini di Pisa, quanto all'immagine stessa della città, le cui eccellenze locali artistiche ed architettoniche richiamano turisti da tutto il mondo;

a giudizio dell'interrogante, la situazione esposta in premessa è paradossale: da un lato si autorizza una manifestazione a supporto delle sostanze stupefacenti, attualmente illegali nell'ordinamento italiano, e dall'altro si impedisce ai turisti, motore importante per l'economia locale, di poter accedere al centro storico e alle bellezze architettoniche della città,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano le ragioni per cui è stata autorizzata, anche per il 2015, e da parte di quale autorità, la manifestazione citata in premessa;

se sia a conoscenza di quali siano le generalità, quantomeno degli organizzatori e dei finanziatori della manifestazione, nonché, ove possibile, dei partecipanti, con particolare riguardo a quanti abbiano già riportato condanne per reati connessi all'uso o allo spaccio di sostanze stupefacenti.

(4-03996)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*11a Commissione permanente*(Lavoro, previdenza sociale):

3-01938, della senatrice Bertuzzi ed altri, sull'attuazione del programma europeo "Garanzia Giovani";

*12a Commissione permanente*(Igiene e sanità):

3-01902, del senatore Ruta, sulla presenza di un presidio ospedaliero DEA di II livello in Molise.

